

# LEGGE DI BILANCIO 2018

Schede di lettura

A.S. 2960

**SEZIONE I - INTERVENTI**

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

novembre 2017



## SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 560/I Sezione

## SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - ✉ [sbilanciocu@senato.it](mailto:sbilanciocu@senato.it) - [@SR\\_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



## SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) - [@CD\\_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 642/I Sezione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

La I sezione della legge di bilancio.....	9
SCHEDE DI LETTURA.....	11
Articolo 1 ( <i>Risultati differenziali del bilancio dello Stato</i> ).....	13
Articolo 2 ( <i>Sterilizzazione incremento IVA e accise</i> ).....	15
Articolo 3, comma 1 ( <i>Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili</i> ).....	19
Articolo 3, commi 2-5 ( <i>Detrazione per sistemazione a verde</i> ).....	29
Articolo 3, comma 6 ( <i>Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato</i> ).....	31
Articolo 4 ( <i>Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico</i> ).....	33
Articolo 5 ( <i>Proroga dell'iperammortamento</i> ).....	35
Articolo 6 ( <i>Proroga del blocco aumenti aliquote 2018</i> ).....	41
Articolo 7 ( <i>Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova Sabatini</i> ).....	45
Articolo 8 ( <i>Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0</i> ).....	51
Articolo 9 ( <i>Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori</i> ).....	53
Articolo 10 ( <i>Sperimentazione della mobilità sostenibile</i> ).....	59
Articolo 11 ( <i>PIR e società immobiliari</i> ).....	63
Articolo 12 ( <i>Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES</i> ).....	67
Articolo 13 ( <i>Imposta di registro</i> ).....	69
Articolo 14 ( <i>Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI</i> ).....	73
Articolo 15 ( <i>Velocizzazione procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo - STRALCIATO</i> ).....	77
Articolo 16 ( <i>Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile</i> ).....	79
Articolo 17 ( <i>Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali</i> ).....	83
Articolo 18 ( <i>Incremento soglie reddituali bonus 80 euro</i> ).....	87
Articolo 19 ( <i>Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale</i> ).....	91

Articolo 20 ( <i>Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi</i> ).....	93
Articolo 21 ( <i>Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa</i> ).....	97
Articolo 22 ( <i>APE</i> ).....	99
Articolo 23 ( <i>Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)</i> ).....	101
Articolo 24 ( <i>Rapporti finanziari tra Stato e I.N.P.S.</i> ).....	105
Articolo 25 ( <i>Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà</i> ).....	107
Articolo 26 ( <i>Promozione del welfare di comunità</i> ).....	115
Articolo 27 ( <i>Cofinanziamento del Programma Erasmus+</i> ).....	119
Articolo 28 ( <i>Spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative</i> ).....	121
Articolo 29 ( <i>Censimenti permanenti</i> ).....	123
Articolo 30 ( <i>Fondo politiche per la famiglia</i> ).....	127
Articolo 31 ( <i>Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa</i> ).....	129
Articolo 32 ( <i>Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana</i> ).....	131
Articolo 33 ( <i>Personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> ).....	137
Articolo 34 ( <i>Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose</i> ).....	143
Articolo 35 ( <i>Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza - STRALCIATO</i> ).....	145
Articolo 36 ( <i>Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ).....	147
Articolo 37 ( <i>Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia</i> ).....	153
Articolo 38 ( <i>Assunzioni presso il Ministero dell'interno</i> ).....	155
Articolo 39, commi 1 e 2 ( <i>Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato da parte del MIBACT</i> ).....	157
Articolo 39, comma 3 ( <i>Facoltà di trasferimento degli utili conseguiti da Ales Spa all'entrata del bilancio dello Stato</i> ).....	161

Articolo 39, commi 4 e 5 ( <i>Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici</i> ).....	165
Articolo 39, commi 6 e 7 ( <i>Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT</i> ) .....	169
Articolo 39, comma 8 ( <i>Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT</i> ) ...	171
Articolo 39, comma 9 ( <i>Fondo per la promozione del libro e della lettura</i> ).....	175
Articolo 39, comma 10 ( <i>Anno europeo del patrimonio culturale</i> ).....	179
Articolo 39, comma 11 ( <i>Capitale italiana della cultura</i> ).....	181
Articolo 39, comma 12 ( <i>Esenzione fiscale per l'Accademia dei Lincei</i> ).....	183
Articolo 39, comma 13 ( <i>IVA sugli spettacoli teatrali</i> ).....	185
Articolo 40, comma 1, lett. a) ( <i>Ammodernamento impianti di calcio</i> ).....	187
Articolo 40, comma 1, lettera b) ( <i>Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse</i> ).....	189
Articolo 40, commi 2-4 ( <i>Società sportive dilettantistiche</i> ) .....	193
Articolo 40, comma 5 ( <i>Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro</i> ).....	195
Articolo 40, comma 6 ( <i>Fondo sport e periferie</i> ).....	197
Articolo 40, commi 7-10 ( <i>Sport bonus</i> ) .....	199
Articolo 40, comma 11 ( <i>Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche</i> ).....	201
Articolo 40, comma 12 ( <i>Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano</i> ).....	203
Articolo 40, comma 13 ( <i>Agevolazioni per le società di Lega Pro</i> ) .....	205
Articolo 40, comma 14 ( <i>Contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping</i> ).....	209
Articolo 40, comma 15 ( <i>Finanziamento delle attività svolte dal Comitato italiano paralimpico per la pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro</i> ) .....	213
Articolo 41, commi 1-3 ( <i>Pay back nel settore farmaceutico</i> ) .....	215
Articolo 41, commi 4 e 5 ( <i>Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell'utilizzo dei farmaci innovativi</i> ) .....	219
Articolo 41, comma 6 ( <i>Finanziamento dell'ISMETT</i> ).....	221
Articolo 41, commi 7-11 ( <i>Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e del SSN</i> ).....	223
Articolo 42 ( <i>Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria</i> ) .....	225

Articolo 43 ( <i>Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo</i> ) .....	227
Articolo 44 ( <i>Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario</i> ).....	231
Articolo 45 ( <i>Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato</i> ) .....	233
Articolo 46 ( <i>Personale dell'amministrazione giudiziaria</i> ).....	235
Articolo 47 ( <i>Distretti del cibo</i> ) .....	239
Articolo 48 ( <i>IVA agevolata carne</i> ) .....	243
Articolo 49 ( <i>Piano invasi</i> ) .....	245
Articolo 50 ( <i>Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi</i> ) .....	249
Articolo 51 ( <i>Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo</i> ).....	253
Articolo 52 ( <i>Assunzioni nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i> ).....	259
Articolo 53 ( <i>Retribuzione dei dirigenti scolastici</i> ).....	263
Articolo 54, comma 1 ( <i>Supplenze brevi di personale ATA nelle scuole</i> ) .....	265
Articolo 54, comma 2 ( <i>Concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole</i> ).....	267
Articolo 54, comma 3 ( <i>Comandi di docenti e dirigenti scolastici</i> ) .....	269
Articolo 55 ( <i>Scatti stipendiali dei professori universitari</i> ) .....	271
Articolo 56 ( <i>Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca</i> ).....	275
Articolo 57 ( <i>Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario e per le borse di dottorato di ricerca</i> ).....	277
Articolo 58, commi 1-5 ( <i>Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici</i> ).....	283
Articolo 58, comma 6 ( <i>Servizi nelle scuole</i> ) .....	285
Articolo 58, comma 7 ( <i>Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate</i> ) .....	289
Articolo 58, comma 8 ( <i>Proroga della convenzione con Radio radicale</i> ).....	291
Articolo 58, comma 9 ( <i>Lavori Socialmente Utili</i> ).....	293
Articolo 59, comma 1 ( <i>Spending review dei Ministeri</i> ) .....	295
Articolo 59 comma 2 ( <i>Autotrazione nelle aree di confine</i> ) .....	299

Articolo 59, comma 3 ( <i>Destinazione delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile</i> ) .....	301
Articolo 59, comma 4 ( <i>Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici</i> ).....	303
Articolo 59, commi 5 e 6 ( <i>Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese</i> ) .....	305
Articolo 59, comma 7 ( <i>Immobili a uso governativo</i> ) .....	307
Articolo 59, comma 8 ( <i>Rideterminazione dei giudici ausiliari</i> ).....	309
Articolo 59, comma 9 ( <i>Copertura assicurativa per il personale del Corpo di polizia penitenziaria</i> ) .....	311
Articolo 59, commi 10 e 11 ( <i>Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato</i> ) .....	313
Articolo 60 ( <i>Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila</i> ) .....	315
Articolo 61 ( <i>Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione</i> ) .....	319
Articolo 62 ( <i>Proroga Zona franca urbana nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012</i> ).....	323
Articolo 63 ( <i>Proroga esenzione IMU su immobili inagibili</i> ) .....	325
Articolo 64 ( <i>Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012</i> ) .....	327
Articolo 65 ( <i>Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016</i> ) .....	329
Articolo 66 ( <i>Misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017</i> ) .....	331
Articolo 67 ( <i>Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali</i> ).....	335
Articolo 68, commi 1-3 ( <i>Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario</i> ) .....	337
Articolo 68, comma 4 ( <i>Proroga termini in materia di federalismo fiscale</i> ).....	343
Articolo 68, commi 5-8 ( <i>Ripiano disavanzo 2014 Regioni</i> ).....	345
Articolo 68, commi 9 e 10 ( <i>Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio</i> ) .....	349
Articolo 68, commi 11-15 ( <i>Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile</i> ) .....	351
Articolo 68, comma 16 ( <i>Spese connesse ad eventi calamitosi</i> ).....	355
Articolo 68, commi 17-23 ( <i>Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL</i> ).....	359
Articolo 68, comma 24 ( <i>Compensazioni minor gettito IRAP</i> ) .....	361

Articolo 68, comma 25 ( <i>Soppressione del Fondo per esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno</i> ).....	363
Articolo 69 ( <i>Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale</i> ).....	365
Articolo 70 ( <i>Risorse per province e città metropolitane</i> ) .....	369
Articolo 71, commi 1-10 ( <i>Interventi a favore dei comuni</i> ) .....	375
Articolo 71, commi 11 e 12 ( <i>Risorse per la gestione liquidatoria degli enti locali in dissesto</i> ).....	383
Articolo 71, commi 13 e 14 ( <i>Incentivi per fusione dei Comuni</i> ).....	385
Articolo 71, commi 15 e 16 ( <i>Rimborso minor gettito comuni</i> ) .....	389
Articolo 72, comma 1 ( <i>Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti</i> ) .....	391
Articolo 72, comma 2 ( <i>Semplificazione dei limiti al ricorso al debito da parte degli enti locali</i> ) .....	397
Articolo 72, comma 3 ( <i>Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista</i> ).....	399
Articolo 73 ( <i>Credito di imposta per il Sud</i> ) .....	401
Articolo 74 ( <i>Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno</i> ).....	405
Articolo 75 ( <i>Integrazione finanziamento aree interne</i> ).....	409
Articolo 76 ( <i>Fondo imprese Sud</i> ) .....	413
Articolo 77 ( <i>Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale – Fatturazione elettronica</i> ).....	421
Articolo 78 ( <i>Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali</i> ).....	431
Articolo 79 ( <i>Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi</i> ).....	435
Articolo 80 ( <i>Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità</i> ).....	439
Articolo 81 ( <i>Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale (Mutual Agreement Procedures - MAP)</i> ).....	443
Articolo 82 ( <i>Pagamenti delle pubbliche amministrazioni</i> ) .....	445
Articolo 83 ( <i>Sospensione deleghe di pagamento</i> ).....	447
Articolo 84 ( <i>Imposta sulle assicurazioni</i> ).....	449
Articolo 85 ( <i>Interessi passivi</i> ).....	451
Articolo 86 ( <i>Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica</i> )...	453
Articolo 87 ( <i>Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni</i> ).....	455



Articolo 88 ( <i>Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa</i> ).....	457
Articolo 89 ( <i>Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G</i> )....	461
Articolo 90 ( <i>Disposizioni in materia di giochi</i> ) .....	475
Articolo 91 ( <i>Differimento disciplina IRI</i> ) .....	477
Articolo 92 ( <i>Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione</i> ).....	479
Articolo 93 ( <i>Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale</i> ).....	481
Articolo 94 ( <i>Tabelle A e B</i> ).....	483
Articolo 95 ( <i>Fondo investimenti</i> ).....	491
Articolo 96 ( <i>Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività</i> ).....	495
Articolo 97 ( <i>Disciplina finanziaria e contabile della RAI</i> ) .....	497
Articolo 98 ( <i>Liquidazione patrimoni</i> ).....	501
Articolo 99 ( <i>Equo compenso degli avvocati - STRALCIATO</i> ) .....	505
Articolo 100 ( <i>Strumenti di debito chirografario di secondo livello</i> ).....	507
Articolo 101 ( <i>Istituto vulcanologia</i> ) .....	509
Articolo 102 ( <i>Modifica della tabella A di cui all'articolo 1 della legge n. 93 del 1994 in materia di associazioni combattentistiche - STRALCIATO</i> ) .....	511

## La I sezione della legge di bilancio

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

La **prima sezione** - disciplinata dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le **disposizioni** in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a **realizzare gli obiettivi programmatici**, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le **novità** più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà **contenere** anche **norme di carattere espansivo**, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione della legge n. 196 del 2009, in cui si prevedeva che la legge di stabilità dovesse indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell'articolo 14 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, **il nuovo disegno di legge di bilancio** soggiace ora ad una **regola di "equilibrio"** del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare **coerente** con gli **obiettivi programmatici** di finanza pubblica: obiettivi che com'è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell'ambito del percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (*Medium Term Objective*, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora **non reca** più (a differenza della ex ddl. di stabilità) un autonomo **prospetto di copertura**.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'**ulteriore divieto** di inserire **norme** che dispongono la **variazione diretta delle previsioni** di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della **prima sezione non** possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una **modifica diretta** dell'ammontare degli **stanziamenti** iscritti nella seconda

sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi **previste**:

- la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;
- la determinazione degli importi dei fondi speciali;
- la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;
- la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
- la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;
- la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Da segnalare inoltre come **non sono riproposte**, quale contenuto della prima sezione, **le disposizioni** che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, **di cui** rispettivamente alle **tabelle C, D ed E** della legge di stabilità: ciò in quanto tali determinazioni sono **trasferite** nell'ambito della **seconda sezione**.

Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del **bilancio di previsione** dello stato - vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo, come meglio si precisa più avanti, nella parte del dossier dedicato alla sezione medesima - viene ad assumere un contenuto **sostanziale**, potendo incidere direttamente (a differenza dell'ex legge di bilancio) attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

## **SCHEDE DI LETTURA**



## **Articolo 1** *(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*

**L'articolo 1** fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.

Il **comma 1** fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e, per il saldo netto da finanziare, anche in termini di cassa.

Si fa presente che, diversamente da quanto desumibile dall'articolato, in realtà l'allegato 1 reca per il ricorso al mercato anche i livelli massimi in termini di cassa.

Secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tali livelli sono indicati nell'allegato n. 1 annesso al disegno di legge, e sono determinati in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Rispetto al dettato dell'ex articolo 11, comma 3, lett. a), della legge di contabilità - che prevedeva la determinazione dei livelli massimi dei suddetti saldi solo in termini di competenza, con specifica indicazione delle eventuali regolazioni pregresse - viene eliminato il riferimento alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, incluse nel valore del saldo ma delle quali viene ora data separata evidenza nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto della P.A. contenuto nella nota tecnico-illustrativa, di cui al nuovo comma 12-quater dell'articolo 21 della legge n. 196.

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

	<i>(importi in milioni di euro)</i>		
	2018	2019	2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza	-45.470	-25.600	-13.600
Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di cassa	-103.850	-73.500	-59.500
Livello massimo del ricorso al mercato in termini di competenza	274.000	267.000	247.000
Livello massimo del ricorso al mercato in termini di cassa	332.000	314.500	293.000

Si rammenta che il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti. Quanto al ricorso al mercato, questo rappresenta la differenza

tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell'anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

Come espone la tabella, il valore del saldo netto da finanziare di cassa è consistentemente superiore a quello di competenza. Tale circostanza, riscontrabile di norma in sede di bilancio previsionale, deriva dalla diversa composizione dei due livelli, in quanto il saldo di competenza fa riferimento alla differenza tra entrate finali e spese finali di competenza – vale a dire impegni ed accertamenti – mentre le componenti del saldo di cassa vengono quantificate tenendo conto delle relative masse acquisibili (incassi) e spendibili (pagamenti): nella cassa, in altri termini, unitamente agli stanziamenti di competenza si valuta anche l'ammontare dei residui attivi e, soprattutto, passivi. Il maggior livello del saldo di cassa determina un analogo differenziale sul risultato del ricorso al mercato in termini di cassa rispetto a quello di competenza, atteso che il ricorso al mercato corrisponde alla somma del saldo netto da finanziare e del rimborso dei prestiti.

Come si evince dall'Allegato 1 all'articolo in esame, gli importi del saldo netto da finanziare sono leggermente inferiori ai livelli programmatici di tale saldo indicati nella Nota di aggiornamento, - come poi previsti nelle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota medesima - nella quale gli stessi, riferiti per il 2018 ad un livello di indebitamento netto dell'1,6 per cento di Pil, risultavano cifrati, in termini di competenza, in 46 miliardi nel 2018 e poi in 26 e 14 miliardi per il 2019 ed il 2020.

Per il 2018 il limite massimo del saldo netto da finanziare è previsto pari a circa 45,5 miliardi in termini di competenza ed a circa 103,8 miliardi in termini di cassa. Tali limiti sono poi indicati, rispettivamente in competenza ed in cassa, in circa 25,6 miliardi e 73,5 miliardi nel 2019 ed in circa 13,6 e 59,5 miliardi nel 2020. Tutti i suddetti valori corrispondono a quanto risultante dal disegno di legge di bilancio in esame per il triennio considerato, nel quale gli importi iscritti nel bilancio "integrato" per ciascun anno sono egualmente costruiti ricomprendendovi i risultati derivanti dalla manovra di bilancio e dal decreto fiscale.

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l'anno 2018 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 274 miliardi, e pari a 332 miliardi in termini di cassa.

I suddetti livelli sono poi determinati rispettivamente in competenza ed in cassa in circa 267 miliardi e 314,5 miliardi nel 2019 ed in circa 247 e 293 miliardi nel 2020.

## Articolo 2 (*Sterilizzazione incremento IVA e accise*)

L'**articolo 2** completa la **sterilizzazione** degli **aumenti delle aliquote IVA** per l'anno **2018** e **delle accise** per l'anno **2019** già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi **rimodulati** gli **aumenti IVA** per il **2019**, mentre restano **invariati** gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

L'impegno a **disattivare** le **clausole di salvaguardia** per l'anno 2018 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

In relazione alle **aliquote IVA**, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere dal **1° ottobre 2013**, l'**aliquota ordinaria** è rideterminata nella misura del **22 per cento**. L'ordinamento prevede inoltre **due aliquote ridotte**: una aliquota al **10 per cento** e una al **5 per cento**, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'**aliquota super-ridotta al 4 per cento**, a condizione che l'aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

I commi 718 e 719 della **legge di stabilità 2015** hanno introdotto una **clausola di salvaguardia** a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le **aliquote IVA** ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e le **accise** su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate **non inferiori a 700 milioni** di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016.

La **legge di stabilità 2016** e la **legge di bilancio 2017** hanno **rinvio** la **decorrenza** degli **aumenti IVA**, rispettivamente, al 2017 ed al **2018**; in particolare, l'aumento dell'IVA ordinaria è stato dapprima ridotto di 0,5 punti percentuali (dal 25,5 al 25%) e poi incrementato di 0,9 punti percentuali (dal 25 al 25,9%). Sono stati inoltre ridotti gli aumenti dell'**accisa a 350 milioni di euro**.

La **legge di stabilità 2016** ha inoltre **disattivato** la **precedente clausola di salvaguardia** prevista dalla legge di stabilità **2014**, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. *tax expenditures*) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

Successivamente, l'**articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017** ha **rimodulato** gli **aumenti di imposta** previsti, **posticipandoli** in parte agli anni successivi.

Il previsto aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota agevolata Iva del 10% è stato diluito in tre anni: pertanto, l'aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (fino all'11,5%), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (fino al 12%), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 13%).



Rimane invariato l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 22 al 25% nel 2018 e viene ridotto da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l'aumento previsto dal 1° gennaio 2019 (fino al 25,4%). L'aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 24,9%) per risalire al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il medesimo provvedimento ha rinviato al 2019 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

In sostanza, rispetto alla legge di bilancio 2017, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha ridotto le predette clausole di circa 3,8 miliardi nel 2018, di 4,4 miliardi nel 2019 e 4,1 nel 2020.

**Effetti finanziari clausola di salvaguardia a seguito del D.L. n. 50 del 2017**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aliquota Iva 10% al 13%	(11,5%) 3.479	(12%) 4.638	(13%) 6.957	(13%) 6.957
Aliquota Iva 22% al 25 %	(25%) 12.264	(25,4%) 13.899	(24,9%) 11.855	(25%) 12.263,80
Incremento accise	0	350	350	350
<b>TOTALE CLAUSOLE</b>	<b>15.742,5</b>	<b>18.887</b>	<b>19.162</b>	<b>19.570,80</b>

Da ultimo, l'articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio in commento) ha modificato, al comma 1, il richiamato comma 718 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), **rimodulando gli aumenti dell'aliquota ridotta del 10% dall'1,5% all'1,14% per il 2018 e dallo 0,5 allo 0,86 a decorrere dal 2019, sostanzialmente rinviando di un anno l'aumento dello 0,36% (punto 1)**, che modifica la lettera a) del comma 718).

E' stato inoltre **ridotto da 350 a 10 milioni di euro l'aumento delle accise su benzina e gasolio per l'anno 2019**, mentre resta **invariato l'importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi (punto 2)**, che modifica la lettera c) del comma 718).

**Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aliquota Iva 10% al 13%	(11,14%) <b>2.639</b>	(12%) 4.638	(13%) 6.957	(13%) 6.957
Aliquota Iva 22% al 25 %	(25%) 12.264	(25,4%) 13.899	(24,9%) 11.855	(25%) 12.263,80
Incremento accise	0	<b>10</b>	350	350
<b>TOTALE CLAUSOLE</b>	<b>14.902,50</b>	<b>18.547</b>	19.162	19.570,80

In particolare, il comma 1, lettera a), **elimina l'aumento di 1,14 punti percentuali dell'aliquota IVA ridotta al 10% previsto per il 2018, riduce da 2 a 1,5 punti percentuali l'aumento per il 2019 (dal 10 all'11,5%), differendo l'aumento di 0,5 punti percentuali al 2020**, anno in cui l'aliquota ridotta è incrementata di un

**ulteriore 1,5 per cento (dall'11,5 al 13%),** per un totale di 3 punti percentuali rispetto all'aliquota vigente.

Il comma 1, lettera b), **elimina l'aumento** di 3 punti percentuali dell'aliquota **IVA ordinaria** previsto per il **2018**, che rimane quindi fissata al 22%, **riduce** da 3,4 a **2,2 punti percentuali l'aumento** per il **2019** (che passa dal 22 al **24,2%**), lasciando **invariati** i previsti **aumenti al 24,9 e al 25%** rispettivamente per l'anno **2020** e a decorrere dall'anno **2021**, anche in tal caso determinando un aumento complessivo di 3 punti percentuali rispetto all'aliquota vigente.

Infine, il comma 1, lettera c) **elimina l'aumento** di 10 milioni di euro **delle accise su benzina e gasolio** per l'anno **2019**, lasciando **invariato** l'aumento di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno **2020**.

**Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dall'articolo 2 in commento**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aliquota <b>Iva</b> 10% al 13%	<b>0</b>	(11,5%) <b>3.478,5</b>	(13%) 6.957	(13%) 6.957
Aliquota <b>Iva</b> 22% al 25 %	<b>0</b>	(25,4%) <b>8.993,4</b>	(24,9%) 11.855	(25%) 12.263,80
Incremento <b>accise</b>	0	<b>0</b>	350	350
<b>TOTALE CLAUSOLE</b>	<b>0</b>	<b>12471,9</b>	19.162	19.570,80

Si determinano quindi minori effetti finanziari pari a 14.902,40 milioni di euro per il 2018 e 6.075, 1 milioni di euro per l'anno 2019.



### Articolo 3, comma 1

#### *(Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)*

L'articolo 3, comma 1, dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2018**, della misura della **detrazione al 65 per cento** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*). La detrazione è ridotta al **50 per cento** per i seguenti interventi: acquisto e installazione di **finestre** e infissi, di **schermature solari**, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da **biomasse combustibili**.

È possibile cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare.

Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50 milioni di euro.

Si dispone inoltre la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2018**, della misura della detrazione al **50 per cento** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**.

È prorogata per l'anno 2018 anche la **detrazione** al 50 per cento per l'acquisto di **mobili** e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente a quelli connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Si prevede l'utilizzabilità di tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, *sisma bonus*) da parte degli **IACP** e assimilati. Le detrazioni maggiorate previste per gli interventi antisismici (c.d. *sisma bonus*) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Si **segnala** in questa sede il **dossier del Servizio Studi della Camera**, redatto in collaborazione con il CRESME, dal titolo ["Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione"](#). Dalle stime, aggiornate sulla base delle rilevazioni dei primi sette mesi dell'anno in corso, emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2017 16 milioni di interventi, ossia il 62% del numero di famiglie italiane stimato dall'ISTAT pari a 25,9 milioni. Nello stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 264 miliardi di euro, di cui 229,4 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e 34,6 miliardi la riqualificazione energetica.

## **Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica**

La **lettera a)** del comma 1, modificando l'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, dispone la proroga di un anno, **fino al 31 dicembre 2018**, della misura della **detrazione al 65 per cento** per le spese relative ad **interventi di riqualificazione energetica degli edifici**.

Per gli interventi di acquisto e posa in opera di **finestre** comprensive di infissi, di **schermature solari** e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** la detrazione è ridotta al **50 per cento** delle spese (commi 1 e 2, nuovo ultimo periodo). Anche per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili** la detrazione è ridotta al 50 per cento (modifica al comma *2-bis*).

La **possibilità di cedere il credito** corrispondente alla detrazione **ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi **nonché a soggetti privati** con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile, è **estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica**, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali (modifica al comma *2-sexies*). Per i **soggetti incapienti** opera la medesima estensione (modifica al comma *2-ter*), rimanendo ferma la possibilità di cedere il credito **anche alle banche e agli intermediari finanziari**, essendo venuto meno il precedente divieto ad opera del decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo *4-bis*, comma 1, lett. *a*)).

I **controlli dell'ENEA** non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati **per tutti gli interventi** per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (*2-quinquies*).

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli **istituti autonomi per le case popolari (IACP)** non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75 per cento (come attualmente previsto) ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma *2-septies*).

Il nuovo comma *3-ter* stabilisce che con uno o più **decreti** interministeriali, da adottare entro sessanta giorni, devono essere definiti i **requisiti tecnici** per gli

interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i **massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento**, nonché le **procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione**, sia documentali che sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. In attesa dell'emanazione dei previsti decreti, si continuano ad applicare il D.M. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e il D.M. 11 marzo 2008 e successive modificazioni. L'ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni in esame.

*Si segnala che appare opportuno che i massimali di costo per singola tipologia di intervento siano definiti con norma di legge, come previsto a legislazione vigente (cfr. infra), piuttosto che demandarne l'individuazione alla normativa secondaria.*

Il nuovo comma 3-*quater* istituisce nell'ambito del **Fondo nazionale per l'efficienza energetica** una sezione dedicata al **rilascio di garanzie** su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica. A tal fine la dotazione del Fondo può essere integrata per il periodo 2018-2020 fino a 25 milioni euro annui a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono previsti **decreti** interministeriali per l'individuazione di priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.

La relazione governativa stima che con i 50 milioni messi a disposizione ogni anno per le garanzie sarà possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro.

• **La normativa sulle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica**

L'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, attualmente del 65 per cento fino al 31 dicembre 2017) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dell'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la **riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento**: detrazione massima 100.000 euro;
- il **miglioramento termico dell'edificio** (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
- l'installazione di **pannelli solari per la produzione di acqua calda**: detrazione massima 60.000 euro;

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.

Le norme che hanno introdotto l'agevolazione sono previste nella legge finanziaria 2007 ([legge n. 296 del 2006](#), articolo 1, commi da 344 a 349). Successivamente la normativa è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni. Il novero delle spese agevolabili è stato inoltre ampliato ad altre tipologie di interventi.

Dal 1° gennaio 2018 l'agevolazione avrebbe dovuto essere sostituita con la detrazione prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie (del 36 per cento, a regime). La detrazione per gli **interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali** e per quelli effettuati **su tutte le unità immobiliari** di cui si compone il singolo condominio è stata invece prorogata **fino al 31 dicembre 2021**.

L'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, nel prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, ha incluso tra le spese agevolabili anche quelle per:

- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con **scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro.

Il **decreto-legge n. 63 del 2013 (articolo 14)** nel prorogare le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013 ha elevato la misura al **65 per cento**, per le spese sostenute **dal 6 giugno 2013** (data di entrata in vigore del provvedimento). Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a **parti comuni degli edifici condominiali** o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma prevedeva l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014. Il D.L. 63 del 2013 ha, inoltre, previsto che **l'ENEA** effettui il **monitoraggio** e la **valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica** di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articolo 14, comma 3-*bis*). L'attività di monitoraggio si basa sull'elaborazione delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione per via telematica, sulla trasmissione di una relazione sui risultati degli interventi e sul costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini delle detrazioni medesime. E' istituita, poi, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una **banca dati nazionale** (articolo 15-*bis*) in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139, lettera *b*)) ha previsto la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014. La norma prevedeva la riduzione della detrazione al 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (abrogata dalla legge di stabilità per il 2015).

La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, lettera *a*)), nel prorogare fino al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ha inoltre previsto due **ulteriori tipi di spese agevolabili**:

- l'acquisto e posa in opera delle **schermature solari**, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro;
- l'acquisto e posa in opera degli **impianti di climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore alimentati da **biomasse combustibili**, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74, lettera a)) ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la misura della detrazione del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ed ha inoltre previsto un ulteriore tipo di spese agevolabili:

- l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti** di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (comma 88).

Inoltre è stata prevista per il 2016 la possibilità di usufruire delle detrazioni anche agli **istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La legge di stabilità per il 2016 ha inoltre previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, le cui spese sono state sostenute nel 2016, la possibilità per i soggetti che si trovano nella *no tax area* (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) di **cedere la detrazione fiscale** loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le relative modalità attuative sono state definite con il [provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016: la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate; il credito potrà essere utilizzato dal soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di debiti fiscali. Per rendere efficace l'operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline.

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 2) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 65 per cento per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la detrazione del 65 per cento è stata prorogata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. Per tali interventi, inoltre, fino al 31 dicembre 2021 la misura è stata ulteriormente aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.



Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4-*bis*) ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella *no tax area* (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica. La detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per tali soggetti viene quindi eliminato il divieto di cedere il credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Con il [provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, in conseguenza delle ulteriori innovazioni normative, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Si segnala infine la guida dell'Agenzia delle entrate sulle [agevolazioni fiscali per il risparmio energetico](#) (aggiornata a settembre 2017).

### **Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia**

La **lettera b)** del comma 1, modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, dispone la proroga di un anno, **fino al 31 dicembre 2018**, della misura della **detrazione al 50 per cento**, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del TUIR.

All'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è inoltre inserito il nuovo comma 1-*sexies*.1 con il quale si dispone che le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare **interventi antisismici** fino al 31 dicembre 2021 (commi 1-*bis* – 1-*sexies*) possono essere utilizzate anche dagli **IACP**, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

È inoltre aggiunto il comma 2-*bis* all'articolo 16 con il quale si dispone che, al fine di effettuare il **monitoraggio** e la **valutazione del risparmio energetico** conseguito a seguito della realizzazione degli **interventi di ristrutturazione edilizia**, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

• **La normativa sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie**

La **detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** è stata **introdotta** dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva previsto, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio **1998** e in quello successivo, una detrazione pari al **41 per cento** delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, una detrazione pari al **36 per cento**. La detrazione al 41 per cento è stata successivamente ripristinata per il solo anno 2006.

La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, **resa stabile** dal **decreto-legge n. 201 del 2011** (art. 4, comma 1, lett. c)), che ha inserito nel **D.P.R. n. 917 del 1986** (Testo unico delle imposte sui redditi - **TUIR**) il nuovo **articolo 16-bis**. Tale disposizione ha confermato non solo l'ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale consolidando l'orientamento di prassi formatosi in materia. **A regime**, la misura della detrazione IRPEF sarà del **36 per cento** per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un **importo** non superiore a **48.000 euro** per ciascuna unità immobiliare.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l'articolo 11, comma 1, del **decreto-legge n. 83 del 2012** ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al **50 per cento** ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a **96.000 euro** per unità immobiliare.

Con l'articolo 16, comma 1, del **decreto-legge n. 63 del 2013** il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia è stato **prorogato al 31 dicembre 2013**. Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:

- una **detrazione del 50 per cento** per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine successivamente prorogato) per l'**acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+ (per i forni la classe A), nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo **non superiore a 10.000 euro**, da ripartire in dieci quote annuali;
- una detrazione del **65 per cento** delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di **misure antisismiche** su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Si tratta degli interventi, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR, che riguardano l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove

riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Le **leggi di stabilità degli anni 2014, 2015 e 2016** hanno **prorogato** per i rispettivi anni la misura della detrazione al **50 per cento** e il limite di spesa massima agevolabile a **96.000 euro** per unità immobiliare. Sono state, inoltre, prorogate la misura della detrazione al 65 per cento per le misure antisismiche e la detrazione nella misura del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139, lett. *d*); legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47; legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74).

Si segnala che la legge di stabilità per il 2015 ha **elevato** dal 4 **all'8 per cento** la misura della **ritenuta** operata da banche e Poste sugli accrediti di **bonifici** disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 657).

La legge di bilancio 2017 ha poi introdotto **importanti novità** con riferimento agli **interventi relativi all'adozione di misure antisismiche**. Infatti oltre a prorogare la misura maggiorata del 50 per cento **fino al 31 dicembre 2021**, è stato stabilito che la detrazione è ripartita **in cinque quote annuali** di pari importo. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma **anche agli edifici situati nella zona sismica 3** (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio ad una classe di rischio inferiore**, la detrazione di imposta spetta nella misura del **70 per cento** della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a **due classi di rischio inferiori**, la detrazione spetta nella misura dell'**80 per cento**. Con [D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017](#) (modificato dal D.M. 07 marzo 2017 n. 65) sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Qualora gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni di imposta fino al 31 dicembre 2021 spettano, rispettivamente, nella misura del **75 per cento** (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'**85 per cento** (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la **cessione** del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. L'Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità attuative della cessione del credito con un [provvedimento](#) dell'8 giugno 2017.

Con il **decreto-legge n. 50 del 2017** (che ha inserito il nuovo comma 1-*septies* nell'articolo 16-*bis* del TUIR) è stato previsto che qualora **nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità** (zona 1) siano realizzati **interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici**, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, tali da

determinare il **passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico**, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del **75** e dell'**85 per cento** (in relazione al passaggio di una ovvero due classi di rischio inferiore), se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Le detrazioni spettano all'acquirente delle unità immobiliari, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la **cessione** del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Si segnala, infine, la **guida dell'Agenzia delle entrate** sulle [ristrutturazioni edilizie](#) (aggiornata al mese di giugno 2017).

### **Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**

Si dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2018** della detrazione al **50 per cento** per le spese relative all'acquisto di **mobili** e di **elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – **comma 1, lettera b), n. 3**).

Il decreto-legge n. 63 del 2013 ha previsto una **detrazione del 50 per cento** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine successivamente prorogato) per l'**acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+ (per i forni la classe A), nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo **non superiore a 10.000 euro**, da ripartire in dieci quote annuali;

Da ultimo la **legge di bilancio per il 2017** (articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 232 del 2016) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50 per cento per l'**acquisto di mobili** e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite di spesa di 10.000 euro al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione: pertanto dal 2017 la detrazione è consentita solo se l'intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

Si segnala la **guida** dell'Agenzia delle entrate sul [bonus mobili ed elettrodomestici](#) (aggiornata ad gennaio 2017).



**Articolo 3, commi 2-5**  
*(Detrazione per sistemazione a verde)*

L'articolo 3, commi 2-5, introduce, limitatamente all'anno **2018**, una **detrazione del 36 per cento** dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

In particolare il comma 2 prevede che la detrazione spetti ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati i suddetti interventi. Il limite massimo di spesa di 5.000 euro si riferisce alla singola unità immobiliare.

Si evidenzia che, a differenza del c.d. *bonus mobili*, tale agevolazione **non è legata ad una ristrutturazione** edilizia in corso.

Il comma 3 prevede che la detrazione spetta anche per gli **interventi sulle parti comuni esterne dei condomini** (articoli 1117 e 1117-bis c.c.). In tal caso l'importo massimo complessivo agevolabile corrisponde a 5.000 euro per unità immobiliare. La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

*Andrebbe chiarito se le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 sono cumulabili da parte dello stesso soggetto.*

Il comma 4 include tra le spese detraibili quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi indicati nei commi 1 e 2.

Il comma 5 condiziona la fruibilità delle detrazioni alla condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la **tracciabilità** delle operazioni. La detrazione è ripartita in **10 quote annuali** di pari importo.

Sono infine richiamate alcune disposizioni della disciplina del bonus sulle ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 16-bis del TUIR. In particolare si richiama la norma che prevede che se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento (comma 5). La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004) ridotte nella misura del 50 per cento (comma 6). In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (comma 8).



**Articolo 3, comma 6**  
***(Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato)***

L'articolo 3, al comma 6, proroga di ulteriori due anni (2018 e 2019) la "cedolare secca" al 10% per i contratti a canone concordato.

Il **comma 6** dell'articolo 3 modifica il comma 1 dell'articolo 9 "Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato", del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 al fine di prorogare per ulteriori due anni di imposta **(2018 e 2019) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di locazione ridotta al 10%** (in luogo del 15%) cd. "cedolare secca" per i contratti:

- a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica);
- relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del cod. civ. (in materia di persone giuridiche), purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
- di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

La riduzione vigente era infatti riconosciuta in via transitoria per il periodo 2014-2017, **dal 2018 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sarebbe tornata al 15%**.

A tal fine le parole "per il quadriennio 2014-2017" sono sostituite con le parole "per gli anni dal 2014 al 2019".

Si segnala che, per un mero refuso, la relazione illustrativa di accompagnamento al testo afferma che la disposizione "è volta a stabilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la riduzione al 10% della cedolare secca".

Riguardo alla disciplina della cosiddetta "cedolare secca sugli affitti", istituita dall'articolo 3 del D.Lgs. 23/2011, si ricorda che essa prevede una specifica modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili adibiti ad uso abitativo: a partire dal 2011 si consente ai proprietari dei predetti immobili, in luogo dell'ordinaria tassazione Irpef sui redditi derivanti dalla locazione, di optare per un regime sostitutivo (che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti). Il locatore che opta per la cedolare secca non può richiedere aggiornamenti del canone.

Si ricorda infine che, prima dell'introduzione della "cedolare secca", già l'art. 8 della L. 431/1998 aveva introdotto agevolazioni fiscali per i proprietari di alloggi dati in locazione a canone concordato ubicati nei comuni ad alta densità abitativa (di cui all'art. 1 del D.L. 551/1988).



Erano, inoltre, previste severe sanzioni in caso di omessa od irregolare registrazione: la conversione automatica del contratto a quattro anni rinnovabili e l'applicazione di un canone ridotto (triplo della rendita catastale più adeguamento Istat). Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali norme (articolo 3, commi 8 e 9, del D.L. 23/2011) per eccesso di delega.

Sarebbe infine opportuno verificare se sia stata attuata la disposizione di cui al comma *2-ter* dell'articolo 9 - inserita in sede di conversione parlamentare del citato decreto-legge n. 47 del 2014 - che prevedeva che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, il CIPE aggiornasse l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 (del. n.87/03).

## **Articolo 4** *(Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico)*

L'articolo 4 reintroduce la detraibilità al 19%, prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Si introducono invece, per la prima volta, le agevolazioni fiscali per i "buoni TPL": le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

Il **comma 1 lettera a) punto 1)** introduce la nuova lettera *i-decies*) al comma 1 dell'articolo 15, in materia di detrazioni per oneri, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) per prevedere una nuova fattispecie di detraibilità dall'imposta lorda relativa alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.

L'articolo 1, comma 309 della legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) aveva introdotto per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2008 (termine prorogato al 31/12/2009, dal comma 7 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203), per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.

Come già precisato in passato dall'Agenzia dell'entrate (Agenzia delle entrate, (2008). ["Nuove agevolazioni fiscali per la famiglia"](#)) per "abbonamento" si intende il titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Il **comma 1 lettera a) punto 2)** stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari a carico, a tal fine nel comma 2 dell'articolo 15 le parole "e *i-sexies*" sono sostituite dalle seguenti: ", *i-sexies* e *i-decies*". La disposizione prevede inoltre che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico, a tal fine le parole "per gli oneri di cui alla lettera f) (*del citato articolo 15* [NdA]) il limite complessivo ivi stabilito" sono sostituite dalle seguenti: "per gli oneri di cui alle lettere f) e *i-decies*) i limiti complessivi ivi stabiliti".

Il **comma 1 lettera b)** introduce, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i "buoni TPL", stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i "buoni pasto".

A tal fine all'articolo 51 in materia di "Determinazione del reddito di lavoro dipendente", comma 2 (somme che non concorrono a formare reddito imponibile), dopo la lettera d) viene inserita una nuova lettera *d-bis*) prevedendo che non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari.

## **Articolo 5** **(Proroga dell'iperammortamento)**

**L'articolo 5** proroga per l'anno **2018** le cd. misure di **superammortamento** e di **iperammortamento**, che consentono alle imprese ed ai professionisti di aumentare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. In particolare:

- il **comma 1** proroga al 2018, in **misura diversa e con alcune eccezioni** rispetto agli anni precedenti, il cd. **superammortamento**, e cioè l'agevolazione fiscale relativa agli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi**, introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017. Per il 2018 l'**aumento** del costo di acquisizione è pari al **30 per cento** e sono **esclusi** dalla misura gli investimenti **in veicoli e gli altri mezzi di trasporto**;
- il **comma 2** proroga al 2018 il cd. **iperammortamento**, disposto dalla legge di bilancio 2017, che consente di aumentare del **150 per cento** il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0;
- il **comma 3** proroga al 2018 la **maggiorazione**, nella misura del 40 per cento, del costo di **acquisizione dei beni immateriali** (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai **soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento 2018**.

Il **comma 4**, riprendendo le norme già operative negli anni precedenti, stabilisce gli **obblighi documentali** a carico dei beneficiari delle predette agevolazioni. Il **comma 5 conferma le esclusioni** dalla disciplina di favore, già disposte negli anni precedenti. I **commi 6 e 7** consentono, a specifiche condizioni, che le misure agevolative si applichino anche **qualora le imprese pongano in essere investimenti sostitutivi**, nel periodo di fruizione della maggiorazione degli ammortamenti.

**L'articolo 5** proroga (**comma 1**), in **misura diversa e con alcune eccezioni**, il cd. **superammortamento**, e cioè l'agevolazione fiscale relativa agli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi** introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017 (in termini parzialmente coincidenti).

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30

giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata). L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le circolari [26/E del 26 maggio 2016](#) e [4/E del 30 marzo 2017](#).

Più precisamente il comma in esame, ai fini delle imposte sui redditi, per i **titolari di redditi d'impresa** e per gli **esercenti arti e professioni** che effettuano investimenti in **beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018**, ovvero fino al 30 giugno 2019 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - prevede **l'aumento del 30 per cento del costo di acquisizione** dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle **quote di ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria**.

La misura è dunque **prorogata, ma nella misura del 30 per cento** in luogo del 40 per cento disposto dalla disciplina previgente.

Si chiarisce inoltre che sono **esclusi** da tale previsione gli **investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto**, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all'art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986, TUIR).

La legge di bilancio 2017, con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, riconosceva il beneficio del super ammortamento a condizione che detti beni rivestissero un utilizzo strumentale all'attività di impresa; erano dunque esclusi dall'agevolazione gli autoveicoli a deduzione limitata, di cui all'articolo 164, comma 1, lettere *b*) e *b-bis*) del TUIR (rispettivamente, veicoli deducibili al 20 per cento in quanto non usati per l'esercizio dell'impresa, e veicoli deducibili al 70 per cento in quanto concessi in uso promiscuo ai dipendenti ).

Con una disposizione di coordinamento, la norma **esclude** dall'agevolazione **gli investimenti che si avvalgono della proroga** del citato articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 2** proroga inoltre il cd. **iperammortamento**, disposto dalla legge di bilancio 2017. Esso consente di maggiorare, nella misura del **150 per cento**, il **costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi** funzionali alla **trasformazione tecnologica e/o digitale** secondo il modello **Industria 4.0**.

Com'è noto, l'espressione **Industria 4.0** indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri e finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa.

**L'articolo 1, comma 9 della legge di bilancio 2017** ha introdotto il beneficio dell'iperammortamento per gli investimenti, effettuati fino al 31 dicembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 a specifiche condizioni), in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge di bilancio). Come anticipato, esso consiste in una **maggiorazione del costo di acquisizione** del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto.

Viene dunque prorogata la **maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi** funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, ricompresi **nell'Allegato A** annesso alla legge di **bilancio 2017**.

Tale agevolazione viene riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2018** ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione 2018, l'iperammortamento 2017 si applica anche agli investimenti in beni **immateriali strumentali** effettuati nel periodo 1 gennaio - **31 dicembre 2018**, ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni: e cioè che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il **comma 3** proroga la **maggiorazione**, nella misura del **40 per cento**, del costo di **acquisizione dei beni immateriali** (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), che si applica ai **soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2018** (di cui al comma precedente), con riferimento gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal comma 2, ovvero fino al 31 dicembre 2018 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2019.

Tale maggiorazione è stata introdotta in origine dall'articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2017.

Il richiamato comma 10 ha concesso ai soggetti che beneficiano dell'iperammortamento e che investono, nel periodo di riferimento, **in beni immateriali strumentali** (inclusi nell'allegato B della legge, ossia *software* funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di tali beni con una maggiorazione del 40 per cento.

Dunque, per quanto riguarda l'estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2019, anche per i beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2018, le condizioni sopra indicate: accettazione dell'ordine da parte del venditore e pagamento di acconti pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il **comma 4**, nel confermare la **documentazione** già richiesta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232), dispone che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il **comma 5** conferma i casi di esclusione dalle predette agevolazioni già previsti dall'articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016; inoltre, le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

Al riguardo si rammenta che l'**articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017** ha disciplinato l'introduzione di **indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti**, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la **progressiva eliminazione** degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli **studi di settore**. Tale disposizione era stata già inizialmente introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016.

Le disposizioni previste dai **commi 6 e 7** intendono evitare che il beneficio dell'iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto: la norma contempla l'ipotesi che si il **bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso**, (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti, pur sempre nella

prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto secondo il modello Industria 4.0, come chiarito dalla Relazione illustrativa).

In tali casi si prevede che il **beneficio non venga meno per le residue quote**, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un **bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe** o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- **attesti** l'effettuazione **dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione, secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Di conseguenza, **la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione** a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Il **comma 7** contempla anche l'ipotesi in cui **l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore** a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il **beneficio** calcolato in origine debba essere **ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile**.





## **Articolo 6** *(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018)*

**L'articolo 6 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali** attribuite ai medesimi enti.

Si consente ai comuni di confermare, sempre per l'anno **2018**, la **maggiorazione della TASI** già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.

**L'articolo 6 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali** attribuite ai medesimi enti territoriali.

A tal fine viene **modificato il comma 26 della legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015), come successivamente **novellato dall'articolo 1, comma 42 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016)**, che ha prorogato detta misura al 2017.

Si ricorda che il predetto comma 26 consente di fare salve dalla sospensione alcune fattispecie specifiche.

In particolare sono **escluse** dalla sospensione, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le norme citate si riferiscono alle regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell'addizionale regionale all'IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Più in particolare, l'art. 2, comma 86, della legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009) prevede che l'accertamento, in sede di verifica annuale da parte del Tavolo per la verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro, comporta l'incremento nelle misure fisse dello 0,15% dell'aliquota IRAP e dello 0,30% dell'addizionale all'IRPEF. La maggiorazione viene applicata, con le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004).

In merito all'applicazione dell'incremento all'addizionale regionale all'IRPEF su tutti gli scaglioni di reddito, si rinvia ai chiarimenti forniti dal MEF con la Risoluzione n. 5/DF del 15 giugno 2015. Con il comunicato n. 235 del 16 ottobre 2014, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha confermato, per l'anno d'imposta 2014, l'applicazione delle maggiorazioni delle aliquote di IRAP e di addizionale regionale IRPEF nel solo Molise. Per l'anno d'imposta 2013, la maggiorazione era stata applicata anche alla Calabria.

È inoltre salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative, ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. In mancanza di ulteriori precisazioni sul punto, è da presumersi che

le manovre fiscali suddette siano da riferire a quanto prevedono, rispettivamente per le regioni e per gli enti del servizio sanitario nazionale, l'articolo 2 comma 3 e l'articolo 3 comma 5 del menzionato D.L. n. 35/2013, nei quali si dispone, con formulazione pressoché identica, che alla erogazione delle somme, nei limiti delle anticipazioni di liquidità assegnate, si provvede, tra l'altro, anche a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità (misure che per gli enti del SSN – viene precisato- dovrebbero essere prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente).

Viene esclusa dal blocco degli aumenti la tassa sui rifiuti (TARI) che, si ricorda, è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

La misura non si applica neppure agli enti locali in predissesto e dissesto, come deliberati ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-*bis* e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Infine, come chiarito dalla relazione illustrativa che accompagnava il ddl stabilità 2015, non rientrano nell'ambito della norma le tariffe di natura patrimoniale (tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013; canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP, ossia il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP). Per quanto riguarda il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), si chiarisce che esso ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco delle maggiorazioni.

**La lettera b) del comma 42** consente ai **comuni di confermare**, anche per l'anno **2018**, la **stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017** con delibera del consiglio comunale.

A tal fine si **aggiunge un periodo** al comma 28 della richiamata legge di stabilità 2016, anch'esso novellato dalla citata legge di bilancio 2017.

Si ricorda che il comma 28 aveva tenuto ferma per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell'aliquota TASI **fino allo 0,8 per mille** (di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale.

Il comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille.

Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU.

**L'articolo 1, comma 42 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)** ha modificato il comma 28 al fine di consentire ai comuni di confermare, anche per l'anno 2017, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.



## Articolo 7 (Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova Sabatini)

L'articolo 7 dispone un **rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione** alle micro, piccole e medie imprese di **finanziamenti** agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti "Industria 4.0": *big data, cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti.

L'articolo in particolare, al **comma 1**, il rifinanzia la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Il **comma 2** mantiene il meccanismo preferenziale introdotto lo scorso anno, con la legge di bilancio 2017, per gli investimenti "Industria 4.0". Ad essi viene ora riservata una quota pari al **trenta per cento** (anziché il 20 per cento) delle risorse stanziare dal comma 1. Il relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Il comma dispone inoltre che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrano nella disponibilità complessive della misura.

Il **comma 3** proroga i termini per la concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 **fino alla** data dell'**avvenuto esaurimento delle risorse disponibili** da comunicarsi con avviso in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, il **comma 1** rifinanzia l'autorizzazione di spesa prevista per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti per l'acquisto, con finanziamento a tasso agevolato, da parte delle PMI, di macchinari, impianti e attrezzature (articolo 2, articolo 2, comma 4 D.L. n. 69/2013 come integrato da ultimo dalla legge di bilancio per il 2017).

Il comma 1 **autorizza** la spesa di **33 milioni di euro** per il **2018**, di **66 milioni** di euro per **ciascuno degli anni** dal **2019-2022** e di **33 milioni** di euro per il **2023**.

Il **comma 2** dispone che una quota pari al **trenta per cento** delle risorse stanziare dal comma 1 **sia riservata alla concessione dei contributi statali in conto impianti in forma maggiorata per i cd. investimenti "Industria 4.0"** (*big data, cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti) di cui al comma 56 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2016. Ai sensi di tale disposizione, per gli investimenti "Industria 4.0", la maggiorazione è del 30 per cento rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili alla misura.

Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la riserva, rientrano – secondo quanto dispone il comma 2 qui in commento - nella disponibilità complessive della misura.

Ai sensi del **comma 3**, il **termine** per la **concessione dei finanziamenti agevolati** è **prorogato** dal 31 dicembre 2018 **fino** alla data dell'**avvenuto esaurimento delle risorse disponibili**, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'**articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69** (legge n. 98/2013) – è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti produttivi e tecnologici delle piccole e medie imprese. La misura, successivamente rifinanziata ed estesa, da ultimo con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016, art. 1, commi 52-57), è iscritta nell'ambito degli interventi cardine del **Piano Industria 4.0** presentato lo scorso anno con Nota di Aggiornamento al DEF 2016, successivamente attuato nelle sue misure principali con la legge di bilancio per il 2017 e oggetto di prosecuzione con taluni degli interventi contenuti nel disegno di legge in esame.

La misura agevolativa “Nuova Sabatini” è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e prevede l'**accesso ai finanziamenti agevolati per investimenti** (anche mediante operazioni di *leasing* finanziario) **in beni strumentali e a contributi statali in conto impianti per gli investimenti** in questione.

La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili: macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in *hardware*, *software* ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 ai **cd. investimenti “Industria 4.0”**: macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017). Per tali investimenti, per i quali è stata costituita apposita riserva di risorse pari al 20 per cento di quelle stanziata dalla stessa legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 54 della legge di bilancio 2017) ed una maggiorazione del 30 per cento dell'entità del contributo statale in conto impianti concedibile a valere su di esse (articolo 1, comma 56 della legge di bilancio 2017) (cfr. *infra*).

La normativa originaria del 2013 ha inoltre previsto la concessione dei **finanziamenti agevolati** da parte di banche e società di *leasing* finanziario, **a valere su un *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A.**

Con il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), è stata prevista la **possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento**, (compreso il *leasing* finanziario) **non più necessariamente erogato a valere sul *plafond* di provvista CDP** (articolo 8, comma 1)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Con **decreto interministeriale 25 gennaio 2016** è stata conseguentemente ridefinita la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo statale in relazione ai predetti finanziamenti, già contenuta nel D.M. 27 novembre 2013.

**L'importo massimo** dei finanziamenti a valere sul *plafond* costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. è stato comunque esteso dalla legge di stabilità 2017 (articolo 1, comma 57) **fino a 7 miliardi di euro**, dai 5 miliardi precedentemente stabiliti con la legge di stabilità 2015.

Ai sensi della normativa vigente, i finanziamenti, a fronte degli investimenti sopra descritti, sono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 2 milioni di euro, anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2013). Il **termine** per la **concessione dei finanziamenti**, originariamente fissato **al 31 dicembre 2016**, con la legge di bilancio 2017 è stato portato al **31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 52)**.

Alle PMI beneficiarie è concesso **dal MISE**, sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati, un **contributo statale in conto impianti<sup>2</sup>** pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura. Ai sensi di tale normativa, il contributo è **determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento** quinquennale di importo pari all'investimento **al tasso del 2,75%** (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, **DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673**).

Si consideri che la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 55), per favorire la transizione del sistema produttivo alla **manifattura digitale**, ha ammesso alla misura agevolativa gli **investimenti "Industria 4.0"**, **stabilendo (articolo 1, comma 56)** per tali tipologie di investimenti in tecnologie, che il **contributo statale** in conto impianti **sia maggiorato del 30 per cento** rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il **tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio** ai sensi di tale previsione è **elevato**, per gli "Investimenti 4.0" al **3,575% annuo** rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).

La legge di bilancio per il 2017, ai contributi maggiorati ha anche riservato il **20 per cento delle risorse da essa stanziare per la misura qui in esame (cfr. infra)**, disponendo che quelle non utilizzate alla data del **30 giugno 2018** nell'ambito della riserva, rientrino nella disponibilità della misura (articolo 1, comma 54).

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla **[garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese](#)** fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80%

<sup>2</sup> La Nuova Sabatini è un **aiuto di stato** configurabile come "**contributo in conto impianti**" comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime "*de minimis*". Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti comunitari:

- **regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione, del 17 giugno 2014 (**GBER**) per il settore "**altro**" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;
- **regolamento (UE) n. 702/2014** della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della **produzione dei prodotti agricoli** con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;
- **regolamento (UE) n. 1388/2014** del 16 dicembre 2014, per il settore della **produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura** con intensità agevolativa massima del 50%. (P.to 8 Circolare 23 marzo 2016, n. 26673).



dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle (pre)vigenti<sup>3</sup> disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con il citato D.M. (comma 6 del D.L. n. 69/2013).

La misura in esame è cumulabile con altri incentivi pubblici concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle **intensità massime di aiuto stabilite dalla disciplina europea** di riferimento (art. 7, D.M. 25 gennaio 2016).

Con riferimento alle **risorse** statali appostate per la misura in questione, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno **stanziamento iniziale** pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9 *bis*, lett. *b*)) è stata costituita nell'ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un'apposita contabilità speciale n. 5850 denominata "Contributi per investimenti in beni strumentali" nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie.

Le risorse stanziare dal D.L. n. 69/2013 sono state **successivamente incrementate** dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, un incremento di 31,6 milioni di euro di quello per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l'anno 2021.

<sup>3</sup> Le [modalità operative](#) del Fondo di garanzia sono state recentemente [oggetto di riforma](#), **non ancora entrata in operatività**. In particolare, il [Decreto interministeriale 6 marzo 2017](#), pubblicato in G.U. del 7 luglio 2017, disciplina le condizioni e i termini per l'estensione del modello di valutazione delle imprese – già applicato alle richieste di garanzia relative ai finanziamenti agevolati ai sensi della "Nuova Sabatini" – a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo.

Si tratta di un modello più fine di valutazione del merito creditizio delle imprese, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, che sostituirà l'attuale sistema di *credit scoring*.

Il decreto stabilisce altresì l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria.

Il **decreto non è di immediata applicazione**. Al fine di assicurare un congruo periodo di sperimentazione del nuovo modello di valutazione sulle operazioni *ex* Nuova Sabatini, le disposizioni in esso contenute diverranno operative solo a decorrere dalla data di pubblicazione del **successivo decreto ministeriale con il quale saranno approvate le nuove "condizioni di ammissibilità** e delle disposizioni di carattere generale del Fondo", necessarie a definire il quadro normativo di dettaglio per la completa attuazione del decreto 6 marzo 2017. Per espressa previsione del decreto 6 marzo 2017, il predetto decreto di approvazione delle nuove "condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo" **non potrà essere emanato prima del 31 dicembre 2017**.

Si evidenzia che le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio **7489, pg. 1/MISE** sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di **riduzioni lineari** a copertura di norme sul contenimento della spesa.

La tabella E della legge di stabilità 2016, che non ha apportato variazioni alla legislazione vigente, espone uno stanziamento di **61,8 milioni** per il **2016**, di **76,7 milioni** per **ciascuno degli anni 2017-2018** e un importo complessivo di 130,2 milioni per il periodo 2019-2021.

Conseguentemente alla proroga della fruibilità dei finanziamenti, la legge di bilancio 2017 ha stanziato ulteriori **28 milioni** di euro per l'anno **2017**, di **84 milioni** di euro per l'anno **2018**, di **112 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal **2019** al **2021**, di **84 milioni** di euro per l'anno **2022** e di **28 milioni** di euro per l'anno **2023** per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei **contributi statali** in conto impianti rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi ai sensi dello strumento agevolativo in questione (articolo 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013).

La **relazione illustrativa** al disegno di legge fornisce dei dati aggiornati circa l'operatività della misura: al 17 luglio 2017 l'ammontare complessivo dei *finanziamenti* concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 6,88 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 27.713 e un importo totale del contributo richiesto pari a 539.726.710.

Le imprese richiedenti sono operanti in netta prevalenza (oltre il 70%) nel settore manifatturiero. Il 73% delle imprese è di micro e piccola dimensione; il restante 27% è costituito da medie imprese.

La relazione evidenzia che, in virtù delle modifiche e dell'estensione della misura operata con la legge di bilancio per il 2018, alla riapertura dello sportello del gennaio 2017, si è verificato un forte incremento del numero di domande presentate dalle imprese e dei contributi richiesti rispetto alle precedenti operatività della misura.

Rispetto al periodo 31 marzo 2014 – 2 settembre 2016 che ha visto la presentazione complessivamente di 19.716 domande (media mensile di 679 domande), nel periodo gennaio - maggio 2017 sono state presentate 7.586 domande, per una media mensile – più che raddoppiata - di 1.517 domande.

I dati sono ancora più significativi considerando il periodo aprile - maggio 2017, nel quale sono state trasmesse dagli istituti di credito le domande riferite anche agli investimenti "*Industria 4.0*"<sup>4</sup>: sono state presentate 4.534 domande con una media mensile pari a quasi 2.300 domande.

L'incremento dei volumi ha determinato il passaggio da una media di assorbimento mensile delle risorse pubbliche da circa 14 milioni di € della prima fase (2014 – 2016) della *Nuova Sabatini* a una media di oltre 40 milioni di € nel periodo aprile – maggio 2017 (con l'introduzione degli investimenti "*Industria 4.0*").

Sulla base del *trend* registrato, tenuto conto delle disponibilità residue e del tasso di conversione delle risorse prenotate in impegni effettivi (82%), la Relazione illustrativa al provvedimento – che a sua volta ripropone le considerazioni contenute nella **Relazione sulle spese di investimento allegata alla Nota di aggiornamento al DEF** -

<sup>4</sup> Il 2 gennaio 2017; a partire dal 1 marzo 2017 è diventato operativo lo sportello per la presentazione delle domande per gli investimenti Industria 4.0.

dichiara come si preveda il completo esaurimento delle risorse entro marzo 2018 (in luogo del dicembre 2018 previsto con il rifinanziamento disposto dalla legge 232/2016).

Infine, la relazione osserva come il meccanismo virtuoso della Nuova Sabatini fa sì che per ogni euro di contributo in conto impianti vengano generati non meno di 12 euro di finanziamenti e ancora di più di investimenti. Pertanto, il rifinanziamento proposto dall'articolo in esame di 330 milioni di euro in sei anni (2018-2023) potrà generare, – secondo la Relazione - nel periodo, oltre 4 miliardi di € di investimenti in macchine e impianti (in gran parte innovativi e riferiti a “*Industria 4.0*”; sono esclusi dalla misura terreni e fabbricati). A seguito del rifinanziamento, tenuto della copertura, con le attuali risorse, delle richieste che verranno presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2018, e di ulteriori disponibilità derivanti da revoche o rinunce, potranno essere accolte le richieste di contributo per tutto l'anno 2018.

## Articolo 8

### *(Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0)*

L'**articolo 8** introduce, per il 2018, un **credito d'imposta** per le **spese di formazione** del personale dipendente **nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0**. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019 (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito).

Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa (**comma 1**) - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali (**comma 2**) e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tecnologie delle quali il **comma 3** fa un'esemplificazione; queste ultime devono, ai fini in oggetto, essere applicate negli àmbiti di cui all'**allegato**<sup>5</sup>.

Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione (**comma 4**).

Il credito di imposta (**comma 5**) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni). Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Al beneficio in esame non si applicano (**comma 6**) né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).

Il beneficio è concesso (**comma 7**) nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in àmbito europeo, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

<sup>5</sup> L'allegato è stato inserito con *errata corrige*.

Si ricorda, in particolare, che l'art. 31 del regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, consente gli aiuti alla formazione a determinate condizioni, tra cui quella che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili (percentuale che può essere più elevata in determinate ipotesi); nell'ambito di questi ultimi rientrano le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante le quali i lavoratori siano stati impegnati nell'attività in oggetto.

Il **comma 8** disciplina i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.

Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione di cui al **comma 8** si applicano le sanzioni penali richiamate dal **comma 9** (sanzioni relative al consulente tecnico nel processo civile).

Il **comma 10** demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di impiego del beneficio nonché alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle iniziative legislative eventualmente necessarie (**comma 11**).

## Articolo 9 (Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori)

L'**articolo 9**, al fine di incrementare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, dispone, a decorrere **dal 2018**, un **incremento delle risorse** destinate al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS).

Prevede, altresì, la definizione dei **requisiti** che gli stessi ITS devono possedere **ai fini del rilascio del diploma** di Tecnico superiore, nonché delle modalità per il relativo rilascio.

Preliminarmente, si ricorda che a seguito della riorganizzazione del **sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)** – istituito con l'art. 69 della L. 144/1999 e costituente un sistema di **“formazione terziaria non universitaria”**<sup>6</sup> – operata, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il [DPCM 25 gennaio 2008](#), sono state previste tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS).

In particolare, il DPCM 25 gennaio 2008 ha previsto che gli **ITS** – istituiti dall'art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro competenza. Essi realizzano percorsi, di regola, di durata biennale<sup>7</sup>, per un totale di 1800/2000 ore, e sono volti al conseguimento di un **diploma di Tecnico superiore riferito alle seguenti aree tecnologiche**: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il *made in Italy*, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie della informazione e della comunicazione. A seguito dell'art. 1, co. 47, lett. f), della L. 107/2015, è stato, inoltre, previsto che gli ITS esistenti alla data della sua entrata in vigore possono attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione **anche in filiere diverse**, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli ITS devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a € 100.000<sup>8</sup>.

Gli ITS sono realizzati secondo il **modello organizzativo della Fondazione di partecipazione**, alla quale possono partecipare: un **istituto tecnico o professionale**, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della fondazione; una **struttura formativa accreditata dalla regione** per l'alta formazione, anch'essa ubicata nella provincia; un'**impresa** del settore produttivo cui si riferisce l'ITS; un **dipartimento universitario** o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un **ente locale**. Gli istituti tecnici e professionali ne

<sup>6</sup> Si veda, a titolo di esempio, la [Nota MIUR n. 5634 del 23 maggio 2017](#).

<sup>7</sup> Per particolari figure, possono avere una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri.

<sup>8</sup> In base al [monitoraggio 2017](#), gli ITS sono **93**, così suddivisi nelle 6 aree tecnologiche: Efficienza energetica (13), Mobilità sostenibile (17), Nuove tecnologie della vita (7), Nuove tecnologie per il *Made in Italy* (34), Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (10), Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo (12).

costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell'allegato A del DPCM 25 gennaio 2008, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all'ITS. Ai percorsi **si accede con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado**, nonché, a seguito, dell'art. 1, co. 46, della stessa L. 107/2015, di un **diploma professionale** conseguito al termine dei **percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore**, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con [Decreto interministeriale \(MIUR-Lavoro\) 27 aprile 2016, n. 272](#).

In particolare, si dispone che il **Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore**, istituito nello stato di previsione del MIUR dall'art. 1, co. 875, della L. 296/2006, è incrementato – tenuto conto del vigente sistema di finanziamento, di cui all'art. 12 del già citato DPCM 25 gennaio 2008 (v. *infra*) –, di **€ 5 mln** nell'anno **2018**, **€ 15 mln** nell'anno **2019** ed **€ 30 mln** a decorrere **dal 2020**, per consentire agli ITS – denominati per la prima volta in un testo legislativo “**scuole per le tecnologie applicate**” del “sistema di istruzione nazionale” – di incrementare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di incrementare i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo **Industria 4.0**.

La **relazione tecnica** stima un incremento del numero di studenti – rispetto ai circa 9.000 attualmente iscritti – pari a 1.000 nel 2018, 3.000 nel 2019 e 6.000 nel 2020, per stabilizzarsi a circa 15.000 a decorrere dall'a.s. 2020/2021<sup>9</sup>.

Al riguardo, si ricorda che il [Piano Industria 4.0](#) prevede che le competenze I4.0 devono essere sviluppate, fra l'altro, attraverso **Istituti Tecnici Superiori dedicati**.

Si ricorda, inoltre, che nel [documento elaborato dalla Cabina di regia](#) per l'armonizzazione e il coordinamento dell'offerta formativa del sistema di Istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti<sup>10</sup>, istituita con DM 115 del 23 febbraio 2017, si fa presente, fra l'altro, che la **sperimentazione in atto**, promossa dal MIUR **in alcuni ITS**, proprio sulle competenze declinabili dal paradigma Industria 4.0, qualifica gli ITS come ecosistemi che favoriscono l'innovazione e li connota sempre più come “**Scuole speciali per le tecnologie applicate**”<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> La medesima relazione tecnica evidenzia che la stima è stata effettuata sulla base del numero di studenti diplomati degli istituti tecnici e degli istituti professionali che dopo essersi iscritti a percorsi universitari abbandonano gli studi tra il primo e il secondo anno.

<sup>10</sup> Il [DM 12 dicembre 2016, n. 987](#), recante nuove disposizioni in materia di Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, ha previsto l'introduzione delle c.d. “**lauree sperimentali con orientamento professionale**”. In particolare, è stata prevista la sperimentazione di 1 corso di laurea ad orientamento professionale in ciascun Ateneo, subordinandolo ai seguenti criteri: esistenza di convenzioni con imprese o ordini professionali; 50-60 CFU destinati a tirocini curriculari presso le imprese o gli ordini; programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 264/1999, entro il limite massimo di 50 studenti e adeguato numero di tutor; verifica al termine del I ciclo degli effettivi sbocchi occupazionali (80% dei laureati occupati ad un anno dal conseguimento del titolo).

<sup>11</sup> In base al [comunicato stampa del MIUR](#), il documento è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 4 agosto all'8 settembre 2017.

*Con riguardo alla definizione degli ITS quali “scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale”, appare opportuno un chiarimento, in considerazione del fatto che il sistema educativo di istruzione e formazione attualmente non comprende l’istruzione successiva a quella secondaria superiore.*

Infatti, in base all’**art. 2, co. 1, lett. d)**, della **L. 53/2003** il **sistema educativo di istruzione e di formazione** si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo costituito - ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 226/2005, come modificato dall’art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) - dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale (che, si ricorda, è di **competenza regionale**, spettando allo Stato solo la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni). In particolare, l’art. 13 citato ha disposto che del **sistema dell’istruzione secondaria superiore** fanno parte i **licei**, gli **istituti tecnici** e gli **istituti professionali**.

I programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse indicate devono essere definiti con **decreto** del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Con riguardo al **sistema di finanziamento**, si ricorda che l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 ha istituito il citato Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, finalizzandolo all’**attuazione del riordino e del potenziamento dell’alta formazione professionale**.

In base alla disposizione istitutiva, al Fondo confluiscono, tra l’altro, le somme stanziare a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’**art. 1, co. 634**, della stessa **L. 296/2006** (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore)<sup>12</sup>.

Successivamente, l’**art. 12** del DPCM 25 gennaio 2008 ha destinato il **70%** del Fondo agli **ITS** e il **30%** ai percorsi **IFTS**. Inoltre, ha disposto che, ai fini dell’ammissibilità alle risorse del Fondo, resta fermo l’obbligo del **cofinanziamento da parte delle regioni** e delle province autonome di Trento e di Bolzano **per almeno il 30%** dello stanziamento ad esse destinato sul Fondo medesimo e che per la realizzazione delle **misure nazionali di sistema**, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una **quota non superiore al 5%** delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo.

Ancora in seguito, l’art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), modificando l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006, ha disposto che al Fondo confluisce una quota parte

<sup>12</sup> Vi confluivano anche le risorse previste sul Fondo per l’offerta formativa di cui alla L. 440/1997 (in parte finalizzate anche alla formazione post-secondaria non universitaria), nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.



dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 634, della L. 296/2006, pari a € 14 mln, e che tali somme sono specificatamente destinate agli ITS<sup>13</sup>.

Successivamente, a seguito dell'art. 52 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – che ha previsto l'emanazione di **linee guida** volte, fra l'altro, al coordinamento, a livello nazionale, dell'offerta dei percorsi degli ITS con la costituzione, al massimo, di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, nonché volte alla semplificazione degli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS – è stato emanato il [D.I. 7 febbraio 2013](#) che, per quanto qui interessa, ha stabilito che **le risorse del Fondo sono assegnate agli ITS sulla base di:**

a) **criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo**, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo;

b) **indicatori di realizzazione e di risultato**, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo.

Sulla base del [D.I. 7 febbraio 2013](#), nonché dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008, il 5 agosto 2014 in Conferenza unificata è stato raggiunto [l'accordo per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS](#).

Successivamente, l'art. 1, co. 45, della L. 107/2015 ha disposto che, **dal 2016**, le risorse del Fondo destinate ai percorsi degli ITS sono assegnate alle singole fondazioni, **in misura non inferiore al 30%**, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di **premierità**, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli ITS da parte delle fondazioni esistenti.

Modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS, nonché per la ripartizione del finanziamento nazionale a seguito delle novità introdotte dalla L. 107/2015, sono dunque state apportate con l'[Accordo in Conferenza unificata del 17 dicembre 2015](#).

Da ultimo, con [Nota MIUR n. 3924 del 12 aprile 2017](#) sono state ripartite, per il 2017, le risorse del Fondo destinate agli ITS, pari ad € 12.821.219,00, al netto della quota (4%) destinata alle misure nazionali di sistema. In particolare:

- il **70%** è stato ripartito a livello regionale con riferimento al numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e al numero degli studenti ammessi all'esame, nell'anno 2016, al netto del numero del valore soglia dei diplomati dei percorsi valutati nell'anno 2017 (corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016) che hanno avuto un risultato inferiore a 50 punti;
- il **30%** è stato assegnato a titolo di premierità in relazione ai corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento anche ai risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione.

Successivamente, peraltro, con [Nota MIUR n. 5634 del 23 maggio 2017](#) – intervenuta a seguito delle riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri disposte dall'art. 13 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), la dotazione finanziaria del Fondo è stata ridotta di un importo pari a € 549.586,00 e, conseguentemente, sono state trasmesse le nuove tabelle di ripartizione.

<sup>13</sup> Continuano a confluire le risorse assegnate dal CIPE, mentre non confluiscano più le risorse previste sul Fondo per l'offerta formativa di cui alla L. 440/1997.

Con altro **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sempre da adottare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i **requisiti** che gli ITS devono possedere **al fine del rilascio del diploma** di Tecnico Superiore e le **modalità di rilascio** del predetto diploma. Attraverso quest'ultima previsione si intenderebbe che si voglia riformare la disciplina degli ITS.

Con [D.I. 7 settembre 2011](#) sono state definite le **norme generali concernenti i diplomi degli ITS** e le relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze.

In particolare, in base all'art. 5, co. 1, i diplomi di tecnico superiore sono **rilasciati dagli istituti tecnici e professionali**, enti di riferimento delle fondazioni ITS, sulla base del modello di cui all'all. 2 dello stesso D.I.

I diplomi sono corredati da un supplemento predisposto secondo il modello Europass *diploma supplement*, di cui all'all. 3<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Il [decreto interministeriale \(MIUR-MLPS-MISE-MEF\) 16 settembre 2016](#), adottato sulla base dell'art. 1, co. 47, della L. 107/2015, ha introdotto alcune novità relative alla prova di verifica finale, ma non ha modificato le previsioni sopra riportate.



## **Articolo 10** *(Sperimentazione della mobilità sostenibile)*

**L'articolo 10** interviene sulla disciplina dell'**utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale**, prevedendo la possibilità di destinare fino a **100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti sperimentali e innovativi** di mobilità sostenibile finalizzati all'introduzione di **mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto**, che **siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane**. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziare per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

**L'articolo 10** specifica pertanto la **destinazione di una parte delle somme** che sono già stanziare **sul Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale**, in base alla legge di bilancio 2017, e ne definisce le **modalità di utilizzo**. L'articolo si configura infatti come una novella all'art. 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta è intervenuto al fine di modificare la disciplina e la dotazione finanziaria del Fondo istituito dal comma 866 della L. 208/2015, la cui operatività era stata differita 1° gennaio 2017 dall'art. 7, co. 11-quater, del DL n. 201 del 2015.

**L'articolo 10** prevede, in dettaglio, la possibilità che le **risorse del Fondo per l'adeguamento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale**, che è finalizzato anche all'accessibilità per persone a mobilità ridotta, possano essere destinate al **finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile per un importo sino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033**. La norma richiede che tali progetti siano:

- **coerenti con i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS)** ove previsti dalla normativa vigente;
- **finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto;**
- **presentati dai comuni e dalle città metropolitane.**

**L'articolo 10** rinvia infine all'emanazione di un apposito **decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti**, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, **la definizione delle modalità di utilizzo** di queste risorse.

Si ricorda che il **Fondo finalizzato all'acquisto** diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei **mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale**, è **stato istituito, presso il MIT, dal comma 866 della L. 208/2015** (legge di stabilità 2016), onde garantire il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei

del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta. **Sul Fondo** sono **affluite**, previa intesa con le regioni, le **risorse** disponibili di cui **all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti** (in Tabella E della legge 190/21014), pari a **50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019** e che sono state ripartite tra le regioni, per quanto riguarda le annualità 2015-2016, con DM infrastrutture e trasporti n. 209 del 10 giugno 2016; tali risorse sono state finalizzate al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale.

Al Fondo sono altresì stati assegnati, sempre in base al comma 866, per le medesime finalità, **210 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2019 e 2020**, **130 milioni** di euro per l'anno **2021** e **90 milioni** di euro per l'anno **2022**.

In attuazione del comma 866 sono stati quindi emanati due **decreti ministeriali di riparto dei fondi** (a valere sul cap. 7251/MIT): il citato D.M. 10 giugno 2016, n. 209, poi annullato (ne sono stati fatti salvi gli effetti) in seguito a Sentenza della Corte Costituzionale per il mancato rispetto dell'obbligo di conseguire l'Intesa con le regioni sul medesimo e quindi sostituito dal [D.M. 28 ottobre 2016, n. 345](#).

È stato infine emanato il [D.M. 23 gennaio 2017, n. 25](#), che ha stabilito le procedure di utilizzo di parte delle risorse del Fondo, pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

**L'articolo 1, comma 613, della L. 232/2016** ha poi **incrementato le risorse** attribuite al **Fondo**, istituito dal citato comma 866, di altri **200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, nonchè ne ha esteso le finalità** ed ha previsto la redazione del **Piano strategico della mobilità sostenibile (PUMS)**, destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Nell'ambito del piano si prevede un programma di **interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera** dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, per il quale è stata autorizzata la spesa di **2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019**.

A valere su tali fondi ultimi si applica quindi **l'articolo 10** in commento, destinando all'introduzione di **mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture, 100 mln € su 250 milioni €, a partire dal 2019 e fino al 2033**.

Sul Fondo per il rinnovo del parco mezzi è di recente intervenuto anche il **D.L. n. 50 del 2017**, che all'art. 27, comma 12-ter, ha previsto che il Fondo sia finalizzato all'acquisto diretto "anche" (anziché "ovvero") tramite società specializzate dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale; è stata poi **aggiunta alle finalità del Fondo** (acquisto, noleggio e riqualificazione elettrica dei mezzi) la **riqualificazione energetica** degli stessi mezzi e si è corretta la previsione che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di attuazione del comma 866 individui modalità "anche" sperimentali e innovative per l'attuazione delle stesse (nella formulazione originaria le modalità sperimentali ed innovative erano contenuto essenziale e non meramente possibile del decreto).

Si ricorda altresì che il comma 615 della legge di Bilancio 2017 ha previsto l'approvazione entro il 30 giugno 2017, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente), del **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile**. Tale Piano **non** risulta essere stato **ancora adottato**.

Relativamente ai **Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS)**, si ricorda che essi sono stati introdotti, per le città e le aree metropolitane, con la Comunicazione della Commissione europea sul Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM 2009/490). Nel corso del 2013 la Commissione ha poi pubblicato le "[Linee Guida - Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità sostenibile](#)" che tracciano analiticamente le caratteristiche, le modalità, i criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione del PUMS, definito come "Piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita".

A livello nazionale, ove da anni la normativa ha previsto l'adozione di Piani Urbani del Traffico (PUT, v. art. 36 del D.Lgs. 285/1992) e Piani Urbani di Mobilità (PUM, v. art. 22 della L. 340/2000), si segnala la recente emanazione (in attuazione del D.Lgs. 257/2016, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) del [D.M. infrastrutture e trasporti 4 agosto 2017](#) (pubblicato nella G.U. n. 233 del 5 ottobre 2017) recante "**Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile**".

Pur in assenza di una specifica disciplina nazionale, diverse regioni ed enti locali si sono comunque attivati per promuovere l'elaborazione di PUMS. È il caso, ad esempio, dell'[Emilia-Romagna](#) (dove, in seguito all'adozione delle [delibere nn. 1082/2015 e 275/2016](#), è stato approvato il [PUMS di Parma](#)) e del [Comune di Prato](#).



## **Articolo 11** *(PIR e società immobiliari)*

L'**articolo 11** modifica la **disciplina dei PIR ammettendo** tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70 per cento dei piani individuali di risparmio anche le **imprese che svolgono un'attività immobiliare**. Conseguentemente è eliminata la definizione di impresa che svolge attività immobiliare ai fini della disciplina dei PIR.

La norma, a tal fine, modifica l'articolo 1, comma 102, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

La **legge di bilancio 2017** (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 88-114) ha introdotto **agevolazioni fiscali** volte a incoraggiare **investimenti a lungo termine** (per almeno **cinque anni**) **nelle imprese** e in particolar modo nelle **PMI**, nonché per le **persone fisiche** attraverso i **piani individuali di risparmio**.

In particolare, per quanto riguarda i **PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine**, i commi 100-114 della legge n. 232 del 2016 prevedono un regime di **esenzione** fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da **persone fisiche** residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti da **investimenti** detenuti per almeno 5 anni nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30mila euro all'anno e, comunque di complessivi 150mila euro. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli **intermediari finanziari** e dalle **imprese di assicurazione** i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio. A seguito delle modifiche introdotte dal **decreto-legge n. 50 del 2017** (articolo 57, comma 2, lett. e)), anche **fondi pensione** e **casse di previdenza** possono accedere a tali strumenti ed alla relativa detassazione.

Il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori per **un importo non superiore**, in ciascun anno solare, **a 30.000 euro** ed entro un limite complessivo non superiore **a 150.000 euro**, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del **regime del risparmio amministrato** di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di **intermediari abilitati** o **imprese di assicurazione**. I limiti di 30.000 e 150.000 euro **non si applicano** agli investimenti delle **casse previdenziali** e dei **fondi pensione** in PIR (comma 101).

In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere **investiti per almeno il 70 per cento** del valore complessivo **in strumenti finanziari**, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, **emessi** o stipulati con **imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare (limitazione soppressa dalla norma in esame)**, fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili



organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per **almeno il 30 per cento** del valore complessivo in strumenti finanziari di **imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB** di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (comma 102).

Al fine di individuare le società che svolgono attività diversa da quella immobiliare, senza possibilità di prova contraria, si considera impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa, e che si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola (**disposizione soppressa dalla norma in esame**).

**Non più del 10 per cento** delle somme o valori destinati nel piano **può essere investito** in strumenti finanziari emessi o stipulati **con lo stesso soggetto**, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, **oppure in depositi e conti correnti** (comma 103). Le somme conferite nel piano possano essere investite **anche in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio** (OICR) residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo **che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari qualificati** e che rispettano le condizioni per l'accesso al beneficio (comma 104). Inoltre, le somme o valori destinati nel piano non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un **adeguato scambio di informazioni** (comma 105).

Gli **strumenti finanziari** in cui è investito il piano siano **detenuti per almeno cinque anni**. In caso di **cessione prima** dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti ad **imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni**: il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti gestori entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti gestori recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari ammessi entro novanta giorni dal rimborso (comma 106).

Il **mancato rispetto dei limiti di investimento** comporta la **decadenza** dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle condizioni fissate, e l'**obbligo di corrispondere le imposte non pagate**, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni (comma 107).

Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute, fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti gestori provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e

contributi pari a 700.000 euro (articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) (comma 108).

Le **minusvalenze**, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano **sono deducibili** dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell'ambito del piano stesso, sottoposte a tassazione a partire dal medesimo periodo d'imposta e non oltre il quarto. **Alla chiusura del piano** le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi **possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta** successivo a quello del realizzo nell'ambito di un altro rapporto, di cui sia titolare la medesima persona fisica, con opzione per il regime del risparmio amministrato, ovvero possono essere portati in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate (articolo 68, comma 5, del TUIR) (comma 109).

In caso di strumenti finanziari appartenenti alla stessa categoria, si considerano ceduti prima gli strumenti acquistati per primi, e che si considera come costo d'acquisto il costo medio ponderato dell'anno di acquisto (comma 110).

Il **trasferimento** di un piano di risparmio a lungo termine **da un intermediario ad un altro** non rileva ai fini del computo del periodo minimo di detenzione (comma 111).

**Ciascuna persona fisica non può aprire più di un piano di risparmio a lungo termine** e che **ciascun piano di risparmio** a lungo termine non può avere più di **un titolare**. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano, all'atto dell'incarico, devono acquisire un'autocertificazione, da parte del titolare, con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine (comma 112). Inoltre, l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio deve tenere **separata evidenza** delle somme destinate nel piano in anni differenti nonché **degli investimenti qualificati effettuati** (comma 113).

Si prevede, infine, l'**esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni** per il trasferimento *mortis causa* degli strumenti finanziari detenuti nel piano (comma 114).



## Articolo 12

### *(Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES)*

L'**articolo 12** **esclude** le società di intermediazione mobiliare (**SIM**) dall'applicazione dell'**addizionale IRES** del 3,5 per cento, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016. Per gli stessi soggetti è ripristinata la **deducibilità degli interessi passivi**, ai fini IRES, nella misura del 96 per cento del loro ammontare. Gli interessi passivi sono deducibili nella stessa misura anche ai fini IRAP. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2017.

Il **comma 1** modifica le norme della legge di stabilità 2016 che hanno istituito un'addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari e che, nel contempo, hanno concesso l'integrale deducibilità degli interessi passivi, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, precedentemente riconosciuti fiscalmente nella misura del 96 per cento.

In particolare, la lettera *a*) esclude le società di intermediazione mobiliare (SIM), dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5 per cento disposta dalla legge di stabilità 2016 (comma 65 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015).

La lettera *b*) ricomprende anche le SIM tra i soggetti per i quali si applica la deducibilità ai fini IRES nei limiti del 96 per cento degli interessi passivi sostenuti (comma 67 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015).

Le norme che hanno introdotto l'addizionale IRES (commi 65-68 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015) hanno inteso evitare la svalutazione delle attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Asset* – “DTA”) iscritte in bilancio, che in base ai principi contabili avrebbe dovuto effettuarsi per effetto della riduzione dell'aliquota dell'IRES dal 27,5 al 24 per cento operata con la stessa legge a decorrere dal 2017, con effetti positivi ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza computato in base alle regole di Basilea 3.

Si segnala che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 49, della legge n. 232 del 2016) ha previsto una prima esclusione per le società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'addizionale (analogamente alla norma in esame), in considerazione del fatto che per esse l'addizionale IRES non produce alcun effetto positivo, in quanto, non costituendo i crediti verso la clientela una voce rilevante nel bilancio di tali società, le stesse non hanno quella massa di DTA che hanno giustificato l'introduzione dell'addizionale.

Si ricorda che il TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998) disciplina la società di intermediazione mobiliare definendola come l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento.

Il **comma 2**, modificando l'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 446 del 1997, stabilisce che per le SIM gli **interessi passivi** concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. Nei predetti limiti sono pertanto **deducibili ai fini IRAP**.

Il **comma 3** stabilisce che le misure previste dalle norme in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

## Articolo 13 (Imposta di registro)

L'**articolo 13** **modifica** la norma sulla **interpretazione** degli atti nell'applicazione dell'**imposta di registro**, al fine di chiarire che per individuare la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione **non** devono essere considerati **elementi interpretativi esterni all'atto** stesso ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare. Viene fatta salva la disciplina dell'abuso del diritto contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, nell'ambito delle attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile.

In particolare il **comma 1, lettera a)**, modifica la norma che dispone che l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986). In primo luogo si fa riferimento all'atto presentato, in luogo che agli atti. In secondo luogo si chiarisce che **l'interpretazione** avviene sulla base degli **elementi desumibili dall'atto** medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

Tale norma è considerata dalla recente giurisprudenza della Cassazione non come una **disposizione antielusiva**: pertanto viene riconosciuta all'amministrazione finanziaria la **possibilità di riqualificare come cessione d'azienda il conferimento di beni in una società e la successiva cessione di quote della stessa**, a prescindere dall'intento elusivo (*Cass. n. 22492/2014* e da ultimo *Cass. civ. Sez. V, 12 maggio 2017, n. 11873*). Nella sentenza n. 2054/2017, invece, la Cassazione ha ammesso la riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti solo qualora il Fisco dimostri l'intento elusivo.

In sostanza, la norma **limita l'attività riqualificatoria dell'amministrazione finanziaria** posta in essere sulla base dell'articolo 20 del Testo unico dell'imposta di registro, poiché essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Tuttavia viene fatto salvo quanto disposto dagli articoli successivi. Il riferimento è all'**articolo 53-bis**, come modificato dalla successiva lettera *b*).

La lettera *b*) premette all'articolo 53-*bis* dello stesso testo unico, in materia di **attribuzioni e poteri degli uffici** nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, che **resta ferma la disciplina dell'abuso del diritto** introdotta all'articolo 10-*bis* dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) ad opera del D.Lgs. n. 128 del 2015.

Al riguardo la relazione illustrativa afferma che l'abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli *asset* al fine di realizzare una cessione di azienda

potrà quindi essere contestato con le modalità previste dall'articolo 10-*bis* dello statuto dei diritti del contribuente e non con l'articolo 20 del TUR.

Si ricorda che il **Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 2015**, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione della delega fiscale (articolo 5 della legge n. 23 del 2014) e in ottemperanza alla raccomandazione 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva, disciplina il principio generale del **divieto dell'abuso del diritto**, dandone una nuova definizione, **unificata a quella dell'elusione, estesa a tutti i tributi**, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di **adeguate garanzie procedurali**. La disciplina è prevista dal **nuovo articolo 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente** (legge n. 212 del 2000). In base alle nuove disposizioni, si è in presenza dell'abuso del diritto allorché una o più **operazioni prive di sostanza economica**, pur rispettando le norme tributarie, realizzano essenzialmente **vantaggi fiscali indebiti**. La norma chiarisce che un'operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. Si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Tali operazioni non sono opponibili al fisco: quando l'Agenzia delle entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.

Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da **valide ragioni extrafiscali non marginali**, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente. Viene esplicitata la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Il contribuente può proporre **interpello** per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscono fattispecie di abuso del diritto. L'istanza di interpello preventivo deve essere presentata prima che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l'istanza.

Sono previste specifiche **regole procedurali** al fine di garantire un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario. In particolare, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a **pena di nullità** da una **richiesta di chiarimenti** al contribuente da fornire entro sessanta giorni. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti (ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta) e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto del fatto che siano effettivamente intercorsi sessanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è

automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

L'atto impositivo deve essere **specificamente motivato, a pena di nullità**, in relazione: alla condotta abusiva; alle norme o principi elusi; agli indebiti vantaggi fiscali realizzati; ai chiarimenti forniti dal contribuente.

Nel procedimento di accertamento dell'abuso del diritto **l'onere della prova** della condotta abusiva grava sull'amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle valide ragioni extrafiscali che stanno alla base delle operazioni effettuate. L'abuso del diritto non può essere rilevato d'ufficio da parte del giudice tributario.

In caso di ricorso contro l'atto impositivo, i tributi o i maggiori tributi accertati in applicazione della disciplina dell'abuso del diritto, unitamente ai relativi interessi, sono iscritti a ruolo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

L'accertamento per abuso del diritto può scattare solo se non si può invocare, ai fini dell'accertamento, la violazione di specifiche norme tributarie. **L'abuso del diritto non è penalmente punibile**. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, ove ne ricorrano i presupposti.

Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (cosiddetto **interpello disapplicativo**). Resta ferma la possibilità del contribuente di fornire tale dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 10-bis decorre **dal 1° ottobre 2015**. Esse si applicano retroattivamente anche alle operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non sia stato notificato l'atto impositivo.

L'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è abrogato: si tratta della previgente norma antielusiva applicabile solo per l'accertamento delle imposte sui redditi ad un numero chiuso di operazioni.





## Articolo 14

### *(Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI)*

L'articolo 14 concede un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno.

Si rammenta in questa sede che, a causa della crisi economico-finanziaria internazionale, che ha provocato una contrazione del tradizionale canale bancario per la concessione di credito alle imprese il legislatore negli ultimi anni ha perseguito lo scopo di introdurre, ovvero di potenziare, **strumenti alternativi per la concessione di finanziamenti al settore produttivo**. A seguito delle risultanze dell'[indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita](#) svolta nel 2013 dalla Commissione Finanze della Camera, sono emerse alcune proposte per il potenziamento dell'erogazione del credito alle imprese e il rafforzamento del capitale di rischio, in parte trasfuse nel decreto-legge n. 145 del 2013: tali misure sono volte, nel loro complesso, a **immettere liquidità nel sistema imprenditoriale** e, in particolare, ad alimentare i canali di **finanziamento delle piccole e medie imprese**. Già i decreto-legge "sviluppo" (D.L. 83 del 2012) e "sviluppo-bis" (D.L. n. 179 del 2012) avevano consentito anche alle società non quotate - in particolare le piccole e medie imprese - di accedere alla **raccolta del capitale di debito**, attraverso l'emissione di strumenti di debito destinati ai mercati domestici ed internazionali (cd. **minibond, ovvero bond di PMI**).

Con il citato decreto-legge n. 145 del 2013 l'utilizzo dei predetti strumenti è stato rafforzato, **incentivando l'investimento di fondi pensione e compagnie assicurative** in tali titoli. Le norme consentono infatti di computare tra gli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari. Inoltre, le obbligazioni e i titoli similari ed altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) sono qualificati come idonea garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate.

Successivamente, il **decreto-legge n. 91 del 2014** ha modificato il regime fiscale dei proventi derivanti dai predetti strumenti, consentendo l'applicazione dell'imposta sostitutiva al 26 per cento a specifiche condizioni.

Conseguentemente alle predette innovazioni, nel febbraio 2013 è nato il **mercato ExtraMOT PRO**, come segmento professionale del mercato ExtraMOT di Borsa Italiana in cui possono essere quotati **project bond, obbligazioni, cambiali finanziarie e strumenti partecipativi**, dunque anche **mini-bond**. Si tratta di un 'sistema di scambi organizzato' (*multilateral trading facility*) accessibile solo agli investitori istituzionali. ExtraMOT PRO è aperto alle emissioni di società di capitali, cooperative, assicurazioni, enti pubblici e loro controllate; ad esse viene data la possibilità di comunicare

periodicamente con gli investitori, in modo trasparente e standardizzato, con costi di ammissione contenuti.

Più in dettaglio, il **comma 1 concede un credito d'imposta alle piccole e medie imprese**, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame **iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione** di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso in cui vengano **ammesse alla quotazione**. Esso è riconosciuto fino **ad un importo massimo di 500.000 euro** ed ammonta al **50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020** per l'ammissione alla quotazione.

La raccomandazione 2003/361/CE chiarisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Ai sensi del **comma 2**, il credito d'imposta è **utilizzabile** esclusivamente in **compensazione, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021**, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione**.

Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al **periodo d'imposta di maturazione del credito** e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai **periodi d'imposta successivi**, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

L'agevolazione non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP; non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Al credito d'imposta non si applicano il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007, e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro, previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Il **comma 3** affida a un **decreto** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame della presente legge, il compito di stabilire **modalità e criteri di attuazione delle norme in esame**, con particolare riguardo: all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio; ai casi di esclusione; alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio; alla documentazione richiesta; all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa sopra indicati

Il **comma 4** chiarisce che l'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal **regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione, del 17 giugno 2014, che disciplina le **categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE**, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli **aiuti alle PMI per servizi di consulenza**.

Più in dettaglio, le richiamate norme UE stabiliscono che gli aiuti alle PMI, per essere compatibili con il mercato interno, devono rispettare alcuni limiti generali (di cui al capo I del citato regolamento) oltre agli specifici limiti di cui all'articolo 18. In sintesi, si reputano compatibili con il mercato interno gli aiuti alle PMI la cui intensità non superi il 50 per cento dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. Essi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Il medesimo **comma 4** affida gli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, al Ministero dello sviluppo economico.



**Articolo 15**  
*(Velocizzazione procedure esecutive e limitazione dei motivi di  
opposizione al decreto ingiuntivo - STRALCIATO)*

L'**articolo 15** è stato **stralciato**, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.



**Articolo 16**  
*(Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile)*

Il presente articolo introduce **una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi i requisiti anagrafici ivi stabiliti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Per la fattispecie di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto dopo il periodo di apprendistato professionalizzante, lo sgravio è disciplinato in termini specifici dal **comma 7**.

I **commi da 1 a 3** prevedono una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019. Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo **comma 4**; i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro - qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - non costituiscono una causa ostativa.

Il beneficio concerne tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici (**comma 11**). Dall'ambito di applicazione sono escluse le assunzioni di dirigenti, in base al richiamo del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, operato dal **comma 1**.

L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati (**comma 1**).

La riduzione è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero al 100 per cento della medesima base contributiva nelle fattispecie di cui al successivo **comma 9**. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione (**comma 4**).

Lo sgravio trova applicazione per i contratti di apprendistato professionalizzante solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di



prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, sempre che quest'ultima inizi dopo il 31 dicembre 2017 e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione (**commi 7 e 11**). In tale fattispecie, la riduzione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza degli sgravi contributivi previsti, per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato, dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e non si applicano i criteri e le esclusioni di cui ai precedenti **commi da 4 a 6**. *Si segnala che il **comma 7** non reca un'esplicita limitazione del proprio ambito di applicazione all'apprendistato professionalizzante, ma che essa sembra desumersi in base alla circostanza che le altre tipologie di apprendistato sono compiutamente disciplinate, ai fini in esame, dal successivo **comma 9**.*

Nei casi in cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato derivi dalla conversione di un contratto a termine, il requisito anagrafico, ai fini del beneficio in esame, deve essere posseduto al momento della conversione (**comma 8**). Quest'ultima non deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge; restano ferme le altre condizioni ai fini dello sgravio in oggetto.

Dal beneficio sono esclusi (**comma 5**) i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella medesima unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi<sup>15</sup> nonché i datori che rientrano nelle fattispecie di esclusione dagli incentivi in materia di lavoro contemplate, in via generale, dall'art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Ai fini in oggetto, in base a tale richiamo sono esclusi i casi in cui l'assunzione: costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore, licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; riguardi un'unità produttiva in cui vi siano in atto sospensioni dal lavoro, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale e relative a lavoratori inquadrati nel medesimo livello (del lavoratore assunto); concerna un lavoratore che sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del nuovo datore di lavoro, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Si prevedono, inoltre, la revoca del beneficio ed il recupero delle relative somme (**comma 6**) per: i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato, effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione; i casi in cui, nella stessa unità produttiva, nei sei mesi successivi all'assunzione in oggetto, vi sia un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto; *sembrerebbe opportuno valutare se sussista l'esigenza di un'estensione di tale fattispecie ai*

<sup>15</sup> Per la nozione di licenziamenti collettivi, cfr. gli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

*licenziamenti collettivi*. Le suddette revoche del beneficio non rilevano ai fini del computo dell'eventuale residuo periodo utile di applicazione del beneficio per altri datori (periodo di cui al citato **comma 4**).

*Sembrerebbe opportuno chiarire se, in base al suddetto richiamo (di cui al **comma 5**) alle norme di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2015, il beneficio si applichi, nell'ambito della somministrazione di lavoro e per i periodi di utilizzo del lavoratore, in favore dei soggetti utilizzatori, anziché in favore del somministratore<sup>16</sup>.*

La riduzione della contribuzione nella suddetta misura più elevata del 100 per cento spetta, ai sensi del **comma 9**, per le medesime fattispecie di assunzione per le quali una norma transitoria - oggetto di abrogazione da parte del **comma 10** per le assunzioni successive al 31 dicembre 2017 - prevede un analogo sgravio per le assunzioni intervenute entro il 31 dicembre 2018; le differenze rispetto alla norma transitoria oggetto di abrogazione consistono: nella riduzione del limite annuo del beneficio da 3.250 a 3.000 euro; nell'introduzione, per i contratti di apprendistato, della condizione della previa prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, successiva al periodo di apprendistato medesimo (cfr. altresì il **comma 11**); nell'introduzione dei requisiti anagrafici (che sono richiamati nell'**alinea** del **comma 9** e che consistono nell'aver meno di 30 anni, ovvero, per le assunzioni effettuate nel 2018, meno di 35 anni); nella soppressione dei limiti di spesa annua ai fini del riconoscimento del beneficio<sup>17</sup>. Le fattispecie interessate dalla percentuale specifica di riduzione in esame sono costituite dai casi di assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo: di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per il periodo minimo di ore ivi stabilito; di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

*Sembrerebbe opportuno chiarire se per tali fattispecie si applichino i criteri e le esclusioni di cui ai **commi da 4 a 6**.*

In particolare, per le attività di alternanza scuola-lavoro, si richiede un monte ore corrispondente ad una delle seguenti fattispecie: almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art. 1, comma 33, della L. 13 luglio 2015, n. 107 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio); almeno il 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale; almeno il 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza nell'ambito dei percorsi

<sup>16</sup> Riguardo all'applicazione degli incentivi alla fattispecie della somministrazione di lavoro, cfr. altresì il citato 31 del D.Lgs. n. 150 del 2015.

<sup>17</sup> Limiti di cui all'art. 1, comma 309, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

realizzati dagli Istituti tecnici superiori; almeno il 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Le riduzioni contributive di cui al **presente articolo** non sono cumulabili con altri sgravi contributivi nello stesso periodo di applicazione (**comma 11**).

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del **presente articolo** e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 12**).

Per un quadro dei **recenti interventi normativi** volti a incentivare assunzioni a tempo indeterminato si rinvia alla scheda relativa all'articolo 74 del disegno di legge in esame.

**Articolo 17**  
***(Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)***

L'articolo 17 detta norme volte a **promuovere forme di imprenditoria in agricoltura**, riconoscendo anche per il 2018 un **esonero contributivo** triennale, nonché una riduzione contributiva per un ulteriore biennio (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*), per **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2018

L'articolo 17 riconosce un **esonero contributivo** complessivamente quinquennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*) per **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni**, con riferimento alle **nuove iscrizioni<sup>18</sup> nella previdenza agricola effettuate nel 2018<sup>19</sup>**.

La norma ripropone, pur con significative differenze, l'analogo sgravio contributivo introdotto, per il 2017, dall'articolo 1, commi 344-345, della L. 232/2016 (legge di stabilità per il 2017).

L'esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del **100%** dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo<sup>20</sup> delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di **36 mesi**, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del **66%** per i **successivi 12 mesi** e nel limite del **50%** per un periodo massimo di **ulteriori 12 mesi**) (comma 1).

Si ricorda, in proposito, che l'analogo sgravio contributivo previsto dal richiamato **articolo 1, commi 344-345, della L. 232/2016** (legge di bilancio per il 2017) opera nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, che abbiano effettuato una nuova iscrizione nella previdenza agricola nel 2017 o

<sup>18</sup> Restano pertanto escluse dall'esonero (in quanto non "nuove") le iscrizioni alla previdenza agricola relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2017 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.

<sup>19</sup> Si ricorda, come anche evidenziato nella relazione tecnica al provvedimento, che la contribuzione dovuta dai soggetti richiamati si determina applicando l'aliquota contributiva vigente (dal 2018 pari al 24%) al prodotto tra numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda e reddito medio convenzionale (pari, ai sensi del Decreto Direttoriale 18 maggio 2017, a 56,83 euro), stabilito annualmente con specifico D.M., sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. E' inoltre dovuto, ai sensi della L. 160/1975, un contributo IVS addizionale giornaliero nel limite massimo di 1456 giornate lavorate annue (con importo per il 2017 pari a 0,66 euro). La stessa relazione tecnica ha stimato per il 2018 una platea di 9.000 neo iscritti, di cui 7.200 coltivatori diretti e 1.800 imprenditori agricoli professionali.

<sup>20</sup> Nel sistema contributivo di calcolo della pensione l'aliquota di computo è la quota della retribuzione pensionabile che è considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione. In generale, per i lavoratori dipendenti è stata fissata al 33%, per i lavoratori autonomi al 27%.

nel 2016 (in quest'ultimo caso solo se iscritti con aziende ubicate nei territori montani o nelle aree agricole svantaggiate)

Le indicazioni operative e le istruzioni contabili relative a tale esonero contributivo sono state fornite con la circolare INPS n. 85 dell'11 maggio 2017.

L'esonero **non è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Si prevede, inoltre, il **monitoraggio dell'I.N.P.S.** del numero delle nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Per **coltivatore diretto** s'intende il piccolo imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all'allevamento del bestiame ed attività connesse (articoli 1 e 2 della L. 1047/57). Le attività devono essere svolte con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato. Il requisito della abitualità sussiste quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente (cioè quella che, ai sensi dell'articolo 2 della L. 9/63, occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito).

È **imprenditore agricolo professionale** (IAP) colui che (ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004), in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro<sup>21</sup>.

Si ricorda, inoltre, che possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale i soci delle società di persone e cooperative (comprese quelle di lavoro) e gli amministratori delle società di capitali nel caso in cui l'attività svolta sia contraddistinta dalla presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito richiamati.

Inoltre, le società di persone, cooperative e di capitali (anche a scopo consortile) sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle richiamate attività agricole e siano in possesso di specifici requisiti.

Sono infine riconosciute all'imprenditore agricolo professionale, persona fisica (se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale), le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

---

<sup>21</sup> Sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

Il **comma 2** prevede che le richiamate disposizioni si applichino nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti **aiuti *de minimis*** da parte degli Stati membri.

Gli aiuti cd. *de minimis* nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408.

Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari che, per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, dunque, non suscettibili di provocare un'alterazione della concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento UE n. 1407/2013, sugli aiuti *de minimis* (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:

- a) pesca e acquacoltura;
- b) produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
  - 1. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - 2. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.



## **Articolo 18** **(Incremento soglie reddituali bonus 80 euro)**

**L'articolo 18** eleva le **soglie reddituali** per l'accesso al **cd. bonus 80 euro**, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, con le **modifiche in esame il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro**. Analogamente, le norme in commento dispongono che il *bonus* decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un **reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro** (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

Le disposizioni in esame intervengono **sull'istituto del cd. bonus 80 euro**, originariamente introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 per il solo anno 2014 e poi reso permanente dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 12-15 della legge n. 190 del 2014).

Più in dettaglio, si apportano modifiche all'articolo 13, comma 1-*bis* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, che disciplina tale agevolazione.

Il predetto *bonus* fiscale spetta ai lavoratori dipendenti e taluni assimilati. Esso ammonta a 960 euro e viene attribuito, a legislazione vigente, ai possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Le disposizioni in commento **elevano tale soglia da 24.000 a 24.600 euro e aumentano così il numero dei beneficiari dell'agevolazione**.

In caso di superamento del predetto limite le disposizioni in vigore prevedono che il credito decresce progressivamente, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Coerentemente alla modifica già commentata, per effetto delle **norme in esame** l'azzeramento avviene al raggiungimento di un livello di reddito pari o superiore a **26.600 euro**.

Il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

### ***Beneficiari***

L'**Agenzia delle entrate** ha fornito **chiarimenti** sull'applicazione del citato credito con le circolari [n. 8/E del 24 aprile 2014](#) (individuando, tra l'altro, con precisione i soggetti beneficiari dell'agevolazione) e [n. 9/E del 14 maggio 2014](#) (che ha affrontato questioni concernenti gli ulteriori soggetti beneficiari). Anche l'**INPS** con la [circolare 67](#) del 29 maggio 2014 ha chiarito l'applicazione del *bonus* per il 2014 ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito legate al verificarsi di eventi, temporanei e imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso.



Le norme attribuiscono tale credito ai titolari di **redditi da lavoro dipendente** (articolo 49 del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) **escluso il reddito da pensione** e gli assegni equiparati (indicati al comma 2, lettera *a*) dell'articolo 49 TUIR), nonché ai titolari delle **seguenti tipologie di somme**, assimilate ai redditi da lavoro dipendente (redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*) Tuir):

- compensi percepiti dai **lavoratori soci delle cooperative** (lettera *a*));
- **indennità** e i **compensi** percepiti a **carico di terzi** dai **lavoratori dipendenti** per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lettera *b*));
- **somme** da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio, premio o sussidio** per fini di studio o addestramento professionale (lettera *c*));
- redditi derivanti da rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** (lettera *c-bis*));
- remunerazioni dei **sacerdoti** (lettera *d*));
- **prestazioni pensionistiche complementari**, di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lettera *h-bis*));
- compensi **per lavori socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera *l*)).

Come rilevato **dall'Agenzia delle entrate**, il *bonus* è stato attribuito anche ai **soggetti non residenti**, al ricorrere dei presupposti di legge; non è spettato, comunque, nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro non fosse imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. Inoltre, il credito è stato attribuito anche ai percettori di somme a titolo di **cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità** e indennità di **disoccupazione**, in quanto essi costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell'articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Di conseguenza l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sono **esclusi** dal credito:

- i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi sopra indicati;
- i contribuenti "incapienti";
- i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda "capiente", sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

#### *Soggetti che ne hanno usufruito; ricalcolo e restituzione*

Il **Dipartimento delle Finanze del MEF**, con una **nota esplicativa del 28 febbraio 2017** (che accompagna la pubblicazione delle statistiche relative alle dichiarazioni dei redditi 2016, relative ai redditi percepiti nel 2015), ha fornito [chiarimenti](#) sul **numero dei beneficiari** del *bonus* 80 euro e sul relativo **ricalcolo** delle quote non spettanti.

Dalle **dichiarazioni 2016** (relative al 2015) risulta che il **numero dei soggetti aventi diritto al bonus** è stato di **circa 11,2 milioni**, per un ammontare totale di circa **9 miliardi di euro** e una **cifra media di 800 euro**.

Il MEF ha rammentato che il credito, come è noto, viene attribuito dal datore di lavoro in busta paga esclusivamente sulla base del reddito da egli stesso erogato. In sede di dichiarazione, invece, è necessario procedere al ricalcolo del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati, non solo del reddito erogato dal datore di lavoro: se il *bonus* spettante risulta maggiore di quello calcolato dal sostituto d'imposta,

è possibile far valere in dichiarazione la quota non ancora erogata. Al contrario, se la quota spettante del *bonus* risulta inferiore all'importo già erogato, l'eccedenza deve essere recuperata in dichiarazione.

Dall'analisi delle dichiarazioni fiscali, i soggetti che hanno fruito del *bonus* in sede di dichiarazione per l'intero ammontare risultano 514.000, mentre 1.009.000 soggetti ne hanno recuperato in dichiarazione una quota, a integrazione dell'importo già in parte erogato dal sostituto d'imposta.

Di converso, tra gli 11,9 milioni di soggetti che avevano ottenuto il *bonus* dal datore di lavoro, **circa 966.000 hanno dovuto restituire integralmente il *bonus* in sede di dichiarazione**, mentre **765.000 soggetti hanno dovuto restituire solo una parte del *bonus* ricevuto**.

Si tratta di contribuenti titolari di ulteriori redditi rispetto a quelli presi in considerazione dal sostituto d'imposta, che li hanno portati a superare la soglia fissata per avere diritto al beneficio, oppure di contribuenti non aventi diritto al *bonus*, in quanto l'imposta dovuta è risultata inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente. In quest'ultimo caso, i soggetti hanno ottenuto la restituzione delle ritenute Irpef indebitamente versate (pari complessivamente a 697 milioni di euro rispetto ai 508 milioni di euro di *bonus* restituito).



**Articolo 19*****(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale)***

Il **presente articolo** consente, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative, **una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale**.

La deroga è ammessa per le imprese suddette che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.

In tale ambito, la deroga è subordinata (**comma 1, capoversi 1 e 2**) sia alla stipulazione in sede governativa di un accordo - presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza della regione o delle regioni interessate -, sia alla presentazione, da parte dell'impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale - che contemplino specifiche azioni di politiche attive - concordati con la regione o le regioni interessate, sia alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi: il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario; il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale (mediante la ricollocazione delle risorse umane) e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale; il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, intesi a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento.

Per le prime due ipotesi, il **capoverso 1** prevede che la proroga possa essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la terza ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi. Per il complesso delle proroghe in esame è fissato un limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere finanziario si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (**capoverso 3**).

Si ricorda che i limiti di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (in base alla disciplina dell'istituto ridefinita dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148<sup>22</sup>) sono, per ogni unità produttiva, pari a: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la fattispecie di programma di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, anche continuativi, per la fattispecie di crisi aziendale (e connesso piano di risanamento), con divieto di nuova concessione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione e fatto salvo il rispetto del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile (ovvero di 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo)<sup>23</sup>. Ai fini del computo dei limiti relativi al

<sup>22</sup> Cfr. l'art. 4 e l'art. 22, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 148.

<sup>23</sup> Per i casi in cui il trattamento straordinario di integrazione salariale sia invece riconosciuto sulla base di un contratto di solidarietà, i limiti di durata sono disciplinati in termini diversi dall'art. 22, commi 3, 5 e 6, del citato D.Lgs. n. 148.

quinquennio mobile, non si tiene conto dei ratei di trattamenti di integrazione salariale inerenti al periodo precedente il 24 settembre 2015<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del citato D.Lgs. n. 148.

## Articolo 20

### *(Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi)*

Il **comma 1** estende l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale, prevedendo, in merito, particolari criteri e benefici. Il **comma 2** incrementa, per alcune fattispecie, l'**aliquota della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il caso di ricorso a licenziamenti**.

Il **comma 1** opera un'estensione dell'ambito di applicazione dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale; l'estensione è prevista con esclusivo riferimento ai casi di conclusione (al termine della procedura di consultazione sindacale, successiva alla richiesta di accesso al trattamento straordinario suddetto) di accordi contenenti un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

Si ricorda che, nella normativa fino ad ora vigente, l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione - introdotto dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - può essere richiesto dai soggetti disoccupati da almeno 4 mesi e beneficiari di trattamento di disoccupazione. L'assegno consiste in un importo che può essere "speso" dal soggetto presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. L'assegno non viene erogato all'utente, ma all'operatore suddetto.

Le modalità operative dell'istituto e la misura dell'assegno sono definite con delibera del consiglio di amministrazione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), secondo i principi di cui all'art. 23 del citato D.Lgs. n. 150, e successive modificazioni. Questi ultimi prevedono, tra l'altro, che la parte prevalente dell'importo sia attribuita solo qualora venga firmato un contratto di lavoro e che l'importo sia graduato in funzione della maggiore o minore difficoltà - derivante dal profilo personale di occupabilità - del reinserimento lavorativo del disoccupato.

Secondo la novella di cui al **capoverso 1**, entro trenta giorni dalla sottoscrizione degli accordi, i lavoratori rientranti nei suddetti ambiti o profili possono richiedere all'ANPAL l'attribuzione dell'assegno di ricollocazione; in ogni caso, il numero delle richieste non può superare i limiti di contingente, contemplati, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale, predisposto ai fini della richiesta di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il suddetto servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro ha, per i lavoratori in esame, ai sensi del **capoverso 2**, una durata pari a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e, in ogni caso, non inferiore a 6 mesi; il servizio è prorogabile di ulteriori 12 mesi (sempre che non sia stato

consumato l'intero importo dell'assegno). Ai lavoratori in oggetto non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua<sup>25</sup>.

I centri per l'impiego e i soggetti privati accreditati possono partecipare, qualora sia previsto dagli accordi summenzionati, alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da svolgersi con l'eventuale concorso dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (**capoverso 3**).

Ai sensi dei **capoversi 4 e 5**, al lavoratore titolare di trattamento straordinario di integrazione salariale che sia in carico al servizio di assistenza intensiva in esame, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro dipendente con un altro datore, sono riconosciuti i seguenti benefici: l'esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; il riconoscimento di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. I benefici suddetti sono esclusi qualora l'impresa del nuovo datore presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa precedente. *Sembrerebbe opportuno chiarire se i benefici siano riconosciuti solo nell'ipotesi in cui il nuovo contratto di lavoro sia stipulato tramite il servizio di assistenza intensiva e se il limite delle 9 mensilità sia da calcolare in base all'ultima retribuzione di riferimento che sarebbe spettata al dipendente. Occorrerebbe valutare se sussista l'esigenza, al fine di evitare comportamenti elusivi (sotto il profilo fiscale), del requisito di un livello minimo di orario di lavoro o di durata minima del nuovo rapporto, con particolare riferimento ai casi in cui il trattamento straordinario sia terminato o stia per terminare.*

Il **capoverso 6** attribuisce, in favore del datore di lavoro che assuma un soggetto titolare di trattamento straordinario di integrazione salariale ed in carico al servizio di assistenza intensiva in esame, il beneficio di una riduzione temporanea, nella misura del 50 per cento, dei contributi previdenziali a carico del datore per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La misura della riduzione non può superare un determinato limite, stabilito dal **capoverso 6** in 4.030 euro su base annua e annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La durata massima della riduzione è pari a 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e a 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; qualora, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi. L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati.

<sup>25</sup> Cfr., al riguardo, l'art. 23, comma 5, lettera *d*), e l'art. 25 del citato D.Lgs. n. 150, e successive modificazioni.

Il **comma 2** eleva, per alcune fattispecie, dal 41 per cento all'82 per cento l'aliquota della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il caso di ricorso a licenziamenti<sup>26</sup>. L'elevamento concerne i casi di licenziamenti collettivi<sup>27</sup>, effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dai datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Sono escluse dall'elevamento le procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017 da datori di lavoro ai sensi dell'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni (procedura relativa ad unità produttive già ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e con riferimento alle quali il datore di lavoro ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di ricorrere a misure alternative).

Si ricorda che l'aliquota in esame si commisura su una base di calcolo costituita dal massimale mensile dell'indennità di disoccupazione NASpI<sup>28</sup> per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Si ricorda che la contribuzione in esame è dovuta anche nei casi di dimissioni per giusta causa del dipendente o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

<sup>27</sup> Per la nozione di licenziamenti collettivi, cfr. gli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

<sup>28</sup> Ai fini in oggetto, si fa riferimento al limite mensile più basso, pari, nel 2017, a 1.195 euro.

<sup>29</sup> Riguardo ai criteri di computo dell'anzianità aziendale, cfr. l'art. 2, comma 31, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.





**Articolo 21**  
***(Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa)***

Il **presente articolo** consente l'impiego **nel 2018**, per la concessione, in alcune aree, di **interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga** o di **trattamenti di mobilità in deroga**, delle residue risorse finanziarie, stanziare per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017.

Le aree interessate sono quelle di crisi industriale complessa, come riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico<sup>30</sup>.

I trattamenti di integrazione salariale straordinaria in esame possono essere concessi fino al limite di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento. Tali trattamenti sono subordinati: alla conclusione di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata; alla presentazione da parte dell'impresa (oltre che della dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) di un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori.

Riguardo ai trattamenti di mobilità in esame, essi riguardano i lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione - ammessa fino ad un massimo di 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente - è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). *Si segnala che, per il trattamento di mobilità in oggetto, il limite di 12 mesi appare stabilito in via complessiva e non per ciascun anno di riferimento (come invece consentito per il trattamento suddetto di integrazione salariale straordinaria in deroga).*

L'impiego delle risorse finanziarie residue per il 2018 è ammesso dal **presente articolo** nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti ivi richiamati.

---

<sup>30</sup> Ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. La crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto.



## Articolo 22 (APE)

L'articolo 22 proroga di un anno la disciplina dell'APE volontaria e modifica i requisiti per l'accesso all'APE sociale, al fine di ampliarne la possibilità di accesso.

La disposizione, in particolare:

- **proroga di un anno** (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) l'istituto sperimentale dell'APE volontaria (**comma 1, lettera a**));
- interviene sul **requisito dello "stato di disoccupazione" richiesto per l'accesso all'APE sociale**, prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di **scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato**, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi (**comma 1, lettera b**));
- interviene sui **requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale**, prevedendo **una riduzione per le donne di 6 mesi per ciascun figlio**, nel limite **massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna) (comma 1, lettera c)**);
- **rimodula le risorse** per la copertura finanziaria derivante dalle disposizioni in esame che ampliano le possibilità di accesso all'APE sociale, che risultano quindi essere pari a 300 milioni di euro per il 2017, 688,7 milioni di euro per il 2018, 740,4 milioni di euro per il 2019, 542,5 milioni di euro per il 2020, 336,6 milioni di euro per il 2021, 103,9 milioni di euro per il 2022 e 9,4 milioni di euro per il 2023 (**comma 1, lettera d**)).

### *Ape sociale: normativa vigente*

L'APE sociale è un istituto sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) introdotto dall'articolo 1, commi 179-186, della legge n.232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), consistente in una indennità corrisposta, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso di un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi di mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

### ***L'APE volontaria: normativa vigente***

L'APE volontaria è un istituto sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) introdotto dall'articolo 1, commi 166-178, della legge n.232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), consistente in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto. L'entità minima e massima dell'Ape richiedibile sono demandate a un successivo D.P.C.M., mentre la durata minima è di 6 mesi.

È prevista l'istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell'80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Con D.P.C.M. 150/2017 sono state definite le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape volontaria.

**Articolo 23**  
***(Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA))***

L'**articolo 23** introduce una **disciplina a regime** della **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (di seguito RITA), prevista in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018, dalla L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

Contestualmente, si provvede a coordinare la nuova disciplina con le disposizioni attualmente in vigore, intervenendo sullo stesso D.Lgs. 252/2005 e sulle disposizioni contenute nella L. 232/2016.

L'**articolo 23** introduce una **disciplina a regime** della **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (di seguito RITA), prevista dalla L. 232/2016 in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018.

La nuova disciplina a regime della RITA viene introdotta all'interno del D.Lgs. 252/2005, che regola le forme pensionistiche complementari. In particolare, all'articolo 11 vengono modificati il comma 4 e inseriti altri 4 commi (dal 4-*bis* al 4-*quinquies*); inoltre, si sopprime l'ultimo periodo della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 14 del medesimo D.Lgs. 252/2005, che attualmente vieta di richiedere la capitalizzazione della rendita in particolari situazioni. Infine, si interviene sulle disposizioni della L. 232/2016, per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina a regime.

La **RITA**, introdotta in via sperimentale **dall'articolo 1, commi 188-192, della L. 232/2016 per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018**, consiste nella possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto (comma 188).

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15 (comma 189).

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della

prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007 (comma 190).

Le disposizioni richiamate trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici che hanno aderito alla forme pensionistiche complementari loro destinate (comma 191). Al riguardo, per i lavoratori pubblici (ad esclusione di quelli in regime di diritto pubblico) e per il personale degli enti di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono la RITA, si prevede che i termini di pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia (comma 192)

L'**articolo 11 del D.Lgs. 252/2005** contiene disposizioni in merito alle prestazioni delle **forme pensionistiche complementari**. In particolare, oltre a precisare che spetta alle forme pensionistiche complementari definire i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni, la norma dispone che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, fermo restando il possesso di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. In particolare, il **comma 4** ha disposto che le forme pensionistiche complementari debbano consentire, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, l'anticipo delle prestazioni pensionistiche (o parti di esse), su richiesta dell'aderente, per un periodo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. In tal caso, le richiamate prestazioni possono essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. E' altresì previsto che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possano innalzare il richiamato anticipo fino a un massimo di 10 anni

Più specificamente, modificando ed integrando il richiamato articolo 11 del D.Lgs. 252/2005, il **comma 1, lettera a)**, dell'articolo in esame:

- prevede la possibilità che le **prestazioni** delle forme pensionistiche (ad esclusione di quelle a prestazione definita<sup>31</sup>) **siano erogate** (totalmente o parzialmente) **sotto forma di RITA** ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza **entro i 5 anni successivi**, nonché abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un **requisito contributivo** complessivo di **almeno 20 anni** nei regimi obbligatori di appartenenza. L'erogazione avviene, su richiesta dell'aderente, dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La RITA consiste nell'**erogazione frazionata di un capitale**, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto. (nuova formulazione del **comma 4**);

<sup>31</sup> I fondi pensione a prestazione definiti sono caratterizzati dal fatto che i versamenti dei lavoratori vengono periodicamente adeguati, tenendo conto anche del rendimento del fondo, al fine di costituire una rendita di ammontare predeterminato.

- **ricosce la RITA** anche ai **lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi** e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza **entro i 10 anni successivi** (nuovo **comma 4-bis**);
- prevede (ribadendo quanto già previsto dalla L. 232/2016) che la parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, venga assoggettata alla **ritenuta a titolo d'imposta** con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Inoltre, è riconosciuta la facoltà, al percettore della rendita, di non avvalersi della tassazione sostitutiva richiamata in precedenza, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la RITA è assoggettata a **tassazione ordinaria** (nuovo **comma 4-ter**);
- stabilisce che le somme erogate a titolo di RITA siano imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007 (nuovo **comma 4-quater**);
- dispone che le precedenti disposizioni trovino applicazione (anche in questo caso ribadendo quanto già previsto dalla L. 232/2016) anche nei confronti dei **dipendenti pubblici** che aderiscano alle forme pensionistiche complementari loro destinate (nuovo **comma 4-quinquies**).

La successiva **lettera b)** provvede a sopprimere (in virtù delle modifiche apportate all'articolo 11 del decreto legislativo n.252/2005, di cui si è detto) l'ultimo periodo della lettera **c)** del comma 2 dell'articolo 14 del medesimo D.Lgs. 252/2005 che, nel testo attualmente vigente, vieta di richiedere il **riscatto totale nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti** di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari per coloro che rimangono **inoccupati per un periodo di tempo superiore a 48 mesi**.

L'**articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 252/2005**, prevede che gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, stabiliscano quali scelta abbia l'iscritto nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare in specifici casi (nuova attività del lavoratore, riscatto parziale in caso di cessazione dell'attività lavorativa, riscatto totale in caso di invalidità permanente).

In particolare, la **lettera c)** del richiamato comma 2 dispone la possibilità di riscattare totalmente la posizione individuale maturata:

- per i casi di **invalidità permanente** che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;



- a seguito di **cessazione dell'attività lavorativa** che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo **superiore a 48 mesi**.

In particolare, l'**ultimo periodo della richiamata lettera c)** (di cui si propone l'abrogazione) stabilisce che tale facoltà **non possa essere esercitata nel quinquennio precedente** la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11. In tali casi, in ogni modo, si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11.

Infine, per esigenze di **coordinamento normativo**, il **comma 2**, interviene sulle disposizioni della L. 232/2016, che attualmente disciplinano l'istituto sperimentale della RITA (abrogando i commi da 188 a 191 e integrando il comma 192).

## **Articolo 24** *(Rapporti finanziari tra Stato e I.N.P.S.)*

L'**articolo 24** interviene sui **rapporti finanziari tra Stato e INPS**, disponendo la compensazione dei debiti verso lo Stato per le anticipazioni di bilancio con i crediti verso lo Stato risultanti dal bilancio consultivo dell'I.N.P.S. per il 2015.

Il **comma 1** dispone che le **anticipazioni di bilancio concesse all'I.N.P.S.** ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della L. 448/1998 (che prevede l'autorizzazione, con effetto dall'esercizio finanziario 1999, dei trasferimenti pubblici in favore dell'I.N.P.S. e dell'I.N.P.D.A.P.<sup>32</sup> a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso) negli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2018 ed **iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell'Istituto** (per un totale di 88.878 milioni di euro), vengano **compensate con i crediti verso lo Stato**, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di euro, e per l'eccedenza si intendano effettuate a titolo definitivo.

Ai sensi del successivo **comma 2**, con la procedura di cui all'articolo 14 della L. 241/1990 (conferenza dei servizi) sono definiti i capitoli del bilancio dell'I.N.P.S. per i quali viene effettuata la compensazione, nonché i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.

La **relazione tecnica** afferma che "L'intervento **non produce effetti negativi per la finanza pubblica** poiché le anticipazioni in argomento sono annualmente iscritte tra le uscite correnti del bilancio dello Stato e risultano scontate per pari importo nei saldi di finanza pubblica degli esercizi in cui sono state concesse".

---

<sup>32</sup> Si ricorda che ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011, l'I.N.P.D.A.P. e l'E.N.P.A.L.S. sono stati soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono state attribuite all'I.N.P.S. dal 1° gennaio 2012.



## Articolo 25

### *(Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)*

L'articolo 25 estende la platea dei beneficiari e incrementa il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotta dal D.Lgs. 147/2017.

Dal 1° gennaio 2018, termine fissato per l'avvio della misura, sono resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI.

Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI viene estesa ulteriormente: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche.

Inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del dieci per cento (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili).

L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo Povertà viene incrementato di: 300 milioni nel 2018; 700 nel 2019; 665 milioni nel 2020; 637 milioni annui a decorrere dal 2021.

Viene inoltre previsto, dal 2020, un incremento dello stanziamento del Fondo per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale pari a: 235 milioni di euro nel 2020; 263 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

#### Il Reddito di inclusione - ReI

La [legge 33/2017](#) sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegata alla stabilità 2016) ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dal 25 marzo 2017, uno o più decreti legislativi recanti:

- a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale. La misura nazionale, denominata **Reddito di inclusione (REI)**, si articola in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona. Il ReI, inteso come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale (SIA), è condizionato alla **prova dei mezzi**, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa;
- b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per

le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

- c) il **rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali**, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla [legge n. 328/2000](#).

Il Consiglio dei Ministri n. 33 del 9 giugno 2017, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione [della legge 33/2017](#) (qui [dossier](#) dei Servizi Studi Camera/Senato e [sintesi](#) della misura del Ministero). **Il 14 ottobre 2017 è entrato in vigore il [D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#) Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.**

Il D.Lgs. 147/2017 ha istituito, **a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI)**, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (il ReI potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017). **Il ReI non è in ogni caso compatibile** con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della **NASpI** o di altro **ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria**.

Il ReI è **concesso** a: cittadini italiani e comunitari; familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro; titolari di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente; cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente deve essere **residente in Italia per via continuativa da almeno due anni**. Il ReI è erogato per un periodo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorranò almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.

**Il ReI, misura condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, è articolato in due componenti:**

- 1) un **beneficio economico** erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;
- 2) una **componente di servizi alla persona** identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà.

Per quanto riguarda i **requisiti di accesso**, con riferimento alla **condizione economica**, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso congiuntamente di:

- un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- un valore dell'ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore ad euro 3.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000; Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare dovrà trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Oltre ai requisiti sopra elencati, sono richiesti una serie di **requisiti transitori** riferiti alla **composizione del nucleo familiare**, da tenere in considerazione **in sede di prima applicazione**:

- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- in assenza di figli minori, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
- presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione.

La transitorietà di tale requisiti risponde al criterio di delega che prevede un graduale incremento del beneficio e una graduale estensione dei beneficiari da attuarsi mediante il **Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale** e grazie alle risorse attese dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà e da eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi.

#### *Estensione platea beneficiari: alleggerimento dei requisiti familiari (comma 1)*

Il **comma 1** modifica l'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 147/2017, il quale enumera una serie di **requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, necessari per l'accesso al ReI** (nuclei familiari con figli minori o con disabilità o con donna in stato di gravidanza o con disoccupati ultracinquantacinquenni per specifiche circostanze).

Più precisamente viene modificata la lettera *d)* con la finalità di estendere la platea dei beneficiari. A tal fine, la norma in commento **sopprime il riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione** (per licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; aver cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione) **del componente di età pari o superiore a 55 anni**.

#### *Norme di coordinamento (comma 2)*

Il **comma 2** modifica l'articolo 8 del D.Lgs. 147/2017, sopprimendo i riferimenti in questo contenuti a persone di età superiore o pari a 55 anni in stato di disoccupazione a seguito di determinate circostanze. In tal modo, l'estensione della platea dei beneficiari della misura viene operata rispondendo proprio alla previsione contenuta nel secondo periodo dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 147/2017 (soppresso dalla norma in esame), che aveva indicato che la stessa

estensione fosse “individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2” (disoccupati di età pari o superiore a 55 anni a seguito di determinate circostanze).

Pertanto, quali requisiti transitori per accedere al ReI in fase di prima attuazione rimangono: minore, disabile, donna in stato di gravidanza, componente di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione.

L'intervento legislativo è attuato intervenendo sui commi 1, lettera c) e 3 dell'articolo 8.

Più in particolare, l'articolo 8 del D.Lgs. 147/2017, è dedicato al **Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale**, individuato quale strumento per **estendere progressivamente la platea dei beneficiari ed incrementare gradualmente l'entità della componente economica del ReI**. A tal fine, il D.Lgs. 147/2017 prevede che, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, il **Piano possa modificare:**

- a) le **soglie degli indicatori della condizione economica**, incrementando i valori dell'ISEE, dell'ISRE, del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché i valori ISEE e ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata;
- b) gli **indicatori del tenore di vita** con riferimento al godimento dei beni durevoli quali autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto;
- c) l'**estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti in sede di prima applicazione** a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno;
- d) il **valore della soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà**, pari ad euro 3.000, nonché il parametro per cui tale valore è moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al settantacinque per cento, fino all'unità;
- e) la **previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio** secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- f) il **massimale della componente economica del ReI**, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti;
- g) l'**elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà**, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali;
- h) la **possibilità e le modalità di rinnovo del beneficio**;
- i) i **termini temporali** per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio.

***Estensione platea beneficiari: eliminazione, dal 1° luglio 2018, dei requisiti familiari transitori (comma 3)***

**Il comma 3 estende ulteriormente la platea dei beneficiari del ReI**, in quanto dispone che, **dal 1° luglio 2018**, siano **eliminati i requisiti transitori relativi alla composizione del nucleo familiare** necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI.

Da tale data, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti di: cittadinanza e soggiorno, di quelli riferiti alla condizione economica e al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita elencati dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 147/2017.

L'intervento legislativo è attuato sopprimendo nel corpo del D.Lgs. 147/2017: il comma 2 dell'articolo 3, il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

***Incremento del massimale annuo della componente economica del ReI (comma 4)***

**Il comma 4 incrementa il massimale annuo della componente economica del ReI del dieci per cento.**

Si ricorda che l'articolo 4 del D.Lgs. 147/2017 fissa la soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, per un singolo, a 3.000 euro, riparametrandola sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%. Il secondo periodo dell'articolo 4 specifica che beneficio economico collegato al ReI **non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale<sup>33</sup>**, il cui valore annuo, aggiornato al 2017, è pari a 5.824 euro (485 euro mensili per 12 mensilità).

L'intervento legislativo è attuato aggiungendo all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le seguenti parole: **“incrementato del dieci per cento,”** in tal modo viene aumentato del dieci per cento l'ammontare su base annua dell'assegno sociale; conseguentemente il **massimale annuo della componente economica del ReI diviene pari a 6.406,4 euro.**

La Relazione tecnica al provvedimento chiarisce che l'incremento della componente economica del ReI **favorisce esclusivamente i nuclei familiari con 5 o più componenti**: “In termini sostanziali, poiché l'unica tipologia familiare con beneficio potenziale sopra il massimale è a legislazione vigente quella dei nuclei con 5 o più componenti, la misura prevista accresce il beneficio massimo del ReI solo per tali nuclei dagli attuali 485,41 euro mensili fino a circa 534 euro”. Sempre la Relazione tecnica sottolinea che “l'incremento del massimale comporta anche un leggero incremento della platea di beneficiari che, per questa tipologia, passano da un numero di 100,1 mila a 106 mila, mentre nel complesso **i beneficiari potenziali del ReI si attestano a 499,8 mila**”.

<sup>33</sup> Si ricorda che l'assegno sociale, istituito dall'art. 3, c. 6, della L. 335/1995 (e che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.



***Incremento della quota del Fondo povertà dedicata al rafforzamento degli interventi e servizi sociali (comma 5)***

Il **comma 5 incrementa la quota del Fondo Povertà** destinata al **rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali**. Le **risorse** così finalizzate sono le seguenti:

- 297 milioni di euro nel 2018 (precedentemente 262 milioni);
- 347 milioni di euro nel 2019 (precedentemente 277 milioni a decorrere dal 2019);
- 352 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

L'intervento legislativo è attuato modificando l'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 147/2017

Il D.Lgs. 147/2017 finalizza una quota del Fondo Povertà al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali. Più nello specifico, tale quota è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento dei servizi necessari per l'attuazione del ReI.

Tale quota è pertanto finalizzata a garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni fornite dai servizi sociali per:

- l'informazione e l'accesso al ReI;
- la valutazione multidimensionale;
- il progetto personalizzato;
- i sostegni (gli interventi e servizi di contrasto alla povertà, erogati anche dai Centri per l'impiego).

Si ricorda infine che, nell'ambito delle quote del Fondo Povertà destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, è riservato, **dal 2018**, un ammontare pari a **20 milioni di euro annui** per interventi e servizi **in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora**.

***Incremento dello stanziamento del Fondo povertà (comma 6)***

Il **comma 6 incrementa**, per le finalità di cui ai commi da 1 a 5, lo **stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale**, di:

- 300 milioni di euro nel 2018;
- 700 nel 2019;
- 665 milioni di euro nel 2020;
- 637 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

***Incremento, dal 2020, dello stanziamento del Fondo povertà per finalità da individuare con il Piano nazionale (comma 6)***

Lo **stanziamento del Fondo** per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è altresì **incrementato per finalità da individuare** con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale **di ulteriori**:

- 235 milioni di euro nel 2020;
- 263 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Il **comma 7** definisce la dotazione del Fondo Povertà e i limiti di spesa per l'erogazione della componente economica del ReI.

L'intervento legislativo è attuato sostituendo il comma 1 dell'articolo 20 del D. Lgs. 147/2017.

***Dotazione del Fondo Povertà***

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>a decorrere dal 2020</b>
<u>2.059 milioni</u> di cui 15 milioni di euro accantonati per erogazione dell'ASDI	<u>2.545 milioni</u>	<u>2.745 milioni annui</u>

***Limiti di spesa per erogazione componente economica ReI***

Si ricorda che i limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico collegato al ReI sono calcolati sottraendo dalla dotazione del Fondo la quota in esso allocata per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per l'attuazione del ReI (297 milioni nel 2018; 347 milioni nel 2019; 352 milioni dal 2021).

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>a decorrere dal 2021</b>
<u>1.747 milioni</u> fatto salvo l'eventuale disaccantonamento dei 15 milioni di euro per erogazione dell'ASDI	<u>2.198 milioni</u>	<u>2.158 milioni</u>	<u>2.130 milioni annui</u>

Il **comma 7** precisa che, a decorrere dal 2020, i limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico collegato al ReI sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povertà (di cui all'articolo 8. *Per maggiore chiarezza sarebbe opportuno rinviare, nel testo in esame, all'articolo 8, comma 1*), tenuto conto della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari all'attuazione del ReI (di cui all'articolo 7, comma 2).”

**Attualmente, le disponibilità del Fondo Povertà sono le seguenti:**

- le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), pari ad 1 miliardo di euro a decorrere dal 2017;
- le risorse di cui all'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2016, pari ad 54 milioni di euro a decorrere dal 2018;
- le risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2017;
- le risorse di cui alla sezione II della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018;

Complessivamente pertanto la dotazione del Fondo è pari a 1.704 milioni di euro a decorrere dal 2018. Su tale dotazione insistono accantonamenti (per 65 milioni nel 2018 e 32 milioni a decorrere dal 2019) disposti dal [decreto ministeriale 16 marzo 2017 Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva \(SIA\)](#), per il 2017 nell'ipotesi della prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI. Inoltre, nel Fondo confluiscono i risparmi per la finanza pubblica conseguenti al ripristino delle prestazioni assistenziali dell'ASDI e della Carta acquisti. Pertanto **attualmente**, sommati accantonamenti e risparmi, la **dotazione del Fondo** è pari a: **1.759 milioni di euro per il 2018; 1.845 milioni di euro per/dal 2019**. Se a tali risorse si sottraggono quelle finalizzate al rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali (262 milioni nel 2018 e 277 milioni di euro dal 2019), la quota del Fondo povertà disponibile per erogazioni del beneficio economico ReI e conseguenti limiti di spesa è pari a 1.482 milioni di euro nel 2018 e a 1.568 milioni di euro dal 2019 (sul punto si rinvia alla [Relazione Tecnica dell'A.G. 430 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà](#)).

Per quanto riguarda l'ASDI, l'articolo 18 del D.Lgs. 147/2017 prevede, **dal 1° gennaio 2018, il blocco dell'erogazione dell'ASDI** per tutti i soggetti, tranne che per coloro che hanno concluso la NASpI nel 2017. Contestualmente, viene prevista, dal 2019, la **confluenza integrale** delle risorse stanziare per l'ASDI nel Fondo Povertà (**comma 2**), e viene stanziata una somma (pari a **15 milioni** di euro) a valere sul Fondo Povertà per consentire l'erogazione del beneficio nel 2018 (**comma 3**). La citata [Relazione Tecnica dell'A.G. 430](#) specifica che la dotazione presente a bilancio per l'ASDI nel 2018 è pari a 15,3 milioni di euro e di 48 milioni di euro a decorrere dal 2019.

## Articolo 26 (Promozione del welfare di comunità)

L'articolo 26 introduce, per tre anni, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti sociali e sanitari.

Più in particolare, il beneficio è previsto per le erogazioni inerenti a progetti promossi dalle suddette fondazioni (nel perseguimento degli scopi statutari) per una o più delle seguenti finalità (**comma 1**): contrasto della povertà o del disagio di famiglie con minori; promozione delle cure domiciliari per gli anziani ed i disabili.

Le **fondazioni di origine bancaria**, nate nell'ambito del processo di privatizzazione delle banche pubbliche (c.d. legge Amato, n. 218 del 1990), sono **soggetti non profit**, privati e autonomi, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Attualmente le fondazioni sono 88 e dispongono di ingenti patrimoni che devono investire in attività diversificate, prudenti e fruttifere; dagli utili derivanti dalla buona gestione di questi investimenti traggono le risorse per sostenere attività d'interesse collettivo sulla base della legge (D.Lgs. n. 153 del 1999) e del loro statuto.

**Il Ministero dell'economia e delle finanze** (autorità di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria) e l'**ACRI**, l'associazione rappresentativa delle stesse, hanno firmato il **23 aprile 2015** un [Protocollo d'intesa](#) che definisce in modo più analitico della legge i parametri di riferimento cui le fondazioni conformeranno i comportamenti, con l'obiettivo di migliorare le pratiche operative e rendere più solida la *governance*.

Tra i principi cardine contenuti nel protocollo vi è la **diversificazione degli investimenti**: una fondazione non può concentrare più del 33% dell'attivo patrimoniale in un singolo soggetto. Inoltre, è previsto un **divieto generale di indebitamento**, salvo in caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità, e **non è permesso l'uso di derivati** se non per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale. In relazione alla *governance*, l'organo di amministrazione, il presidente e l'organo di controllo durano in carica per un **periodo massimo di quattro anni**, rinnovabile una sola volta.

Con il protocollo le fondazioni si impegnano a garantire **trasparenza** nelle loro attività attraverso la **pubblicazione sui rispettivi siti web** di bilanci, informazioni sugli appalti, bandi per le erogazioni, procedure per avanzare richieste di sostegno finanziario e criteri di selezione delle iniziative.

Ai fini in esame, gli interventi devono essere richiesti da uno dei seguenti soggetti: enti pubblici territoriali; enti pubblici esercenti servizi sanitari e socio-assistenziali; enti del terzo settore, individuati tramite selezione pubblica.

Si ricorda che il recente **Codice del terzo settore** (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) delimita il perimetro del terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte, individuati in: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Viene inserita in tale perimetro la nozione di **ente del terzo settore** definito come ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale in forma volontaria** e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli interventi non possono essere inerenti all'attività commerciale dei soggetti summenzionati. Si ricorda, inoltre, che, in base all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, richiamato dal presente **comma 1**, resta **esclusa** qualsiasi forma di erogazione o sovvenzione, diretta o indiretta, in favore di enti con fini di lucro o di imprese di qualsiasi natura - ad eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operino nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

La misura **del credito di imposta** è pari al **65 per cento delle erogazioni** in esame, effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Il beneficio è riconosciuto per gli anni 2018-2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito), in base al criterio dell'ordine cronologico e secondo le modalità definite dalle disposizioni applicative (**commi 2 e 4**). Queste ultime sono stabilite con **decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Riguardo al suddetto criterio dell'ordine cronologico, il **comma 2** fa riferimento alla data di comunicazione, da parte della fondazione, all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.a (ACRI) dell'impegno a effettuare l'erogazione in esame. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione e per conoscenza all'ACRI.

In base al **comma 3**, il credito di imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997).

Al credito d'imposta **non si applicano** né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Si ricorda, infine, che già la **legge di bilancio 2017** (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 578-581) prevedeva la concessione **per il 2017** di un **credito di imposta pari al 100 per cento delle risorse aggiuntive** che le fondazioni di origine bancaria destinano a favore del sistema dei **Centri di servizio per il volontariato**, sino ad un massimo complessivo di 10 milioni di euro.



## **Articolo 27** ***(Cofinanziamento del Programma Erasmus+)***

L'**articolo 27** incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione<sup>34</sup> di **2 milioni** di euro **dal 2018** per la promozione e coordinamento delle **politiche per la formazione**, nonché per il cofinanziamento del **Programma Erasmus+** per l'ambito di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Regolamento (UE) 1288/2013.

L'**articolo 27 del Regolamento (UE) 1288/2013** che ha istituito il **Programma Erasmus+**, dispone in merito alle prerogative dell'Autorità nazionale deputata a gestire il Programma. In particolare, il comma 9 prevede che l'Autorità nazionale fornisca adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva Agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del Programma conforme alle norme dell'Unione europea applicabili.

Al riguardo si fa presente che le funzioni di Autorità nazionale competente per il Programma sono attualmente assegnate all'Agenzia nazionale per le politiche attive e passive del lavoro (ANPAL), istituita dal decreto legislativo n.150 del 2017 (attuativo del cd. *Jobs act*)<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> L'articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008, ha disposto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di politica attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

<sup>35</sup> In precedenza le competenze in questione facevano capo alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre il cofinanziamento nazionale del Programma veniva garantito attraverso un impegno di spesa sul Fondo di rotazione per la formazione professionale (di cui all'articolo 25 della legge n.845 del 1978), mediante uno specifico decreto adottato a seguito della sottoscrizione di una Convenzione tra Autorità nazionale (nella persona del Direttore generale competente del Ministero del lavoro) e Agenzia nazionale (nella persona del direttore generale dell'ISFOL/INAPP).





**Articolo 28**  
*(Spese di amministrazione degli enti privati gestori  
di attività formative)*

L'**articolo 28** modifica le modalità di copertura degli oneri a carico del bilancio statale delle spese generali di amministrazione degli **enti privati gestori di attività formative**.

L'**articolo 28** modifica le modalità di copertura degli oneri a carico del bilancio statale per le spese generali di amministrazione degli **enti privati gestori di attività formative**, di cui alla legge n.40/1987.

La **legge n. 40/1987** ha previsto la concessione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli enti privati gestori di attività formative che svolgono specifiche attività, di specifici contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale<sup>36</sup>.

In particolare, attraverso l'**introduzione di un nuovo articolo 4-bis** alla richiamata legge n.40/1987, si prevede che agli oneri derivanti dal suo finanziamento, pari a **13 milioni** di euro annui dal **2018**, si provveda a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale occupazione e formazione, mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 10, del D.L. 68/2006<sup>37</sup>, iscritta sul medesimo Fondo.

---

<sup>36</sup> I criteri e le modalità per la determinazione dei contributi sono stati fissati dal D.M. 125/1987. Con il D.M. 24 marzo 2003 è stata disciplinata l'applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio come documentazione probatoria dell'attività formativa svolta dagli enti di formazione professionale ai fini del calcolo del contributo da erogare.

<sup>37</sup> L'articolo 1 della L. 68/2006 ha disposto un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'agenzia strumentale Italia Lavoro, finalizzato a garantire l'occupabilità dei lavoratori che compivano 50 anni entro il 31 dicembre 2006.

In particolare, il Programma sperimentale è indirizzato al reimpiego di un contingente di 3.000 lavoratori, individuati con specifici accordi sottoscritti entro il 31 maggio 2006 tra le imprese (ove non avessero cessato l'attività) e le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e lo stesso Ministero. Il Programma si articolava in specifici periodi (che decorrevano dalla fine del periodo di mobilità); inoltre, i richiamati accordi individuavano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passavano al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonché gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico doveva essere approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 15 giugno 2006.

Le attività finalizzate al reimpiego dei soggetti richiamati dovevano essere svolte dai soggetti autorizzati o accreditati in intermediazione di lavoro.

La misura del sostegno al reddito per i lavoratori interessati dal Programma era pari, per il triennio successivo ai periodi di erogazione, all'ultima mensilità di mobilità erogata al lavoratore interessato, fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita dal Programma, e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti del collocamento a riposo stabiliti dalla L. 243/2003.

Gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori interessati, ricomprendenti anche la contribuzione figurativa, erano posti a carico delle imprese (alle quali erano riservati 1.300 posti), ad esclusione delle

Conseguentemente, si **abroga** l'articolo 2, comma 511, della L. 244/2007, il quale attualmente garantisce la copertura dei suddetti oneri a valere sulle risorse (preordinate allo scopo) del Fondo di rotazione per la formazione professionale<sup>38</sup> per le finalità di cui alla L. 40/1987, mediante un'autorizzazione di spesa pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2009<sup>39</sup>.

Secondo quanto riportato nella **relazione tecnica** al provvedimento in esame, “con la disposizione proposta, si intende promuovere, senza maggiori oneri per le finanze dello Stato, un utilizzo di risorse già iscritte in bilancio, più rispondente alle effettive necessità”.

---

imprese sottoposte a procedure concorsuali di cui all'articolo 3 della L. 223/1991 e alle grandi imprese commerciali in stato di insolvenza sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi del D.Lgs. 270/1999 e del D.L. 347/2003.

Era inoltre possibile, per i lavoratori partecipanti al Programma, cumulare il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso percepito per “attività lavorativa temporanea ed occasionale”.

Infine, a copertura dell'**onere** derivante dalle misure richiamate, si provvedeva a valere sulle somme a carico del **Fondo per l'occupazione** per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Tali risorse affluivano al bilancio dell'INPS, in un'apposita evidenza contabile.

<sup>38</sup> Istituito dall'articolo 25 della L. 845/1978.

<sup>39</sup> Le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento dei richiamati enti sono state definite dai D.M. 22 gennaio 2010, 22 ottobre 2010 e 28 giugno 2011.

## **Articolo 29** **(Censimenti permanenti)**

L'articolo reca una disciplina dei censimenti (non più decennali bensì) permanenti da realizzare da parte dell'ISTAT, con le correlative risorse finanziarie.

L'antefatto normativo delle disposizioni qui in esame può dirsi l'articolo 3 del [decreto-legge n. 179 del 2012](#), che ha previsto il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Quella previsione segna il passaggio dal censimento decennale al censimento **permanente**, tale cioè da produrre dati con cadenza annuale.

Dopo una sperimentazione condotta dall'ISTAT in più riprese (secondo le indicazioni contenute nel Programma Statistico Nazionale 2014-2016, aggiornamento 2016, prorogato dal decreto legge n. 244 del 2016, nonché nel Programma Statistico Nazionale 2017-2019), i censimenti permanenti da realizzare nei prossimi anni - dispone il **comma 1** - sono i seguenti:

- della popolazione e delle abitazioni (dal 2018);
- delle imprese, delle istituzioni *non-profit* e delle istituzioni pubbliche (dal 2018);
- dell'agricoltura (dal 2021).

Per l'agricoltura, si prevede al contempo che venga ultimato il 7° censimento generale, riferito al 2020 (facendo seguito al 6° censimento generale 2010).

Il censimento permanente è connotato dalla integrazione e dal trattamento continuo delle fonti amministrative e statistiche, unitamente a rilevazioni periodiche (talché la rilevazione diretta è solo uno degli strumenti di acquisizione dei dati).

Onde consentire all'ISTAT di acquisire i dati già disponibili utili a fini censuari, i **commi 2 e 3** ribadiscono uno specifico **obbligo** di messa a disposizione dei dati, in capo ad alcuni enti titolari di banche dati (obbligo vigente per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, ai sensi dell'articolo 7 del [decreto legislativo n. 322 del 1989](#) recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica").

La disponibilità dei dati deve essere assicurata (secondo tempi e modi stabiliti nei Piani generali di censimento) dai seguenti attori:

- archivio sui lavoratori e pensionati dell'INPS;
- archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero e delle politiche sociali;
- anagrafe nazionale degli studenti e anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, del Ministero dell'istruzione università e ricerca scientifica;

- archivio sui flussi migratori, del Ministero dell'interno;
- sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.a sui consumi di energia e gas;
- archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio e catasto dei terreni e immobili (comprensivi della componente geografica), archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e immobili, dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 4** dispone la **proroga** dell'efficacia del Programma statistico nazionale (triennale) e degli atti collegati (in particolare di aggiornamento annuale) - fino all'adozione dei nuovi atti corrispondenti, qualora questi ultimi intervengano successivamente al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

La previsione di un Programma statistico nazionale ricorre nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, innanzi citato.

Il **comma 5** individua nei **Piani generali di censimento** uno strumento, seppur non esclusivo (giacché possono incidere altresì circolari e istruzioni tecniche, o specifiche intese con le Province autonome di Trento e Bolzano) invero saliente per l'ISTAT, ai fini di: esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto; indirizzo e coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale; predisposizione delle nomenclature e metodologie di base - vincolanti per i soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale - per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.

Sono compiti attribuiti all'Istat dall'articolo 15, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)* del decreto legislativo n. 322 del 1989.

I Piani generali di censimento - si viene a prevedere - definiscono un novero di profili quali: la data di riferimento dei dati; gli obiettivi; il campo di osservazione; le metodologie di indagine; le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie; i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione; lo svolgimento delle procedure sanzionatorie in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di fornire dati statistici. Attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, l'ISTAT determina alcuni altri elementi, tra i quali i criteri e modalità di affidamento di fasi di rilevazione censuaria a soggetti pubblici o privati.

E determina criteri per: lo svolgimento delle operazioni censuarie anche in forma associata; la ripartizione dei contributi agli organi di censimento (in tal caso d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze).

Così come determina modalità e tempi di fornitura e utilizzo dei dati, da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie a fini censuari.

Ancora, l'ISTAT determina: i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti; le misure di protezione dei dati personali; la tutela del segreto statistico (secondo le disposizioni recate dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 322 del 1989); le modalità di diffusione dei dati in forma disaggregata; la comunicazione dei dati elementari (privi di identificativi) ai soggetti coinvolti nelle operazioni censuarie (anche se non appartenenti al Sistema statistico nazionale).

Per quanto riguarda il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - aggiunge il **comma 6** - l'ISTAT definisce d'intesa con il Ministero dell'interno le modalità di restituzione ai **Comuni** delle informazioni raccolte, ai fini della revisione (della quale l'ISTAT determina altresì le modalità tecniche e la periodicità) delle anagrafi della popolazione residente.

Qualora non sia stato adottato il correlativo Piano generale di censimento, è con circolari e istruzioni che l'ISTAT assume le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico (**comma 7**).

Il Piano generale per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni indica altresì gli enti ed organismi pubblici che possano procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne (nei limiti delle risorse finanziarie proprie e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT), onde far fronte alle esigenze censuarie (**comma 8**).

Sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento), è determinata la popolazione legale. L'atto formale è un decreto del Presidente della Repubblica (**comma 9**).

Il **comma 10** reca l'autorizzazione di spesa per i censimenti sopra ricordati, nel modo che segue:

5.000.000 euro per l'anno 2018;

46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

51.881.600 per l'anno 2021;

26.881.600 annui a decorrere dall'anno 2022.

Alla restante spesa (di cui 74.707.968 per il 2018; 35.742.291 per il 2019; 20.768.941 per il 2020) si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell'Istat, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati da alcune disposizioni (sono: l'articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010; l'articolo 17 del decreto-legge n. 135 del 2009).



## **Articolo 30** *(Fondo politiche per la famiglia)*

L'**articolo 30** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un **Fondo** finalizzato agli interventi per le **politiche della famiglia** con una dotazione di **100 milioni di euro annui** a decorrere **dal 2018**.

La norma istituisce un **nuovo Fondo per le politiche della famiglia** (al cap. 3071 del MEF) che si affianca a quello già istituito in base all'art. 19, comma 1, del DL. 223/2006 (L. 248/2006), probabilmente allo scopo di unificare e definire il finanziamento a regime dei futuri interventi legislativi in materia.

Si ricorda peraltro che le risorse a sostegno delle politiche per la famiglia sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito **dell'azione Politiche per la famiglia**, del programma Protezione sociale per particolari categorie (24.5), Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24). Si tratta di **somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio per l'attuazione degli interventi per la famiglia** (sostegno alla famiglia, adozioni internazionali e sostegno alla natalità) che, nel disegno di legge di bilancio 2018 a legislazione vigente, ammontano a circa **44 milioni** di euro<sup>40</sup> e di altre somme dirette all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e al Fondo assegni nucleo familiare con quattro o più figli<sup>41</sup>.

Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del DL. 223/2006 (L. 248/2006) è stato dotato di 3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni a decorrere dal 2007 dal tale norma costitutiva. La legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006, art. 1, commi 1250-1256) ne ha incrementato gli stanziamenti di 210 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, definendone alcune specifici utilizzi quali:

- l'istituzione [dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia](#);
- il finanziamento di **iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro** di cui all'articolo 9 della L. 53/2000 (Flessibilità di orario) con quote annualmente individuate con decreto (del Presidente del Consiglio o suo delegato alle politiche per la famiglia), per l'erogazione di risorse in favore di datori di lavoro privati, aziende sanitarie o ospedaliere al fine di attuare accordi contrattuali finalizzati allo scopo;
- **iniziative sperimentali** di abbattimento dei costi dei servizi per le **famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro**;

In proposito si ricorda la sopracitata voce di bilancio "Fondo assegni nucleo familiare con quattro o più figli" (cap. 2140 del MEF).

---

<sup>40</sup> Di cui il **cap. 2102** (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche di **sostegno alla famiglia**) ammonta a circa **5 milioni** di euro, il **cap. 2134** (Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinata alle politiche in materia di **adozioni internazionali** ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali) **15 milioni** ed il **cap. 2137** (somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento del fondo di **sostegno alla natalità**) è pari a **24 milioni** di euro. Si ricorda che nel bilancio della Presidenza del Consiglio l'apposito Fondo per le politiche per la famiglia è iscritto al cap. 858.

<sup>41</sup> Nel BLV 2018, rispettivamente, 1,05 milioni (cap. 2118) e 3 milioni di euro (cap. 2140).



- per **sostenere l'attività** dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia;
- per **sviluppare iniziative** che diffondano e valorizzino le **migliori iniziative in materia di politiche familiari** adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni.

Nel **2010**, le risorse del Fondo quantificate dalla legge finanziaria per il 2010 (L. 191/2009, Tab. C) ammontavano a **185,3 milioni di euro**, mentre **nel 2011 le stesse hanno subito un forte ridimensionamento**, con un ammontare quantificato nella legge di stabilità 2011 (L. 220/2010, Tab. C) pari a **51,5 milioni** di euro, di cui solo 25 milioni di competenza statale. **Nel 2012**, l'importo del Fondo quantificato nella legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) è pari a circa 32 milioni di euro, di cui solo **10,8 milioni di competenza statale**. Nel **triennio 2013-2015**, le quantificazioni in legge stabilità ammontano, rispettivamente, a 19,8 milioni (L. 228/2012, di cui 16,9 milioni di competenza statale), 20,9 milioni (L. 147/2013, con successive decurtazioni di circa 4,3 milioni in corso d'anno) e 18,3 milioni di euro (L. 190/2014). Quest'ultima legge di stabilità (art. 1, comma 132, L. 190/2014) ha peraltro autorizzato a regime, dal 2015, uno stanziamento pari a 5 milioni di euro, finalizzato specificamente al sostegno delle adozioni internazionali e al pieno funzionamento della [Commissione per le adozioni internazionali](#).

La legge di stabilità 190/2014 (art. 1, comma 131) ha, inoltre, **per il solo anno 2015**, previsto l'istituzione di un **Fondo** nello stato di previsione del MEF, con dotazione di **112 milioni**, da destinare ad **interventi a favore della famiglia**, specificamente finalizzato: a) per una quota di 100 milioni, al rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei **servizi socio-educativi** per la prima infanzia (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia<sup>42</sup>), in attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni; b) 12 milioni, dedicati ai **programmi nazionali** di distribuzione di **derrate alimentari alle persone indigenti**<sup>43</sup>.

Da ultimo, la quantificazione del Fondo per le politiche della famiglia data con la **legge di stabilità 2016** (L. 208/2015) è pari a **22,6 milioni**, somma da decurtare di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, ai sensi della medesima legge (art. 1, comma 412). Nel **2017**, la legge di bilancio 232/2016 ha infine autorizzato la spesa di **5,14 milioni** di euro, cifra che ha subito decurtazioni in corso d'anno, arrivando ad una somma di competenza nel 2017 pari a **2,8 milioni** di euro.

Nel presente **ddl di bilancio 2018**, il Fondo (cap. 2102) subisce un **definanziamento di circa 496 mila** euro in Sezione II, e pertanto lo stanziamento proposto si riduce a circa 4,5 milioni di euro.

<sup>42</sup> Ai sensi dell'art. 1, co. 1259, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

<sup>43</sup> Si tratta, in particolare, del Fondo previsto all'articolo 58, comma 1, del D.L. 83/2012 (per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana).

**Articolo 31**  
*(Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la  
cooperazione in Europa)*

L'**articolo 31** autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018 per fare fronte agli oneri derivanti dalla presidenza italiana dell'OSCE.

La norma autorizza la spesa di **3 milioni di euro per l'anno 2018** per fare fronte agli oneri correlati alla presidenza in esercizio italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che il nostro Paese assumerà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

**La Presidenza in esercizio** (*CiO - Chairman in Office*) dell'OSCE è affidata su base annuale ad uno dei 57 Paesi membri dell'Organizzazione. Il Presidente in esercizio, ovvero il Ministro degli Affari esteri del paese che detiene la presidenza, ha la responsabilità generale dell'attività esecutiva e può nominare Rappresentanti Speciali o Personali per trattare specifiche situazioni o questioni. Il Presidente in esercizio è assistito dal precedente e dal successivo presidente designato, con i quali costituisce la Troika.

La scelta della Presidenza italiana per il 2018 è avvenuta con voto unanime il 28 luglio 2016. Nella Troika l'Italia sarà affiancata dall'Austria (presidente 2017) e dalla Slovacchia (designata alla Presidenza per il 2019).

L'Italia permarrà nella Troika OSCE, dove siede dal 2017 in qualità di Presidente designato 2018, fino al 2019.

La **relazione tecnica** precisa che la spesa è da intendersi suddivisa in tre parti:

1. la somma di **2 milioni di euro** è destinata ad **eventi da organizzare in Italia**. Si tratta, oltre che del Secondo Incontro Preparatorio del XXVI Foro economico ambientale, già calendarizzato per maggio 2018, della Conferenza annuale dell'OSCE sul contrasto al terrorismo; della Conferenza OSCE sulla droga; della Conferenza OSCE sullo sviluppo sostenibile; della Conferenza sul contrasto al traffico illecito di beni culturali; delle Celebrazioni del 10<sup>mo</sup> anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle Minoranze Nazionali. Il calcolo della previsione di spesa è stato effettuato per un numero massimo di 5 eventi;
2. la somma di **500.000 euro** è destinata all'organizzazione di **eventi ed attività spettanti alla Presidenza** o per contributi all'organizzazione di eventi da parte dell'OSCE, nonché per le spese a carico della Presidenza a copertura dei mandati dei Rappresentanti Speciali (RS) o Personali (RP). Per entrambe le tipologie di Rappresentanti la Presidenza italiana è tenuta alla copertura delle sole spese di viaggio e di rappresentanza; nel caso di RS ed RP italiani andranno previsti anche i costi per le retribuzioni;

3. **500.000 euro** sono destinati alle spese di funzionamento della *Task-Force OSCE* comprensive di oneri per acquisto di materiale di cancelleria, spese per missioni e viaggi di servizio.

La *Task Force per la Presidenza italiana dell'OSCE* è stata istituita il 26 maggio scorso con il compito di preparare ed organizzare gli eventi connessi allo svolgimento della Presidenza italiana dell'Organizzazione.

**L'onere pari a 3 milioni di euro per il 2018 è compensato, nella misura di 2 milioni di euro mediante riduzione del capitolo 1613 dello stato di previsione del MAECI, relativo al funzionamento delle sedi estere.**

**Articolo 32*****(Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana)***

L'**articolo 32** prevede che (**comma 1**), per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), **Invitalia** possa operare quale **istituzione finanziaria**, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a **effettuare finanziamenti**, al **rilascio di garanzie** e **all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato** a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi.

Il **comma 2** disciplina le modalità di individuazione delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili.

Si stabilisce (**commi 3-5**) che i **crediti** vantati da Invitalia a seguito dell'esercizio di tali attività siano **garantiti dallo Stato**: la garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. A copertura della garanzia è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018.

Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione (**comma 6**). Infine si affida a un DPCM il compito di definire l'ambito di applicazione della normativa così introdotta (**comma 7**).

Più in dettaglio il **comma 1** prevede che, per promuovere lo **sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana** in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), **Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.** possa operare, quale **istituzione finanziaria**, effettuando **finanziamenti**, **rilasciando garanzie** ed **assumendo, in assicurazione, rischi non di mercato** ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi.

Tale attività può essere svolta da Invitalia anche mediante la costituzione di una **nuova società** da essa interamente controllata o attraverso una sua **società già esistente**, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle **risorse finanziarie disponibili in virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 25 comma 2**: si tratta di risorse già disponibili ad Invitalia, secondo quanto riferito dalla Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame.

**L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia** (ex Sviluppo Italia) S.p.A., è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell’occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico i seguenti poteri in riferimento al suo operato: definire, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approvare le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo statuto. Con il **D.M. 18 settembre 2007** sono stati individuati degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale. Le funzioni di INVITALIA risultano poi implementate nel tempo da vari interventi legislativi afferenti specifici ambiti operativi.

Il richiamato articolo 25, comma 2 della legge n. 196 del 1997 consentiva alla Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.A. (costituita ai sensi del D.L. n. 26 del 1995) di istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, autorizzando la spesa di 20 miliardi di lire per l’anno 1997. La medesima società, per le stesse finalità, era ammessa a costituire società in ambito regionale aventi identica ragione sociale.

Allo stato, in virtù dei successivi interventi normativi, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia è la società alla quale è stato affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185/2000, concernente gli incentivi all’autoimprenditorialità giovanile (cfr. art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 185/2000, come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. e) del D.L. n. 145/2013).

Al riguardo si ricorda che la [Comunicazione della Commissione agli Stati membri](#) sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea **all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine**, pubblicata in GU C 392 del 19 dicembre 2012, definisce, al punto 9), i “rischi assicurabili sul mercato” come i “rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell’allegato della comunicazione medesima. L’Allegato della Comunicazione **elenca infatti i Paesi con rischi assicurabili sul mercato**, ricomprendendovi tutti gli Stati membri, l’Australia, il Canada, l’Islanda, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera, gli Stati Uniti d’America. La successiva Comunicazione della Commissione 2017/C 206/01, pubblicata in GU 206/1 del 30 giugno 2017, modifica l’allegato della predetta comunicazione della Commissione, escludendo la Grecia dal novero dei Paesi con rischi assicurabili sul mercato.

Come illustrato dalla [Banca d’Italia](#), il GAFI Il **Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale–GAFI** è un organismo globale intergovernativo creato in ambito OCSE per ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale. La denominazione inglese del GAFI è FATF (*Financial Action Task*

*Force*). Le decisioni assunte vengono approvate in sede OCSE. In linea con il proprio mandato iniziale il GAFI ha emanato 40 Raccomandazioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, alle quali si sono aggiunte 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel 2012 con l'emanazione di [40 nuove Raccomandazioni](#), che rappresentano gli *standard* di riferimento per gli altri organismi internazionali, il diritto dell'Unione Europea e le politiche legislative dei singoli Stati.

Il GAFI promuove inoltre la diffusione delle misure antiriciclaggio al di fuori dell'ambito dei paesi membri collaborando con gli organismi regionali creati su suo modello e con gli altri organismi internazionali.

Il Gruppo approfondisce anche nuove tendenze e tipologie di riciclaggio, elaborando e diffondendo specifiche linee-guida e analisi su determinati settori o fattori di rischio. Tra i documenti più recenti si segnalano quelli sui rischi di finanziamento del terrorismo connessi con l'attività delle organizzazioni no profit (27/6/2014); sui rischi derivati dalle monete virtuali (31/1/2014); sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo realizzati attraverso il traffico di diamanti (3/12/2013); sull'uso delle Raccomandazioni a fini di contrasto della corruzione (27/6/2014); sulle linee guida in tema di persone politicamente esposte (26/6/2013); sul National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment (5/3/2013).

Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di **banche**, per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività.

A tale fine **Invitalia** viene autorizzata ad **avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A.**, sulla base di apposita convenzione.

La Sace S.p.A. – già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero – è la società che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, svolge le funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143: in particolare, essa è autorizzata a rilasciare garanzie e ad assumere rischi di carattere politico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana.

Nel 2012, ai sensi dell'articolo 23-*bis* del D.L. 7 luglio 2012, n. 95, nell'ambito di un più ampio piano di valorizzazione e dismissione di partecipazioni societarie pubbliche, Sace S.p.a. è stata interamente ceduta dallo Stato a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

In data 9 novembre 2012, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha acquistato l'intero capitale sociale di SACE dal Ministero dell'economia e delle finanze, avendo esercitato l'opzione di acquisto di cui all'art. 23-*bis* del D.L. n. 95/2012.

Come detto, SACE è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative in relazione ai rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero e a rilasciare garanzie e coperture assicurative in relazione a operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché in relazione ai rischi di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Si ricorda che, a seguito dell'approvazione della Legge finanziaria 2007, SACE può intervenire a garanzia di finanziamenti concessi a imprese

italiane nell'ambito di operazioni volte alla loro internazionalizzazione, ovvero finanziamenti concessi a imprese italiane o estere per operazioni di rilievo strategico per il sistema economico italiano. In questo contesto si inserisce l'intervento di SACE nei settori delle infrastrutture strategiche (ad es. energetiche, di trasporto, telecomunicazioni e idriche) e delle energie rinnovabili (eolico, fotovoltaico, biomassa etc).

**L'articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014** ha consentito che la **garanzia dello Stato per rischi non di mercato** possa **operare in favore** della società **Sace S.p.A.** relativamente ad **operazioni** da essa effettuate nei **settori strategici** ovvero in società di rilevante interesse nazionale, laddove esse, pur costituendo in termini di livelli occupazionali o di fatturato un rilancio per il sistema economico produttivo del Paese, possano tuttavia **determinare**, in capo a Sace medesima, elevati **rischi di concentrazione** verso controparti o paesi di destinazione.

Si rammenta infine che l'articolo 3 del decreto-legge n. 3 del 2015 ha disposto che CDP, direttamente o **tramite la società SACE S.p.A.**, può esercitare il credito diretto.

Il **comma 2** dispone in ordine al procedimento di definizione delle **operazioni** e delle **categorie di rischi assicurabili**. Si prevede, in particolare, che esse siano definite con **delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica**, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

La norma fa riferimento, in particolare:

- alle **sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite**, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;

Si ricorda, al riguardo, che il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite del 1945 definisce il sistema di sicurezza collettiva, ossia un sistema istituzionalizzato di coercizione, diretto contro gli Stati responsabili di minacce alla pace, violazione della pace e atti d'aggressione. Tale sistema si fonda sul [Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite](#), al quale la Carta attribuisce la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. La Carta prevede che il Consiglio, dopo aver accertato la presenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, decida le misure da adottare per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali (art. 39). A seconda del caso, esse consistono in misure provvisorie (art. 40), misure che non prevedono l'uso della forza (art. 41) e misure implicanti l'uso della forza (art. 42 e ss.). Tali misure, la cui scelta è rimessa all'apprezzamento del Consiglio di sicurezza, sono applicabili a ogni situazione obiettivamente conforme a una o più di quelle indicate dall'art. 39 e anche nei confronti di Stati non membri dell'ONU. L'art. 41 definisce misure quali l'embargo o l'interruzione delle relazioni economiche. Se queste misure risultano o appaiono al Consiglio inadeguate, esso può intraprendere quelle azioni militari con forze aeree, navali e terrestri che ritenga necessarie per ristabilire la pace e la sicurezza internazionali, previste dall'art. 42 della Carta. Assieme alla legittima difesa, le misure ex art. 42 costituiscono un'eccezione al divieto dell'uso e della minaccia della forza nelle relazioni internazionali stabilito dall'art. 2, par. 4, della Carta.

- alle **misure restrittive adottate dall'Unione Europea**, sulla base dell'art. 75 del Trattato sull'Unione Europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Si ricorda in proposito che: l'art. 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 301 Trattato CE) attribuisce al Consiglio europeo la competenza in materia di sanzioni economiche e commerciali nei confronti di Stati terzi; l'art. 75 del Trattato (ex art. 60 Trattato CE) affida al Parlamento europeo e al Consiglio, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e alle attività connesse, il compito di definire un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

- alle indicazioni fornite a livello internazionale dal **Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI-FATF)**;
- alla **normativa e agli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione** dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

Al riguardo si rammenta che il Consiglio UE ha istituito il **Gruppo "Crediti all'esportazione"** per coordinare il finanziamento, le garanzie, le assicurazioni e le riassicurazioni delle operazioni di esportazione (di beni e servizi) sostenute dai bilanci degli Stati membri. Il gruppo assicura che nell'ambito della politica commerciale comune dell'UE gli Stati membri non si danneggino l'un l'altro a livello internazionale dando luogo a fenomeni di concorrenza sleale. Il gruppo opera nei seguenti ambiti:

- attività a livello di UE riguardanti **misure armonizzate sui crediti all'esportazione** oltre i cinque anni (decisione del Consiglio del 1973), sotto i due anni (comunicazione della Commissione del 1997) e sopra i due anni (**direttiva del Consiglio del 1998, n. 98/29/CE**);
- coordinamento della posizione dell'UE in seno all'OCSE nel quadro dell'accordo OCSE del 1978 sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
- coordinamento della posizione dell'UE in seno al gruppo di lavoro internazionale sui crediti all'esportazione in cui i paesi dell'OCSE e paesi non appartenenti all'OCSE (come Cina e Brasile) lavorano per mettere a punto norme orizzontali a livello mondiale sui crediti all'esportazione;
- recepimento degli aggiornamenti dell'accordo dell'OCSE nella normativa UE (applicabile a tutti e 28 gli Stati membri dell'UE).

Ai sensi del **comma 3**, i **crediti vantati** e gli **impegni assunti da Invitalia** a seguito dell'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono **garantiti dallo Stato**. La garanzia dello Stato è rilasciata a **prima domanda**, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia; essa è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di **assicurazione e garanzia per rischi non di mercato**.



Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

Ai sensi del **comma 4**, entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il **piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi** assumibili da Invitalia ai sensi delle norme in esame, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.

Il **comma 5** dispone che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un **Fondo, a copertura della garanzia dello Stato**, concessa ai sensi della presente disposizione, con una **dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018**. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme delle somme giacenti sul conto di tesoreria costituito ai sensi del **decreto legge 23 giugno 1995 n. 244**, recante **misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse**, che secondo la Relazione tecnica allegata al DDL in esame presenta una disponibilità al 30 settembre 2017 di **157.234.501 euro**.

Le risorse del costituendo Fondo confluiscono in un apposito conto corrente infruttifero di Tesoreria sul quale sono, altresì, riversati i premi corrisposti da INVITALIA, ovvero dalla società controllata, a fronte del rilascio della garanzia.

Il **comma 6** dispone che per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di **SACE S.p.a.**, come mero agente, sulla base di quanto stabilito in **apposita convenzione** ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul predetto fondo di cui al comma 5.

Con il comma 7 si affida a un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il compito di definire **l'ambito di applicazione** della disposizione in esame, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 5, nonché all'operatività di **Invitalia quale istituzione finanziaria**, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.A..

### Articolo 33

*(Personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

L'**articolo 33** è inteso ad uniformare la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal personale assunto *in loco* dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, i contributi previdenziali di detto personale (sia per quelli a contratto secondo la legge italiana, sia per quelli a legge locale) saranno pagati sull'intera retribuzione corrisposta.

Il **comma 1** interpreta il primo periodo del comma 8 dell'articolo 51 del DPR n. 917 del 1986 nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967, nonché del personale di cui agli articoli 31-33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 **costituiscano reddito per il 50 per cento**, e ciò anche ai fini della determinazione dei contributi e premi previdenziali dovuti in base al primo e secondo comma dell'articolo 158 del citato DPR n. 18 del 1967 - fermo restando inoltre quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000.

È stabilito inoltre che a decorrere dal 1° aprile 2018 i contributi e premi previdenziali dovuti in base all'articolo 158, primo e secondo comma del DPR 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione.

La medesima impostazione guida la sostituzione parziale, al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000, ove si inserisce alla fine del comma 3 in oggetto la locuzione "*all'intera retribuzione*" a quella attualmente vigente "*ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato*".

Quest'ultimo intervento normativo riguarda in particolare i rapporti d'impiego del personale di nazionalità italiana in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, in riferimento al quale i contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS verranno appunto commisurati all'intera retribuzione.

*Si rileva al proposito che la relazione introduttiva al provvedimento rileva come attualmente il calcolo in rapporto all'intera retribuzione possa scattare solo in caso di superamento della retribuzione convenzionale da parte di quella effettiva.*

Più in generale, rispetto all'intero comma 1, **la relazione introduttiva** evidenzia come l'intervento normativo sia finalizzato ad uniformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto

localmente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali italiane all'estero.

Per quanto riguarda in particolare la seconda parte del comma 1, l'intervento normativo parte da una situazione in cui attualmente gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana e soggetti a previdenza italiana trovano nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000 la regolamentazione della base contributiva, laddove gli impiegati a legge locale, siano essi sottoposti al fisco italiano o al fisco locale, si vedono calcolare i contributi previdenziali sul 50 per cento della retribuzione.

L'intervento perequativo, a partire dall'esercizio finanziario 2018, prevede il **pagamento dei contributi previdenziali sull'intera retribuzione** corrisposta tanto per gli impiegati a contratto a legge italiana quanto per quelli sottoposti a legge locale.

La perequazione comporta comunque che, mentre per gli impiegati sottoposti a legge locale vi è un aumento del 100 per cento, ovvero il raddoppio, della base imponibile; per i contrattisti a legge italiana l'aumento della base imponibile avviene solamente per coloro che attualmente hanno una retribuzione che non supera quella convenzionale individuata ai sensi del richiamato articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 103 del 2000 - quando invece la retribuzione percepita eccede quella convenzionale, come in precedenza ricordato, già a normativa vigente l'imponibile viene calcolato sul 100 per cento della retribuzione.

Per i contrattisti a legge italiana, dunque, l'aumento della base imponibile sarà percentualmente variabile in rapporto alla retribuzione corrisposta: la relazione introduttiva riporta una stima complessiva attorno al 60 per cento.

Il **DPR 5 gennaio 1967, n. 18**, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, **all'art. 152** prevede la possibilità per le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura di assumere **personale a contratto**, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a **2.277 unità**. I contratti sono a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi.

In base **all'art. 158**, la tutela previdenziale è assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ma, se questa "statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri." Peraltro gli "impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana." In senso analogo si prevede in riferimento alla tutela sanitaria.

Il **DPR 22 dicembre 1986, n. 917**, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, **all'art. 51, comma 8** stabilisce appunto che gli "assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento". Il comma 1 dell'art. 33 in commento esplicita pertanto l'estensione del comma 8 alle retribuzioni delle figure professionali a contratto in servizio all'estero nelle rappresentanze diplomatico-consolari e nelle scuole italiane (*v. infra*). Il comma 8 specifica poi che se "per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni

statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base.”

**Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103** – recante disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266 – prevede che i *“contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS ... sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato”*.

Inoltre il **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64** - che reca disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – agli articoli 31 e 32 prevede rispettivamente le figure dei docenti e del personale non docente assunti localmente, mentre l'art. 33 riguarda le disposizioni regolatrici dei contratti.

Per quanto specificamente concerne i docenti a contratto locale di cui all'art. 31, questi possono essere italiani o stranieri, comunque residenti nel paese ospitante da almeno un anno e in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali: ad essi possono essere affidati gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché anche altre attività di potenziamento dell'offerta formativa. In base al comma 5 dell'art. 31 il *“trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni”*.

La **relazione tecnica** che correda il provvedimento riporta in apposita tabella l'impatto finanziario dell'applicazione del comma 1: la norma riguarda un totale di **1.077 dipendenti**, dei quali **445 sottoposti alla normativa italiana e 632 alla legge locale**.

I maggiori oneri complessivi annuali a carico dei dipendenti ammontano a **1.837.002 euro**, mentre i maggiori oneri a carico dell'Amministrazione ammontano a **4.689.453 euro annui**: la relazione tecnica rileva come solo a copertura di questo secondo onere, con decorrenza dal 2018, sia necessaria un'integrazione dello stanziamento sul piano di gestione 1 del capitolo 1278/Esteri. Peraltro per il 2018 l'impatto della disposizione è soggetto a riduzione del 25%, poiché la rideterminazione della base contributiva avrà effetto a partire dal secondo trimestre dell'anno, quindi il maggior stanziamento necessario sul capitolo 1278 scenderà a 3.517.090 euro.

Il **comma 2** prevede che a decorrere dal 2018 vengano apportate, al già richiamato articolo 152 del DPR 18 del 1967, modificazioni a seguito delle quali (lett. a) si dispone **l'incremento del contingente di cui al primo periodo fino al**

**limite di 2.820 unità**, nelle quali ultime è ricompreso (lett. *b*) il contingente previsto dall'articolo 14, comma 1 del D.L. n. 13 del 2017.

Il decreto-legge **17 febbraio 2017, n. 13**, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 2017, reca disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. **L'art. 14** - disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare – al **comma 1** ha previsto l'incremento di venti unità del contingente di cui all'art. 152 del DPR n. 18 del 1967, al fine di potenziare la rete diplomatico-consolare del nostro Paese in Africa. Il comma 1 in commento autorizza altresì le spese necessarie per ciascuna annualità dal 2017 al 2025, nonché uno stanziamento costante a decorrere dal 2026.

Per quanto concerne **l'entità del contingente** di cui al primo periodo dell'articolo 152 del DPR 18 del 1967, si ricorda che il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 – “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 -, all'art. 16-*bis* ha dettato norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri: il comma 3, in particolare, ha rideterminato il contingente in questione, **a partire dal 2017, in 2.700 unità** - comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-*bis*, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012.

Il comma 3 in oggetto ha pertanto riassorbito nella norma capostipite, ovvero nell'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967, i più recenti interventi normativi riguardanti il contingente degli impiegati a contratto. Alla luce di tutto ciò è spiegato il riferimento della **relazione tecnica** che accompagna il provvedimento, nella quale si prospetta **un incremento di 100 unità di personale a contratto**.

La stessa relazione tecnica quantifica il costo delle nuove assunzioni facendo base sul costo medio del personale a contratto a legge locale, accertato in 38.616 euro lordi pro capite, al quale importo è stato applicato un tasso medio annuo di aumento del 2%. In tal modo si giunge alla quantificazione degli oneri oggetto di autorizzazione di spesa ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 33 in commento.

Il **comma 3** autorizza spese per ciascuna delle annualità dal 2018 al 2026, nonché uno stanziamento costante a decorrere dall'anno 2027, in connessione all'elevamento del contingente operato al comma 2 precedente.

Le autorizzazioni di spesa riguardano i seguenti importi (in euro):

**2018 3.870.000**  
**2019 3.947.400**  
**2020 4.026.348**  
**2021 4.106.875**  
**2022 4.189.012**  
**2023 4.272.793**

**2024 4.358.249**

**2025 4.445.414**

**2026 4.534.322**

nonché **4.625.008 a decorrere dal 2027.**

Il **comma 4** contiene la **norma di copertura** delle autorizzazioni di spesa previste ai sensi del precedente comma 3, alle quali si farà fronte mediante riduzione delle dotazioni destinate alle indennità previste dall'articolo 171 del citato DPR 18 del 1967. Le riduzioni sono stabilite in misura esattamente equivalente, per ciascuna annualità dal 2018 al 2026 e a decorrere dal 2027, rispetto alle autorizzazioni di spesa disposte al precedente comma 3.

Si segnala che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici di quell'Amministrazione, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo provvedimento. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto da quel provvedimento.

**L'indennità di servizio all'estero** è dettagliatamente regolata dal successivo **art. 171** del D.P.R. n. 18/1967: la novella allo stesso apportata dal Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, ha comportato una ristrutturazione dell'istituto, ora consistente in un'indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro.

Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il decreto legislativo n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del DPR n. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E' stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).



## Articolo 34

*(Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose)*

L'**articolo 34** istituisce un **fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di **5 milioni** di euro **annui** a decorrere **dall'anno 2018** per la realizzazione e la manutenzione di **opere pubbliche** negli enti locali i cui organi consiliari sono stati **sciolti** per infiltrazioni di tipo **mafioso** (**comma 1**).

L'**articolo 143 del TUEL** prevede che i consigli comunali e provinciali siano sciolti quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su **collegamenti** diretti o indiretti con la **criminalità organizzata di tipo mafioso** o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Lo **scioglimento** del consiglio, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la **cessazione** dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. L'articolo 144 dispone inoltre che con il decreto di scioglimento sia nominata una **commissione straordinaria per la gestione dell'ente**, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

Quanto ai criteri di riparto del fondo, il comma ne rinvia la definizione ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attribuendo **priorità** agli enti con popolazione residente fino a **15.000 abitanti**.

Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo si provvede mediante **riduzione**, per importo corrispondente, delle risorse del **Fondo ordinario** per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (iscritto sul cap. 1316/Ministero dell'interno), allo scopo utilizzando le **risorse** da destinare ai **rimborsi** agli enti locali degli oneri sostenuti per il personale in **distacco sindacale**, stanziato dall'articolo dell'articolo 1-bis del D.L. n. 599/1996.

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 1-bis del D.L. 25 novembre 1996, n. 599, è assegnato un contributo annuo a comuni, province, comunità montane, nonché alle



IPAB corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti medesimi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

Come precisato nella Relazione tecnica, il Fondo ordinario (cap. 1316/Interno) presenta le sufficienti disponibilità a seguito delle economie derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 del D.L. n. 90/2014, che ha ridotto del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, i contingenti complessivi dei distacchi e delle aspettative.

Il **comma 2** stabilisce che la dotazione del fondo è **annualmente incrementata** con le **risorse non utilizzate** in ciascun anno per il **rimborso** degli oneri sostenuti per il personale in **distacco sindacale**, di cui sopra, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario, le quali sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1.

**Articolo 35**  
*(Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza -*  
**STRALCIATO)**

L'**articolo 35** è stato **stralciato**, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.



**Articolo 36**  
*(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

L'articolo autorizza assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022.

Il **comma 1** autorizza l'assunzione straordinaria (in deroga alle facoltà assunzionali previste) di un contingente massimo fino a **7.394 unità** nelle **Forze di polizia** e nel **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Tali assunzioni - comunque entro il limite della dotazione organica - si dispiegano lungo il quinquennio **2018-2022**, nel modo che segue (con riferimento alle unità di personale):

	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE UNITÁ
<b>POLIZIA DI STATO</b>	100	200	550	551	552	1.953
<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	100	200	618	618	619	2.155
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	50	100	325	325	325	1.125
<b>POLIZIA PENITENZIARIA</b>	50	100	236	237	238	861
<b>VIGILI DEL FUOCO</b>	50	100	383	383	384	1.300
<b>TOTALE UNITÁ PER ANNO</b>	350	700	2.112	2.114	2.118	7.394

La relazione tecnica riporta un riepilogo degli stanziamenti necessari per la copertura degli oneri a regime.

Essi si vengono a ripartire, per anno, nel modo che segue (valori in euro, con arrotondamenti):

<b>Finanziamento per ciascun anno</b>					
	ASSUNZIONI 2018	ASSUNZIONI 2019	ASSUNZIONI 2020	ASSUNZIONI 2021	ASSUNZIONI 2022
	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME (€)	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME (€)	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME(€)	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME (€)	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME (€)
<b>POLIZIA DI STATO</b>	4.266.393	8.532.786	23.465.161	23.507.825	23.550.489
<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	4.173.848	8.347.695	25.794.380	25.794.380	25.836.119
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	2.158.374	4.316.749	14.029.434	14.029.434	14.029.434
<b>POLIZIA PENITENZIARIA</b>	2.060.642	4.121.285	9.726.232	9.767.445	9.808.658
<b>VIGILI DEL FUOCO</b>	2.007.865	4.015.731	15.380.249	15.380.249	15.420.407
<b>TOTALE UNITÁ PER ANNO</b>	14.667.123	29.334.247	88.395.458	88.395.458	88.645.106

Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno.

Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in tal caso con la procedura di copertura dei posti per *turn-over*, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008).

Rimane salva la disciplina posta dal Codice dell'ordinamento militare per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (decreto legislativo n. 66 del 2010, articoli 703 e 2199).

Specifiche previsioni sono poste dal **comma 2** per il Corpo nazionale dei **vigili del fuoco**.

Per le assunzioni straordinarie sopra dette relative a tale Corpo, è prevista una **riserva**, fino al 30 per cento dei contingenti annuali.

Essa è favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante "Riassetto delle

disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (articolo 6).

Quel decreto legislativo è stato oggetto di modificazioni da parte del decreto legislativo n. 97 del 2017, emanato nell'esercizio della delega posta dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*) della legge n. 124 del 2015. Quest'ultimo decreto legislativo del 2017 incide altresì sull'altro atto primario disciplinante l'ordinamento del personale di tale Corpo, ossia il decreto legislativo n. 217 del 2005, il quale dispose il passaggio del rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di diritto pubblico.

Ancora il comma 2 dell'articolo in esame **eleva il limite di età** - a quaranta anni - per l'assunzione del personale volontario ai fini delle assunzioni straordinarie sopra dette nonché per le assunzioni delle unità cinofile (di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017).

Si prevede che un decreto del Ministro dell'interno venga a stabilire i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

Il **comma 3** istituisce un Fondo (nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) ai fini delle assunzioni straordinarie sopra ricordate.

La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni.

Essa si viene a ripartire nelle diverse annualità nel modo che segue (valori in euro):

2018	1.729.659
2019	16.165.500
2020	50.622.455
2021	130.399.030
2022	216.151.028
2023	291.118.527
2024	300.599.231
2025	301.977.895
2026	304.717.770
2027	307.461.018
2028	309.524.488
2029	309.540.559
a regime	309.855.555

### Le Forze di polizia e la XVII legislatura

Un riordino della disciplina dei ruoli delle Forze di polizia è stato disposto dal [decreto legislativo n. 95 del 2017](#).

Vi si rinviene una rideterminazione delle dotazioni organiche, nel modo che segue: Polizia di Stato, da 117.291 a 106.242 unità (forza effettiva 101.980); Arma dei carabinieri, da 117.930 a 117.800 (di cui 7.178 provenienti dal Corpo forestale dello Stato); Corpo della Guardia di finanza, da 68.130 a 62.791 unità; Corpo di polizia penitenziaria, da 45.262 a 41.274 unità (forze effettive 38.744). Esso è stato preceduto dal [decreto legislativo n. 177 del 2016](#) (che ha tra l'altro disciplinato l'**assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato** e delle relative funzioni nell'Arma Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole e forestali).

Ambedue quei decreti legislativi sono stati emanati nell'esercizio della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*) della legge n. 124 del 2015.

Risalendo a ritroso, possono ricordarsi (limitandosi a rammentare solo alcuni provvedimenti, entro un novero di disposizioni peraltro più ampio e articolato):

✓ la [legge n. 147 del 2013](#) (articolo 1, comma 466). Rifinanzia (per 100 milioni) il Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato dalle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010). Altra disposizione (comma 464) prevede l'effettuazione di assunzioni aggiuntive in tutto il comparto Sicurezza e il comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, Tali assunzioni (con riserva di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 per l'Arma dei carabinieri, 600 per la Guardia di finanza) possono essere effettuate nel 2014 a condizione che il *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5%, rispetto alla normativa vigente). Più in generale, disposizioni puntuali nel corso del tempo hanno in materia di *turn over* delineato un regime speciale per i Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale.

✓ la [legge n. 190 del 2014](#), legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 266). Dispone la revisione (da effettuarsi entro il 1° aprile 2015) dell'Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale) del 2009, con il quale vengono definiti principalmente gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione decentrata.

✓ la [legge n. 208 del 2015](#), legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 965-973). Reca un cd. 'pacchetto sicurezza', con un **incremento delle risorse destinate alla difesa ed alla sicurezza nazionale**. Vi è disposto l'anticipo, dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 del termine a partire dal quale possano essere effettuate le **assunzioni straordinarie** nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dall'articolo 16-ter del decreto-legge n. 78 del 2015. Riserva per il triennio 2016-2018 complessivi 74 milioni di euro per i **rinnovi contrattuali** del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate a decorrere dal 2016.

✓ la [legge n. 232 del 2016](#), legge di bilancio 2017 (articolo 52): destina specifiche risorse (entro quelle stanziare per il Fondo del pubblico impiego) per

**assunzioni a tempo indeterminato** (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i **Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco**. Al contempo, parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego sono destinate all'incremento (dal 2017) del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di **reclutamento, stato giuridico e progressione** in carriera del personale **delle forze di polizia** e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. In alternativa, tali risorse sono destinate al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. La ripartizione dei contributi del Fondo è stata operata con il d.p.C.m. 27 febbraio 2017.

### **Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la XVII legislatura**

Si è innanzi ricordato come, nel corso dell'attuale XVII legislatura, la legge-delega di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni n. 124 del 2015 abbia previsto altresì una delega per la riforma dell'ordinamento e della disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È stata esercitata con il [decreto legislativo n. 97 del 2017](#).

Altre disposizioni sono state approvate dal Parlamento nel corso della XVII legislatura, riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, in particolare il personale e le risorse. *Limitandosi a quelle relative a profili assunzionali*, possono rammentarsi:

✓ il [decreto-legge n. 101 del 2013](#) (articolo 8). Incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco e per la copertura dei posti portati in aumento; autorizza l'assunzione di personale mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di due concorsi già espletati, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso. Gli oneri derivanti dall'aumento dell'organico sono coperti mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo, il cui limite di spesa annuale viene conseguentemente modificato.

✓ il [decreto-legge n. 90 del 2014](#) (articolo 3). Aumenta di 1.030 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco autorizzando di conseguenza l'assunzione di 1.030 nuove unità, utilizzando per la gran parte le graduatorie di cui al decreto-legge n. 101 del 2013. I relativi oneri vengono coperti con la riduzione degli stanziamenti per il personale volontario dei vigili del fuoco.

✓ la [legge n. 190 del 2014](#), legge di stabilità 2015. Rinvia lo svolgimento di



alcune assunzioni per il personale relativamente all'anno 2015.

✓ il [decreto-legge n. 78 del 2015](#) (articolo 16-ter). Autorizza l'assunzione straordinaria di personale nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2015, per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016.

✓ il [decreto legislativo n. 177 del 2016](#). Disciplina l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (in attuazione di previsione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015), entro alcune collocazioni tra cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui attribuisce alcune competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei;

✓ la [legge n. 232 del 2016](#), legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 365). Destina specifiche risorse, nell'ambito di quelle stanziare per il Fondo del pubblico impiego, per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre l'articolo 1, comma 368 provvede a prorogare le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di vigili del fuoco.

✓ il [decreto-legge n. 244 del 2016](#) (articolo 1, comma 6). Proroga al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni alle assunzioni (originariamente) per l'anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn-over* indicate dalla legislazione vigente (inoltre l'articolo 5, comma 7 proroga il termine relativo alla procedura semplificata per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto).

### **Articolo 37**

#### ***(Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia)***

L'**articolo 37** autorizza la spesa massima di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e per rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo.

La norma autorizza una spesa **massima di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020** per l'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo.

A tale personale, che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Ue o organismi internazionali, si applicano, in luogo del trattamento di missione attualmente previsto, le **indennità di lungo servizio all'estero** disciplinate dall'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 10 marzo 2010 n. 66), salvi i casi in cui si tratti di **esperti**, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (DPR 5 gennaio 1967 n. 18, articolo 168).

**L'art. 1808 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 66** (Codice dell'ordinamento militare) dispone (comma 1) che al personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali all'estero, o presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno:

- a) un **assegno di lungo servizio all'estero** in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
- b) un'**indennità speciale** eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, da fissarsi con decreto interministeriale di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento (di cui all'articolo 172 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18);
- c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i mezzi più usuali ed economici, per il trasporto del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie.

L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria.

**L'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18** (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che l'Amministrazione degli affari esteri possa utilizzare, negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per

l'espletamento di **specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica** e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, **esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici**. In via eccezionale, quando per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non si possa ricorrere a tali figure, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare, fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione, purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale.

### **Articolo 38** *(Assunzioni presso il Ministero dell'interno)*

L'articolo reca autorizzazione ad alcune nuove assunzioni di personale non dirigenziale da parte del **Ministero dell'interno**.

L'autorizzazione qui posta ha ad oggetto l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, che sia già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e che insieme sia in possesso di alcuni requisiti.

Tali requisiti (determinati nell'articolo 20, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto legislativo n. 75 del 2017) sono:

- a*) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b*) essere stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c*) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione.

Le assunzioni sono per un numero di unità **nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio** per ciascuna annualità del **2018 e 2019**.

La relazione tecnica specifica che il contingente di personale da stabilizzare è, per ciascun anno considerato, di 220 unità (per un totale di 440 unità).

La più gran parte di tali unità (420) sono in servizio presso gli sportelli unici per l'immigrazione, costituiti presso le Prefetture, o presso gli uffici immigrazioni delle Questure. Le rimanenti unità (20) provengono dall'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) e dall'ex Scuola superiore pubblica amministrazione locale (SSPAL).

Gli oneri sono quantificati in: 7.244.662 euro nel 2018; 7.396.214 a decorrere dal 2019.

Vi si fa fronte a valere sulla facoltà assunzionali del Ministero - salvo che per una quota per il 2018 (pari a 5.444.662 euro), per la quale si attinge alle risorse del Fondo costituito presso il Ministero a seguito della re-iscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi eliminati (secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 93 del 2016: è l'atto primario recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, con novellazione della legge n. 196 del 2009 circa la conservazione dei residui passivi).



**Articolo 39, commi 1 e 2**  
*(Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato da parte del MIBACT)*

I **commi 1 e 2** autorizzano, rispettivamente, assunzioni a tempo indeterminato e il mantenimento in servizio per il 2018 di personale già assunto a tempo determinato, da parte del MIBACT.

*Assunzioni a tempo indeterminato*

Il **comma 1** autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad alcune **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, fino ad un massimo di **200 unità**.

Tali assunzioni sono previste avvenire mediante **scorrimento delle graduatorie** del concorso espletato - ai sensi dell'articolo 1, commi 328-330 della [legge n. 208 del 2015](#), legge di stabilità 2016 - per l'assunzione a tempo indeterminato (originariamente) di 500 funzionari, da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale (nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte).

Può annotarsi come con le nuove assunzioni previste, si perverrà, complessivamente, a 1000 assunzioni derivanti dalle procedure concorsuali autorizzate dalla legge di stabilità 2016.

Si ricorda, infatti, che il 28 settembre 2017, [rispondendo](#) nella VII Commissione della Camera all'interrogazione a risposta immediata [5-12301](#), il rappresentante del Governo ha fatto presente che con [DPCM 4 aprile 2017](#) il Mibact era stato **autorizzato** allo **scorrimento** delle graduatorie degli idonei per **200 unità** e che il 28 aprile 2017 era stato **richiesto** un ulteriore scorrimento per **100 unità**.

La disciplina della procedura di selezione pubblica è stata adottata con [D.I. 15 aprile 2016](#) che, per quanto qui più interessa, ha disposto che siano dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a concorso per ciascun concorso, come previsto nei rispettivi bandi e che ciascuna graduatoria degli idonei è valida per un numero di posizioni pari al 100% dei posti messi a concorso per il rispettivo profilo professionale. Ha, altresì, disposto che la **validità delle graduatorie** si esaurisca entro **tre anni** dalla data di pubblicazione di ognuna.

Nella Gazzetta ufficiale, IV serie speciale, del 24 maggio 2016 è stato dato [avviso della pubblicazione dei 9 bandi](#) sul sito <http://ripam.formez.it>, nei seguenti profili professionali: funzionario antropologo: 5 posti; funzionario archeologo: 90 posti; funzionario architetto: 130 posti; funzionario archivista: 95 posti; funzionario bibliotecario: 25 posti; funzionario demoetnoantropologo: 5 posti; funzionario della

promozione e comunicazione: 30 posti; funzionario restauratore: 80 posti; funzionario storico dell'arte: 40 posti.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Mibact, che riporta anche le informazioni sulle graduatorie approvate con riferimento ai vari profili professionali.

Tanto le assunzioni di allora quanto quelle autorizzate dalla disposizione in esame debbono avvenire all'interno della dotazione organica recata dalla tabella B allegata al [d.P.C.m. n. 171 del 2014](#) (recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). Tale tabella riporta 5.457 unità per la III area (oltre che 700 unità di personale per la I area; 12.893 unità per la II area; per un totale di 19.050 unità).

Delle nuove assunzioni ora previste, il Ministero deve comunicare l'effettuazione e gli oneri, al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio nonché al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per la copertura degli oneri, il Ministero provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili.

### ***Mantenimento in servizio a tempo determinato***

Il **comma 2** autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al **mantenimento in servizio** anche per l'anno **2018** del personale **già assunto a tempo determinato** dal medesimo Ministero in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 83 del 2014.

Quest'ultimo ha autorizzato gli istituti e i luoghi della cultura (secondo la definizione recata dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e paesaggistici) dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali (al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione) ad impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato (anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per siffatti rapporti di lavoro) professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Nonché ha previsto che in nessun caso i rapporti così instaurati possano costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione.

La procedura selettiva per titoli e colloquio è stata avviata, per **60 esperti** con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di **9 mesi**, con [bando del 22 dicembre 2015](#), rettificato con [avviso del 18 gennaio 2016](#) e con [avviso dell'8 febbraio 2016](#).

Come ricapitolato nella [nota Mibact Rep. 205 del 16 marzo 2017](#), le graduatorie di merito sono state approvate il 23 novembre 2016. Con decreto direttoriale 2 dicembre 2016 sono stati dichiarati i vincitori. Sono, poi, seguite alcune rinunce e sostituzioni.

Per il mantenimento in servizio nell'anno 2018, è ora autorizzata una spesa nel limite di **1 milione** di euro (per quel medesimo anno).

Insieme è posta la condizione che la proroga per il 2018 non debba comportare uno 'sforamento' della durata complessiva del rapporto di lavoro di **36 mesi** - anche discontinui.

Tale limite triennale è sancito in via generale per il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal decreto legislativo n. 81 del 2015 (articolo 19, comma 1); vale anche per il pubblico impiego, per effetto del rinvio disposto dal decreto legislativo n. 75 del 2017 (articolo 9, comma 1, lettera *b*) - adottato nell'esercizio della delega recata dagli articoli 16, comma 1 e 17, comma 1 della legge n. 124 del 2015, con conseguenti plurime modificazioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, cd. Testo unico del pubblico impiego.





**Articolo 39, comma 3**  
*(Facoltà di trasferimento degli utili conseguiti da Ales Spa all'entrata del bilancio dello Stato)*

L'articolo 39, comma 3, estende anche agli utili conseguiti dalla società *in house* Ales S.p.A. – al netto della quota destinata alla riserva legale – la facoltà per il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di disporre il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Mibact, per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

A tal fine, novella l'art. 2, co. 8, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) che ha previsto tale possibilità con riguardo alle risorse disponibili nei conti di tesoreria delle **Soprintendenze speciali ed autonome**.

Più nello specifico, il citato art. 2, co. 8, del D.L. 34/2011 – come modificato dall'art. 40, co. 1, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) – ha disposto che, in **deroga** al regime ordinario (di cui all'art. 4, co. 3, del DPR 240/2003<sup>44</sup>), il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle **Soprintendenze speciali ed autonome**, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, può **trasferire risorse** tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle **Soprintendenze medesime**<sup>45</sup>, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario, in relazione alle rispettive necessità, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi sulle disponibilità suddette, ovvero all'**entrata del bilancio dello Stato**. Per i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, affinché gli stessi introiti siano **riassegnati**, a fini di reintegro e in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Mibact per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

La **relazione illustrativa** precisa che il riferimento alle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, presente nel D.L. 34/2011, deve ora leggersi (alla luce delle sopravvenute novità normative) anche con riferimento a **musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale**<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> L'art. 4, co. 3, del DPR 240/2003, recante il regolamento sul funzionamento amministrativo-contabile e sulla disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale, prevede che il Ministro, al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito delle Soprintendenze medesime, può disporre con proprio decreto, annualmente, che una quota non superiore al 30% delle risorse derivanti dalle entrate da proventi diversi sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Mibact, per la ripartizione tra le Soprintendenze interessate in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

<sup>45</sup> Attualmente, a seguito del [DM 12 gennaio 2017](#), recante **Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura**, l'unica Soprintendenza speciale è la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.

<sup>46</sup> In base all'[all. 1 del DM 23 dicembre 2014](#), recante **organizzazione e funzionamento dei musei statali** – come modificato dall'art. 2, co. 1, del [DM 14 ottobre 2015](#), dall'art. 1, co. 1, lett. f), del [DM 23 gennaio](#)

Evidenzia, inoltre, che la disposizione, riproducendo quanto già avviene per altre società *in house*, quali SOGEI o Italia Lavoro, consentirebbe una maggiore flessibilità nell'utilizzo di tali risorse in base alle diverse esigenze che potranno manifestarsi in corso di gestione.

**A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A.** è stata costituita, come evidenzia l'art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del d.lgs. 468/1997 e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997, ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del Mibact, che esercita i diritti dell'azionista<sup>47</sup> in conformità al modello comunitario di *in house providing*.

In base all'art. 27 dello Statuto, dagli **utili** netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al **5%** da destinare alla **riserva legale** finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La Società svolge, anzitutto, attività e realizza iniziative, prevalentemente per il Mibact e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale. Fra l'altro, si occupa: della gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la guardiania, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione di centri di ristoro; dell'esercizio di attività di *merchandising*; della gestione del marchio e dei diritti d'immagini, nonché del supporto tecnico/operativo per le attività di prestiti, a titolo oneroso, di opere di competenza del Mibact; dell'esercizio di attività di pubblicità e promozione; di servizi di manutenzione di edifici storici, di manutenzione e ripristino del verde nei parchi archeologici e nei giardini storici, di riqualificazione paesaggistica, di gestione, revisione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna ai luoghi della cultura; di servizi di supporto all'organizzazione delle attività di formazione del personale interno al Mibact, prioritariamente nei settori della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale.

2016, dall'art. 10, co. 1, del DM 9 aprile 2016 e, da ultimo, dagli artt. 3, co. 2, lett. a) e 4, co. 1, lett. a), n. 1), del DM 12 gennaio 2017 – **i musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale sono 32**. Si tratta dei seguenti: Galleria Borghese; Gallerie degli Uffizi; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma; Gallerie dell'Accademia di Venezia; Museo di Capodimonte; Museo Nazionale Romano; Parco archeologico del Colosseo (prima del DM 12 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 30 del DPCM 171/2014, Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma); Parco archeologico di Pompei (prima del DM 12 gennaio 2017, sempre ai sensi dell'art. 30 del DPCM 171/2014, Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia); Pinacoteca di Brera; Reggia di Caserta; Complesso monumentale della Pilotta; Galleria dell'Accademia di Firenze; Galleria Nazionale delle Marche; Galleria Nazionale dell'Umbria; Gallerie Estensi di Modena; Gallerie azionari d'arte antica di Roma; Musei reali di Torino; Museo delle Civiltà; Museo archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Museo Nazionale del Bargello; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico di Ostia antica; Parco archeologico di Paestum; Palazzo Ducale di Mantova; Palazzo Reale di Genova; Villa Adriana e Villa d'Este.

<sup>47</sup> Inizialmente era partecipata al 30% dal MIBAC e al 70% da Italia Lavoro S.p.a. In seguito, l'art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al Mibact.

Inoltre, con riferimento alle attività in precedenza svolte dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., ai sensi dell'art. 10 della L. 352/1997<sup>48</sup> (volte a promuovere e fornire sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo a progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e ad altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo) si occupa, fra l'altro, della promozione e gestione di specifiche attività di *crowdfunding* e *fundraising*, incluse quelle relative all'Art Bonus (art. 1 del D.L. 83/2014 – L. 106/2014) e del monitoraggio dell'uso e della destinazione delle somme elargite.

---

<sup>48</sup> L'art. 1, co. 322-324, della L. 208/2015 ha disposto la fusione per incorporazione di ARCUS in ALES.



**Articolo 39, commi 4 e 5**  
*(Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici)*

L'articolo 39, commi 4 e 5, apporta modifiche al **D.L. 189/2016** (L. 229/2016), in materia di interventi in favore delle **aree** del centro Italia **colpite dagli eventi sismici** a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, **include le diocesi tra i soggetti attuatori**, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e prevede la **stabilizzazione del personale di supporto** reclutato per il potenziamento dell'**Ufficio del Soprintendente speciale** per le aree citate.

*Modifiche relative ai soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali*

Il **comma 4, lett. a)**, **include le diocesi tra i soggetti attuatori**, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

La norma integra il co. 1 dell'art. 15 del D.L. 189/2016 attraverso l'inserimento della **lett. c-bis)** in cui viene specificato che le diocesi sono soggetti attuatori dei predetti interventi secondo le modalità definite con apposita ordinanza del Commissario straordinario e nei termini di cui al co. 2 del medesimo art. 15 del D.L. 189/2016, che viene anch'esso modificato dalla disposizione in esame. In conseguenza di tale modifica, le diocesi possono svolgere la funzione di soggetti attuatori, non solo qualora gli interventi siano integralmente finanziati con risorse proprie, come già prevede la norma vigente, ma **anche nel caso di interventi, finanziati con fondi pubblici**, relativi a chiese di loro proprietà o degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, **di importo inferiore alla soglia** di rilevanza europea stabilita dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), pari a 5.225.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni. Nei rimanenti casi di utilizzo di fondi pubblici (la parola "rimanenti", inserita dalla norma in esame, è conseguente alla modifica in quanto la norma vigente fa riferimento a tutti i finanziamenti pubblici), la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si ricorda che l'articolo 15 del D.L. 189/16 individua al comma 1, lettere a)-c), i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali (elencati nel comma 1 dell'articolo 14 del D.L. 189/16), cioè le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza, il Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti attuatori, sulla base di quanto disposto dal comma 4 del citato articolo 14, predispongono ed inviano i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

Con [l'ordinanza 8 settembre 2017 n. 38](#) del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, è stato approvato e disciplinato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come indicati nell'allegato n. 1 alla medesima ordinanza, per oneri stimati in complessivi euro 170,6 milioni.

Si ricorda inoltre che le diocesi sono state individuate come soggetti attuatori anche nell'ambito degli interventi di ricostruzione a seguito degli **eventi sismici del 2012**. Nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato della regione **Emilia Romagna**, sono state, infatti, individuate tra i diversi soggetti attuatori anche le diocesi in relazione alla ricostruzione degli edifici di culto di proprietà degli enti ecclesiastici dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In merito si è espressa anche l'ANAC nella [delibera n. 116 del 3 febbraio 2016](#).

### *Stabilizzazione del personale di supporto all'Ufficio del Soprintendente speciale*

Il **comma 4, lett. b)**, prevede la stabilizzazione del **personale di supporto** reclutato – per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 2017 – per il potenziamento dell'**Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma**.

Nello specifico, ne dispone l'**assunzione a tempo indeterminato** da parte del Mibact, prevedendo altresì che, decorsi 5 anni dal 2017, lo stesso può essere assegnato ad altro ufficio.

A tal fine, **novella l'art. 15-bis, co. 6, lett. b)**, del **D.L. 189/2016**.

Si intenderebbe, dunque, che il rapporto di lavoro sarà trasformato a tempo indeterminato già prima della scadenza del periodo di assunzione a tempo determinato.

Il **comma 5** stabilisce che alla **copertura** dei relativi oneri – nel **limite massimo di € 1 mln annui** – il Mibact provvede a valere sulle proprie **facoltà assunzionali**.

L'**art. 15-bis, co. 6**, del **D.L. 189/2016** – come modificato dall'art. 18 del D.L. 8/2017 – ha dettato disposizioni finalizzate a supportare, **fino al 2022**, l'attività dell'**Ufficio del Soprintendente speciale per le aree del centro Italia colpite dal sisma** a far data dal 24 agosto 2016 (Ufficio costituito con il [DM n. 483 del 24 ottobre 2016](#)), al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei medesimi territori.

In particolare, per quanto qui più direttamente interessa, ha previsto la **possibilità**, per l'Ufficio in questione, **di reclutare fino a un massimo di 20 unità di personale di**

**supporto** (mediante le modalità previste dagli artt. 50, co. 3, e 50-*bis*, co. 3, del medesimo D.L.), entro il limite di spesa di € **800.000 annui** (lett. *b*)<sup>49</sup>.

In attuazione di tale previsione, con [D.D.G. n. 106 del 17 febbraio 2017](#) è stata disposta l'assunzione a tempo determinato di **12 unità** i cui nominativi, sulla base di una richiesta dell'Ufficio del Soprintendente speciale, erano stati richiesti alla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam). Si tratta di personale reclutato, a seguito dell'art. 1, co. 18, della L. 147/2013, per lo svolgimento, con **contratto a tempo indeterminato**, di **funzioni di carattere specialistico**, appartenente all'area terza.

Successivamente, con [D.D.G. n. 453 dell'11 aprile 2017](#) – dalla cui premessa si ricava che le **unità effettivamente assunte in base al precedente D.D.G.** sono state **3** – è stata disposta l'assunzione a tempo determinato di (**ulteriori**) **15 unità**, sempre provenienti dai concorsi Ripam.

La **relazione illustrativa** fa presente, al riguardo, che nel corso del 2017, in numerose occasioni, le unità di personale individuate **hanno poi risposto alla chiamata in servizio di altre Amministrazioni**, con conseguenti disfunzioni per le operazioni di ricostruzione.

---

<sup>49</sup> Ulteriori previsioni riguardano:

- l'istituzione presso il Segretariato generale del Mibact di una **segreteria tecnica di progettazione**, di cui si avvale l'Ufficio del Soprintendente speciale, composta da **non più di 20 unità** di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, **incarichi di collaborazione per la durata massima di 24 mesi**, entro il limite di spesa di € 500.000 annui, e alle quali possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (lett. *a*). Successivamente, l'**art. 18, co. 2, del D.L. 8/2017** (L. 45/2017), senza novellare l'art. 15-*bis*, co. 6, lett. *a*), del D.L. 189/2016, ha disposto che le unità di personale della segreteria tecnica di progettazione erano incrementate **fino a ulteriori 20 unità**, nel limite dell'ulteriore importo di € 1 mln annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021;
- l'autorizzazione all'Ufficio in questione ad operare, per le attività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale, attraverso **apposita contabilità speciale** dedicata alla gestione dei fondi relativi alla realizzazione di interventi in conto capitale (*lett. b-bis*)).





**Articolo 39, commi 6 e 7**  
***(Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT)***

I **commi 6 e 7** dispongono circa il carattere non di straordinario, di alcune prestazioni accessorie del personale del MIBACT.

Il **comma 6** prevede che si considerino **prestazioni accessorie non riconducibili allo straordinario** le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati, nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato.

Siffatta gestione o attuazione di iniziative da parte di terzi trova la sua disciplina nell'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), per il quale si veda *infra* la scheda relativa all'articolo. 39, comma 8.

I terzi concessionari o autorizzati - ancor prevede la disposizione ora introdotta dal comma in esame - sono tenuti a versare per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento e prima del loro inizio, le somme destinate alle retribuzioni del personale.

Tali somme sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo e assegnazione ai soggetti interessati secondo **criteri** stabiliti mediante **contrattazione collettiva integrativa**.

In sintesi, queste previsioni mirano a rendere omogenea (mediante il sistema del cedolino unico) una retribuzione per siffatte prestazioni lavorative, per l'innanzi affidata a trattative 'caso per caso'; e tengono fuori tale retribuzione dalla disciplina del lavoro straordinario (la quale è improntata a misure di contenimento), in tal modo agevolando la realizzazione di progetti intesi ad una maggiore e più flessibile fruizione del patrimonio culturale.

Il **comma 7** prevede che - nel limite di spesa di 5 milioni annui - si considerino **prestazioni accessorie non riconducibili allo straordinario** altresì le operazioni e i servizi svolti dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del "piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura". *Al riguardo, si segnala che non si rinvencono disposizioni istitutive di un piano così denominato né nel disegno di legge in esame, né nella legislazione vigente.*

Il limite di spesa qui previsto è di **5 milioni annui**, a decorrere dal 2018.

Quanto ai criteri di utilizzo di tali risorse, essi sono stabiliti annualmente - prevede il comma in esame - mediante **contrattazione collettiva integrativa**.

Le risorse cui si attinge sono quelle previste a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1142, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 1, comma 321, della legge n. 208 del 2015.

La disposizione del 2006 citata pose un'autorizzazione di spesa perché il Ministero facesse fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che potessero pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e procedesse alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

La disposizione del 2015 citata ha posto un'autorizzazione di spesa integrativa (con un incremento di 5 milioni a decorrere dal 2017) per quelle medesime finalità<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Un ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa citata, pari a 1,5 milioni di euro, è stato previsto, per il 2017, dall'articolo 22, comma 7-ter, del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017).

**Articolo 39, comma 8**  
*(Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)*

L'articolo 39, comma 8, autorizza la spesa di € 1 mln per il 2018 ed € 0,5 mln annui dal 2019 per il funzionamento dei **soggetti giuridici creati o partecipati** dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo **al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione** del patrimonio culturale.

Inoltre, autorizza lo stesso Ministero a costituire una **fondazione** per la gestione della **Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma**.

In base alla **relazione illustrativa**, l'autorizzazione di spesa riguarda fondazioni, consorzi o altri enti, quali la Venaria Reale, Aquileia e Carditello.

Il complesso della [Venaria Reale](#) è gestito dal [Consorzio delle Residenze Reali Sabaude](#), composto dal Mibact, dalla regione Piemonte, dalla città di Venaria Reale, dalla [Compagnia di San Paolo](#), dalla [Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura](#).

Come si evince dall'[atto costitutivo](#), la [Fondazione Aquileia](#) è stata costituita da Mibact, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine e Comune di Aquileia, con finalità di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati, nonché di sviluppo turistico culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati.

Il [Real Sito di Carditello](#) è una residenza borbonica dedicata alla caccia, all'allevamento dei cavalli di razza reale e alla produzione agricola sperimentale. Dal 2016 il complesso monumentale è gestito dalla [Fondazione Real Sito di Carditello](#), costituita dal Mibact, dalla regione Campania e dal Comune di San Tammaro per promuoverne la conoscenza, la protezione, il recupero e la valorizzazione.

Da ultimo, l'art. 22, co. 8-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha autorizzato, a decorrere dal 2018, la spesa annua di € 300.000 quale contributo del MIBACT alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello.

La medesima **relazione illustrativa** evidenzia che la norma si rende necessaria perché in più occasione la **Corte dei conti** ha mosso rilievo nei confronti di finanziamenti nei confronti di soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.

In materia, si ricorda che, in base all'**art. 112, co. 4, del d.lgs. 42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio), lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano **accordi** per definire **strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione**, nonché per elaborare i conseguenti **piani strategici di sviluppo culturale** e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente, ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

Il **co. 5** dello stesso art. 112 dispone che lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, **appositi soggetti giuridici** cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani.

Con **decreto** del Ministro sono definiti **modalità e criteri** in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici o vi partecipa (co. 7)<sup>51</sup>.

Ai citati soggetti giuridici possono partecipare **privati** proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto (co. 8).

Ai sensi dell'**art. 115** del Codice, le **attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica** sono gestite in forma diretta o indiretta.

In particolare, la **gestione indiretta** è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei **soggetti giuridici** costituiti ai sensi dell'art. 112, co. 5, qualora siano conferitari dei beni, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti.

Nello specifico, si prevede che la **ripartizione delle risorse** è effettuata **annualmente** con **decreto del Ministero** dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si intenderebbe, dunque, che si tratterà di un decreto direttoriale (e non del Ministro).

Inoltre, la disposizione in esame autorizza il Mibact a costituire una **fondazione per la gestione della [Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma](#)**, che, in base all'art. 1 del DPR 417/1995, è una delle **biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Mibact**.

La Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma dal 2015 è parte del [Polo Museale del Lazio](#) e dal 1998 fa parte del Servizio Bibliotecario Nazionale nel polo della Biblioteca nazionale centrale di Roma.

In base alle informazioni disponibili nel sito del Polo museale del Lazio, la Biblioteca ha sede principale nel quattrocentesco Palazzo Venezia a Roma e ha una sede distaccata presso la Sala della Crociera all'interno del Palazzo del Collegio Romano.

Al riguardo, si ricorda che con [DM 2 dicembre 2016, n. 556](#), recante il Piano strategico "**Grandi Progetti Beni culturali**"<sup>52</sup> per il **biennio 2017/2018**, alla Biblioteca sono stati destinati **€ 10 mln** (di cui, € 5 mln nel 2017 ed € 5 mln nel 2018), ai fini del **restauro** e dell'**allestimento della nuova sede**.

<sup>51</sup> Il decreto non è stato adottato. Si considera ancora vigente il [DM 27 novembre 2001, n. 491](#), Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

<sup>52</sup> Previsto dall' art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), come modificato dall'art. 1, co. 337, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

La **relazione illustrativa** fa presente che la previsione recata dal testo si rende necessaria in quanto l'inserimento di tale Biblioteca fra le Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Mibact preclude la possibilità per lo stesso Ministero di ricorrere a modelli di gestione più snelli ed efficienti, quali la fondazione.

La **relazione tecnica** precisa che per le eventuali spese relative alla costituzione della nuova fondazione si ricorrerà alla autorizzazione di spesa prevista per i soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact.



**Articolo 39, comma 9**  
*(Fondo per la promozione del libro e della lettura)*

Il comma 9 istituisce, a decorrere dal 2018, nello stato di previsione del Mibact, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a € 3 mln.

Il **comma 9** istituisce, a decorrere dal 2018, nello stato di previsione del Mibact, un **Fondo per la promozione del libro e della lettura** con dotazione **annua** pari a **€ 3 mln.**

Il Fondo, gestito dal **Centro per il libro e la lettura (CLL)**, è **ripartito annualmente** secondo le modalità stabilite con apposito **decreto interministeriale** (Mibact-MEF), da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il Fondo è allocato sul cap. **3655** dello stato di previsione del Mibact (Tabella n. 13).

Nell'Annuario statistico italiano 2016, [cap. 10](#), p. 361, l'ISTAT rileva che la popolazione di 6 anni e più che, nel 2016, si è dedicata alla lettura di libri (per motivi non strettamente scolastici o professionali) nell'arco dell'ultimi 12 mesi è stata pari al 40,5 per cento. Sono i giovani tra gli 11 e 19 anni ad avere le quote di lettori più elevate: il 51,1 per cento degli 11-14enni, il 47,1 dei 15-17enni e il 48,2 per cento dei giovani di 18-19 anni. La quota di lettori di libri diminuisce al crescere dell'età e le donne, in tutte le fasce di età, mostrano un interesse maggiore degli uomini per la lettura (il 47,1 per cento contro il 33,5 per cento dei maschi). Tra chi si dedica alla lettura, quasi la metà (il 45,1 per cento) legge al massimo 3 libri nell'anno – in particolare i giovani – mentre solo il 14,1 per cento legge più di un libro al mese. Tra i lettori forti si distinguono gli adulti dai 55 anni in poi (18,4 per cento) e le donne (15,0 per cento contro il 12,6 per cento dei maschi) di tutte le età. La distanza tra Nord e Sud nell'abitudine alla lettura si amplifica quando si considerano i libri: se ne dichiarano lettori nel tempo libero il 27,5 e il 30,7 per cento dei residenti, rispettivamente, nel Sud e nelle Isole, mentre la quota sale a 42,7 per cento nel Centro, a 48,5 nel Nord-ovest e a 48,7 nel Nord-est. I libri vengono letti più frequentemente nei comuni centro delle aree metropolitane (48,6 per cento) e con una frequenza maggiore (il 16,7 per cento dei lettori residenti in città leggono 12 e più libri nell'anno).

Nel 2016 riprende a diminuire la quota di lettori di libri (nel 2015 era pari al 42,0 per cento), mentre, tra chi legge, rimane stabile la ripartizione tra lettori forti (12 libri e più) e deboli (da 1 a 3 libri).

Si veda anche la [pubblicazione sulla lettura in Italia relativa al 2015](#).

Si ricorda che l'art. 15, co. 3, lett. *l*), del [DPR 233/2007](#) (regolamento di riorganizzazione del MIBAC) ha previsto l'istituzione del [Centro per il libro e la lettura](#) quale Istituto dotato di autonomia speciale. L'[art. 2, co. 1, del DPR](#)



[91/2009](#) ha, poi, disposto che il Centro gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile e ha rimesso ad un regolamento emanato ai sensi dell'[art. 17, co. 1, della L. 400/1988](#), la disciplina relativa alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

In base all'art. 1 del regolamento attuativo, emanato con [DPR 34/2010](#), il CCL afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore mentre, ai sensi dell'art. 2, il suo compito è quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero, collaborando con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro. Il CLL, tra l'altro, incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici; promuove presso le scuole la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il MIUR; supporta le iniziative necessarie a potenziare l'attività delle biblioteche scolastiche, favorendone il raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i più giovani; incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso televisione, radio, cinema, stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura; promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero; promuove e organizza manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero e, in particolare, organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura; implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura, anche attraverso l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

In base all'art. 4, sono organi del CCL il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, l'osservatorio del libro e della lettura, il collegio dei revisori dei conti.

La VII Commissione della Camera ha avviato, nella [seduta dell'11 febbraio 2014](#), l'esame in sede referente dell'[A.C. 1504](#) (*Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura*), al quale è stato poi abbinato (nella [seduta del 7 ottobre 2014](#)) l'esame dell'[A.C. 2267](#) (*Norme per la promozione della lettura nell'infanzia e nell'adolescenza e istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e della Settimana nazionale del libro nelle scuole*).

Dal 27 marzo 2014 al 2 luglio 2014, la Commissione ha svolto un ciclo di [audizioni](#) sull'A.C. 1504.

Nella seduta dell'[8 luglio 2015](#), il [testo unificato](#) elaborato dal comitato ristretto – pubblicato come allegato 2 al resoconto sommario della seduta del 7 luglio 2015 – è stato adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

A tale testo sono stati presentati e approvati alcuni emendamenti, nelle sedute, rispettivamente, del [13 gennaio 2016](#) e del [6 aprile 2016](#).

Dopo l'espressione del [parere](#) da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, si è convenuto - il [19 settembre 2017](#) - di fissare un nuovo termine per gli emendamenti al testo risultante dalla seduta del 6 aprile 2016. Quindi la *Presidente* della VII Commissione ha comunicato, nella [seduta del 4 ottobre 2017](#), che a tale testo erano stati presentati più di 50 emendamenti e che la Presidenza si riservava di esaminarli, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

L'art. 9 del testo unificato, come modificato, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Mibact, del Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura (di cui all'art. 2) e dei Patti locali per la lettura (di cui all'art. 3).

La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale, ed è autorizzata la spesa di € 1 mln all'anno (l'ammontare inizialmente previsto era di € 2 mln).



**Articolo 39, comma 10**  
*(Anno europeo del patrimonio culturale)*

Il **comma 10** autorizza la spesa di € 1 mln per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale.

Il **comma 10** autorizza la spesa di € 1 mln per il **2018**, per la realizzazione di uno specifico **programma** di attività in occasione dell'**Anno europeo del patrimonio culturale**, in attuazione della [Decisione \(UE\) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017](#).

Con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati le **azioni** e gli **interventi** del programma.

La [Decisione \(UE\) 2017/864](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ha designato il **2018** quale "Anno europeo del patrimonio culturale", la cui finalità è di incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Obiettivi principali dell'Anno europeo sono: promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale; rafforzare il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia; promuovere il patrimonio culturale quale elemento importante nelle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi. Tra gli obiettivi specifici: promuovere modelli innovativi di *governance* partecipativa e di gestione del patrimonio culturale; rendere il patrimonio culturale accessibile a tutti; incoraggiare sinergie tra patrimonio culturale e politiche in materia di ambiente; promuovere la ricerca e l'innovazione; dare risalto nel 2018 agli eventi significativi che hanno un'importanza simbolica per la storia e il patrimonio culturale dell'Europa.

Allo scopo sono previste una serie di attività - da svolgere a livello di unione, a livello nazionale, regionale o locale - che includono; iniziative ed eventi; esposizioni, campagne di istruzione e sensibilizzazione; condivisioni di esperienze e di buone pratiche; svolgimento di studi e attività di ricerca e innovazione.

La dotazione finanziaria prevista per l'Anno europeo è pari a € **8 mln** per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

[Qui](#) il comunicato sul sito della DG Musei.



**Articolo 39, comma 11**  
*(Capitale italiana della cultura)*

Il **comma 11** prevede il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura anche per il 2021 e per gli anni successivi.

Il **comma 11** prevede il conferimento del titolo di **Capitale italiana della cultura** anche per l'anno **2021** e "per i successivi" (*occorrerebbe precisare la cornice temporale di riferimento della disposizione*), novellando a tal fine l'**art. 7, co. 3-quater, D.L. 83/2014** (L. 106/2014).

È quindi autorizzata la spesa di **€ 1 mln** all'anno a decorrere dal **2021**.

Per quanto qui interessa, l'**art. 7, co. 3-quater**, periodi dal quinto all'ottavo, **D.L. 83/2014**, ha previsto che annualmente il Consiglio dei ministri conferisca a una città italiana il titolo di [Capitale italiana della cultura](#), sulla base di una procedura di **selezione** definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata. Ciò al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti.

Al riguardo si ricorda che sono stati pubblicati il [Bando](#) e le [Linee Guida Bando](#) per il titolo di Capitale italiana della cultura **2018**.

Con il [DM 16 febbraio 2016](#) è stata modificata la disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di Capitale italiana della Cultura per gli anni **successivi** al 2017.

Con due [DPCM 26 febbraio 2016](#), il titolo di Capitale italiana della cultura per gli anni **2016** e **2017** è stato conferito, rispettivamente, alle città di Mantova e di Pistoia.

Qui il [Bando](#) per il titolo Capitale italiana della cultura 2016-2017.

I progetti presentati dalla città designata Capitale italiana della cultura hanno natura **strategica** di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 4 del [d.lgs. 88/2011](#) e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel limite di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni dal **2015 al 2018 e 2020**.

A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al CIPE i progetti da finanziare. Gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata Capitale italiana della cultura finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità.



**Articolo 39, comma 12**  
*(Esenzione fiscale per l'Accademia dei Lincei)*

L'**articolo 39, comma 12**, conferma l'**esenzione fiscale** disposta in favore dell'**Accademia dei Lincei** dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 359 del 1944 per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell'ambito delle **attività istituzionali** svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa.

In base allo [statuto](#), l'Accademia Nazionale dei Lincei è **istituzione di alta cultura**, che, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione si dà i propri ordinamenti e assolve i compiti istituzionali nell'osservanza delle leggi dello Stato e nei limiti da queste stabiliti. Essa ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche e, in particolare, si compone di **due Classi**:

- Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali;
- Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

Ai fini indicati, l'Accademia, in particolare, tiene assemblee e adunanze delle Classi riunite o delle singole Classi, organizza congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipa con i propri soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e può assumere la rappresentanza anche internazionale di consimili istituzioni culturali; promuove e realizza attività e missioni di ricerca; conferisce premi e borse di studio; pubblica i resoconti delle proprie tornate e le note e memorie in esse presentate nonché gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da essa promosse. Fornisce - su richiesta e anche di sua iniziativa - pareri ai pubblici poteri nei campi di propria competenza; eventualmente formula proposte. Per l'attuazione delle proprie finalità, può accogliere lasciti e donazioni e istituire fondazioni.

E' sottoposta alla **vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, che si esplica attraverso la nomina, da parte dello stesso Ministero e del Ministero dell'economia e delle finanze, di alcuni componenti dell'organo di controllo contabile, nonché attraverso la approvazione, da parte del Mibact, dei regolamenti interni, dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché dei documenti di programmazione pluriennale, il cui contenuto viene valutato dallo stesso Mibact al solo fine di accertare la congruità tra le risorse utilizzate ed i programmi di attività autonomamente elaborati.

Il richiamato **articolo 3** del decreto legislativo luogotenenziale 359/1944 **al comma 1**, dispone che l'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa.

Il **comma 2** dispone, ai fini **dell'imposta di registro**, l'applicazione agli **atti dell'Accademia** del medesimo trattamento tributario agevolato stabilito per gli **atti stipulati dallo Stato**.



Si ricorda che con la risoluzione del 13 giugno 2007, n. 2/DPF, l'allora dipartimento per le politiche fiscali del MEF ha ricordato che la Corte di Cassazione in alcune sentenze (tra cui Sent. n. 7166 del 16 maggio 2002, n. 10490 del 3 luglio 2003, e n. 18964 del 20 novembre 2003) ha **ravvisato l'avvenuta abrogazione della disposizione**, limitatamente alle sole imposte di registro ed ipotecarie e catastali: riferisce il MEF che le argomentazioni della Corte di Cassazione sono sostanzialmente fondate sulla circostanza che il legislatore della riforma tributaria del 1972 ha voluto dettare una nuova disciplina delle esenzioni in materia di imposte indirette, con la preventiva abrogazione di ogni norma che prevedesse esenzioni o agevolazioni di qualsiasi natura. L'articolo 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e l'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, hanno stabilito espressamente che le esenzioni e le agevolazioni relative ai tributi erariali in questione "previste da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972" si applicassero fino alla data che sarebbe stata indicata da disposizioni successive, e comunque non oltre il 31 dicembre 1974 (Cass. Sent. n. 7166 del 2002).

**Articolo 39, comma 13**  
*(IVA sugli spettacoli teatrali)*

L'articolo 39, comma 13, modifica la **disciplina IVA** applicabile ai **contratti di scrittura connessi agli spettacoli**, per estendere l'aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a **tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante**, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.

Le norme in esame intervengono sulla la Tabella A, parte III del D.P.R. n. 633 del 1972 - che istituisce e disciplina l'IVA – allo scopo di modificare la disciplina dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

In relazione alle **aliquote IVA**, occorre ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013, **l'aliquota ordinaria** è rideterminata nella misura del **22 per cento**. L'ordinamento prevede inoltre **due aliquote ridotte**: una aliquota al **10 per cento** e una al **5 per cento**, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, **l'aliquota super-ridotta al 4 per cento**, a condizione che l'aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

Si ricorda in questa sede che la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 300 della legge n. 296 del 2006) aveva precisato che per “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”, cui si applica l'aliquota ridotta (numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, modificato dalla norma in esame) devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123 della medesima Tabella, ossia i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.

Di conseguenza, con le modifiche apportate al citato n. 119 si esplicita in norma quanto già disposto dalla predetta norma interpretativa della finanziaria 2007 e si estende **l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento** anche nei casi in cui le operazioni di cui ai numeri 119) e 123) siano prestate **attraverso un intermediario**.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che tale ultima modifica intende rendere la disciplina IVA sull'intermediazione negli spettacoli coerente a quanto disposto dall'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE in tema di imposta sul valore aggiunto. Detto articolo stabilisce infatti che, ove un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.



**Articolo 40, comma 1, lett. a)**  
***(Ammodernamento impianti di calcio)***

Il **comma 1**, lettera *a*), dell'articolo 40, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, nella misura del **12 per cento** dell'ammontare **degli interventi di ristrutturazione** degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro. Si demanda ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle **modalità di attuazione dell'incentivo** anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Il **comma 1, lettera a)**, **novella** il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in materia di Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse, in particolare l'articolo 22 dello stesso, inserendovi, dopo il comma 3, un nuovo comma 3-bis. Esso prevede che, al fine di **incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici**, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla [Lega Nazionale professionisti serie B](#)], alla Lega Italiana Calcio Professionistico - [Lega Pro](#) e alla [Lega Nazionale Dilettanti](#) che hanno beneficiato della mutualità prevista dalla normativa è riconosciuto un contributo in forma di **credito d'imposta**.

Si ricorda che l'art. 22 qui oggetto di novella, recante norme in tema di Mutualità generale, nel testo oggetto di successive modificazioni ed in vigore dal 3 dicembre 2016, prevede al comma 1 che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destini una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti indicati, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il **sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi** e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

In base al comma 2 della disposizione, tale quota è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità previste, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente (comma 3 dell'art. 22).

Per ulteriori approfondimenti, si vedano, il [dossier](#) sull'A. S. 2595, Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - D.L. 193/2016, nonché il [dossier](#) sull'A.C. 4303sul D.L. 244 del 2016, relativi agli interventi inerenti l'art. 22 d.lgs. 9/2008.

La norma in esame stabilisce il contributo del credito di imposta nella misura del **12 per cento** dell'ammontare **degli interventi di ristrutturazione** degli impianti medesimi, sino a un **massimo di 25.000 euro**, che siano realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 della norma novellata, entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione.

Il contributo è riconosciuto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Gli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea proibiscono gli aiuti di Stato a favore di determinate imprese o prodotti che provocano distorsioni della concorrenza. Per quanto riguarda gli 'accordi d'importanza minore', si considera che quando questi non soddisfino le condizioni previste all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, non devono essere considerati come infrazioni se sono di minore importanza e hanno un impatto appena percepibile sul mercato (principio del c.d. «de minimis»). A livello europeo, tali accordi sono solitamente considerati utili per la collaborazione tra piccole e medie imprese. In materia, a seguito della modifica di alcuni regolamenti di esenzione per categoria e della recente giurisprudenza, la comunicazione «de minimis» è stata riveduta nel 2014 (2014/C-291/01). Vi si precisa che gli accordi che «abbiano per oggetto» la restrizione della concorrenza non possono essere considerati di importanza minore. Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota illustrativa del Parlamento europeo sulla [politica della concorrenza](#).

Si demanda ad un successivo **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, l'individuazione delle **modalità di attuazione dell'incentivo** 'anche al fine del rispetto del **limite di spesa di 4 milioni di euro annui** a decorrere dal 2018'.

*Dal punto di vista redazionale, sembrerebbe opportuno, a fini di chiarezza, inserire la locuzione ", nel limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018," nel primo periodo del nuovo comma 3-bis, dopo le parole "è riconosciuto".*

**Articolo 40, comma 1, lettera b)**  
*(Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse)*

La norma in esame reca una nuova disciplina concernente ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della Lega Serie A, prevedendo, in particolare:

- a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;
- b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;
- c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

L'**articolo 40, comma 1, lettera b)** del disegno di legge in esame modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 9 del 2008, recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse".

Le risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, sono ripartite dopo aver dedotto le quote di mutualità di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. Si tratta delle risorse (pari **al 10 per cento** delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti) che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina allo sviluppo dei settori giovanili delle società, alla formazione e all'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, al sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e allo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

Il nuovo testo non fa menzione della deduzione delle quote *ex* articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 9 del 2008, abrogato dall'art. 14, comma 1-bis, lettera c) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

La novella propone nuovi criteri di ripartizione stabilendo:

- a) una quota del **50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A** (in luogo della quota del 40 per cento attualmente prevista);
- b) una quota del **30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti** (come nel testo vigente);
- c) una quota del **20 per cento sulla base del radicamento sociale** (laddove il testo vigente prevede una quota del 30 per cento in "base al bacino di utenza").

Riguardo alla lettera *b)*, la novella introduce nuovi criteri prevedendo di che la quota sia determinata:

- nella misura del **10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati** (nel testo vigente è previsto il 15 per cento sulla base delle ultime cinque "stagioni sportive");
- nella misura del **5 per cento** (in luogo del 10 per cento previsto nel testo vigente) sulla base dei risultati conseguiti "a livello internazionale" (tale menzione non è presente nel testo vigente) e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947;
- nella misura del **15 per cento** (in luogo del 5 per cento) sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato (nel testo vigente ci si riferisce all'ultima competizione sportiva).

Riguardo alla lettera *c*), la novella prevede che la quota sia determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, con particolare riferimento al numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati. Nel testo vigente tale quota è determinata in base ad un criterio misto che tiene conto (per il 25 per cento) del numero dei sostenitori come risultante da indagini demoscopiche e per il restante 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento.

La novella demanda, infine, ad un d.P.C.m. - da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le **modalità di attuazione delle disposizioni in esame**, al fine di individuare i criteri di ponderazione delle quote di cui alla lettera *b*), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui alla lettera *c*).

Si riporta qui di seguito un testo a fronte delle modifiche proposte:

<b>Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, art. 26</b>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<b>Prima</b> ripartizione delle risorse del Campionato <b>di calcio</b> di serie A	Ripartizione delle risorse del Campionato di Seria A
1. <b>In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole determinate dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B</b> , la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità di cui agli articoli 22 e 24, è effettuata, a	1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità: <b>a)</b> una quota del <b>50 per cento</b> in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A; <b>b)</b> una quota del 30 per cento

<b>Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, art. 26</b>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p><b>partire dalla stagione sportiva 2010-2011</b>, con le seguenti modalità: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza.</p>	<p>sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del <b>20 per cento sulla base del radicamento sociale</b>.</p>
<p>2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire dalla stagione sportiva 1946/1947, nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.</p>	<p>2. La quota di cui al primo comma, <b>lettera b)</b>, è determinata nella misura del <b>15 per cento</b> sulla base della <b>classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato</b>, nella misura del <b>10 per cento</b> sulla base dei risultati conseguiti <b>negli ultimi cinque campionati</b> e nella misura del <b>5 per cento</b> sulla base dei risultati conseguiti <b>a livello internazionale e nazionale</b> a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.</p>
<p>3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.</p>	<p>3. La quota di cui al primo comma, <b>lettera c)</b>, è determinata <b>sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati</b>.</p>
	<p><b>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da</b></p>



<b>Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, art. 26</b>	
<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>MODIFICHE PROPOSTE</b>
	<b>adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui comma 1, lettera c).</b>

**Articolo 40, commi 2-4**  
*(Società sportive dilettantistiche)*

I **commi da 2 a 4** dispongono che le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile. Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società.

Il **comma 2** dispone che le **attività sportive dilettantistiche** possano essere **esercitate con scopo di lucro** in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

Le forme societarie contemplate dal titolo quinto del libro quinto del codice civile sono: la società semplice che non può avere per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata.

Il **comma 3** vincola lo **statuto** delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro ad avere un **contenuto prestabilito**. In particolare, lo statuto deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”; b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Il **comma 4** stabilisce che per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l’imposta sul reddito delle società (**IRES**) è **ridotta alla metà**. L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti “de minimis”. Nel merito la relazione illustrativa evidenzia che “se a fronte della possibilità di far lucro si introduce per la prima volta un prelievo fiscale anche sull’attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche, i menzionati benefici che lo sport produce

sul piano sociale e della salute giustificano il riconoscimento dell'anzidetto parziale regime di favore”.

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione concerne l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Ai sensi dell'articolo 107 comma 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

**Articolo 40, comma 5**  
*(Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro)*

Il **comma 5** specifica che i contratti di collaborazione lavorativa, resa, a fini istituzionali, con società sportive dilettantistiche, sono ammessi anche per le società suddette che, secondo la categoria introdotta dai precedenti **commi da 2 a 4**, abbiano scopo di lucro.

Si ricorda che le fattispecie di collaborazioni con tali società rientrano tra quelle per le quali la disciplina generale (di cui all'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni) consente - anche qualora le collaborazioni consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente - la stipulazione di contratti di lavoro diversi dalla tipologia del lavoro subordinato.



**Articolo 40, comma 6**  
**(Fondo sport e periferie)**

L'articolo 40, comma 6, attribuisce **natura strutturale** al Fondo sport e periferie – istituito dal D.L. 185/2015 (L. 9/2016) con una dotazione economica riferita al triennio 2015-2017 – autorizzando la spesa di **€ 10 mln annui** dal 2018 per l'alimentazione dello stesso.

Le nuove risorse devono essere iscritte in apposita sezione del capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento – come a legislazione vigente – al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>53</sup>. Al contempo, però, a decorrere dal 2018, esse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non più trasferite, come a legislazione vigente, al CONI).

I criteri e le **modalità di gestione delle risorse** assegnate all'Ufficio per lo sport devono essere individuati, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, con **DPCM**, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A tal fine, devono essere rispettate le finalità, già previste dal D.L. 185/2015, relative a:

- **ricognizione** degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
- **realizzazione e rigenerazione** di impianti sportivi con destinazione all'**attività agonistica nazionale**, localizzati nelle **aree svantaggiate** del Paese e nelle **periferie urbane** e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- **completamento e adeguamento** di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'**attività agonistica nazionale e internazionale**.

Sono fatte salve le procedure in corso.

L'art. 15 del D.L. 185/2015 (L. 9/2016), istituendo il Fondo "Sport e periferie" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI, lo ha dotato di € 20 mln nel 2015, € 50 mln nel 2016, ed € 30 mln nel 2017.

Per la realizzazione degli interventi indicati – per la quale è possibile utilizzare le procedure semplificate previste dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 304, L. 147/2013, modificato dall'art. 62 del D.L. 50/2017-L. 96/2017) – l'art. 15 del D.L. 185/2015 ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, entro 15 giorni dalla data della sua entrata in vigore, di un **piano**

---

<sup>53</sup> Il Fondo è attualmente allocato sul **cap. 7457** dello stato di previsione del MEF e sul **cap. 846** del [bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio](#).

**relativo ai primi interventi urgenti** e, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un **piano pluriennale** degli interventi, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendone l'approvazione con DPCM.

Infine, ha disposto che il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una **relazione annuale** sull'utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a sua volta, trasmette la relazione **alle Camere**.

Il piano degli interventi urgenti è stato approvato con [DPCM 1 febbraio 2016](#).

Il piano pluriennale degli interventi è stato approvato con [DPCM 5 dicembre 2016](#).

Successivamente, l'**art. 1, co. 147**, della **L. 232/2016** (legge di bilancio 2017), novellando l'art. 15 del D.L. 185/2015, ha disposto l'**esclusione dal piano pluriennale degli interventi ammessi, già finanziati con altre risorse pubbliche**.

E' stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.

*Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che, mentre si fa riferimento alle modifiche apportate all'art. 15 del D.L. 185/2015 dalla legge di conversione, non si fa riferimento alle modifiche apportate dall'art. 1, co. 147, della legge di bilancio 2017.*

### **Articolo 40, commi 7-10** *(Sport bonus)*

I **commi da 7 a 10** istituiscono e regolano il contributo, sotto forma di **credito d'imposta** (*sport bonus*), erogato in relazione ad **erogazioni liberali** per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.

Il **comma 7** riconosce a tutte le imprese **un contributo**, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il **comma 8** riconosce il beneficio nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In base all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Il **comma 9** prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali **comunicano** immediatamente all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri **l'ammontare delle somme ricevute** e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede agli adempimenti connessi alla disciplina in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 10** prevede che le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro, **siano individuate con decreto**



**del Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

### **Articolo 40, comma 11**

#### ***(Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche)***

Il **comma 11** eleva da 7.500 a **10.000 euro l'importo** che **non concorre a formare il reddito imponibile** delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, le norme in esame (**lettera b**) del **comma 11**) innalzano da 7.500 a **10.000 euro l'ammontare** che **non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF** delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai **direttori artistici ed ai collaboratori tecnici** per **prestazioni di natura non professionale** (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché dei **compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**, individuati dall'articolo 67, comma 1, lettera *m*) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986).

A tal fine viene modificato l'articolo 69, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986).

Viene poi sostituito (**lettera a**) del **comma 11**), per ragioni di coordinamento con la nuova numerazione del TUIR, il riferimento contenuto nel comma 2 dell'articolo 69 del TUIR.

Si ricorda che l'articolo 69, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) stabilisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi sopra illustrati non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.

La legislazione vigente dispone che, per tali indennità, la parte eccedente tale franchigia sia assoggettata:

- fino a 28.158 euro, ad una ritenuta a titolo di imposta pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%);
- per la parte eccedente i 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di acconto pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%), per poi essere assoggettata ad IRPEF in sede dichiarativa.

L'articolo 67, comma 1, lettera *m*) del TUIR qualifica come redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni

sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

**Articolo 40, comma 12**  
***(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)***

Il **comma 12** istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Il **comma 12** istituisce presso l'**Ufficio per lo Sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri il **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**.

L'[Ufficio per lo sport](#) è stato istituito come Ufficio autonomo dall'art. 1 del [DPCM 7 giugno 2016](#) (che ha modificato il DPCM 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri). In precedenza esso era costituito come ufficio interno al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie).

L'Ufficio per lo sport è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Mibact in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

L'organizzazione interna dell'Ufficio per lo sport è stata disciplinata dal [decreto 1° settembre 2016](#) del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ufficio si articola in due servizi: il Servizio I per i rapporti istituzionali, internazionali e per la *governance* nello sport e il Servizio II per la vigilanza, i contributi e per l'impiantistica sportiva.

La dotazione del Fondo è pari a:

**€ 12 mln per il 2018;**

**€ 7 mln per il 2019;**

**€ 8,2 mln per il 2020;**

**€ 10,5 mln a decorrere dal 2021.**

Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti aventi una delle seguenti finalità:

- incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle **persone disabili** mediante l'uso di **ausili per lo sport** (lett. a));
- sostenere la realizzazione di **eventi calcistici** e di altri **eventi sportivi** di rilevanza **internazionale** (lett. b) e c));
- sostenere la **maternità** delle **atlete non professioniste** (lett. d));
- garantire il **diritto** all'esercizio della **pratica sportiva** quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del **minore**, anche attraverso la realizzazione di **campagne di sensibilizzazione** (lett. e)).

L'**utilizzo** del Fondo è disposto con uno o più **DPCM**, da adottarsi **entro il 28 febbraio** di ciascun anno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

Inoltre, al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva da parte dei minori, di cui alla lett. e), la disposizione consente il **tesseramento** - senza alcun **aggravio** rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani - presso **società** o **associazioni** affiliate alle **Federazioni sportive nazionali**, alle **Discipline sportive associate** o agli **Enti di promozione sportiva**, anche **paralimpici**, per i minori **cittadini di paesi terzi**, anche **non in regola** con le norme relative all'**ingresso** e al **soggiorno**, laddove siano **iscritti** da **almeno un anno** a una qualsiasi classe dell'**ordinamento scolastico italiano**.

Si veda la [Nota Breve n. 185 dell'ottobre 2017](#), predisposta in occasione dell'esame dell'[A.S. n. 361-B](#).

Al riguardo si ricorda che la L. 12/2016 ([AS 1871](#)) ha previsto che i **minori di anni 18** che **non sono cittadini italiani** e che risultano **regolarmente residenti** nel territorio italiano almeno dal compimento del **decimo anno** di età possono essere **tesserati** presso **società sportive** appartenenti alle **federazioni nazionali** o alle **discipline associate** o presso associazioni ed **enti di promozione sportiva** con le **stesse procedure** previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'**acquisizione** della **cittadinanza italiana** da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

Si veda la [Nota Breve n. 68 dell'aprile 2015](#), predisposta in occasione dell'esame dell'A.S. n. 1871.

**Articolo 40, comma 13**  
**(Agevolazioni per le società di Lega Pro)**

Il **comma 13** prevede la concessione, nel limite di € 1 mln all'anno, di agevolazioni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne facciano richiesta, a valere sulla quota disponibile al 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile nell'ambito del contributo straordinario concesso al CONI per lo svolgimento dei compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva.

Il **comma 13** prevede la concessione, nel limite di € 1 mln all'anno, di **agevolazioni** alle società appartenenti alla **Lega Calcio Professionistico** che ne facciano richiesta, a valere sulla quota disponibile al 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo **sport sociale e giovanile** nell'ambito del contributo straordinario concesso al CONI (ai sensi dell'art. 145, co. 13, L. 388/2000 - legge finanziaria 2001), per lo svolgimento dei propri **compiti istituzionali** e il **potenziamento dell'attività sportiva**.

L'art. 145, co. 13, L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), modificato dall'art. 52, co. 86, L. 448/2001, e, successivamente, dall'art. 4, co. 196, L. 350/2003, aveva autorizzato la concessione al CONI - al fine di consentirgli lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva - di un **contributo straordinario di lire 195 mld** per il **2001** di cui **20** da destinare a **sport sociale e giovanile**.

A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'**addestramento** e la **preparazione** di **giovani calciatori** di età compresa tra i **14** ed i **19** anni compiuti, definiti **giovani di serie** ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio, alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di **serie C1** e **C2**, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti, per ogni giovane assunto:

- uno **sgravio contributivo** in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonché un **credito di imposta** pari al 30% del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente;
- per ogni **preparatore atletico** una **riduzione** del 3% sul totale dei **contributi** dovuti alle gestioni previdenziali di competenza.

È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico.

Le modalità di applicazione delle predette agevolazioni sono state stabilite con DM 98/2003.

In base alla relazione tecnica, la disposizione non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2018-2020, la disposizione comporta un miglioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

In base allo [Statuto](#), la [Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro](#) (denominata Lega Professionisti Serie C fino al 2009), ente di diritto privato senza fine di lucro, associa in forma privatistica le società affiliate alla FIGC che partecipano al campionato di calcio di Lega Pro (Campionato di Lega Pro) e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.

Gli organi della Lega Pro sono l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Comitato Esecutivo, se nominato; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Comitato Etico.

Per la stagione sportiva 2017/2018, le società appartenenti alla Lega Pro sono [57](#).

Le agevolazioni, aventi la finalità di promuovere l'**addestramento** e la **preparazione di giovani calciatori** di età compresa tra i **14** ed i **19** anni compiuti (come previsto dal richiamato art. 145, co. 13, L. 388/2000), consistono in:

- un **contributo annuo** in forma capitaria pari a **€ 5.000** e in un **contributo annuo** pari al **50%** della **retribuzione minima** pattuita tra le **associazioni di categoria** per ogni **giovane di serie in addestramento tecnico** e ogni giovane professionista di età **inferiore a 21 anni**, come rispettivamente regolamentati dalla FIGC (lett. a);

L'[AIC](#) (Associazione Italiana Calciatori) è l'associazione di categoria per i calciatori professionisti.

Con [Comunicato ufficiale n. 8/L – 11 LUGLIO 2017](#) della Lega Pro, sono stati stabiliti gli importi retributivi minimi da corrispondere ai calciatori professionisti tesserati all'AIC per la stagione sportiva 2017/2018.

In particolare, i calciatori professionisti tesserati per le società di Lega Pro hanno diritto a percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che – se riferito all'intera stagione sportiva – non potrà essere inferiore alle misure contenute nel predetto Comunicato o a quota parte delle stesse, in ragione dell'eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi.

Per i calciatori in addestramento tecnico, tale importo risulta pari a € 10.434 lordi. Il minimo retributivo dal 19° anno di età (per il periodo che decorre dalla stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 23° anno di età) è pari a € 19.825 lordi.

In base all'art. 33 delle [NOIF](#), i calciatori giovani (art. 31 NOIF) dal 14° anno di età assumono la qualifica di **giovani di serie** quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche (Lega Naz. Professionisti Serie A, Lega Naz. Professionisti Serie B, Lega Pro). I calciatori con la qualifica di giovani di serie assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione

sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore giovane di serie, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di professionista, ad un'indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il giovane di serie ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale giovane di serie, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. I calciatori con la qualifica di giovani di serie, al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il giovane di serie ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di professionista e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega Pro. In tali casi, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione del primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Nel caso di giovane di serie, il diritto alla stipula di un contratto da professionista, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale professionista con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore. Il giovane di serie in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale professionista. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.

Secondo l'art. 28 delle NOIF, sono qualificati **professionisti** i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C. Il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni. Il primo contratto da professionista può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, fermo restando che i calciatori con la qualifica di giovani di serie, al compimento anagrafico del



16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare un contratto professionistico.

In base all'art. 31 delle NOIF, sono qualificati **giovani** i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno. I calciatori giovani possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il calciatore giovane, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto.

- un **contributo annuo** pari al **30%** dei contributi dovuti alle **gestioni previdenziali** di competenza per ogni **preparatore atletico** (lett. b).

I lavoratori sportivi sono iscritti alla gestione INPS (in precedenza ENPALS) - [Fondo Pensione Sportivi Professionisti](#) (FPSP).

Il regime pensionistico degli sportivi professionisti è disciplinato dalla L. 366/1973 e dal d.lgs. 166/1997. Si ricorda altresì che i preparatori atletici delle società sportive professionistiche sono compresi, ai fini pensionistici, nella nozione di sportivi professionisti ai sensi degli artt. 2 e 9 della L. 91/1981.

In particolare, in base all'art. 2, L. 91/1981, sono **sportivi professionisti** gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i **preparatori atletici**, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

L'[AIPAC](#) (Associazione Italiana Preparatori Atletici di Calcio) è l'associazione di categoria per i preparatori atletici.

Con **DPCM** (*per la cui emanazione non è previsto un termine*), adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la FIGC e la Lega Calcio Professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle predette agevolazioni.

**Articolo 40, comma 14**  
***(Contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping)***

Il **comma 14** autorizza la spesa di € 1,2 mln per il 2018 ed € 850.000 a decorrere dal 2019, al fine di corrispondere il contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping (*World Anti-doping Agency* - WADA).

Il **comma 14** autorizza la spesa di € **1,2 mln** per il **2018** ed € **850.000** a decorrere dal **2019**, al fine di corrispondere il contributo italiano all’**Agenzia mondiale antidoping** (*World Anti-doping Agency* - [WADA](#)).

Si ricorda che il contributo annuale dell'Italia all'Agenzia mondiale antidoping è stato previsto dall'art. 1, L. 281/2003, che ha autorizzato il Mibac al relativo versamento. L'ammontare è stato stabilito in € 1.102.000 per il 2003 ed € 597.000 annui a decorrere dal 2004.

*Occorrerebbe quindi prevedere un coordinamento tra le due disposizioni.*

Con la L. 230/2007 (che ha ratificato la Convenzione internazionale contro il doping nello sport), si è introdotto il principio del finanziamento paritario dell’Agenzia mondiale antidoping, in virtù del quale gli Stati parte sostengono il bilancio annuale di base approvato dall’Agenzia, a carico per metà dei poteri pubblici e per metà del Movimento olimpico (art. 15).

La somma corrispondente al contributo annuale all’Agenzia mondiale antidoping è allocata sul cap. **2155** dello stato di previsione del MEF (Tabella n. 2). Lo stanziamento a legislazione vigente del predetto capitolo è azzerato.

Nel dettaglio, in base alla [Dichiarazione di Copenaghen sulla lotta al doping sportivo](#) (2003), il cofinanziamento della WADA da parte delle autorità pubbliche e del movimento olimpico avviene secondo le seguenti modalità: le autorità pubbliche contribuiscono complessivamente nella misura del 50% del bilancio annuo della WADA; le somme versate dalle autorità pubbliche vengono ripartite in base alle regioni olimpiche nel modo seguente: Africa: 0,50%; Americhe: 29%; Asia: 20,46%; Europa: 47,5%; Oceania: 2,54%. Nell’ambito delle singole regioni il contributo è suddiviso per quote in base agli accordi tra autorità pubbliche.

Secondo i [Contributi al bilancio della WADA 2017](#), l’Italia ha corrisposto un importo di 640,730 USD rispetto a una richiesta di 815,630 USD.

Al riguardo la relazione illustrativa fa presente che, a causa di un costante incremento del fabbisogno finanziario della WADA, la somma corrispondente alla quota a carico dei governi è cresciuta negli anni, passando dai 4.037.500 USD del 2002 ai 7.059.650 USD del 2017, con un conseguente incremento proporzionale del contributo spettante all’Italia. La predetta somma di 597.000 euro fu stabilita tenendo conto dell’ammontare della quota che a quell’epoca spettava all’Italia e del tasso di cambio tra euro e dollaro allora vigente. Sennonché, tale stanziamento si è dimostrato insufficiente a partire dall’anno 2015, quando, a causa dell’incremento delle contribuzioni spettanti ai Governi e della variazione del tasso di cambio tra

le due valute, l'Italia ha cominciato a versare alla WADA somme di importo inferiore a quelle richieste, accumulando un debito residuo di 176.025 USD per gli anni 2015 e 2016.

Preliminarmente si ricorda che in sede di Consiglio d'Europa il 16 novembre 1989 è stata conclusa a Strasburgo la [Convenzione contro il doping](#) (ratificata dalla L. 522/1995), la quale ha enunciato l'obiettivo di ridurre e, in seguito, eliminare la pratica del doping nello sport. La Convenzione chiarisce che l'espressione «doping nello sport» significa la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi delle classi farmacologiche di agenti dopanti o di metodi di doping.

La Prima Conferenza mondiale sul *doping* nello sport convocata dal CIO a Losanna, dal 2 al 4 febbraio 1999, ha elaborato la [Dichiarazione di Losanna sul doping nello sport](#), che ha previsto la creazione di un organismo internazionale anti-doping da rendere operativo per i XXVII Giochi Olimpici di Sydney nel 2000.

L'Agenzia mondiale antidoping (WADA) è stata quindi costituita, per iniziativa del CIO, il 10 novembre 1999, per promuovere e coordinare la lotta al doping nello sport a livello internazionale. È una fondazione non governativa con sede a Montreal (Canada) e in essa sono rappresentati Comitati Olimpici Nazionali e Governi.

Successivamente è intervenuta la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 (ratificata dalla L. 230/2007 ed entrata in vigore il 1° aprile 2008).

A livello nazionale si ricorda la **L. 376/2000** (*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*), la quale prevede all'art. 1 che l'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il *doping*. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti. Costituiscono *doping* la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Sono equiparate al *doping* la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati in precedenza. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha

l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

In base all'art. 2, i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping* sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 26 luglio 2011.

La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità prima indicate.

L'art. 3 ha istituito presso il Ministero della sanità la **Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive**. Essa predispone le classi delle sostanze dopanti e procede alla revisione delle stesse; determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse; effettua, tramite i predetti laboratori, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive; individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale; mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping; può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il CONI, le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

Con DM 440/2001 è stato adottato il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e con il

DM 14 febbraio 2012 (che ha sostituito il DM 30 dicembre 2004) sono state introdotte norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive.

Si veda la Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (anno 2016), comunicata alla Presidenza il 4 luglio 2017 ([Doc. CXXXV, n. 5](#)).

Si ricorda che la [NADO](#) Italia fa parte delle [National Anti-Doping Organizations](#) con competenza in materia di adozione ed applicazione delle norme in conformità al [Codice mondiale antidoping](#).

### **Articolo 40, comma 15**

*(Finanziamento delle attività svolte dal Comitato italiano paralimpico per la pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro)*

L'**articolo 40, comma 15**, prevede che, per sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del **recupero dell'integrità psico-fisica** e del **reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro**, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**) trasferisce **ogni anno** al Comitato italiano paralimpico (CIP) l'importo di **€ 3 mln.**

Le risorse devono essere utilizzate per realizzare le attività ricomprese in **piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP.**

Si stabilizza così, a livello legislativo, quanto finora avvenuto sulla base di una convenzione quadro fra INAIL e CIP, stipulata per la prima volta – come ricordato nella relazione illustrativa - nel 2000 e rinnovata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017.

In particolare, la [convenzione](#) per il quadriennio 2013-2016, poi [prorogata fino al 31 dicembre 2017](#), inserisce fra gli obiettivi l'orientamento e l'avviamento allo sport degli invalidi da lavoro, anche attraverso la fornitura, da parte dell'INAIL, di protesi e ausili sportivi, nonché collaborazione e consulenze specifiche, da parte dei tecnici del CIP, per fornire maggiori occasioni riabilitative agli assistiti INAIL attraverso la pratica sportiva. In base all'art. 10 della convenzione, per ciascun anno di vigenza l'INAIL corrisponde al CIP **€ 3 mln.**

La **relazione illustrativa** evidenzia, al riguardo, che la necessità di rendere strutturale il contributo versato finora dall'INAIL al CIP su base convenzionale – in considerazione del comune interesse, avente rilevanza pubblica, perseguito dai due enti - deriva dalla trasformazione del CIP da associazione con personalità giuridica di diritto privato a ente autonomo di diritto pubblico (avvenuta, sulla base della delega conferita dall'art. 8, co. 1, lett. f), della L. 124/2015, con il D.Lgs. 43/2017).

Il trasferimento delle risorse è effettuato in **due rate semestrali** – evidentemente, **posticipate** –, previa approvazione da parte dell'INAIL di una **relazione predisposta dal CIP** che attesta la realizzazione delle attività previste nel periodo di riferimento nel piano predisposto dallo stesso INAIL.

Anche in base all'art. 11 della vigente convenzione, il corrispettivo è corrisposto in due rate semestrali posticipate, previa presentazione di fatture corredate da apposite relazioni, sottoscritte dal Segretario generale del CIP, contenenti l'indicazione dettagliata delle attività svolte nel periodo di riferimento.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto illustrato si provvede a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**Articolo 41, commi 1-3**  
**(Pay back nel settore farmaceutico)**

Il **comma 1** concerne i termini temporali sia per l'adozione delle determinazioni sul ripiano **dell'eventuale superamento, nel 2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e del limite per la spesa farmaceutica ospedaliera** sia per il pagamento dei corrispondenti importi da parte delle aziende farmaceutiche. Il **comma 2** riguarda i termini di chiusura di **procedure di transazione** relative ai contenziosi sul ripiano del superamento dei suddetti limiti per gli anni 2013, 2014 e 2015. Il **comma 3** concerne le procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni.

Il **comma 1** prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) adotti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le determinazioni sulle quote di ripiano a carico di ogni azienda farmaceutica per l'eventuale superamento, nel 2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e del limite per la spesa farmaceutica ospedaliera e che, nei successivi 30 giorni, le aziende suddette provvedano alla corresponsione dell'importo dovuto. La norma stabilisce, quindi, nuovi termini, in sostituzione di quelli, già spirati, previsti, per il medesimo 2016, dalla normativa fino ad ora vigente<sup>54</sup> (termini fissati, rispettivamente, al 31 marzo 2017 ed al 30 aprile 2017).

Si ricorda che per i casi di superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale il ripiano è ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, secondo la disciplina di cui all'art. 5, comma 3, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Per i casi di superamento dell'altro limite, una quota pari al 50 per cento (del valore eccedente a livello nazionale) è a carico delle aziende farmaceutiche (secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 15, comma 8, del citato D.L. n. 95 del 2012, e successive modificazioni) ed il restante 50 per cento è a carico delle sole regioni nelle quali si sia superato il limite, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti<sup>55</sup>.

Riguardo alla misura dei due limiti e ai relativi criteri di computo, essi sono stati rideterminati, per gli anni successivi al 2016, dall'art. 1, commi 398 e 399, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 2** dispone che l'AIFA, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concluda le transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi sull'applicazione delle norme sui criteri e le procedure per il ripiano del superamento, negli anni 2013, 2014 e 2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera. Il termine per la conclusione delle transazioni è riferito a quelle

---

<sup>54</sup> Cfr. l'art. 21, comma 20, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.

<sup>55</sup> Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.



ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2017 e la conclusione stessa viene subordinata alla condizione che l'azienda sia in regola con l'eventuale adempimento di cui al precedente **comma 1**.

Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di bilancio osservano che la soluzione transattiva appare giustificata anche dalle prospettive sfavorevoli dei contenziosi in questione, relativi al calcolo delle singole quote di ripiano.

Il **comma 3** prevede che l'AIFA, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al **comma 2**, adotti una determina riepilogativa degli importi in esame a carico di ogni azienda farmaceutica per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, "a mezzo PEC e in forma tabellare aperta", per ciascuno dei suddetti anni, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica spettanti alle singole regioni e province autonome. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi 30 giorni ad adottare il decreto di attribuzione delle corrispondenti somme alle regioni e province autonome.

Si ricorda che l'art. 21, commi da 2 a 9, da 13 a 15 e 23, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha definito una specifica disciplina sulla determinazione delle quote a carico delle aziende farmaceutiche per il superamento di entrambi i limiti in esame nell'anno 2013 e nell'anno 2015 e del solo limite per la spesa farmaceutica ospedaliera per il 2014 (anno in cui non si è verificato un superamento dell'altro limite).

In particolare, il comma 2 prevede che, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 113, l'AIFA pubblichi sul proprio sito internet l'elenco provvisorio contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Entro i successivi 15 giorni, le predette aziende farmaceutiche corrispondono provvisoriamente la quota di ripiano a proprio carico nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per l'anno 2015.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 113, l'AIFA provvede a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, ai dati relativi alla spesa farmaceutica aggregati per singola AIC, per mese, per regione e con riferimento ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia "A" aggregati per azienda sanitaria (comma 4). Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende interessate, fermo l'obbligo di versamento in via provvisoria di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati previa trasmissione all'AIFA di adeguata documentazione giustificativa. L'istanza di rettifica è pubblicata sui siti istituzionali della regione interessata e dell'AIFA (comma 5). Nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome (comma 9). Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, dopo aver effettuato le opportune verifiche, l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che accerti il

superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera (comma 6).

Ai sensi del comma 8, il conguaglio è determinato dall'AIFA entro il 15 settembre 2016 ed è versato dalle aziende farmaceutiche entro il 15 ottobre 2016 (termine che è posto anche per la corresponsione all'azienda dell'importo eccedente, qualora la misura dell'acconto sia risultata superiore a quella delle quote a carico dell'azienda). La determinazione della quota annua definitiva (a carico di ciascuna azienda farmaceutica) è operata, secondo i commi 7 e 8, in proporzione all'entità del superamento del budget attribuito dall'AIFA all'azienda sulla base dei seguenti criteri. Si prende in considerazione il fatturato (dell'azienda) dell'anno precedente quello di riferimento<sup>56</sup> (accertato mediante la procedura suddetta), fatturato che viene aumentato o diminuito applicando la variazione percentuale corrispondente al rapporto tra il valore assoluto della somma dei due limiti di spesa farmaceutica dell'anno di riferimento e la spesa medesima verificatasi nell'anno precedente, e tenendo conto delle risorse incrementalmente rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto di tutte le aziende che avvengono nell'anno di riferimento. L'importo del *budget* annuo aziendale così determinato è ridotto (in proporzione allo stesso importo) in base alle risorse complessivamente attribuite dall'AIFA (ai sensi delle norme richiamate nel quarto periodo del comma 7) per i farmaci innovativi<sup>57</sup> e per i fondi di garanzia.

Inoltre, ai sensi del comma 15, la quota percentuale annua di ripiano a carico di ciascuna azienda è eventualmente incrementata, in relazione alle seguenti fattispecie:

- per coprire il superamento, per i farmaci innovativi, delle risorse preordinate dall'AIFA in favore dei medesimi (tale incremento è ripartito tra le aziende secondo i criteri di cui al primo e al secondo periodo del comma 15);
- ai fini di un riparto tra tutte le aziende della quota di superamento del *budget* assegnato (ai sensi del precedente comma 7) dall'AIFA ad un'azienda e che sia imputabile alla spesa ospedaliera per un farmaco orfano<sup>58</sup> (i criteri di tale riparto sono posti dal terzo periodo del comma 15).

Il quarto periodo del comma 15 pone una norma di chiusura per le nuove aziende farmaceutiche, rappresentate da quelle che abbiano distribuito in commercio per la prima volta (nell'anno oggetto del ripiano) uno o più farmaci - ad esclusione di quelli orfani o innovativi (e sempre che siano coperti da brevetto) -, per i quali non sia disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente. Tali aziende farmaceutiche partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

I commi 13 e 23 pongono, con riferimento ai ripiani in esame, norme contabili, mentre il comma 14 dispone l'applicazione, per il caso di mancata corresponsione, da parte delle aziende farmaceutiche, delle somme dovute a titolo di acconto o di conguaglio ai sensi dei commi in oggetto, della norma sanzionatoria vigente per il mancato versamento delle quote di ripiano (a carico delle medesime aziende) per il superamento

<sup>56</sup> Per il calcolo del fatturato, si fa riferimento ai prezzi individuati dal terzo periodo del presente comma 7.

<sup>57</sup> Riguardo alla nozione, ai fini in esame, di farmaco innovativo, cfr. l'art. 5, comma 2, lettera a), del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

<sup>58</sup> Ai fini in oggetto, la nozione di farmaco orfano è costituita da tutte le fattispecie di cui alle lettere i) ed i-bis) dell'art. 15, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. In base ad essa, i prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto sono ridotti in misura tale da coprire l'importo dovuto, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

**Articolo 41, commi 4 e 5**  
***(Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell'utilizzo dei farmaci innovativi)***

I **commi 4 e 5 dell'articolo 41** prevedono, in via sperimentale per il triennio 2018-2020 e ad invarianza di spesa, l'avvio, da parte del Ministero della salute, di concerto con il MEF, di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. La finalità della norma è quella di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

Il monitoraggio, ai sensi del **comma 4**, deve essere svolto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per il tramite del **Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza**, di cui all'[intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005](#), in particolare allo scopo di verificare gli **effetti di risparmio della spesa sanitaria**, dovuti all'introduzione dei farmaci innovativi, nelle varie fasi del percorso di cura (dalla riduzione del numero dei ricoveri e della loro complessità all'aumento della sopravvivenza dei malati oncologici o del tempo necessario prima dell'effettuazione di trapianti).

Si ricorda che la predetta intesa (n° rep. atti n. 2271) ha previsto, all'articolo 9, l'istituzione, presso il Ministero della Salute, del Comitato permanente (v. [D.M salute 21 novembre 2005](#)) per la verifica dell'erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, oltre che per la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale (v. qui [approfondimento sul Comitato](#))<sup>59</sup>.

Il monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici deve essere effettuato su una o più aree terapeutiche, sulla base dei **dati di real world evidence** e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'Agenzia italiana del farmaco.

Quest'ultimo monitoraggio, svolto al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci, è previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del DL. n. 95/2012 (L. 135/2012), mediante la verifica annuale, da parte del Comitato e de Tavolo di verifica degli adempimenti di cui, rispettivamente, agli articoli

---

<sup>59</sup> La garanzia dell'effettiva erogazione sul territorio e dell'uniformità delle prestazioni rese ai cittadini è disciplinata dal [DM 12 dicembre 2001](#) (emanato ai sensi del [D. Lgs. 56/2000](#)) attraverso l'utilizzo di un definito set di indicatori ripartiti tra l'attività di assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, raccolti in una griglia (cd. Griglia Lea) che consente di conoscere e cogliere nell'insieme le diversità ed il disomogeneo livello di erogazione dei livelli di assistenza, in relazione alla definizione dei costi standard, in attuazione del federalismo fiscale.

9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (v. *ante*) dell'attivazione, da parte delle Regioni, e del funzionamento dei registri (come parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale) dei farmaci sottoposti a registro; la verifica riguarda inoltre l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate.

Si ricorda, inoltre, che i dati di *real world evidence* (RWE) sono dati utili alla valutazione dei farmaci dopo la loro immissione in commercio, per la sorveglianza cd. post-marketing e post-autorizzativa, al fine di integrare le informazioni sul profilo beneficio-rischio ricavate dall'utilizzo corrente dei medesimi. Infatti, gli studi effettuati sui farmaci in attesa di AIC si basano su dati cd. RCT (*randomized controlled trial*) condotti su popolazioni di pazienti selezionate, di dimensioni ridotte e per periodi brevi, con capacità di dimostrare l'efficacia in condizioni ideali, ma non in grado di evidenziare effettive differenze di efficacia come nella pratica osservativa corrente, ad esempio di carattere clinico.

Il **comma 5**, inoltre, attribuisce all'esito del predetto monitoraggio, un carattere funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, ferma restando quanto finanziariamente previsto per il SSN dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci innovativi oncologici di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della 232/2016 (legge di bilancio 2017).

In proposito si ricorda che i predetti commi 400 e 401 hanno previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rispettivamente, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, ciascuno dotato di somme pari a 500 milioni di euro annui.

Per la definizione di [innovatività terapeutica](#) si rinvia allo [specifico approfondimento](#). Qui un ulteriore [approfondimento sui farmaci innovativi](#).

**Articolo 41, comma 6**  
***(Finanziamento dell'ISMETT)***

Il **comma 6** dispone la proroga per il 2018 di alcune deroghe alle norme sui rapporti finanziari con le strutture sanitarie accreditate, deroghe già ammesse per gli anni 2013-2017 e concernenti **l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT)**.

Le deroghe riguardano:

- le tariffe massime<sup>60</sup> che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate per l'erogazione di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale;
- il principio<sup>61</sup> in base al quale, per una struttura che eroga assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, il valore complessivo della remunerazione delle funzioni assistenziali per le quali gli accordi di remunerazione devono prevedere un importo forfettario non può superare il 30 per cento del limite complessivo di remunerazione assegnato (limite che comprende anche le attività remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione)<sup>62</sup>.

Le deroghe, oggetto della presente proroga, sono stabilite ai fini della prosecuzione dell'investimento straniero e in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, così come attestato dal riconoscimento come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Resta fermo che, in relazione alle suddette deroghe, la Regione Sicilia deve assicurare in altre aree della spesa sanitaria il conseguimento degli obiettivi finanziari inerenti al settore sanitario.

---

<sup>60</sup> Riguardo ad esse, cfr. il D.M. 18 ottobre 2012.

<sup>61</sup> Di cui all'art. 8-*sexies*, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

<sup>62</sup> Riguardo all'individuazione delle tipologie di prestazioni rientranti nella remunerazione forfettaria oppure in quella analitica, cfr. l'art. 8-*sexies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.



**Articolo 41, commi 7-11**  
*(Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle pubbliche  
amministrazioni e del SSN)*

Il **comma 7** disciplina l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi. I **commi da 8 a 11** recano specifiche norme in materia, con riferimento al settore sanitario.

Il **comma 7** pone il principio, per le pubbliche amministrazioni, che - al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento - l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi siano effettuate in forma elettronica e demanda a regolamenti la definizione delle procedure tecniche e dei termini temporali di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione. I regolamenti sono adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il **comma 8** specifica che - ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria -, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (nonché, ove esistente, per la gestione sanitaria accentrata presso la regione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario regionale), la trasmissione in formato elettronico di cui al **comma 7** deve essere eseguita tramite un sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale sistema può essere gestito anche avvalendosi di strutture societarie del Dicastero.

Nella gestione del sistema deve essere assicurata l'integrazione con le seguenti infrastrutture, indicate nel **comma 9**: banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); sistema di interscambio delle fatture elettroniche (facente capo al Ministero dell'economia e delle finanze ed inerente all'obbligo di emissione di fatture in formato elettronico, da parte di privati, nei confronti di pubbliche amministrazioni); infrastruttura della banca dati SIOPE (gestita dalla Banca d'Italia e nel cui ambito transitano gli ordini emessi dalle pubbliche amministrazioni, nei confronti dei propri tesorieri, di incasso e di pagamento).

Le modalità ed i tempi di attuazione degli obblighi e del sistema di gestione di cui ai **commi 8 e 9** sono definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (**comma 10**).



L'obbligo di cui al **comma 8** rientra tra quelli al cui adempimento è subordinato il riconoscimento di una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale (**comma 11**).

**Articolo 42**  
*(Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria)*

L'**articolo 42** istituisce nello stato di previsione 2018 del Ministero della giustizia un **fondo di 20 milioni** di euro, destinato al finanziamento:

- di interventi urgenti per la **funzionalità degli uffici giudiziari**, con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici;
- al sostegno delle attività amministrative del **consiglio direttivo della Corte di cassazione** e dei **consigli giudiziari**.

Per assicurare l'invarianza di spesa, nel solo anno 2018 viene prevista la riduzione di 20 mln di euro della dotazione finanziaria in favore del Consiglio superiore della magistratura. Lo stesso CSM è, a compensazione, autorizzato a integrare di 20 mln la dotazione annuale derivante dall'avanzo di amministrazione.

La relazione tecnica al bilancio afferma, sul punto, che tale riduzione non comprometterà la funzionalità del Consiglio, attesa la possibilità di utilizzare per il 2018, nel limite indicato, il proprio avanzo di amministrazione accertato nel 2017 e relativo all'anno finanziario 2016.



**Articolo 43**  
*(Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo)*

L'**articolo 43** prevede l'iscrizione ad apposite gestioni separate del Fondo unico giustizia le somme giacenti derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono versati all'entrata - al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento o all'assegnatario - per una successiva riassegnazione al Ministero della giustizia nella misura del 50%. La definizione delle modalità attuative delle presenti norme sono demandate ad un decreto ministeriale.

Il **comma 1** novella il decreto-legge n. 143 del 2008, [articolo 2](#), dedicato al Fondo unico giustizia. Tale articolo ha così denominato il fondo già istituito dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha attribuito la gestione del Fondo a Equitalia Giustizia S.p.A. e ampliato la tipologia delle risorse che vi affluiscono.

Una prima novella (**lettera a**)) introduce due nuovi commi *2-bis* e *2-ter*. Il nuovo comma *2-bis* dispone l'allocazione in apposite **gestioni separate** del Fondo delle risorse previste dalle seguenti lettere del comma:

- lettera *a*) del comma *2-bis*: somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, della Legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942).

Si tratta delle somme **riscosse a qualunque titolo dal curatore fallimentare** e dallo stesso depositate - entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione - sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare. Suddetta disposizione si applica **fino al riparto finale dell'attivo fallimentare**. Non si applica, invece, nei casi di **esercizio provvisorio dell'impresa** disciplinato dall'articolo 104, primo e secondo comma della Legge fallimentare. Vi si prevede che il tribunale possa disporre - con la sentenza dichiarativa del fallimento - l'**esercizio provvisorio dell'impresa o di specifici rami dell'azienda**, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché ciò non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, fissandone la durata.

A tale riguardo occorre rilevare che il **comma 2** dell'articolo in epigrafe modifica l'articolo 34 della Legge fallimentare, al fine di armonizzarlo con la nuova

disciplina qui proposta, con decorrenza **dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione delle disposizioni in esame** (cfr. infra).

In particolare, si sopprime, al primo comma, la possibilità - da parte del comitato dei creditori su proposta del curatore - di investire, in tutto o in parte, le somme riscosse a qualsiasi titolo dal curatore con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, comunque garantendo l'integrità del capitale. Viene inoltre novellato il quarto comma del medesimo articolo 34: esso prevede che il prelievo delle somme sia eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato; con la novella si stabilisce che, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, il prelievo delle somme sia eseguito su disposizione di Equitalia Giustizia SpA (gestore del Fondo, come sopra accennato, ai sensi del comma 1, articolo 2, D.L. n. 143 del 2008).

- lettera *b*) del comma 2-*bis*: le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di **procedure esecutive per espropriazione immobiliare, fino al momento della distribuzione**.
- lettera *c*) del comma 2-*bis*: le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di **sequestro conservativo** ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile.

L'art. 671 c.p.c. qui richiamato prevede che il giudice, su istanza del creditore può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, quando vi sia fondato timore, da parte del creditore, di perdere la garanzia del proprio credito.

- lettera *d*) del comma 2-*bis*: le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a **procedimenti civili contenziosi**.

Il nuovo comma 2-*ter* dispone il versamento all'entrata dello Stato degli utili delle gestioni finanziarie relative alle somme versate nelle suddette contabilità speciali. Gli utili sono poi riassegnati, nella misura del 50%, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento e all'assegnatario. Si applica il tasso convenuto con l'operatore finanziario al momento dell'apertura del rapporto. Tali utili (lo specifica il medesimo comma) sono "costituiti dal **differenziale** rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-*ter*".

Il citato comma 6-*ter* è inserito dalla **lettera c**) della norma in esame. Esso demanda la definizione delle **modalità di attuazione** dei commi 2-*bis* e 2-*ter* ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (*per la cui emanazione non è previsto un termine*), di concerto con il Ministro della giustizia. Si prevede, inoltre, che per i procedimenti e le procedure elencati al comma 2-*bis* e sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di attuazione con il medesimo decreto sia

individuato **il tasso di interesse attivo di riferimento** scelto tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe, continuativamente rilevati e pubblicati. La banca o l'ufficio postale scelto dal curatore ai sensi dell'articolo 34 della Legge fallimentare dovrà riconoscere tale tasso di interesse, al fine di garantire l'ordinario rendimento finanziario delle somme rimosse a qualsiasi titolo e successivamente depositate dal medesimo curatore. Per gli stessi procedimenti e le stesse procedure il **differenziale** di cui al comma 2-ter è determinato in relazione **al tasso di interesse attivo già riconosciuto**.

La novella di cui alla **lettera b)** reca il comma aggiuntivo 3.1 (sempre al medesimo articolo 2, D.L. n. 148 del 2008). La nuova disposizione stabilisce che Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2-bis, **intestino al «Fondo unico giustizia»** i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. Tale disciplina è dettata mediante il rinvio al comma 3 dell'articolo 2, D.L. n. 148 del 2008. La novella al comma 7 (prevista dalla **lettera d)**) mantiene fermo quanto previsto in materia di riassegnazione dalla novella in esame: 50% delle somme al Ministero della giustizia, mentre il comma 7 dispone diversamente in relazione alle somme elencate dal comma 2, articolo 2, D.L. n. 148 del 2008.

Per il **comma 2**, recante novella all'articolo 34 della Legge fallimentare, vedi *supra*.



**Articolo 44**  
***(Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)***

**L'articolo 44** istituisce presso il Ministero della giustizia il Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

**L'articolo in esame**, costituito da un **unico comma**, **istituisce presso il Ministero della giustizia un Fondo da destinare**, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, **all'attuazione delle disposizioni di cui alla [Legge n. 103 del 2017](#)**<sup>63</sup>. Il fondo viene istituito con la seguente dotazione:

- 10 milioni di euro per l'anno 2018;
- 20 milioni di euro per l'anno 2019;
- 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

La richiamata Legge n. 103 del 2017 modifica l'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché l'ordinamento penitenziario. Il provvedimento consta di un unico articolo, suddiviso in 95 commi. In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, la legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa è la modifica alla disciplina della prescrizione. Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario. Il testo contiene poi modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti: l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo, la legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne reclusi e delle detenute madri.

Dallo stato di previsione del Ministero della Giustizia per il triennio (tabella n. 5) si evince che **il Fondo è destinato agli interventi di riforma dell'ordinamento**

<sup>63</sup> Recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*.



**penitenziario.** Il fondo è infatti collocato al capitolo 1773, all'interno del programma *Amministrazione penitenziaria*.

## Articolo 45

*(Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato)*

L'**articolo 45** autorizza il Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; vengono, altresì, incrementate le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, nella misura di 20 unità per ciascuna qualifica, disponendo le necessarie coperture finanziarie.

L'**articolo in esame** si compone di **2 commi**.

Il **comma 1 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018 magistrati ordinari vincitori di concorso** già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A tal fine, il comma in esame autorizza la seguente spesa, nei limiti di:

- euro 10.646.068 per l'anno 2018;
- euro 25.461.095 per l'anno 2019;
- euro 27.843.664 per l'anno 2020;
- euro 28.391.450 per l'anno 2021;
- euro 36.014.275 per l'anno 2022;
- euro 36.226.732 per l'anno 2023;
- euro 36.878.367 per l'anno 2024;
- euro 37.638.610 per l'anno 2025;
- euro 38.290.249 per l'anno 2026;
- euro 39.050.492 a decorrere dall'anno 2027.

Con l'obiettivo di assicurare all'Avvocatura dello Stato l'espletamento dei compiti ad essa assegnati per legge, il **comma 2 incrementa - rispettivamente - di 20 unità ciascuna, le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato**, disponendo - per conseguente coordinamento - la modifica della Tabella A di cui alla [Legge n. 103 del 1979](#)<sup>64</sup>. La disposizione precisa, inoltre, che le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni - da disciplinarsi con decreto dell'Avvocato generale dello Stato - sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over.

La citata Tabella A, più volte modificata, reca il Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato, stabilendo il numero dei posti per ciascuna qualifica prevista. In particolare, la vigente tabella prevede, per la qualifica di 'Avvocato generale dello Stato', 1 posto; per la qualifica di 'Avvocati dello Stato', 299 posti; per la qualifica di 'Procuratori dello Stato', 70 posti, per un totale di 370 posti.

<sup>64</sup> Recante *Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*.

A tal fine, il comma 2 autorizza la spesa nel limite di:

- euro 2.744.515 per l'anno 2018;
- euro 4.048.015 per l'anno 2019;
- euro 4.444.391 per l'anno 2020;
- euro 4.717.550 per l'anno 2021;
- euro 4.756.454 per l'anno 2022;
- euro 5.272.762 per l'anno 2023;
- euro 5.309.054 per l'anno 2024;
- euro 5.440.072 per l'anno 2025;
- euro 6.406.433 per l'anno 2026;
- euro 6.456.286 a decorrere dal 2027.

**Articolo 46**  
*(Personale dell'amministrazione giudiziaria)*

L'**articolo 46** autorizza il Ministero della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un ulteriore contingente massimo di 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. A tal fine, vengono autorizzate le relative spese, in parte provvedendo mediante riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, istituito dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 96 della L. n. 190 del 2014).

L'**articolo in esame** concerne il **Personale dell'amministrazione giudiziaria** e si compone di **3 commi**.

Con l'obiettivo di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, il **comma 1** autorizza il Ministero della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un ulteriore contingente massimo di 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Le modalità per tale assunzione sono quelle di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del [D.L. n. 117 del 2016](#)<sup>65</sup> (Legge n. 161 del 2016).

L'articolo 1 del DL n. 117 del 2016, in vigore dal 24 agosto 2016, disciplina la *Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico*.

Il citato comma 2-*bis* autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Ciò, fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, oltre che per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Il comma 2-*ter* stabilisce che il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2-*bis* individui le graduatorie e definisca i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.

<sup>65</sup> Recante *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico*.

In attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis, il Ministero della giustizia ha emanato il D.M. 20 ottobre 2016<sup>66</sup>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2016, n. 268. Il decreto disciplina le procedure di assunzione da parte del Ministero della giustizia di un contingente di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 117 del 2016. Il decreto determina il fabbisogno assunzionale in relazione ai profili professionali e alle rispettive carenze in dotazione organica, i criteri di individuazione delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del D.L. n. 117 del 2016 e alla data di entrata in vigore della L. n. 232 del 2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), le priorità di scorrimento, nonché i criteri generali e le modalità cui conformare le procedure selettive e concorsuali. Si prevede che le procedure selettive e per pubblico concorso, per titoli ed esami, siano disposte, a decorrere dal 21 novembre 2016, con uno o più provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero in relazione ai profili resi disponibili, nel rispetto dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165 del 2001<sup>67</sup> (concernente il *Reclutamento del personale*), del medesimo DM 20 ottobre 2016 e, per quanto compatibile, del DPR n. 487 del 1994 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*).

In particolare, l'articolo 2 del DM, nel disciplinare i *Posti e profili disponibili*, stabilisce che, in relazione alle specifiche esigenze organizzative del Ministero, i posti riservati alle procedure di selezione sono collocati in Area funzionale II e Area funzionale III. 2. La fascia economica di ingresso è quella iniziale, prevista nell'ambito di ciascuna area, in relazione al profilo professionale reso disponibile, così come determinata dai Contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti.

L'articolo 3 del DM disciplina la ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 2-bis, del DL n. 117 del 2016. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalità nonché delle disponibilità riscontrate nelle graduatorie vigenti corrispondenti ai predetti fabbisogni, la ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 2-bis, del DL n. 117 del 2016, è determinata nel modo seguente:

- a) 200 posti destinati alle procedure di assunzione mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validità, così ripartiti:
  - 1) 115 per Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2;
  - 2) 55 per Funzionario informatico, Area funzionale III, fascia retributiva F1;
  - 3) 30 per Funzionario contabile, Area funzionale III, fascia retributiva F1;

<sup>66</sup> Recante *Individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge.*

<sup>67</sup> Recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

b) 800 posti destinati all'assunzione con procedure selettive e di concorso pubblico del profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2. L'articolo 4 stabilisce i criteri per l'individuazione delle graduatorie oggetto di scorrimento. Si prevede che tali graduatorie siano individuate tra quelle in corso di validità per concorsi banditi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali, comprese quelle relative ai concorsi banditi tramite la commissione per l'attuazione del progetto Ripam, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994 e successive integrazioni. In via sussidiaria, se tali graduatorie non risultano idonee a coprire i posti destinati alle procedure di assunzione mediante scorrimento, il Ministero può individuare anche graduatorie di concorsi banditi da regioni ed enti locali esclusivamente tramite la predetta commissione per l'attuazione del progetto Ripam.

L'articolo 5 fissa le modalità e le tempistiche dello scorrimento delle graduatorie vigenti. Si prevede, in particolare, che le graduatorie dalle quali il Ministero è autorizzato a procedere allo scorrimento siano individuate con uno o più provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Con i medesimi provvedimenti è altresì determinato l'ordine di priorità di scorrimento. Il Ministero invia all'amministrazione interessata la richiesta di scorrimento della graduatoria individuata, indicando anche il termine entro il quale rendere il relativo consenso, con il quale si determina la completa utilizzabilità della graduatoria sino all'esaurimento dei posti resi disponibili. Nel caso di mancato riscontro o di insufficienza della graduatoria si procede allo scorrimento delle altre graduatorie, secondo l'ordine di priorità determinato. Nel caso in cui i posti assegnati nei limiti del contingente per singolo profilo non vengano esauriti, gli stessi sono resi disponibili per lo scorrimento dei restanti profili nel limite del complessivo contingente determinato a norma delle predette disposizioni. L'articolo 6 del DM disciplina gli specifici titoli preferenziali, l'articolo 7 la preselezione e modalità di svolgimento delle prove e l'articolo 8 la costituzione del rapporto di lavoro, prevedendo che i candidati reclutati con le procedure previste, sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, in relazione all'area funzionale, al profilo professionale e alla posizione economica per i quali sono stati reclutati o risultati vincitori.

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 1, il **comma 2** autorizza la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2018.

Infine, per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti, il **comma 3** autorizza la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l'anno 2018 e di euro 49.409.280 annui a decorrere dal 2019, provvedendo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della [Legge n. 190 del 2014](#)<sup>68</sup> (Legge di Stabilità 2015).

Il richiamato comma 96 ha istituito presso il Ministero della giustizia un fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico. Il fondo è stato istituito con una

<sup>68</sup> Recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*.

dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per il 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Tale fondo è stato rideterminato dai seguenti provvedimenti:

artt. 21-bis (*Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione*), comma 5, 21-ter (*Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'art. 37, comma 11, del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111*), comma 2, e 22 (*Copertura finanziaria*), comma 1, lett. a), [D.L. n. 83 del 2015](#)<sup>69</sup> (L. n. 132 del 2015), i quali hanno - rispettivamente - ridotto il fondo come segue: di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016; di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016; di 46.000.000 di euro per l'anno 2015, 3.200.000 euro per l'anno 2016, 2.200.000 euro per l'anno 2017 e 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018;

art. 1, comma 614, [L. n. 208 del 2015](#)<sup>70</sup> (Legge di Stabilità 2016), che ha ridotto il Fondo di 4 milioni di euro per l'anno 2016;

art. 16 (*Disposizioni finanziarie*), comma 4, [L. n. 122 del 2016](#)<sup>71</sup> (Legge europea 2015-2016), che ha ridotto il fondo di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016,;

art. 1 (*Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico*), comma 2-quinquiesdecies, [D.L. n. 117 del 2016](#) (L. n. 161 del 2016), che ha ridotto il fondo di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017;

art. 11 (*Disposizioni finanziarie*), comma 4, [D.L. n. 168 del 2016](#)<sup>72</sup> (L. n. 197 del 2016), che ha ridotto il fondo di 5.804.334 euro per l'anno 2017, di 6.214.395 euro per l'anno 2018, di 3.200.550 euro per l'anno 2019, di 3.254.431 euro per l'anno 2020, di 3.542.388 euro per l'anno 2021, di 3.563.285 euro per l'anno 2022, di 3.627.380 euro per l'anno 2023, di 3.702.158 euro per l'anno 2024, di 3.766.254 euro per l'anno 2025 e di 3.841.032 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

<sup>69</sup> Recante *Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*.

<sup>70</sup> Recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*.

<sup>71</sup> Recante *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016*.

<sup>72</sup> Recante *Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa*.

## **Articolo 47** *(Distretti del cibo)*

La disposizione è volta a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cd. "legge orientamento").

La norma del **comma 1** nasce dall'esigenza di rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali e, per questo motivo, sostituisce la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, istituendo invece i "distretti del cibo". Essi assorbono i distretti già istituiti dalla disciplina previgente e, per i nuovi, devono soddisfare ulteriori requisiti; il fine è di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

Nell'avvicinare la produzione dei prodotti al consumo - con riduzione dei tempi di trasporto delle merci e con benefici di integrazione della filiera alimentare - il decreto n. 228/2001 già oggi riconosce, nella prossimità territoriale, un interesse pubblico rilevante, da conseguire mediante il "distretto rurale" e il "distretto agroalimentare di qualità", che le Regioni devono applicare nel programmare le loro politiche di sviluppo; in tale ambito, si individuano forme innovative di collaborazione dell'azienda agricola con le pubbliche amministrazioni<sup>73</sup> al fine di salvaguardare e valorizzare il territorio, promuovendo i processi di tracciabilità finalizzati alla tutela della sicurezza alimentare.

<sup>73</sup> Si segnalano, a tal fine:

- i contratti di collaborazione con le amministrazioni locali per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali; essi vanno sempre più concretizzandosi in un rapporto continuativo con i Comuni per la gestione di visite guidate ai siti di interesse naturalistico, la presenza alle sagre e alle fiere delle produzioni tipiche locali, delle attività tradizionali, degli usi e costumi legati alla civiltà rurale;
- i contratti di promozione che prevedono l'impegno ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale. Essi permettono alle amministrazioni locali di affidare ai produttori agricoli la gestione e manutenzione di aree a verde pubblico, di siti naturalistici, emergenze storiche e architettoniche, zone attrezzate per la sosta, per l'osservazione e lo studio della fauna, i sentieri ed i percorsi attrezzati, la segnaletica e la tabellazione, le recinzioni di aree protette, realizzare o conservare le opere di regimazione idraulica, di bonifica, di consolidamento di versanti instabili, di rimboschimento;
- le convenzioni che prevedono lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto



Il decreto incentiva anche le iniziative collettive delle aziende agricole che si prefiggono lo scopo di promuovere la vendita diretta di prodotti di fattoria, di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, di far conoscere la cultura rurale e di promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita. Ne deriva la possibilità di individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti con un riferimento alla stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo. Attraverso l'eliminazione dei vari intermediari, si consegue anche il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore ed un risparmio per il consumatore; oltre a garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione, si favorisce la conoscenza della cultura rurale e delle piccole produzioni tipiche del territorio.

Con il **comma 2** vengono definite le fattispecie dei distretti del cibo. Sono compresi:

- a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;
- b) i distretti agroalimentari di qualità quali i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche già riconosciute;
- c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da un'elevata concentrazione di PMI agricole o agroalimentari, secondo il citato articolo 36 comma 1;
- d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, purché caratterizzati da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari, nonché da almeno una produzione certificata tutelata dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- e) i sistemi produttivi localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

---

idrogeologico, alla tutela delle vocazioni produttive del territorio. Si tratta di iniziative finalizzate a concedere alle aziende agricole l'uso di terreni di proprietà pubblica sui quali realizzare interventi previsti dal relativo Piano di sviluppo rurale (interventi selvicolturali, impianti boschivi, conservazione e ripristino degli elementi naturali del paesaggio agrario, tutela della biodiversità) ed ottenere i relativi aiuti europei.

e) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli<sup>74</sup>, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

Il **comma 3** stabilisce che sono le Regioni, attraverso propri provvedimenti, ad individuare i distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale; sulla base dei dati attualmente disponibili esistono oltre 60 distretti già riconosciuti dalle Regioni. Viene quindi istituito - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni. Secondo la relazione governativa, "l'istituzione e la tenuta del registro non comporta particolari attività, sia sotto il profilo strumentale che sotto quello finanziario, anche in considerazione della consistenza del registro. Il Ministero vi provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e facendo ricorso, per le eventuali attività di natura informatica legate al Registro nazionale e alla sua pubblicazione, alle risorse finanziarie ordinarie già stanziare in bilancio sui pertinenti capitoli dell'informatica di servizio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

Il **comma 4** prevede che al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto. In proposito, opera già il D.M. n. 1192 dell'8 gennaio 2016 recante i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, della L. n. 289/02.

Gli interventi ivi previsti - che sono attuati con appositi bandi - sono rivolti a imprese, reti di imprese, organismi di produzione, rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari e agevolano programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso

---

<sup>74</sup> Il decreto legislativo n. 228 del 2001 ha recepito anche tale possibilità, all'interno della definizione giuridica dell'imprenditore agricolo: l'elemento preponderante e qualificante non è più il fondo, ma viene attribuita importanza fondamentale all'elemento dinamico dell'agricoltura multifunzionale, che ha permesso alle aziende agricole di essere connotate non solo per la produzione alimentare, ma anche come erogatori di servizi alla comunità o trasformazione di prodotti ottenuti direttamente. Il testo - in vigore dal 2001 - rafforza la posizione imprenditoriale dell'operatore agricolo, soprattutto per le attività connesse: esso presuppone che l'attività economica ruoti attorno al "fattore terra", ma non esclude la vendita diretta. Questa rappresenta per l'agricoltore un modo per incrementare i margini di guadagno derivanti dalla sua attività, perché elimina i numerosi passaggi che si verificano lungo la filiera prima che il prodotto giunga al consumatore finale. La lunghezza della filiera è infatti la prima causa del forte incremento dei prezzi, senza che ne derivi alcun beneficio al produttore iniziale.

tra 4 milioni e 50 milioni di euro, aventi ad oggetto: investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli; costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

Le modalità per i nuovi interventi saranno fissate - secondo il **comma 5** - con decreto del MiPAAF, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge proposta.

Il **comma 6** prevede uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse stanziare sono finalizzate ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti: esse saranno erogate direttamente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come peraltro già avviene per i distretti di filiera secondo tipologie di intervento già fissate dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001 (contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa).

Infine, per consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola, il **comma 7** chiarisce l'ambito oggettivo di applicabilità del comma 8-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001: si prevede, nell'ambito della vendita diretta, la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

Le numerose iniziative collettive di vendita gestite direttamente dai produttori agricoli - sorte per ridurre il divario fra la crescita dei prezzi al consumo a fronte della riduzione dei prezzi alla produzione - hanno infatti trovato un riconoscimento, in deroga alla disciplina generale del commercio, che ha consentito agli imprenditori agricoli di vendere direttamente al dettaglio i propri prodotti. La possibilità di vendita - anche nella forma itinerante - si estende peraltro ai prodotti derivati, ottenuti con la manipolazione o trasformazione dei prodotti sia agricoli che zootecnici. Oltre il tetto di legge alle entrate derivanti dalla vendita diretta, comunque, la vendita dei prodotti rientra nella normale attività commerciale, e non gode più dei benefici previsti per i prodotti agricoli (ad esempio della ridotta aliquota IVA).

## **Articolo 48** **(IVA agevolata carne)**

L'articolo in commento prevede l'innalzamento delle **percentuali di compensazione IVA** applicabili agli animali vivi della specie **bovina** e **suina**, rispettivamente, in misura non superiore al **7,7%** e all'**8%** per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

La misura sarà concretamente disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale dovrà essere adottato **entro il 31 gennaio** di ciascuna delle suddette annualità 2018, 2019 e 2020. L'attuazione della misura non potrà comportare un onere (minori entrate) superiore a 20 milioni di euro annui.

Tale misura ripropone quanto già previsto, per l'anno 2017, **dall'art. 1, comma 45** della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che ha disposto le medesime percentuali di compensazione IVA, nel limite di minori entrate per 20 milioni di euro.

In attuazione del suddetto art. 1, comma 45 della legge di bilancio 2017 è stato emanato il **decreto ministeriale 27 gennaio 2017** (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 marzo 2017), il quale **ha esteso all'anno 2017** le percentuali di compensazione – di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - già indicate nel decreto ministeriale 26 gennaio 2016, attuativo della legge di stabilità 2016.

L'articolo 1, comma 908, della **legge di stabilità per il 2016** (legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva infatti previsto, limitatamente al 2016, l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8%, e il **D.M. 26 gennaio 2016** aveva quindi fissato, per l'anno 2016, le seguenti percentuali (prorogate poi - come visto - anche per l'anno 2017):

- a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: **7,65 per cento**;
- b) animali vivi della specie suina: **7,95 per cento**.

Prima di tale intervento la percentuale di compensazione IVA era stabilita nel limite massimo del 7% per gli animali bovini e del 7,3% per gli animali suini.

Si ricorda, al riguardo, che **l'articolo 34, comma 1**, del D.P.R. 633/1972, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, istituisce, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un **regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto**, basato sull'applicazione di **percentuali di compensazione** stabilite, **per gruppi di prodotti**, con **decreto** del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi (di cui al comma 2, lettera *c*) del medesimo art. 34) che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d'affari al di sotto di 7000 euro annui e i cessionari e committenti (comma 6, primo e secondo periodo dello stesso art. 34).

## **Articolo 49** *(Piano invasi)*

L'**articolo 49** prevede l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. Nelle more della sua adozione, viene prevista l'approvazione, con apposito decreto ministeriale, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022).

Il **comma 1** prevede, per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, l'adozione di un **Piano nazionale** (da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate) per:

- la realizzazione di **invasi multiobiettivo**;
- la diffusione di **strumenti mirati al risparmio di acqua** negli usi agricoli e civili;
- nonché per interventi volti a **contrastare le perdite delle reti acquedottistiche**.

Relativamente alle **modalità di adozione**, la norma prevede che essa avvenga con **decreto del Ministro delle infrastrutture** e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e **sentita la Conferenza Stato-Regioni**.

*Si osserva che non viene fissato un termine per l'adozione del decreto.*

Il **comma 2** detta disposizioni atte a consentire, **nelle more della definizione del Piano Nazionale**, la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione.

Viene infatti disposta l'**adozione di un Piano straordinario** (che confluisce nel Piano Nazionale di cui al comma 1, di cui rappresenta quindi uno **stralcio**), con apposito **decreto del Ministro delle infrastrutture** e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente, **sentita la Conferenza Stato-Regioni**.

*Si osserva che anche in questo caso non è fissato un termine per l'emanazione del decreto. Si fa presente, inoltre, che il coinvolgimento del Ministro dell'ambiente, esplicitamente previsto per l'adozione del Piano straordinario, non è contemplato per l'adozione del decreto di approvazione del Piano nazionale. Andrebbe pertanto valutato se modificare la procedura per*

*l'approvazione del Piano nazionale, al fine di prevedere l'adozione del relativo decreto di concerto anche con il Ministro dell'ambiente.*

La **realizzazione** del “piano stralcio” è **affidata ai concessionari** o richiedenti la concessione di derivazione **o ai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni** con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Viene altresì consentito ai soggetti realizzatori di avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.

Il **monitoraggio degli interventi** è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)” ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

Ogni intervento dovrà essere identificato dal Codice Unico di Progetto (**CUP**).

Si ricorda che il citato decreto legislativo ha dato attuazione all'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «Banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP). L'art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Relativamente al CUP (introdotto dall'art. 11 della L. 3/2003), si ricorda che esso è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

**Il comma 3 autorizza**, per la realizzazione del Piano straordinario, la **spesa complessiva di 250 milioni di euro** (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022).

Viene altresì precisato che le risorse del Piano straordinario rappresentano un'anticipazione delle risorse previste dal Piano Nazionale.

Il tema dell'emergenza idrica e delle misure necessarie per affrontarla è oggetto di una apposita [indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione VIII \(Ambiente\) della](#)

[Camera](#) nella riunione del 12 luglio scorso. L'indagine, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017, è stata avviata nella seduta del 18 luglio 2017 ed è proseguita nelle sedute del 19 e del 26 luglio, del 1° e 2 agosto, del 6, 13 e 14 settembre, nonché del 18 e del 26 ottobre 2017.

Nel corso dell'[audizione del 18 luglio 2017](#), il Direttore generale dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) ha ricordato che “l'ANBI ha presentato, tramite i suoi Consorzi, un Piano ventennale per le opere pubbliche che richiede per l'intero periodo 20 miliardi di euro” e che, per l'immediato, sono stati presentati “218 progetti, diffusi in tutto il Paese – manca soltanto la Valle d'Aosta – che valgono 3 miliardi e 30 milioni di euro, sostanzialmente pari ai danni di quest'anno”.

Nella stessa audizione è stato consegnato un documento di [presentazione del Piano nazionale degli invasi](#).





**Articolo 50**  
*(Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi)*

L'**articolo 50** prevede l'istituzione di un fondo rotativo, presso il Ministero dell'ambiente, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Il **comma 1** prevede l'**istituzione di un fondo rotativo**, presso il Ministero dell'ambiente, volto a finanziare, nelle situazioni che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, interventi per la **messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi** prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive **a seguito di fusione accidentale** di sorgenti radioattive **o per il rinvenimento di sorgenti orfane**.

La norma, nel qualificare gli interventi finanziabili dal fondo in questione, fa riferimento all'art. 126-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vale a dire agli interventi che le autorità competenti devono adottare nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto o di un'attività lavorativa che non sia più in atto.

In tali casi l'art. 126-*bis* prevede che l'autorità competente adotti i provvedimenti opportuni e, in particolare, quelli concernenti:

- a) la delimitazione dell'area interessata;
- b) l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni;
- c) l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione;
- d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.

La definizione di "sorgente orfana" è contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che viene richiamato dal comma in esame. In base a tale definizione è orfana una sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del D.Lgs. 230/1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato o senza che il destinatario sia stato informato.

La **dotazione del fondo**, sempre in base al comma 1, è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Lo stesso comma stabilisce che è comunque fatto **obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso il responsabile**, cioè nei confronti di chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi. Viene altresì disposto che gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono versati su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo.

Si richiama, in proposito, quanto argomentato dal TAR Lombardia nella recente [sentenza 13 giugno 2017, n. 1326](#), ove si legge che le norme di cui agli artt. 242 e segg. del d.lgs. n. 152/2006 (ove è contenuta la disciplina della bonifica dei siti contaminati) “vanno interpretate nel senso che l'obbligo di adottare le misure dirette a fronteggiare la situazione di inquinamento incombe su colui che di tale situazione sia responsabile per avervi dato causa (cfr. Corte di Giustizia sentenza 4 marzo 2015, n. C-534/15, Fipa Group). La fonte dell'obbligo di procedere alla messa in sicurezza e all'eventuale bonifica del sito inquinato si identifica, cioè, nella responsabilità dell'autore dell'inquinamento, che quindi va puntualmente e precisamente individuato da parte dell'Autorità amministrativa, sulla base di un rigoroso accertamento (Tar Milano sez. IV 13 ottobre 2016, n. 1860; Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1509). Nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile ... le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dall'Amministrazione competente (art. 250), che potrà poi rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (art. 253) (cfr. Cons. Stato sez. V 9 luglio 2015 n. 3449; Ad. Plen. n. 21/2013)”.

Si ricorda che l'art. 253, comma 3, del d.lgs. 152/2006 dispone che il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

Ai fini di una valutazione della portata della norma, appare opportuno dare conto della recente evoluzione normativa in materia di rifiuti radioattivi.

Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, si è provveduto al recepimento della direttiva 2011/70/Euratom, istitutiva di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tra le principali novità introdotte dal testo vi è la previsione di un Programma nazionale, che avrebbe dovuto essere definito entro il 31 dicembre 2014, per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. La mancata approvazione del Programma e la sua mancata trasmissione all'UE ha comportato l'avvio della procedura d'infrazione n. 2016/2027.

Nel giugno scorso i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico hanno predisposto una [bozza di programma nazionale](#) e, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2017, è stato comunicato l'avvio della consultazione per la [procedura di Valutazione Ambientale Strategica \(VAS\) del programma nazionale](#) medesimo.

Nella bozza di tale programma viene ricordato che tra gli obiettivi perseguiti vi è il conferimento, presso il Deposito Nazionale previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 31/2010 (a tutt'oggi non ancora localizzato), dei rifiuti radioattivi generati nel territorio nazionale, provenienti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, quando derivano da attività civili.

Nella medesima bozza viene fornito, nel capitolo 4, un inventario del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e le stime delle quantità future da smaltire. In particolare, nel paragrafo 4.3 viene evidenziato che “sul territorio nazionale sono presenti, inoltre, rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali (ad esempio acciaierie per la produzione di acciaio da rottami metallici) contaminate accidentalmente da sostanze radioattive a seguito di fusione di sorgenti radioattive” e sono riportate (in un'apposita tabella a pag. 39) le quantità dei suddetti rifiuti radioattivi, derivanti da “stime di massima, eseguite dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'ISPRA, sulla base di dati preliminari riferiti al dicembre 2015 forniti da ARPA/APPA, e sono pertanto da considerarsi provvisori. Per la maggior parte dei casi tali rifiuti radioattivi potranno essere meglio definiti, e conseguentemente classificati, solo a valle delle attività di caratterizzazione che saranno effettuate al momento dell'allontanamento dall'installazione industriale e alla successiva bonifica finale. Conseguentemente, ad oggi non possono essere previste particolari azioni specifiche fino al completamento della suddetta caratterizzazione, fermo restando che ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 239/2004, i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi sono obbligati” a conferirli “per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio, al Deposito Nazionale”.

Le risultanze della tabella citata sono state ricordate anche dal Ministro dello sviluppo economico nel corso dell'[audizione, svolta nella seduta del 27 giugno 2017](#) della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, durante la quale ha ricordato che “è emersa una stima preliminare dei rifiuti radioattivi provenienti da attività di bonifica di installazioni industriali contaminate accidentalmente di circa 58.000 metri cubi” e che “ISPRA sta raccogliendo e analizzando ulteriori informazioni di dettaglio per ciascun sito di stoccaggio al fine di definire le specifiche azioni da implementare per la gestione di questi rifiuti. È un processo in corso ed è ovviamente molto complesso, perché si tratta di una sorta di caratterizzazione di modalità di gestione, molto più rilevante di quello che si riteneva”. La norma sembrerebbe quindi finalizzata a finanziare le citate “azioni da implementare” e che risultano allo studio dell'ISPRA.

Con riferimento alle sorgenti orfane, nella citata bozza di programma viene ricordato che “nell'ambito dei rifiuti non energetici occorre citare la problematica delle sorgenti radioattive orfane che con una certa frequenza vengono rinvenute all'interno di rottami metallici importati dall'estero”.



## Articolo 51

### *(Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo)*

L'articolo 51 reca l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del **Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia**, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, di cui definisce la composizione. Istituisce inoltre l'**Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo"**. Tale organo, sottoposto a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, ha sede a Bologna e svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnici ed operativi. L'articolo definisce quindi la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale di Italia Meteo e reca disposizioni circa il suo Statuto e il suo regolamento di organizzazione. Infine, definisce l'autorizzazione di spesa per i compiti connessi ad "Italia Meteo" e provvede a modificare alcune norme nazionali alla luce dell'istituzione della suddetta Agenzia.

Il **comma 1** reca disposizioni relative all'istituzione e alla composizione del **Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia**, organo la cui finalità è quella di rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale in tali settori e assicurare una rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali.

Il Comitato è istituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della legge in esame. E' composto da **13 esperti** di settore, così designati:

- ✓ **1** dal Capo dipartimento della Protezione Civile
- ✓ **6** da Ministeri (1 dal Ministero della difesa, 1 dal Ministero dell'Istruzione; 1 dal Ministero dell'Ambiente, 1 dal Ministero delle politiche agricole; 1 dal Ministero dello sviluppo economico; 1 dal Ministero dei beni e delle attività culturali);
- ✓ **6** dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- ✓ I componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione rappresentano l'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

Il **Centro europeo per le previsioni meteorologiche** a medio termine (ECMWF) è un'organizzazione intergovernativa, istituita nel 1975, che opera sia come centro di ricerca, sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali cedute agli Stati per finalità nazionali, sia strategico-militari che civili. Il centro è composto da 22 Stati membri (Italia, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovenia,

Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito), coadiuvati da 12 Stati cooperanti (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, FYROM, Ungheria, Israele, Lettonia, Lituania, Montenegro, Marocco, Romania e Slovacchia). L'organo di governo è il **Consiglio**, composto da rappresentanti degli Stati membri, che si riunisce due volte l'anno ed agisce attraverso il direttore generale, assistito da 6 comitati consultivi tematici. Lo staff è composto da 350 unità provenienti da 30 Paesi.

Si ricorda che alla Camera è in corso d'esame il progetto di legge recante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017" ([A.C. 4686](#)), già approvato dal Senato il 5 ottobre 2017<sup>75</sup>. L'Accordo prevede il trasferimento del *Data center* del Centro meteo (attualmente con sede a Reading) in Italia, nelle aree ed edifici messi a disposizione della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del Tecnopolo di Bologna.

In base al **comma 2** il Comitato opera **presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dispone di un **coordinatore** designato dal decreto istitutivo di cui al comma 1. Non sono previste, né per il coordinatore, né per i membri del Comitato, forme di compenso, gettoni di presenza o emolumenti.

Il **comma 3** istituisce l'**Agenzia nazionale** per la meteorologia e la climatologia "**Italia Meteo**", organo con sede centrale a Bologna, che, fatte salve le competenze delle Forze armate per ciò che attiene la difesa e la sicurezza nazionale, svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e operativi nel settore della meteorologia e della climatologia. I compiti dell'Agenzia prevedono:

- a) elaborazione, sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo-marina, omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, con attenzione ad un'efficace informazione alla popolazione;
- b) attività di ricerca e sviluppo nelle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;
- c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti, sistemi e piattaforme per l'osservazione, la raccolta dei dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e lo scambio dei dati e delle informazioni;
- d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;
- e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;
- f) partecipazione in ambito europeo e internazionale a organismi, progetti e programmi in materia di meteorologia e climatologia;
- g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

<sup>75</sup> Per maggiori dettagli si veda la [Scheda di lettura](#) a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Il **comma 4** prevede per l'Agenzia una dotazione organica dell'Agenzia e di un massimo di **52 unità**, comprensive di **4 dirigenti**. Tale dotazione è definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al **comma 8**.

Il **comma 5** definisce le modalità di reclutamento per il personale dell'Agenzia, che può avvenire mediante:

- a) le **procedure di mobilità** previste dal [Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) recante norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al Titolo II (organizzazione), Capo III (Uffici, piante organiche, mobilità e accessi).

In particolare, in materia di mobilità le procedure prevedono: il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, mediante domanda di trasferimento soggetta ad assenso dell'amministrazione di appartenenza (art. 30); esperienze temporanee presso istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati (art. 32); forme di mobilità collettiva per personale in soprannumero attraverso ricollocazione anche presso altre amministrazioni (art. 33) nonché di gestione del personale in esubero che non è possibile ricollocare (personale in disponibilità) (art. 34).

- b) le **procedure selettive**, contemplate dal suddetto decreto legislativo all'articolo 35, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

L'articolo 35, recante disposizioni per il reclutamento del personale, prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avvenga con contratto collettivo di lavoro mediante procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Le procedure di reclutamento devono essere conformi ad una serie di principi tra cui: pubblicità della selezione, imparzialità delle modalità di svolgimento, trasparenza, competenza dei membri delle commissioni di concorso nell'ambito delle materie oggetto dello stesso. E' prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riservare un massimo di 40 per cento dei posti banditi per il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato rispondente a precisi requisiti (tre anni di servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso). Possono inoltre essere banditi concorsi per titoli od esami, al fine di valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale del personale di cui sopra.

L'articolo disciplina quindi le procedure per l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni statali. L'articolo reca inoltre disposizioni per le assunzioni obbligatorie di soggetti disabili iscritti nelle apposite liste (secondo quanto previsto dalla [Legge 12 marzo 1999, n. 68](#)).



L'Agenzia può inoltre dotarsi, nei limiti delle risorse disponibili, di un massimo di **30 unità di personale scientifico** specializzato nel settore della meteorologia, mediante **incarichi individuali di lavoro autonomo**, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 7, relativo alla gestione delle risorse umane, al comma 6 prevede che qualora le amministrazioni pubbliche non possano far fronte a specifiche esigenze con il personale in servizio, possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti con comprovata specializzazione, anche universitaria. Ciò è subordinato al rispetto di alcuni requisiti di legittimità, tra cui: corrispondenza dell'oggetto delle prestazioni con le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente; coerenza dell'incarico con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; impossibilità oggettiva per l'amministrazione di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; natura temporanea della prestazione, determinazione preventiva della durata e del compenso della prestazione. Il comma prevede, tra l'altro, che il ricorso a tali contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o per l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

In base al **comma 6** al personale dell'Agenzia si applichino le disposizioni del citato Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

Il **comma 7** stabilisce poi la possibilità per l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di organico, di avvalersi di **personale comandato** da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della [Legge 15 maggio 1997, n. 127](#), recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Il suddetto personale non può includere personale scolastico.

L'articolo 17, comma 14 citato prevede che qualora per disposizioni di legge o tramite disposizioni regolamentari sia previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo o di comando di un contingente di personale, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Si ricorda che il regime dei comandi è disciplinato dall'articolo 56 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al [DPR 10 gennaio 1957, n. 3](#). Esso prevede la possibilità per un impiegato di essere comandato a prestare servizio presso un'altra amministrazione statale o presso enti pubblici. Tale comando, che ha natura temporanea ed eccezionale, è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. E' vietata l'assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi appartengono.

Il **comma 8** reca disposizioni relative allo **Statuto dell'Agenzia**. In particolare, stabilisce che esso sia predisposto dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. Lo statuto deve rispettare la norme di cui agli articoli 8 e 9 del [Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), recante la riforma dell'organizzazione del Governo.

I suddetti articoli contengono disposizioni in materia di organizzazione delle Agenzie (articolo 8), della loro copertura organica e della loro dotazione finanziaria (articolo 9). In particolare, l'articolo 8, al comma 4 stabilisce i principi e i criteri direttivi per gli statuti delle Agenzie. Essi includono, tra l'altro: definizione delle attribuzioni del direttore generale; attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità di gestione; previsione di un comitato direttivo, composto da non più di quattro membri; definizione dei poteri ministeriali di vigilanza; definizione degli obiettivi dell'Agenzia; attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio; regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione e di altri rapporti con altre amministrazioni; previsione di un collegio dei revisori; istituzione di un organismo preposto al controllo di gestione; organizzazione dell'Agenzia in base alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Circa le modalità di adozione degli statuti, l'articolo 8 prevede che essi siano emanati con regolamenti adottati ai sensi all'articolo 17, comma 2, della [Legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I regolamenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'articolo 17, comma 2 prevede che, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo il parere delle Commissioni competenti per materia che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte dalla riserva assoluta prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare del Governo.

Il **comma 8** prevede poi che l'Agenzia sia sottoposta a poteri di **indirizzo e di vigilanza del Comitato**, che stabilisce le linee guida strategiche. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre allo statuto, definisce:

- ✓ i compiti di vigilanza che il Comitato può delegare a una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente;
- ✓ gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica di cui al comma 4;
- ✓ le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza.

Infine, prevede che la presidenza del Collegio dei revisori sia affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 9** reca disposizioni relative all'organizzazione dell'Agenzia. In particolare stabilisce che essa sia disciplinata da un regolamento da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del già richiamato articolo 17, comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. Con medesimo decreto sono definite altresì le misure atte a facilitare la gestione della materia facendo confluire presso l'Agenzia le risorse umane, finanziarie e strumentali al momento utilizzate per la meteorologia e climatologia e stipulando apposite convenzioni per la definizione delle attività che l'Agenzia può svolgere a favore dei soggetti interessati. Il comma prevede che finché non saranno stipulate le suddette convenzioni restano ferme le attività svolte da tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

Il **comma 10** disciplina l'autorizzazione di spesa per fare fronte agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8.

La spesa è così ripartita:

- ✓ **2 milioni di euro** per il **2019** e **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2020 e 2021** per **investimenti tecnologici**;
- ✓ **1 milione di euro** per il **2018**, **5 milioni di euro** per il **2019** e **7 milioni di euro** a decorrere **dal 2020** per il **funzionamento e il personale dell'Agenzia**, da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Infine, il **comma 11** modifica l'articolo 3-bis della [Legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. In particolare, al suddetto articolo, che disciplina il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, viene soppresso il riferimento al Servizio meteorologico nazionale previsto al comma 2 e al comma 4, che viene abrogato. E' inoltre abrogato l'articolo 111 del [Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. Tale articolo disciplina l'istituzione di un Servizio meteorologico nazionale distribuito per lo svolgimento di compiti conoscitivi, tecnico-scientifici ed operativi nel settore della meteorologia, che di fatto ora sono assolti dall'Agenzia "Italia Meteo".

In materia di protezione civile si ricorda la [Legge 16 marzo 2017, n. 30](#) che ha delegato il Governo ad adottare entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia.

## Articolo 52

### *(Assunzioni nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

L'**articolo 52** autorizza il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** ad **assumere a tempo indeterminato**, in deroga alla normativa vigente, **100 unità di personale** nel triennio **2018-2020** (40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rimodulando contestualmente la dotazione organica delle aree.

L'**articolo 52**, al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, autorizza il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in deroga alla normativa vigente**, ad **assumere a tempo indeterminato 100 unità** di personale (precisamente 40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020) da inquadrare nel livello iniziale della Terza Area, nel **triennio 2018-2020**, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**comma 1**).

In relazione alle richiamate assunzioni, si dispone altresì la **rimodulazione della dotazione organica** relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito D.P.C.M. (*di cui peraltro non viene individuato un termine di emanazione*) (**comma 2**).

Per l'attuazione delle richiamate disposizioni, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare **appositi concorsi pubblici (comma 3)**, a condizione che gli stessi tengano conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 (che condiziona la possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di bandire concorsi a determinate condizioni).

Allo stesso tempo, i richiamati concorsi sono effettuati **in deroga** alle disposizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 (in materia di mobilità volontaria) e all'articolo 4, comma 3-*quinquies* del D.L.101/2013 (che disciplina il concorso pubblico unico per dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni).

Resta, infine, ferma la **facoltà** di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L. 350/2003, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano effettuare assunzioni (nel rispetto di specifiche limitazioni e procedure), anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

L'articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 ha disposto che l'**autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi**, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica<sup>76</sup>:

- dell'avvenuta immissione in servizio (nella stessa amministrazione) di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
- dell'assenza (nella stessa amministrazione) di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Il successivo **comma 3-quinquies** disciplina il **concorso pubblico unico** per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001). Al fine di consentire una programmazione complessiva degli accessi alla pubblica amministrazione coerente con le politiche di contenimento delle assunzioni e delle spese di personale, infatti, l'articolo 4, commi da 3-*quater* a 3-*septies*, ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (con esclusione di regioni ed enti locali), la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri. Il Dipartimento, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione; ove le vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni e possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi pubblici solo per specifiche professionalità.

Può essere utile ricordare, altresì, che, a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 75/2017, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base non più della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata dal Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997), ma del piano triennale dei fabbisogni adottato annualmente dall'organo di vertice e approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri (su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). In sostanza, non è più la dotazione organica a definire il fabbisogno di personale, ma è quest'ultimo a determinare la dotazione organica.

L'**articolo 30 del D.Lgs. 165/2001** (come modificato dal D.L. 90/2014) prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza (cd. **mobilità volontaria**).

<sup>76</sup> Specifiche deroghe sono previste da parte di determinate norme (ad es. per i funzionari del Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 329, della L. 208/2015; per il personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*septies*, del D.L. 117/2016).

Si prevede, inoltre, in via sperimentale, la possibilità di dar luogo a trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza. Oltre a ciò, le sedi delle pubbliche amministrazioni ubicate nel territorio dello stesso comune (o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione) sono considerate come medesima unità produttiva, con la conseguenza che all'interno di tale area i dipendenti sono comunque tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. Tale previsione si applica anche ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti che usufruiscono dei permessi per assistere un familiare con handicap, ma con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

Si ricorda che è stato anche istituito il portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, nonché l'obbligo, per le amministrazioni che intendano avvalersi della mobilità, della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che si intendano coprire.

Inoltre, il medesimo articolo 30, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, dispone che, ferma restando la nullità di accordi o clausole contrattuali in contrasto con la disciplina legislativa, i contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione della disciplina legislativa medesima.

Infine, si prevede che la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.



### **Articolo 53** *(Retribuzione dei dirigenti scolastici)*

L'**articolo 53** prevede l'istituzione di una specifica sezione del fondo per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del MEF –, le cui risorse sono finalizzate alla progressiva armonizzazione della **retribuzione di posizione, per la parte fissa**, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca<sup>77</sup>.

Il **Fondo da ripartire** per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, è stato istituito dall'**art. 1, co. 365**, della **L. 232/2016**, ed è allocato sul **cap. 3027** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La **relazione tecnica** evidenzia, in particolare che la nuova sezione è istituita allo scopo di tener conto delle **nuove competenze** attribuite ai dirigenti scolastici dalla L. 107/2015 ed eliminare in sede contrattuale le **differenze** esistenti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali tra la **retribuzione di posizione di parte fissa** dei dirigenti scolastici e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia del medesimo comparto Istruzione e Ricerca.

La dotazione della nuova sezione è di **€ 37 mln per il 2018, € 41 mln per il 2019, ed € 96 mln dal 2020**, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, co. 1, primo periodo, del d.lgs. 165/2001<sup>78</sup>.

Si tratta di uno degli obiettivi indicati nell'**Atto di indirizzo per il comparto Istruzione e Ricerca** e per la relativa area dirigenziale, adottato il 19 ottobre 2017 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che indica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le linee generali e gli obiettivi prioritari cui dovrà conformarsi il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016-2018.

<sup>77</sup> Il [Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale relativo al periodo 2016-2018](#), sottoscritto il 13 luglio 2016, modificando profondamente l'impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, ha istituito il **Comparto dell'istruzione e della ricerca** che, con riferimento ai dirigenti, comprende, ai sensi dell'art. 7, quelli di scuole statali ed istituzioni educative, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), università ed Aziende ospedaliere-universitarie, enti di ricerca (inclusi INDIRE e INVALSI). L'art. 8 del Contratto ha fatto salva la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno di ciascun comparto.

<sup>78</sup> La disposizione citata prevede che il MEF quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge (ora) di bilancio.



In particolare, l'Atto di indirizzo citato ha previsto tra gli obiettivi una **armonizzazione progressiva** dell'indennità di posizione di parte fissa dei dirigenti scolastici con il valore della corrispondente voce retributiva prevista per gli altri dirigenti dell'area.

Si stabilisce, infine, che le risorse *ante* indicate sono integrate da quelle previste dall'art. 1, co. 86, della L. 107/2015, prevedendo, al contempo, che queste ultime sono destinate prioritariamente alla progressiva armonizzazione di cui all'articolo in esame.

L'**art. 1, co. 86**, della **L. 107/2015** ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un incremento del **Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato** (v. *infra*) in misura pari a € 12 mln per l'anno 2015 e a **€ 35 mln annui** a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato<sup>79</sup>.

La **relazione tecnica** fa presente che le risorse complessivamente disponibili consentono di armonizzare interamente, dal 2020, le retribuzioni di parte fissa dei dirigenti scolastici con quelle dei restanti dirigenti del medesimo comparto.

Al riguardo, ricorda che la retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ammonta a € 3.556,68 annui lordi<sup>80</sup>, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità, a fronte di € 12.155,61 annui lordi previsti per i dirigenti di seconda fascia dell'ex Area VII, relativa a Ricerca e Università<sup>81</sup>.

Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da **tre componenti**: lo **stipendio tabellare**, la **retribuzione di posizione** e la **retribuzione di risultato**. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del **Fondo unico nazionale** costituito ai sensi dell'art. 25 del [CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007](#), sottoscritto il 15 luglio 2010.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il MIUR ripartisce tra gli USR le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali<sup>82</sup>.

Con [nota MIUR prot. n. 9936 del 10 maggio 2017](#) si è dato conto della ripartizione fra gli Uffici scolastici regionali del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato per l'a.s. 2016-2017 (€ 150.749.560,10), adottata con Decreto del direttore generale delle risorse umane e finanziarie 31 gennaio 2017, n. 106.

<sup>79</sup> Il Fondo è stato altresì incrementato di ulteriori € 46 mln per l'anno 2016 e di € 14 mln per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato *una tantum*.

<sup>80</sup> V. art. 2 del [CCNL biennio economico 2008 – 2009](#), sottoscritto il 15 luglio 2010.

<sup>81</sup> V. art. 5 del corrispondente [CCNL biennio economico 2008-2009](#).

<sup>82</sup> In base ad un ulteriore obiettivo dell'Atto di indirizzo citato nel testo, devono essere chiariti i criteri di riparto del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato, anche con riguardo alle indennità di reggenza.

**Articolo 54, comma 1**  
*(Supplenze brevi di personale ATA nelle scuole)*

L'articolo 54, comma 1, reintroduce la possibilità di **sostituire gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici** nelle scuole, a decorrere **dal trentesimo giorno di assenza**, nell'ambito del limite di spesa vigente, che a tal fine viene incrementato a decorrere dal 2018.

La disposizione opera in **deroga all'art. 1, co. 332, lett. a) e b)**, della **L. 190/2014** (legge di stabilità 2015) che ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2015, il divieto di conferimento di **supplenze brevi**<sup>83</sup> a:

- personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;
- personale appartenente al profilo di assistente tecnico (in ogni caso).

Rimane, invece, fermo il divieto di conferimento di supplenze brevi al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza (art. 1, co. 332, lett. c), L. 190/2014).

*Dal punto di vista della formulazione del testo, dopo la locuzione “comma 332”, occorrerebbe aggiungere la locuzione “lettere a) e b)”.*

La possibilità è consentita nell'ambito del **limite di spesa** previsto per le supplenze brevi del personale docente e ATA dall'art. 1, co. 129, della L. 311/2004<sup>84</sup>, a tal fine incrementato di **€ 19,65 mln annui** a decorrere **dal 2018**.

In materia, [rispondendo](#), nella VII Commissione della Camera, il 6 aprile 2017, all'interrogazione [5-08143](#), il rappresentante del Governo – ricordato che il regolamento relativo alle supplenze del personale ATA<sup>85</sup> definisce come supplenze temporanee le sostituzioni di personale temporaneamente assente su posti che per qualsiasi causa si rendano disponibili dopo il 31 dicembre, per i quali le supplenze sono conferite dal dirigente scolastico utilizzando le graduatorie di istituto – ha evidenziato che l'eliminazione della possibilità di sostituzione degli **assistenti amministrativi**, tranne che per le piccole scuole, ha esteso al personale amministrativo della scuola il regime in essere per i restanti comparti del pubblico impiego, in materia di sostituzioni per assenza.

---

<sup>83</sup> La disposizione citata richiama il primo periodo del co. 78 dell'art. 1 della L. 662/1996 che – riferendosi alle assenze dei docenti (e non del personale ATA) – dispone, in particolare, che i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

<sup>84</sup> Pari a € 565 mln a decorrere dall'anno 2006.

<sup>85</sup> [DM 430/2000](#).

Con riferimento agli **assistenti tecnici**, ha evidenziato che gli stessi “saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni potranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria”<sup>86</sup>.

Ha, poi, ricordato che il MIUR è tuttavia intervenuto al fine di mitigare gli effetti restrittivi di tali misure. In particolare, dopo una prima nota ([Prot. 2116 del 30 settembre 2015](#)) riferita, per il personale ATA, (solo) ai collaboratori scolastici, è intervenuta la nota dirigenziale [prot. n. 10073 del 14 aprile 2016](#), con la quale è stato previsto il **superamento del divieto** di nominare supplenti ATA **per i casi di pensionamento** in corso d'anno del titolare. “Anche in questa fattispecie i dirigenti scolastici devono valutare caso per caso la possibilità di ricorrere alla nomina del supplente, motivando dettagliatamente le cause oggettive dell'impossibilità di garantire il pubblico servizio”.

---

<sup>86</sup> Ha, altresì, evidenziato che i collaboratori scolastici devono essere sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del miglioramento dell'offerta formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.

## **Articolo 54, comma 2**

*(Concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole)*

L'articolo **54, comma 2**, prevede che **entro il 2018 è bandito un concorso** per l'assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), al quale **possono partecipare, in deroga ai requisiti professionali** previsti dalla normativa vigente, anche gli **assistenti amministrativi** che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno maturato almeno **3 interi anni di servizio** negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA.

La deroga alla quale si fa riferimento sembrerebbe riguardare il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di DSGA.

Si declina così, con maggiori specifiche, uno degli obiettivi indicati nell'[Atto di indirizzo](#) per il comparto Istruzione e Ricerca e per la relativa area dirigenziale, adottato il 19 ottobre 2017 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che indica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le linee generali e gli obiettivi prioritari cui dovrà conformarsi il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016-2018 (più ampiamente, v. scheda relativa all'art. 53).

Al riguardo, si ricorda che l'[art. 14](#) dell'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/18, ha stabilito che i posti del profilo professionale di DSGA non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'art. 7 del DM 146/2000, sono ricoperti, a determinate condizioni, dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica.

Il concorso è bandito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate annualmente, ai sensi dell'art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997, dal Consiglio dei Ministri.

In materia, si ricorda che l'**art. 16 del DPR 275/1999** – che ha disciplinato l'autonomia delle istituzioni scolastiche – aveva disposto, per quanto qui interessa, che **il responsabile amministrativo assumeva funzioni di direzione dei servizi di segreteria**, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al Dirigente scolastico.

Il [CCNL 3 maggio 1999](#) ha dunque definito, contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, **dal 1 settembre 2000, il profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)** nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, disponendo che per l'accesso allo stesso, in base alla tabella B, è richiesto il possesso di un **diploma di**

**laurea** (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche sociali e amministrative, economia e commercio<sup>87</sup>.

Ha, altresì, previsto che, in **prima applicazione**, era **consentito l'accesso** di personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di **responsabile amministrativo** in servizio nell'a.s.1999-2000, **previa frequenza** di apposito **corso modulare di formazione con valutazione finale**. Il percorso formativo poteva essere abbreviato per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in particolari realtà e per determinate funzioni.

La tab. B dello stesso CCNL ha disposto che per l'accesso al **profilo professionale di assistente amministrativo** è richiesto il possesso di un diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica), ovvero un diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. 845/1978, ovvero, in mancanza di uno dei due titoli di studio indicati, un **diploma di maturità**.

Per completezza si ricorda, infine, che l'**art. 4, co. 70**, della **L. 183/2011** (legge di stabilità 2012), aggiungendo il co. *5-bis* nell'art. 19 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2012-2013, alle istituzioni scolastiche **con meno di 600 alunni** – ridotti a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche – **non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di DSGA** e che con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

Al riguardo, l'Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018, di cui prima si è detto, include fra gli obiettivi la ricerca di una soluzione organica per la disciplina del rapporto di lavoro dei DSGA su posti assegnati in comune ad una seconda istituzione scolastica, ferma restando la determinazione dei posti coerente con gli specifici interventi normativi in materia di dimensionamento della rete scolastica.

---

<sup>87</sup> Come [ricapitolato](#) sul sito del MIUR, attualmente per l'accesso al profilo di DSGA si fa riferimento alla [tabella](#) di equiparazione tra lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al [DI 9 luglio 2009](#).

### **Articolo 54, comma 3** *(Comandi di docenti e dirigenti scolastici)*

L'**articolo 54, comma 3**, **posticipa** ulteriormente (dall'a.s. 2019/2020) all'**a.s. 2020/2021** la **soppressione** delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare **fuori ruolo** docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

A tal fine, **novella l'art. 1, co. 330**, della **L. 190/2014**.

*Pertanto sarebbe opportuno modificare la rubrica dell'art. 54, che fa riferimento al (solo) **personale amministrativo**.*

L'**art. 1, co. 330**, della **L. 190/2014** (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell'art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali – in base alle modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 1, co. 57, lett. *a*) e *b*), della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

- fino a **100 unità** presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all'art. 116 del D.P.R. 309/1990;
- fino a **50 unità** presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Successivamente, l'**art. 1, co. 223**, della **L. 208/2015**, e in seguito l'**art. 1, co. 618**, della **L. 232/2016**, – novellando l'art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – hanno posticipato, da ultimo all'a.s. 2019/2020, la soppressione delle disposizioni citate.

Per completezza, si ricorda che le assegnazioni in questione comportano il **collocamento in posizione di fuori ruolo**. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Si rammenta, altresì, che il **co. 9** dello stesso art. 26 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione **possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato**, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Le modalità attuative di tale disposto sono state definite con [D.M. 100 del 31 marzo 2000](#).



**Articolo 55**  
*(Scatti stipendiali dei professori universitari)*

L'**articolo 55** prevede che, con **decorrenza** dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con **effetto economico** a decorrere **dal 2020** –, il regime di **progressione stipendiale per classi** su base premiale dei professori universitari è trasformato da triennale in **biennale**.

Conseguentemente, dispone un **incremento del Fondo per il finanziamento ordinario** (FFO), a decorrere dal 2020.

Si ritornerà, così, alla cadenza previgente a quella introdotta con l'art. 8 della L. 240/2010 e conseguentemente disciplinata con il DPR 232/2011.

La **relazione tecnica** evidenzia che la disposizione interessa i circa 48.000 tra professori di I fascia, professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato assunti secondo il regime previgente alla L. 240/2010 (v. scheda relativa all'art. 56) e ancora in servizio presso le università statali.

In particolare, con riferimento ai professori e ricercatori già in servizio alla data di entrata in vigore della L. 240/2010, nonché ai vincitori di concorsi indetti fino alla medesima data, l'**art. 2 del DPR 232/2011** ha trasformato la progressione biennale per classi e scatti di stipendio (di cui agli artt. 36, 38 e 39 del DPR 382/1980) in progressione triennale articolata per classi, secondo la tabella di corrispondenza di cui all'all. 1.

In base all'**art. 3**, il trattamento economico dei nuovi professori è stato articolato in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'all. 2.

Si conferma, comunque – attraverso l'utilizzo dell'espressione “su base premiale” –, il meccanismo previsto dall'art. 6, co. 14, della L. 240/2010, secondo il quale lo scatto è attribuito a seguito di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva.

Sulla base di quanto disposto dal citato art. 8 della L. 240/2010, i medesimi **artt. 2 e 3 del DPR 232/2011** hanno stabilito che l'attribuzione delle classi stipendiali successive (sia per i professori e ricercatori già in servizio, sia per i nuovi professori) è subordinata ad apposita **richiesta** e all'**esito positivo della valutazione** dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, co. 14, della stessa L. 240/2010.

Nello specifico, l'**art. 6, co. 14, della L. 240/2010** dispone che i professori e i ricercatori – unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale – devono presentare una relazione triennale sul complesso delle attività svolte (didattiche, di ricerca e gestionali). La valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva ai fini dell'attribuzione dello scatto è di competenza delle università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di



attribuzione dello scatto può essere rinnovata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. In caso di **mancata attribuzione** dello scatto, la somma corrispondente è conferita al **Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori** di cui all'art. 9.

Inoltre, la disposizione in esame prevede che si utilizzano gli stessi importi definiti per ciascuna classe stipendiale dal DPR 232/2011.

Dispone, altresì, che, nel caso di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.

*Al fine di evitare dubbi interpretativi, occorrerebbe chiarire se le somme non corrisposte devono comunque essere conferite al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori, come prevede attualmente l'art. 6, co. 14, della L. 240/2010.*

*Inoltre, si segnala l'opportunità di disporre l'abrogazione esplicita delle disposizioni superate dalla nuova disciplina e, al contempo, di integrare il testo con una nuova tabella di articolazione delle classi biennali di progressione economica.*

Conseguentemente, dispone che il **FFO** è **incrementato** di € 80 mln per l'anno 2020, € 120 mln per l'anno 2021, ed € 150 mln dall'anno 2022.

Per completezza, si ricorda che l'**art. 9, co. 21**, del **D.L. 78/2010** (L. 122/2010) ha disposto il **blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo** (previsti dall'art. 24 della L. 448/1998<sup>88</sup>) nei confronti del **personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico** (professori e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate).

In particolare, per il richiamato personale tali meccanismi sono stati sospesi per il triennio 2011-2013, ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi. Inoltre, per il medesimo personale che fruisse di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, il **triennio 2011-2013 non è stato considerato utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti** di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Infine, è stato previsto che le progressioni di carriera (comunque denominate) eventualmente disposte nello stesso lasso temporale avessero effetto ai soli fini giuridici.

Successivamente, l'**art. 16, co. 1**, del **D.L. 98/2011** (L. 111/2011) ha rimesso a un regolamento di delegificazione la **proroga fino al 31 dicembre 2014** delle disposizioni limitative della crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione, è stato emanato il **DPR 122/2013**, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall'art. 9 del D.L. 78/2010, fra le quali quelle relative al blocco dei meccanismi di adeguamento

<sup>88</sup> Il quale stabilisce l'adeguamento annuale di diritto, dal 1° gennaio 1998, delle voci retributive in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive.

retributivo, delle classi e degli scatti di stipendio, nonché alle progressioni di carriera, comunque denominate, del personale non contrattualizzato e in regime di diritto pubblico (ad esclusione dei magistrati).

Infine, l'**art. 1, co. 256**, della **L. 190/2014** (legge di stabilità 2015) ha stabilito la **proroga fino al 31 dicembre 2015** del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e della previsione per cui l'anno in questione non era utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, per il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (sempre ad esclusione dei magistrati).

In materia, [rispondendo](#) nell'Assemblea della Camera, il 10 giugno 2016, all'[interpellanza urgente 2-01374](#), il rappresentante del Governo ha ricordato che “i docenti universitari, a differenza dei dipendenti pubblici contrattualizzati, i cui trattamenti, nel triennio 2011-2013, sono rimasti totalmente bloccati, sono stati destinatari nel medesimo periodo degli incentivi *una tantum*, da attribuirsi secondo criteri di merito accademico e scientifico, previsti dai decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010<sup>89</sup>”.

---

<sup>89</sup> La disposizione citata ha autorizzato la spesa di € 18 mln per il 2011 e di € 50 mln per ciascuno degli anni 2012 e 2013, da ripartire fra gli atenei secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva anche indicare criteri e modalità per la selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. I criteri e le modalità sono stati stabiliti, per l'anno 2011, con [DM 21 luglio 2011, n. 314](#) e, per gli anni 2012 e 2013, con [DM 26 luglio 2013, n. 665](#).



## Articolo 56

*(Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca)*

L'**articolo 56** reca un **incremento** del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € **12 mln** per il **2018** e di € **76,5 mln dal 2019**, nonché del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di € **2 mln** per il **2018** e di € **13,5 mln dal 2019**, finalizzato all'**assunzione di ricercatori**, rispettivamente, nelle università e negli [enti di ricerca vigilati dal MIUR](#).

Si ripropone, così, un intervento disposto con la legge di stabilità 2016, ma non presente, invece, nella legge di bilancio 2017.

In particolare, disposizioni analoghe, finalizzate all'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, erano contenute nell'art. 1, co. 247 e ss., della L. 208/2015, che aveva disposto un incremento del FFO di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln dal 2017, e del FOE di € 8 mln per il 2016 e di € 9,5 mln dal 2017.

Sono conseguentemente intervenuti, per le università, il [DM 18 febbraio 2016, n. 78](#) – che ha previsto 861 assunzioni – e, per gli enti di ricerca, il [DM 26 febbraio 2016, n. 105](#), che ha previsto 251 assunzioni.

La **relazione tecnica** evidenzia che con le risorse ora stanziare si prevede il reclutamento di **circa 1.600 ricercatori**, di cui circa 1.300 presso le università e circa 300 presso gli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

Con riferimento alle **università**, l'incremento del FFO è finalizzato - come già per il 2016 – all'**assunzione di ricercatori** a tempo determinato di **tipo B** (art. 24, co. 3, lett. *b*), L. 240/2010) e al loro, eventuale, consolidamento nella posizione di professore associato.

L'**art. 24, co. 3**, della **L. 240/2010** – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 338, lett. *b*), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha individuato **due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato**<sup>90</sup>.

La prima (lett. *a*) consiste in **contratti di durata triennale, prorogabili per due anni**, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (**RtD di tipo A**).

La seconda (lett. *b*) consiste in **contratti triennali** – originariamente non **rinnovabili**, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell'intervento disposto dalla legge di bilancio 2017 –, riservati a **candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a)**, o che hanno conseguito l'**abilitazione scientifica nazionale**, o sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure

<sup>90</sup> E' utile ricordare che, sulla base delle previsioni recate dalla stessa L. 240/2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è diventata ad esaurimento.

di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell'art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (**RtD di tipo B**).

Il **co. 5** dello stesso art. 24 prevede che **nel terzo anno** di questa seconda tipologia di contratto l'università, **nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione**, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la **valutazione ha esito positivo**, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è **inquadrate come professore associato**.

Come già previsto nella legge di stabilità 2016, l'**assegnazione delle risorse** alle singole università e agli enti di ricerca vigilati dal MIUR sarà effettuata con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto, per le **università**, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (**VQR**) e, per gli enti di ricerca, degli stessi **criteri** con i quali viene ripartito il **FOE**.

La finalità dichiarata è quella di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.

La **VQR** alla quale si farà riferimento per l'assegnazione delle risorse alle università è quella relativa al **periodo 2011-2014**, il cui **rapporto finale** è stato presentato dall'ANVUR nel febbraio 2017.

I **criteri per la ripartizione del FOE** ai quali si farà riferimento per l'assegnazione delle risorse agli enti di ricerca sono quelli definiti, da ultimo, dal **D.Lgs. 218/2016**, che – abrogando le disposizioni previgenti recate dall'art. 4 del D.Lgs. 213/2009 – ha dettato la nuova disciplina, applicabile a decorrere dal riparto 2017.

In particolare, l'**art. 5** del **D.Lgs. 218/2016** ha previsto che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della **programmazione strategica preventiva** di cui all'art. 5 del d.lgs. 213/2009<sup>91</sup>, nonché tenendo conto della VQR.

[Il riparto del FOE per il 2017 è stato operato con DM 8 agosto 2017, n. 608.](#)

La quota delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità previste rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del FFO e del FOE.

*Con riguardo alla formulazione del testo, all'ultimo periodo è necessario sostituire le parole “di cui ai commi precedenti” con le parole “di cui al presente articolo”.*

<sup>91</sup> L'art. 5 del d.lgs. 213/2009 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

**Articolo 57**  
*(Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario e per le borse di dottorato di ricerca)*

L'**articolo 57** prevede l'incremento di € 10 mln annui, a decorrere dal 2018, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie. Dispone, inoltre, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali di € 15 mln annui a decorrere dal 2018, al fine di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

*Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario*

In particolare, i **commi 1 e 2** concernono l'incremento di **€ 10 mln annui**, a decorrere **dal 2018**, del **Fondo** integrativo statale per la concessione di **borse di studio universitarie**.

La **relazione tecnica** evidenzia che l'incremento mira a consentire una sempre maggiore riduzione della figura dello studente c.d. "idoneo non beneficiario", ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici in tema di diritto allo studio, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi.

Il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio è stato istituito dall'**art. 18, co. 1, lett. a)**, del **d.lgs. 68/2012** – sostituendo il fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore istituito dall'art. 16 della L. 390/1991<sup>92</sup> – ed era stato incrementato, da ultimo, di € 54.750.000 per il 2016 e di € 4.750.000 dal 2017 dall'art. 1, co. 254, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), nonché di (ulteriori) € 50.000.000 a decorrere dal 2017 dall'art. 1, co. 268, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016).

Il fondo è allocato nel **cap. 1710** dello stato di previsione del MIUR sul quale nel 2017, in base al ddl di assestamento ([A.C. 4639, tab. 7](#)), risultano allocati **€ 217,4 mln.**<sup>93</sup>

In materia, si ricorda, che, da ultimo, l'**art. 1, co. 271**, della già citata **L. 232/2016** ha disposto – confermando un principio già presente nell'art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012 – che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell'art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, deve definire i criteri e le modalità di riparto del fondo, l'assegnazione dello stesso avviene in **misura proporzionale** al **fabbisogno finanziario delle regioni**, da determinare con decreto del Ministro dell'istruzione,

<sup>92</sup> L'art. 16 della L. 390/1991 è stato abrogato dall'art. 24, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012, con efficacia a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.

<sup>93</sup> Con [comunicato stampa del 4 agosto 2017](#), il MIUR ha reso noto che all'importo sopra indicato si aggiungeranno € 6 mln non utilizzati nel 2017 per le borse di studio e di mobilità che doveva erogare, ai sensi dell'art. 1, co. 273-289, della L. 232/2016, la Fondazione Articolo 34, per un totale di **€ 223 mln**.

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo **parere della Conferenza Stato-regioni**.

L'**intesa** con la Conferenza Stato-regioni è stata raggiunta il 27 luglio 2017. [Qui](#) il testo dell'intesa e lo schema di decreto.

Il **co. 269** del medesimo art. 1 della L. 232/2016 ha, altresì, previsto che, ai fini della gestione delle risorse del fondo, ciascuna regione doveva razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione di un **unico ente erogatore** dei medesimi servizi.

Infine, il **co. 272** dello stesso art. 1 ha previsto che le **risorse** del fondo sono **attribuite direttamente al bilancio dell'ente regionale erogatore** dei servizi per il diritto allo studio **entro il 30 settembre di ogni anno**. Nelle more della razionalizzazione sopra illustrata, le risorse sono comunque trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.

In tal modo è stato modificato, senza procedere a novella, il co. 7 dell'art. 18 del d.lgs. 68/2012, in base al quale le risorse del fondo integrativo statale confluiscono dal bilancio dello Stato in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni.

L'ultimo riparto delle risorse del fondo, relativo alle risorse disponibili nel 2016, è stato operato con [DPCM 7 agosto 2017](#).

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente **riduzione** dell'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta**.

L'**art. 1, co. 207-212**, della **L. 208/2015** (legge di stabilità 2016) ha previsto l'istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di **€ 75 mln dal 2017**. Il Fondo è stato destinato al reclutamento – definito “straordinario” – per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure nazionali da definire con DPCM che sarebbe dovuto intervenire, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il reclutamento straordinario è stato esplicitamente previsto in deroga alle disposizioni della L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università). Al reclutamento possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani.

Al momento, lo schema di DPCM non è stato trasmesso al Parlamento.

### ***Incremento delle risorse per le borse di dottorato***

I **commi da 3 a 5** concernono l'incremento delle risorse destinate alle borse di dottorato.

In particolare, si prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (**FFO**) di **€ 15 mln annui** a decorrere **dal 2018**, finalizzato

ad **adeguare** l'importo delle **borse di studio** concesse per la frequenza dei corsi di **dottorato di ricerca**.

L'adeguamento è definito con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per la cui adozione non è previsto un termine).

La disciplina relativa alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca è recata dal Regolamento emanato con **DM 45/2013**. In particolare, l'**art. 9** dispone che le borse di studio hanno **durata annuale** e sono **rinnovate** a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa **a seguito del superamento della verifica**.

L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal [DM 18 giugno 2008](#)<sup>94</sup>. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

In base all'**art. 12, co. 3**, del DM 45/2013, la borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al **versamento dei contributi previdenziali INPS** a gestione separata (art. 2, co. 26, L. 335/1995) nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Infine, con riferimento ai **meccanismi di finanziamento**, l'**art. 13, co. 1**, stabilisce, anzitutto, che i soggetti accreditati allo svolgimento di corsi di dottorato provvedono al loro finanziamento. Il MIUR contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università nei limiti delle disponibilità finanziarie del Ministero stesso, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16, co. 1, dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In base al **co. 3** dello stesso art. 13, il MIUR può destinare annualmente una quota dei fondi disponibili, fra l'altro, al finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici e al cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni.

Da ultimo, il [DM 610/2017](#), recante il riparto del FFO 2017, ha destinato € 139.929.114 per le borse *post lauream* (di cui non più del 10% per assegni di ricerca), secondo i criteri indicati nell'all. 3, di cui:

- € 132.694.114 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;
- € 7.235.000 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale.

Ha altresì disposto che tali importi dovranno essere utilizzati dalle università:

- per almeno il 60% con riferimento ai dottorati innovativi<sup>95</sup>;
- per un ammontare pari ad almeno 1 borsa di dottorato con riferimento ad ambiti di ricerca nelle tematiche dell'[Agenda per la Sostenibilità ONU 2030](#).

Al relativo onere si provvede:

<sup>94</sup> Il D.M. 18 giugno 2008 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'importo annuo delle borse di studio è rideterminato in € **13.638,47**, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percettore.

<sup>95</sup> Sui dottorati innovativi, si vedano le nuove [linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato](#) diramate dal MIUR con [nota 14 aprile 2017, Prot. n.11677](#). In particolare, sono previste tre diverse tipologie di dottorato innovativo: internazionale, intersettoriale (compreso il dottorato industriale), interdisciplinare.



- quanto a € 5 mln, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al già citato **Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta**;
- quanto a € 10 mln, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dello stanziamento relativo al «**Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca**» disposta dallo stesso articolo in commento.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il **Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca** costituisce un'apposita sezione del FFO, istituita dalla legge di bilancio 2017.

In particolare, l'**art. 1, co. 295-302**, della **L. 232/2016** aveva previsto che il Fondo, destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali, disponeva di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017 e che l'importo individuale del finanziamento annuale era pari a € 3.000, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali.

Successivamente, l'**art. 22-bis, co. 6**, del **D.L. 50/2017** (L. 96/2017) ha limitato la disponibilità del Fondo di € 45 mln annui solo al 2017 e al 2018, riducendola al contempo a € 31,87 mln per il 2019 e a € 30,54 mln annui dal 2020. Conseguentemente, ha previsto che, a decorrere dal 2019, il numero di finanziamenti individuali è determinato in relazione all'importo complessivamente disponibile, fermo restando l'importo individuale di € 3.000. A tal fine, ha novellato l'art. 1, co. 295 e 298, della L. 232/2016.

In particolare, si riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca :

- per il 2018, (da € 45 mln) a € 35 mln;
- per il 2019, (da € 31,87 mln) a € 21,87 mln;
- a decorrere dal 2020, (da € 30,54 mln annui) a € 20,54 mln annui.

Conseguentemente, si anticipa (dal 2019) al 2018 la previsione in base alla quale il numero di finanziamenti individuali è determinato in relazione all'importo complessivamente disponibile, fermo restando l'importo individuale di € 3.000.

Ai fini indicati, si **novella** l'art. 1, co. 295 e 298, della L. 232/2016.

Con riferimento alla procedura per l'accesso ai finanziamenti a valere sul Fondo di cui all'art. 1, co. 295 e ss., della L. 232/2016, si ricorda che il 15 giugno 2017 l'ANVUR ha pubblicato l'[avviso](#) approvato con la delibera del Consiglio direttivo n. 87 del 14 giugno 2017, finalizzato a dare esecuzione alla stessa. In particolare, in base allo stesso Avviso, ai fini della predisposizione, da parte dell'Agenzia, dell'elenco di coloro che potevano richiedere il finanziamento, i candidati che intendevano presentare domanda dovevano effettuare una registrazione on-line dal 16 giugno al 10 luglio 2017. L'ANVUR doveva predisporre l'elenco entro il 31 luglio 2017. Dal 7 al 30 settembre 2017 i soggetti ammessi potevano presentare la domanda di finanziamento. L'ANVUR doveva definire entro il 31 ottobre 2017 l'elenco dei beneficiari dei fondi. L'elenco deve essere

approvato con Delibera del Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia.



### **Articolo 58, commi 1-5**

#### ***(Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici)***

Questi commi determinano gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 per il pubblico impiego.

In breve, approntano le misure finanziarie per rendere operativo uno 'sblocco' della contrattazione e retributivo.

Confermano che, per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, gli oneri in oggetto sono a carico dei bilanci delle medesime

Il **comma 1** destina alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico<sup>96</sup>, le seguenti risorse:

300 milioni per il 2016;

900 milioni per il 2017;

2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono - si legge nella relazione tecnica - ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Nella percentuale sopra ricordata per il 2018, ricade pertanto l'attribuzione di **aumenti medi mensili di 85 euro lordi**, secondo l'accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016.

Il **comma 2** specifica che gli importi complessivi sopra indicati per ciascun anno del triennio 2016-2018 siano da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Quei medesimi importi complessivi concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

---

<sup>96</sup> Il personale in regime di diritto pubblico - di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d'Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il **comma 3** dispone che siano posti a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari.

Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, aggiunge il **comma 4**.

Il **comma 5** reca previsione contabile, ai fini del trasferimento dei residui passivi destinati alla contrattazione collettiva nazionale nelle pubbliche amministrazioni a carico del bilancio dello Stato nonché destinati ai miglioramenti economici del personale dipendenti pubblico non 'contrattualizzato'.

Tali residui sono acquisiti - onde utilizzarli ai fini della stipula definitiva del contratto collettivo nazionale di comparto - all'entrata di bilancio nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione.

Sono indi iscritti allo stato di previsione del ministero interessato, "per il pagamento degli arretrati contrattuali".

Un 'blocco' economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (come convertito dalla legge n. 122 del 2010).

Esso prevede che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012. E 'congelò' (per il triennio 2011-13) al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Proroga al 31 dicembre 2014 fu indi disposta dal d.P.R. n. 122 del 2013 (era un regolamento governativo, per effetto dell'autorizzazione posta dall'articolo 16, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011 - come convertito dalla legge n. 111 del 2011 - recante "Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica").

Una ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego si ebbe con l'articolo 1, commi 254-256 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro 'impulso' della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l'articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.

La successiva legge di bilancio 2017 (ossia la legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 368) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 ed il miglioramento economico del personale non 'contrattualizzato'.

## **Articolo 58, comma 6** *(Servizi nelle scuole)*

L'articolo 58, comma 6, proroga, nelle **regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip**, il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei **servizi di pulizia** e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di **mantenimento del decoro e della funzionalità** degli immobili (progetto c.d. #Scuole belle), dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura.

In particolare, il **termine ultimo** per la **proroga** – che si conferma fino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro stipulato dal MIUR, **nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, da completarsi entro l'inizio dell'a.s. 2018/2019** – è spostato (dal 31 dicembre 2017) **al 30 giugno 2019**.

Ciò è finalizzato a consentire il regolare svolgimento delle attività negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019.

A tal fine, la **lett. a)** del comma 6 **novella l'art. 64, co. 1, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017)**.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 449, della L. 296/2006 ha disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP.

Sulla base di tali previsioni, l'11 luglio 2012 Consip S.p.A. ha indetto una [gara comunitaria](#)<sup>97</sup> avente ad oggetto l'affidamento di servizi di pulizia e altri servizi ausiliari tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (nonché per i centri di formazione della pubblica amministrazione), suddivisa in 13 lotti geografici. La **durata dell'appalto**, per ciascun lotto, è stata prevista in **24 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa Convenzione, con **possibilità di proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi**, su comunicazione scritta di Consip, qualora alla scadenza del termine non fosse esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite dell'importo medesimo.

I singoli contratti di fornitura stipulati mediante emissione degli ordinativi principali di fornitura da parte delle Amministrazioni hanno durata di 4 anni.

Qui la [scheda riassuntiva](#) e il [dettaglio](#) relativo ai singoli lotti, disponibili sul sito Consip.

Nel luglio 2014 Consip ha trasmesso all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, su richiesta di quest'ultima, una documentazione descrittiva dell'esito della gara, dalla cui analisi sono emerse alcune anomalie.

---

<sup>97</sup> Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-134 del 14/07/2012 e sulla G.U.R.I. n. 82 del 16/07/2012, così come modificato da Avviso di rettifica pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-180 del 19/09/2012 e sulla G.U.R.I. n. 109 del 19/09/2012.

Con [provvedimento 25802 del 22 dicembre 2015](#) l'AGCM ha dichiarato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra taluni fornitori di servizi di pulizia e attività ausiliarie che avevano assunto la qualità di aggiudicatari nell'ambito delle procedure riferite a taluni lotti geografici. In particolare, l'AGCM ha accertato che CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, Manutencoop Facility Management S.p.A., Kuadra S.p.A. e Roma Multiservizi S.p.A. avevano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza avente la finalità di condizionare gli esiti della gara Consip con ripartizione dei lotti geografici. Conseguentemente, ha disposto l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

I provvedimenti adottati dell'AGCM sono stati confermati in sede giurisdizionale prima dal TAR Lazio con sentenze nn. [10303/2016](#), [10307/2016](#) e [10309/2016](#), e poi dal Consiglio di Stato con sentenze nn. [740/2017](#), [927/2017](#) e [928/2017](#).

In conseguenza dei provvedimenti adottati e delle sentenze del TAR Lazio, la Consip il 2 dicembre 2016 ha proceduto alla risoluzione delle Convenzioni relative ai lotti<sup>98</sup>:

- n. 1 - regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria;
- n. 2 - regione Emilia Romagna;
- n. 4 - regioni Sardegna e Lazio (province di Rieti, Viterbo e Roma);
- n. 8 - regioni Lombardia, Trentino Alto Adige;
- n. 9 - regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto;
- n. 10 - regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise.

Nella stessa sede, ha ricordato, inoltre, che l'art. 15, co. 4, delle Condizioni Generali prevede che: "La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti".

Al riguardo, il MIUR ha chiesto all'Autorità nazionale anticorruzione se, a seguito dell'avvenuta risoluzione delle convenzioni da parte di Consip, i dirigenti scolastici, firmatari dei contratti di acquisto dei servizi di pulizia fossero a loro volta tenuti alla risoluzione degli atti negoziali attuativi delle convenzioni Consip: ciò, anche in considerazione dell'obbligo di assicurare la permanenza di idonee condizioni igienico-sanitarie nelle scuole.

Con [delibera n. 87 dell'8 febbraio 2017](#), l'ANAC ha evidenziato che la risoluzione delle convenzioni disposta da Consip nei confronti degli operatori economici aggiudicatari dei lotti rispetto ai quali l'indagine dell'AGCM ha accertato l'intesa restrittiva della concorrenza travolge anche gli atti attuativi, ordinativi di fornitura o contratti aggiuntivi. Ha, infatti, sottolineato che "**Rispetto agli atti negoziali attuativi la convenzione Consip costituisce un atto negoziale presupposto del successivo accordo contrattuale attuativo**". "Ne consegue che ove la risoluzione della convenzione da parte di Consip S.p.A. determini la caducazione degli ordinativi di fornitura, nelle more dell'attivazione delle nuove convenzioni Consip le istituzioni scolastiche dovranno provvedere ai nuovi affidamenti ai sensi di legge e con procedure autonome ai sensi del d.lgs. 50/2016".

È, poi, intervenuto l'**art. 64, co. 1, del D.L. 50/2017** (L. 96/2017), che ha disposto che, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'a.s. 2016/2017,

---

<sup>98</sup> Al riguardo, si veda [qui](#) e [qui](#).

nelle regioni ove la convenzione-quadro Consip era stata risolta, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici ed educativi statali **proseguiva**, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i **soggetti già destinatari** degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, **fino al 31 agosto 2017**<sup>99</sup>.

Successivamente, l'**art. 15-octies, co. 2, lett. a)**, del **D.L. 91/2017** (L. 123/2017), al fine di consentire anche il regolare avvio delle attività nell'a.s. 2017/2018, ha prorogato la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di proseguire l'acquisto dai medesimi soggetti **fino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro** stipulato dal MIUR (nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, da completarsi entro l'inizio dell'a.s. 2018/2019) e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2017**.

Conseguentemente, la **lett. b)** dello stesso comma in esame **novella il co. 3 dell'art. 64** del D.L. 50/2017, inserendo anche in tale sede il riferimento al **regolare svolgimento delle attività didattiche nell'a.s. 2018/2019**.

Il citato **co. 3 dell'art. 64** – come modificato dall'**art. 15-octies, co. 2, lett. b)**, del **D.L. 91/2017** – ha disposto che, **nelle more dell'espletamento delle procedure di gara** per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al co. 1 dello stesso articolo – e, dunque, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip – **da completarsi entro l'inizio dell'a.s. 2018/2019**, e al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche nell'a.s. 2017/2018 in ambienti con idonee condizioni igienico sanitarie, nonché di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, **Consip**, nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, **svolge, per conto del MIUR, la procedura di aggiudicazione dell'appalto** avente ad oggetto i **servizi** di cui all'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), ossia i servizi più volte citati, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il MIUR comunica a Consip i fabbisogni e stipula il relativo **contratto-quadro** attraverso cui le istituzioni scolastiche ed educative statali procedono all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari di tale procedura si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

Da ultimo, la **lett. c)** del comma in esame **novella il co. 4** dello stesso **art. 64** del D.L. 50/2017, introducendo, per il 2018 e il 2019, i **limiti di spesa** incrementali (rispetto a quanto previsto dal già citato art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013), di **€ 192 mln per il 2018** e **€ 96 mln per il 2019** per l'acquisizione dei servizi più volte citati (anche nelle regioni in cui la convenzione Consip è ancora vigente).

---

<sup>99</sup> Il **co. 2** del medesimo art. 64 ha previsto che l'acquisizione dei servizi sopra indicati deve avvenire alle condizioni tecniche già previste dalla Convenzione oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea, nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della medesima Convenzione. Conseguenti indicazioni operative alle scuole sono state fornite con [Nota MIUR Prot. 9210 del 3 maggio 2017](#).



Il citato **co. 4 dell'art. 64** – come modificato dall'**art. 15-octies, co. 2, lett. c)**, del **D.L. 91/2017** – ha disposto che l'acquisizione dei servizi di cui al co. 3, nonché la prosecuzione dei medesimi servizi nei lotti in cui la convenzione Consip è ancora vigente, avviene nei **limiti di spesa** previsti dal già citato **art. 58, co. 5**, del **D.L. 69/2013**<sup>100</sup>, incrementati di **€ 64 mln per il 2017**.

---

<sup>100</sup> L'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 119/2009 (in base al quale, nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale).

**Articolo 58, comma 7**  
***(Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)***

L'articolo 58, comma 7, proroga fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo della disposizione è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di **vigilanza a siti e obiettivi sensibili** (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella **regione Campania** (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le **disposizioni di carattere ordinamentale** applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1. il personale militare è posto a **disposizione dei prefetti interessati**;
2. **il piano** di impiego del personale delle Forze armate è **adottato con decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di **agenti di pubblica sicurezza**.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il [decreto legge n. 92/2008](#) ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. **Il Piano** per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è **operativo dal 4 agosto 2008**. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il [D.L. n. 151/2008](#) ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre

2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il piano è stato successivamente prorogato:

1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. "mille proroghe");
3. fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
4. fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5-*bis* del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. "enti territoriali");
5. fino al 31 dicembre 2016 dall' articolo 1, commi 251 e 252 della legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);
6. fino al 31 dicembre 2017 dall' articolo 1, comma 377 della legge 232 del 2016 (legge di stabilità 2017);

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente il comma in esame autorizza la spesa di **123 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con specifica destinazione di euro :

- 120.536.797 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
- 2.463.203 per il personale delle **forze di polizia** che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la **relazione tecnica** allegata al provvedimento specifica che per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti contributi a carico dello Stato (ritenute inpdap del 24/% ed irap dell'8/5) Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato.

**Articolo 58, comma 8**  
*(Proroga della convenzione con Radio radicale)*

L'articolo 58, comma 8, autorizza la proroga, per il **2018**, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente **Radio Radicale**, per la **trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari**. A tal fine, autorizza la spesa di **€ 10 mln** per il 2018.

Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della **convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica**, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni<sup>101</sup>, ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della **convenzione** a suo tempo stipulata<sup>102</sup> tra il **Ministero delle comunicazioni** e il **Centro servizi Spa**, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le **successive proroghe** sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità<sup>103</sup>. In particolare, con riferimento all'ultimo periodo:

Provvedimento	Anno	Onere annuo
art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)	2010	€ 9,9 mln
	2011	€ 9,9 mln
art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)	2012	€ 3 mln
art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)		€ 7 mln
art. 33- <i>sexies</i> D.L. 179/2012 (L. 221/2012)	2013	€ 10 mln
Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità 2014)	2014	€ 10 mln
	2015	€ 10 mln
Art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016)	2016	€ 10 mln
Art. 6, co. 2, D.L. 244/2016 (L. 19/2017)	2017	€ 10 mln

<sup>101</sup> La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 "Disciplina del sistema delle comunicazioni" presentato al Senato il 31 luglio 1996 e, all'epoca, in corso d'esame.

<sup>102</sup> La convenzione era stata stipulata ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara"). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

<sup>103</sup> Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l'art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di € 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l'art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di € 8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l'art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Le risorse sono appostate sul **cap. 3021** dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

**Articolo 58, comma 9**  
***(Lavori Socialmente Utili)***

**L'articolo 58, comma 9, dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili** (istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinarsi interamente ai **lavori socialmente utili** ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto Fondo è destinato, lasciando inalterata la dotazione attualmente prevista, pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020 (non più dal 2018).

Conseguentemente, all'elenco allegato alla richiamata legge di stabilità 2015, contenente le finalità cui il Fondo è destinato, viene aggiunta la voce **“Altri lavori socialmente utili”** con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il richiamato Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili è stato istituito dall'art. 1, c. 199, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3073), con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018. Il fondo è diretto a finanziare determinate finalità (elencate in un allegato alla legge<sup>104</sup>) e la quantificazione dell'importo destinato a ciascuna finalità è determinato con D.P.C.M.<sup>105</sup>, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quanto alle risorse per il 2017, si ricorda che il D.P.C.M. 8 giugno 2017 ha destinato 80 milioni di euro per l'erogazione di contributi straordinari alla Città metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili; nell'ambito della suddetta assegnazione complessiva, è destinata alla città metropolitana di Napoli e al comune di Napoli la somma complessiva di 55 milioni di euro e al comune di Palermo la somma di 25 milioni di euro.

Il Fondo è stato oggetto di successive rimodulazioni; da ultimo, l'art. 10, c. 1-*bis*, del D.L. 91/17 ne ha disposto una riduzione di 7 milioni di euro per il 2017 ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dall'estensione dell'indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima in relazione ai periodi di sospensione dell'attività.

---

<sup>104</sup> L'elenco n. 1 allegato alla legge stanziava: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e un pari importo a decorrere dal 2018 per gli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili; 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania.

<sup>105</sup> In attuazione di quanto previsto, si vedano: per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il D.P.C.M. 12 febbraio 2015; per il Ministero dell'interno, il D.P.C.M. 27 febbraio 2015, il D.P.C.M. 11 aprile 2016 e il D.P.C.M. 8 giugno 2017.



**Articolo 59, comma 1**  
*(Spending review dei Ministeri)*

Il **comma 1** dell'**articolo 59** prevede che le **riduzioni di spesa dei Ministeri** apportate con il disegno di legge in esame, quale contributo dei Ministeri medesimi alla **manovra di finanza pubblica**, concorrono al conseguimento degli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero, come definiti nel **D.P.C.M. 28 giugno 2017**. Sulla base dell'**obiettivo programmatico** di razionalizzazione della spesa indicato nel DEF 2017 per le **Amministrazioni centrali** dello Stato, che a decorrere **dal 2018** devono conseguire **riduzioni di spesa strutturali** per un importo pari a **1 miliardo** annuo, tale D.P.C.M. ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri.

Ai fini dell'esposizione del contenuto del comma in esame va previamente rammentato che una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità (legge n. 196/2009) - operata nel corso del 2016 con i due D.Lgs. n. 90 e 93 del 2016 nonché con la legge n. 163 del 2016 - è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse di bilancio attraverso l'**integrazione** del processo di **revisione della spesa nel ciclo di bilancio**.

In base al nuovo articolo 22-*bis*, comma 1, della legge n. 196/2009, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il **31 maggio di ciascun anno**, con **D.P.C.M.**, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) vengono **definiti** gli **obiettivi di spesa di ciascun Dicastero** per il successivo triennio - in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i **Ministri definiscono** la propria programmazione finanziaria, indicando gli **interventi** anche legislativi **da adottare** con il disegno di legge di bilancio.

Questa nuova procedura ha trovato **attuazione** per la **prima volta** nell'anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l'**obiettivo di razionalizzazione della spesa** stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2017 a carico delle **Amministrazioni centrali** dello Stato è stato determinato in **1 miliardo** per ciascun anno a decorrere dal 2017 in termini **di indebitamento netto**.

In relazione a tale obiettivo è intervenuto il **D.P.C.M. 28 giugno 2017**, che ha **ripartito** il suddetto **importo**, in termini di riduzione della spesa, **tra i vari Ministeri**, come riportato nella tabella che segue.



**DPCM 28 GIUGNO 2017 – OBIETTIVI DI RIDUZIONI DI SPESA**  
 IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO

(milioni di euro)

	2018	2019	Dal 2020
ECONOMIA E FINANZE	510	503	510
<i>di cui: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO</i>	30	12	12
SVILUPPO ECONOMICO	18	17	17
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	90	87	82
GIUSTIZIA	36	39	38
AFFARI ESTERI	29	31	31
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	86	92	94
INTERNO	31	32	31
AMBIENTE	6	6	6
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	127	122	120
DIFESA	24	25	25
POLITICHE AGRICOLE	6	6	5
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO	10	11	11
SALUTE	27	29	30
<b>Totale</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Per il conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati con il richiamato D.P.C.M. 28 giugno 2017, **con il disegno di legge di bilancio 2018-2020 i Ministri** hanno formulato **proposte** sia in termini di disposizioni legislative da inserire nella **Sezione I** sia in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella **Sezione II**.

Come indicato nello stesso D.P.C.M., le proposte di intervento possono riguardare:

- la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza;
- il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative;
- la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti.

Le proposte relative alla revisione delle procedure amministrative o organizzative e al definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative potranno essere formulate in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella **Sezione II** del disegno di legge di bilancio per le spese di fabbisogno e di fattore legislativo. Per la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa o per la soppressione di vigenti disposizioni normative, le proposte dovranno essere formulate in termini di disposizioni legislative da inserire nella sezione I del disegno di legge di bilancio.

Lo stesso D.P.C.M., tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo, ha espressamente **escluso** dall'ambito della spesa oggetto delle proposte di riduzione quelle relative a: **investimenti** fissi lordi, **calamità naturali** ed **eventi sismici**, **immigrazione** e contrasto alla **povertà**.

Nel complesso, per il raggiungimento degli obiettivi di *spending review*, sono state proposte di **riduzione** degli stanziamenti di bilancio per **1.443 milioni di euro nel 2018**, 1.325 milioni nel 2019 e 1.340 milioni a partire dal 2020 (in termini di **saldo netto da finanziare**), la gran parte dei quali realizzati attraverso **definanziamenti** di spesa di **Sezione II**.

**RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI**

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO/INDEBITAMENTO		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Economia e finanze	850,4	843,2	850,4	510,4	503,2	510,4
<i>di cui PRESIDENZA DEL CONSIGLIO</i>	30,0	12,0	12,0	30,0	12,0	12,0
Sviluppo economico	24,0	20,0	16,0	18,0	17,0	18,0
Lavoro	90,0	87,0	82,0	90,0	87,0	82,0
Giustizia	36,0	39,0	38,0	36,0	39,0	38,0
Affari esteri	29,2	31,2	31,2	29,0	31,0	31,0
Istruzione, Università e Ricerca	96,1	101,5	102,2	86,0	92,0	94,0
Interno	32,1	33,1	32,1	31,8	32,8	31,8
Ambiente	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Infrastrutture e trasporti	252,4	93,3	110,9	127,0	126,8	126,2
Difesa	24,0	25,0	25,0	24,0	25,0	25,0
Politiche Agricole	6,0	6,0	5,0	6,0	6,0	5,0
Beni culturali	10,0	11,0	11,0	10,0	11,0	11,0
Salute	27,0	29,0	30,0	27,0	29,0	30,0
<b>TOTALE</b>	<b>1.483,2</b>	<b>1.325,4</b>	<b>1.339,9</b>	<b>1.011,2</b>	<b>1.005,8</b>	<b>1.008,4</b>
<i>di cui Sezione I</i>	39,4	35,4	35,0	39,4	35,4	35,0
<i>di cui Sezione II</i>	1.443,8	1.290,0	1.304,9	961,8	970,4	973,4

Nella Relazione tecnica è riportata una tabella dettagliata in cui sono indicati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, con l'indicazione della Sezione del disegno di legge di bilancio in esame con cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio (*cfr.* pag. 271, Tomo I, A.S. 2960).

Per completezza, si ricorda che con la riforma della legge di contabilità sono altresì state ridefinite le procedure per il **monitoraggio** del raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati secondo la nuova procedura sopra descritta, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi **accordi** tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi **entro il 1° marzo** di ciascun anno. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attività che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma.

Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro **il 1° marzo dell'anno successivo**, ciascun

Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una **relazione** – che verrà **allegata al DEF** - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

**Articolo 59 comma 2**  
*(Autotrazione nelle aree di confine)*

La disposizione abroga un fondo per l'autotrazione nelle aree di confine, con una dotazione di 5 milioni di euro annui.

Il **comma 2** abroga la norma della legge finanziaria per il 2016, che dal 2017 aveva istituito un fondo, la cui dotazione era pari a 5 milioni di euro annui, in favore delle regioni a statuto ordinario **confinanti con l'Austria e la Svizzera**, per ridurre il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine.

La relazione governativa ricorda che il comma 594 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 ha istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui, per cui l'intervento ora proposto comporta risparmi di spesa pari allo stesso importo.



### **Articolo 59, comma 3**

*(Destinazione delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile)*

L'**articolo 59, comma 3**, stabilisce che una quota parte degli **incrementi tariffari** relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile siano **destinate alle entrate dello Stato** e che solo la parte eccedente tale quota sia destinata alle finalità connesse all'attuazione delle norme europee concernenti le patenti di guida, recepite dal decreto legislativo 59 del 2011.

In particolare la somma trattenuta all'entrata del bilancio dello Stato è pari a 11.537.000 milioni di per l'anno 2018, 12.690.000 per l'anno 2019 e 13.843.000 per l'anno 2020.

Tale operazione è effettuata attraverso una novella all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2.

L'**articolo 11** del decreto legislativo **n. 2 del 2013** dispone, al primo periodo, **l'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870**, da effettuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il maggior gettito derivante dal predetto incremento affluisce, secondo la norma citata, ad un apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato (per l'esattezza il capitolo 2454, articolo 20) ed è riassegnato, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (oggi commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge 234 del 2012), allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (che disciplina l'attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida).

Tale decreto legislativo, all'articolo 22, comma 4, fa infatti riferimento all'aumento delle tariffe delle operazioni di motorizzazione civile per la copertura degli oneri connessi ai sopra indicati adempimenti.

Le tariffe indicate nella tabella 3 concernono gli esami per conducenti di veicoli a motore (punto 1) e l'acquisizione di duplicati, certificazioni, e altra documentazione inerente ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e alle casse mobili, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e alle casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR nonché duplicati, certificazioni e altra documentazione inerenti ai conducenti (punto 2).

In attuazione delle citate disposizioni, le tariffe sono state modificate dal decreto ministeriale 5 ottobre 2015 che, aggiornando la tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, ha disposto l'incremento delle stesse in tali termini:

- con riferimento alle tariffe di cui al punto 1 la tariffa è passata da 15 a 16,20 euro;
- con riferimento alle tariffe di cui al punto 2 la tariffa è passata da 9 a 10,20 euro.

Nelle premesse dello schema di decreto ministeriale tra le varie condizioni che determinano un incremento del fabbisogno, rimandando, per la copertura degli stessi agli incrementi tariffari appena descritti, sono indicate:

- l'attuazione dell'articolo 126, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in ottemperanza all'obbligo di cui all' art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE), che determina un costo ulteriore dipendente dall'approvvigionamento di supporti card di patente di guida, conformi al nuovo modello UE, commisurato non solo alla domanda di patenti ma anche a quella di emissione di duplicati in sede di conferma di validità;
- i costi ulteriori affinché gli esaminatori per la prova pratica di guida seguano - tra l'altro - "una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per un periodo di cinque anni, al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida";
- gli oneri connessi all'adeguamento delle aree degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, già destinate all'esecuzione delle prove utili a conseguire le patenti di categoria A1 ed A fino al 18 gennaio 2013.

Secondo la relazione tecnica l'incremento tariffario citato a regime incide su circa 30 milioni di operazioni per anno, con un gettito atteso, stimato in via prudenziale, di circa 34 milioni di euro per anno.

Le operazioni soggette a maggiorazione effettuate nel 2016 sono state effettivamente pari a 31.471.875, mentre quelle effettuate a settembre 2017 sono pari 25.287.953 (in linea quindi con quelle dell'anno precedente).

Pertanto la norma **riduce** degli importi sopra indicati **le risorse destinate agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59**.

Secondo la relazione tecnica tale riduzione non produce impatti sulla copertura dei costi connessi alle operazioni relative all'attuazione della direttiva europea sulle patenti di guida, essendo i costi stimati pari a circa 12 milioni di euro.

Quanto alla **destinazione delle risorse trattenute all'entrata del bilancio** dello Stato, secondo quanto segnalato dalla relazione tecnica, 10 milioni di euro concorreranno alla riduzione di spesa necessaria per il conseguimento degli obiettivi di spesa stabiliti per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La quota residua, pari a 1.537.000 euro per l'anno 2018, 2.690.000 euro per l'anno 2019 e 3.843.000 euro per l'anno 2020 sarà destinata all'assunzione di nuovo personale.

Dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2018- 2020 si desume si tratti in particolare dell'assunzione di 100 unità di personale di terza area del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ossia funzionari).

**Articolo 59, comma 4**  
*(Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici)*

Il **comma 4 dell'articolo 59** prevede, dal **2018**, la **riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici** con riferimento al personale componente gli equipaggi.

L'**articolo 59, comma 4**, prevede una **riduzione dal 2018 dello sgravio contributivo totale** previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all'articolo 6 del D.L. n. 457/1997), stabilendo che, a decorrere **dal 2018**, venga corrisposto nel limite del **45,07%**.

Si fa presente che un'analogia disposizione è contenuta nell'articolo 1, comma 431, della L. 232/2016, che, ultima di una serie di interventi in materia, ha disposto la riduzione del richiamato sgravio, per il 2017, nella misura 48,7%.

L'**articolo 6 del D.L. 457/1997** ha stabilito la concessione, alle imprese armatoriali, per le navi iscritte al Registro internazionale, di un **esonero totale dagli oneri contributivi** (sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente) per il personale italiano o comunitario imbarcato a decorrere dal 1° gennaio 1998. L'esonero opera anche nei confronti del richiamato personale. Allo stesso tempo, è stata disposta la concessione (a determinate condizioni), alle stesse imprese, di un contributo pari all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nel 1997 nei confronti della gente di mare, nel rispetto di specifici limiti.

Merita ricordare che negli ultimi anni una serie di provvedimenti hanno rideterminato, riducendolo progressivamente, il richiamato sgravio, ampliandone contestualmente l'ambito oggettivo di applicazione.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, della L. 203/2008 aveva esteso, dal 2009 (e comunque nel limite dell'80%) il beneficio richiamato alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari (estendendo alle stesse anche il credito d'imposta in misura corrispondente all'I.R.P.E.F. dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, di cui all'articolo 4 dello stesso D.L. 457/1997). Successivamente, l'articolo 4, comma 55, della L. 183/2011 aveva ulteriormente diminuito lo sgravio (nella misura del 60% per il 2012 e del 70% dal 2013). Con l'articolo 1, comma 74, della L. 228/2012, era stata disposta la corresponsione dello sgravio nel limite del 63,2% per il biennio 2013-2014, del 57,5% per il 2015 e del 50,3% a decorrere dal 2016. Da ultimo, l'articolo 1, comma 431, della L. 232/2016 ha – come detto - ulteriormente ridotto lo sgravio al 48,7% per il 2017.





**Articolo 59, commi 5 e 6**  
*(Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)*

I **commi 5 e 6** limitano la riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quella delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni **dei** finanziamenti da parte delle imprese.

Il **comma 5** prevede la limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. La riassegnazione potrà essere disposta solo per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Secondo la relazione governativa, "ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (nel 2015 sono stati incassati 50.827.579 euro, nel 2016, 146.925.923 euro, nel 2017 a tutto settembre euro 84.650.408) che il **volume delle entrate** è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Una quota pari a 8 milioni per anno 2018 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2019 della predetta riduzione concorre al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura del provvedimento".

Si rammenta che è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 settembre 2016 l'Atto del Governo n. 343 (Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2016 delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse disponibili del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato), ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Nella seduta del 12 ottobre 2016 la 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ha espresso parere favorevole (Legislatura 17<sup>a</sup> - Senato della Repubblica - *Giunte e Commissioni*, 12 ottobre 2016 - Resoconto sommario n. 276 della 10<sup>a</sup> Commissione).

Anche al **comma 6** si limita la riassegnazione in spesa delle risorse finanziarie, fino ad un massimo di 5 milioni di euro: stavolta la previsione opera in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, consentendo la riassegnazione solo per la parte eccedente.

Si tratta di somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti a tasso zero - secondo un piano di ammortamento - da parte delle imprese che ne furono beneficiarie, una volta concluso l'*iter* delle erogazioni della legge n. 808/85 (15 anni mediamente). Secondo la relazione governativa, "ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti, importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720 e 2017, dati al 30/09/2017, pari ad euro 71.867.888) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare".

Si rammenta che, per le somme in restituzione, la legge di stabilità per il 2014 prevedeva il relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse in questione "non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 *Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter)*".

**Articolo 59, comma 7**  
***(Immobili a uso governativo)***

L'articolo 59, comma 7 sopprime la norma che prevede, nell'ambito delle operazioni di permuta gestite dall'Agenzia del demanio al fine di procurare immobili adeguati all'uso governativo, come assolutamente **prioritarie le permutate riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari** delle sedi centrali di Corte d'Appello. È pertanto soppressa l'autorizzazione di una spesa annuale di 5 milioni di euro a partire dal 2016.

L'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede che per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio procede, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati.

Le suddette permutate sono attuate anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche.

L'articolo 1, comma 289, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha aggiunto al comma 6-ter gli ultimi periodi (soppressi dal comma in esame) con i quali è stabilito che le permutate riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine autorizzata una spesa annuale di 5 milioni di euro, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.



**Articolo 59, comma 8**  
***(Rideterminazione dei giudici ausiliari)***

L'articolo 59, comma 8, modifica l'art. 63 del DL 69/2013 riducendo da 400 a 350 il numero dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell'arretrato civile nelle corti di appello. Il risparmio stimato per il bilancio del Ministero della giustizia è di un milione di euro.

Il comma 8, modificando l'art. 63 del decreto-legge n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013), **ridetermina da 400 a 350** il contingente massimo di giudici ausiliari presso le corti di appello, reclutati per lo smaltimento dell'arretrato nel settore civile.

Il D.L. 69/2013 ha stabilito che, per agevolare la definizione dei procedimenti civili in corte d'appello, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello nel relativo programma, possono essere reclutati fino a 400 giudici ausiliari. Tali funzioni possono essere svolte:

- a) da magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;
- b) da professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
- c) da ricercatori universitari in materie giuridiche;
- d) dagli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
- e) dai notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.

Il risparmio di spesa derivante dalla misura per il bilancio del Ministero della giustizia (cap. 1362, piano gestionale 4) viene quantificato in un milione di euro.

La relazione tecnica precisa la quantificazione del minor onere nel modo seguente:

- 20.000 euro per l'indennità pro-capite x 350= 7 mln di euro;
- stanziamenti iscritti in bilancio= 8 mln di euro.

Sebbene le relazioni, illustrativa e tecnica, non evidenzino la questione, la misura può essere considerata in relazione al contenuto dell'art. 80 del d.d.l. di bilancio che prevede il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire allo smaltimento delle liti tributarie in cassazione (*v. ultra*).



**Articolo 59, comma 9**  
***(Copertura assicurativa per il personale del Corpo di polizia penitenziaria)***

Il **comma 9** interviene in materia di coperture assicurative delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale dei corpi di polizia.

Esso prevede che non si applichi al Ministero della giustizia, per gli anni 2018 e 2019, la norma sul trasferimento agli enti competenti, delle somme previste per tale copertura assicurativa dall'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile (recepito con il d.P.R. n. 164 del 2002). Si tratta in particolare del trasferimento all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

Il **comma 9** prevede che non si applichi al Ministero della giustizia quanto previsto dall'unico comma dell'articolo 1-*quater* del [decreto-legge n. 45 del 2005](#). Tale articolo prevede la destinazione di talune somme - stanziare dagli articoli 39 e 62 del d.P.R. n. 164 del 2002 - agli enti di assistenza e previdenza dei corpi di polizia al fine di assicurare la copertura assicurativa per le attività connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Quel d.P.R. recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

L'articolo 39 del citato d.P.R. n. 164 del 2002 ripartisce tra la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, taluni stanziamenti recati dalla legge finanziaria 2002. Tale ripartizione è ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Con la disposizione ora in esame non si effettua, per gli anni 2018 e 2019, il trasferimento delle somme stanziare all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria (EAP), per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

La somma iscritta in bilancio nel capitolo 1631 dello stato di previsione del Ministero della giustizia - pari a 390.000 euro annui a decorrere dal 2018, a legislazione vigente - figura pertanto azzerata per gli anni 2018 e 2019, per effetto della disposizione in esame nel disegno di legge di bilancio A.S. n. 2960.

La relazione tecnica specifica che per effetto della sospensione dei trasferimenti dei trasferimenti per il 2018 e 2019, l'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria provvederà alla copertura assicurativa a valere sulle risorse già assegnate negli anni precedenti e appostate nel suo bilancio. Sono risorse non impiegate per la stipula del contratto di assicurazione



di responsabilità civile per danni a terzi arrecati nell'esercizio dei compiti di istituto, a causa del mancato esperimento della gara per la complessità del calcolo del fattore di rischio.

**Articolo 59, commi 10 e 11**  
*(Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato)*

Questi commi autorizzano il Ministero dell'interno a concedere buoni pasto giornalieri al personale della Polizia di Stato impiegato in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, allorché sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio.

Il **comma 10** autorizza la concessione di buoni pasto giornalieri al personale della Polizia di Stato, in luogo del servizio mensa:

- ✓ al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della [legge n. 203 del 1989](#) (recante disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia). Tale comma autorizza il Ministero dell'interno a provvedere con propri decreti **quando sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio**, direttamente o mediante appalti, presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede, nelle situazioni di impiego e ambientali previste dalla legge medesima;
- ✓ in relazione alle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della medesima legge n. 203. Tale norma autorizza il Ministero dell'interno a provvedere con propri decreti alla predisposizione di mense di servizio a beneficio del personale impiegato in servizi di istituto in **località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale**.

Secondo il comma in esame, quindi, date le condizioni e nelle fattispecie sopra ricordate, il Ministero dell'interno è autorizzato a soddisfare le esigenze del personale della Polizia mediante buono pasto (e non con le mense di servizio, come previsto dalle norme applicabili).

Inoltre, il buono pasto dovrà avere lo **stesso valore** di quello già previsto per il personale tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non possa allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio (articolo 1, comma 1, lettera *b*), della citata legge n. 203 del 1989).

Al ricorrere di queste condizioni di cui alla summenzionata lettera *b*), infatti, le Amministrazioni competenti possono concedere il buono pasto a favore del personale dei Corpi di polizia, secondo l'articolo 35, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 2009 (recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile nonché il provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999).

Il valore del buono pasto, già fissato dall'articolo 35 del d.P.R. n. 254 del 2009, è stato rideterminato i **sette euro** dall'articolo 7 del d.P.R. n. 51 del 2009: tale previsione resta ferma ai sensi del **comma 11** in epigrafe.

Inoltre, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 356 del 2000 ("Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia").

In particolare, esso prevede (al comma 1) l'estensione ai **dirigenti delle Forze di polizia** - civili e militari - delle previsioni recate dell'accordo sindacale recepito con il d.P.R. n. 254 del 2009 (cfr. *supra*), anche per quanto riguarda la disciplina dei buoni pasto.

La relazione tecnica stima un risparmio annuo di 3 milioni di euro, come conseguente alle disposizioni in esame (a causa del minor costo, mediamente, del buono pasto rispetto al pasto in convenzione).

**Articolo 60**  
*(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)*

L'articolo 60 aggiunge ai finanziamenti attualmente previsti l'assegnazione, per **l'anno 2018**, di un contributo straordinario di **10 milioni di euro** a favore del Comune dell'Aquila, e di **2 milioni di euro** in favore degli **altri comuni del cratere sismico**, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

In particolare, il **comma 1**, con una novella all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, come convertito in legge, assegna un **contributo straordinario** dell'importo complessivo di **10 milioni di euro**, per **l'anno 2018** in favore del **Comune dell'Aquila**, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

L'articolo 3, qui oggetto di novella, ha previsto ai commi 1 e 2 l'assegnazione di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nell'Aquilano.

In particolare, il comma 1 della norma novellata prevede l'assegnazione in favore del Comune dell'Aquila di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente:

- per l'anno 2016, di 16 milioni di euro;
- e per l'anno 2017, di 12 milioni di euro, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito in legge.

In base alla norma, il contributo straordinario assegnato al Comune dell'Aquila viene destinato, per quanto concerne le maggiori spese, per:

- esigenze dell'Ufficio tecnico;
- esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido;
- esigenze connesse alla viabilità;
- esigenze per il trasporto pubblico locale;
- ripristino e manutenzione del verde pubblico.

Relativamente alle minori entrate, il medesimo contributo previsto per il Comune dell'Aquila è destinato al ristoro - per le entrate tributarie - delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e - per le entrate extra-tributarie - dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari (comma 1).

Il **comma 2** della norma in esame, con una novella al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, come convertito in legge,

assegna poi un contributo di **2 milioni di euro**, per **l'anno 2018**, in favore degli **altri comuni del cratere sismico**, diversi da L'Aquila.

Si ricorda che, in base al suddetto comma 2 oggetto di novella, agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, è stato riconosciuto:

- per l'anno 2016, un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere
- e per l'anno 2017 un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, in base alle modifiche apportate dall'art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 244 del 2016, come convertito in legge, e, successivamente, dall'art. 18, comma 5-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017, come convertito.

Si ricorda che il contributo straordinario assegnato agli altri comuni del cratere viene interamente trasferito al Comune di Fossa che a sua volta lo ripartisce tra i singoli beneficiari, previa verifica da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni (art. 3, comma 2, ultimo periodo).

Quanto ai profili di copertura della norma di cui all'art. 3, qui novellata, essa ha stabilito che il contributo straordinario di cui ai commi 1 e 2 fosse attribuito a valere sulle risorse previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, come rifinanziato dalle successive disposizioni che sono via via intervenute. Si ricorda che l'articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle suddette risorse pari a 197,2 milioni di euro, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

La suddetta autorizzazione è stata rifinanziata successivamente dalle seguenti disposizioni. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in tabella E, ha provveduto al rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (nell'ambito della missione sviluppo e riequilibrio territoriale). L'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014 ha disposto il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, in termini di sola competenza. La legge 23

dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in tabella E, reca il rifinanziamento nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per il 2017 e 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.

Per quanto attiene alle precedenti autorizzazioni, con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 22/2015 sono state assegnate le risorse per la ricostruzione di immobili privati e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata previste dalle seguenti disposizioni: decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, decreto-legge n. 133/2014, e legge n. 190/2014, a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 1.126.482.439,78.

Con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 78/2015 sono state assegnate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie, di cui al decreto-legge n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 43.133.915,00 (euro 28.818.528,00 per esigenze relative al territorio del Comune dell'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere).

Si ricorda infine che l'O.P.C.M. n. 3754/2009 ha stabilito, all'art. 1, che il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Si prevede, inoltre, che con successivi decreti il Commissario delegato aggiorni l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento. In attuazione di tale articolo è stato emanato il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 che ha individuato i comuni interessati dagli eventi sismici, ovvero quei comuni che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Con il decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato sono stati inseriti otto comuni.

Per una disamina delle norme emanate nel corso della XVII legislatura riguardanti il sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo si rinvia al relativo [tema web](#).

Per un'analisi delle risorse stanziare, si veda inoltre il dossier Uvi "[Terremoti. L'Aquila 2009, Pianura padana 2012, Centro Italia 2016: risorse e leggi per la ricostruzione](#)".

Dati sono anche disponibili nella [Relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo](#), prevista dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 39 del 2009, sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione in Abruzzo.

Si ricorda infine che il comma 2-bis della norma qui novellata, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, prevede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte dei comuni dell'Aquila e del cratere sismico, sul proprio sito web, delle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai contributi straordinari concessi dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame e dei risultati conseguiti.

Attualmente, sulla pagina web del Comune dell'Aquila, si segnala la sezione dedicata al tema '[Ricostruzione](#)' con dati a cura del settore Ricostruzione privata e dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (Usra) riguardanti le pratiche della città capoluogo e delle frazioni interessate dal sisma del 2009.

## **Articolo 61** *(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)*

L'**articolo 61** attribuisce ai **commissari delegati** (anziché ai Presidenti) delle regioni colpite dal **sisma del 20 e 29 maggio 2012** (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia, la facoltà di **stipulare mutui** per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. Il **limite massimo di spesa** complessiva è **aumentato** da 200 a **350 milioni di euro**.

L'**articolo 43-ter** del decreto-legge n. 50 del 2017 consente ai Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia, di **stipulare mutui** per il finanziamento degli interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici, nonché di opere di urbanizzazione nei centri storici ed urbani.

Per gli interventi in questione i Presidenti di Regione, in qualità di Commissari delegati, possono essere autorizzati a stipulare **mutui di durata massima venticinquennale**, nei limiti di spesa di complessivi **200 milioni di euro**, in termini di costo delle opere, e comunque nel rispetto dei **limiti delle disponibilità** annue derivanti dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 – il cui comma 6, si rammenta, autorizza una spesa fino a 450 milioni annui dal 2013 per le misure in materia di credito di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione per i territori in questione.

Ai mutui si applicano le disposizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 3-*bis*. Si dispone inoltre che le rate di ammortamento vengano pagate direttamente allo Stato da parte degli istituti finanziatori, a valere sulle risorse autorizzate dal citato articolo 3-*bis*.

La norma in esame sostituisce l'articolo 43-*ter* prevedendo che sono i **commissari delegati** delle regioni interessate a poter essere autorizzati a stipulare i mutui **ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nei territori** e per il **finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria**, ivi **compresa la rete di connessione dati**, nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati. I mutui di durata massima venticinquennale, possono essere autorizzati nei limiti di spesa di complessivi **350 milioni di euro**, in termini di costo delle opere, nel rispetto dei limiti delle disponibilità annue derivanti dal citato articolo 3-*bis* del decreto-legge n.95 del 2012.

L'**articolo 3-*bis* del D.L. n. 95 del 2012** prevede che i contributi agevolati per la ricostruzione (previsti dall'articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012) possono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del



**finanziamento agevolato** della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d'imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. L'ABI e la Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto il 17 dicembre 2012 una convenzione, modificata dagli Addenda del 23 luglio 2013, del 16 maggio 2014 e del 20 ottobre 2015, che definisce le regole per la concessione di finanziamenti agevolati da destinare agli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio del 2012.

Il comma 366 della **legge n. 147 del 2013** ha esteso l'ambito di operatività dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, disciplinati dall'articolo 3-*bis* del D.L. n. 95 del 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. Essi possono essere concessi: per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà; a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva. I contributi in esame possono essere destinati anche al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

Si ricorda, inoltre, che il **D.L. n. 78 del 2015** (articolo 13) consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di:

- contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato (articolo 3, comma 1, lett. a), del D.L. 74/2012);
- previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro proprie (articolo 3, comma 1, lett. b), del D.L. 74/2012);
- contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva (articolo 3, comma 1, lett. f), del D.L. 74/2012).

Alla copertura finanziaria delle predette risorse si provvede quanto a 140 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "plafond ricostruzione"); quanto ai restanti 65 milioni, a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (c.d. "plafond moratoria"), disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La relazione governativa afferma che la disposizione comporta **maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare per 9 milioni di euro annui** a decorrere dal 2018 in quanto le risorse autorizzate dall'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono corrispondentemente incrementate. Non si determinano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto in quanto le relative spese sono già considerate nelle previsioni tendenziali.



## Articolo 62

### *(Proroga Zona franca urbana nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)*

L'articolo 62 proroga fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni per la **zona franca urbana** nei comuni della **Lombardia** colpiti dagli **eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012** disposte dalla legge di stabilità 2016.

In particolare il **comma 1** proroga fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Alla copertura dell'onere derivante dalla proroga si provvede incrementando di **5 milioni** di euro le risorse destinate alle zone franche urbane dall'articolo 22-*bis* del D.L. n. 66 del 2014.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi 445-453) ha stabilito l'istituzione di una **Zona franca** nei centri storici di alcuni comuni della **Lombardia** colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici. Della ZFU istituita, la norma reca anche una perimetrazione esplicita, che comprende i comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca le microimprese con determinate caratteristiche. Le agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100 mila euro, esenzione dall'IRAP fino a 300 mila euro, esenzione IMU) sono concesse per il 2016.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 46-*sexies*) ha disposto una prima proroga delle agevolazioni in esame fino al 31 dicembre 2017.

Con il [provvedimento](#) 6 giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni riconosciute alle microimprese che svolgono la propria attività nella zona franca istituita nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, con relativo ammontare spettante, è stato approvato con [decreto direttoriale](#) del 31 maggio 2016.

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata una pagina dedicata alla [Zona Franca Lombardia](#), con le informazioni relative alle modalità di fruizione delle agevolazioni.

Il **comma 2** modifica il comma 452 della legge n. 208 del 2015, prevedendo che **le somme non fruite nell'esercizio 2017** possano essere **utilizzate per la finalità in esame in quello successivo nel limite di 750.000 euro** per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Sulla base dei dati forniti dalla Struttura di gestione, la relazione governativa afferma che le somme utilizzate per la ZFU in esame negli anni 2016 e 2017 risultano rispettivamente pari a 1.394.927,96 euro nel 2016 e 981.257,15 nel 2017.

Per la compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, in misura pari al limite di spesa di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il **comma 3** prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

**Articolo 63**  
*(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)*

L'articolo 63 proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU.

In particolare il comma 1, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dal sisma, proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo (previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012) entro il quale i fabbricati inagibili, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU.

L'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012 prevede la sospensione di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali; il suo comma 3, in particolare, concerne i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Tali fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine che la norma in esame sposta di un anno, portandolo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 (il termine originario, più volte prorogato, era fissato al 31 dicembre 2014).

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri finanziari, stimati in 20 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012.

L'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i contributi agevolati per la ricostruzione (previsti dall'articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012) possono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 (comma 6).

Sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali e utilizzati per il riparto del contributo per gli anni 2015 e 2016 e delle ulteriori informazioni acquisite dalla Regione Emilia Romagna circa la progressiva riduzione degli immobili inagibili, la relazione governativa stima una perdita di gettito complessiva per l'anno 2018 pari a 20 milioni di euro, di cui 4,5 milioni di euro come quota Stato e 15,5 milioni di euro come quota comune.

Il **comma 3** prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

## **Articolo 64** *(Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012)*

L'**articolo 64** prevede, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012, la **proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui** concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la **proroga all'anno 2019 della sospensione** (attualmente prevista fino al 2018 dall'art. 14 comma 5-*bis* del D.L. 244/2016) **degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui** concessi dalla **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** da corrispondere nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento è stato differito in precedenza ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (art. 1, comma 426, della L. 228/2012; art. 1, comma 356, della L. 147/2013; art. 1, comma 503, della L. 190/2014).

Si tratta di una disposizione che proroga la sospensione già disposta dall'art. 14, comma 5-*bis*, del D.L. 244/2016 (c.d. milleproroghe). Tale comma 5-*bis* ha infatti prorogato all'anno 2018 la sospensione delle rate in questione, inizialmente disposta per l'anno 2017 dal comma 456 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

Relativamente al campo di applicazione della norma, il comma in esame precisa che esso riguarda gli enti locali situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012, nonché, laddove risultino nessi causali tra danni subiti ed eventi sismici suddetti, una serie di comuni indicata dall'art. 67-*septies* del D.L. 83/2012 (comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Fiesso Umbertino, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta).

Nel fare riferimento ai mutui in questione, la norma precisa che si tratta di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L. 269/2003.

L'articolo 5 del D.L. 269 del 2003 ha stabilito la trasformazione della CDP in società per azioni. Il comma 3 ha demandato ad un decreto ministeriale il compito di determinare, tra l'altro, le funzioni, le attività e le passività della CDP anteriori alla trasformazione che sono trasferite al MEF e quelle assegnate alla gestione separata della CDP. Tale individuazione è stata compiuta con il [D.M. 5 dicembre 2003](#), il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che il MEF subentra alla CDP nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da: mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla CDP, indicati nell'allegato elenco n. 1; mutui, concessi dalla CDP, in preammortamento alla data di trasformazione in società per azioni; mutui concessi ai sensi del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di edilizia popolare ed economica; mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla CDP utilizzando le risorse dei conti correnti infruttiferi.



Il **comma 2** dispone che gli **oneri** relativi al pagamento delle rate dei mutui in questione sono **pagati a decorrere dall'anno 2019, senza** applicazione di **sanzioni e interessi**, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

I **commi 3 e 4** disciplinano la **copertura degli oneri** derivanti dalle disposizioni previste dai commi precedenti.

Il **comma 3** dispone che a tali oneri, quantificati in 3,6 milioni di euro per l'annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per l'annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del D.L. 95/2012.

Si ricorda che l'art. 3-*bis* (rubricato “credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”) del D.L. 95/2012 ha autorizzato, al comma 6, una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Il **comma 4** dispone la riduzione negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 3, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 154/2008.

**Articolo 65**  
*(Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)*

L'**articolo 65** prevede che il **pagamento delle rate** in scadenza nell'esercizio 2018 dei **mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia** è **differito** all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

I soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018.

Il **comma 1** dispone l'ulteriore differimento, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma 2016 (modifica all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016).

L'articolo 44, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 prevede il differimento all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma, nonché alle Province in cui questi ricadono. Tale differimento non dà luogo all'applicazione di sanzioni e interessi. Le rate in scadenza a dicembre di ciascun anno vengono riversate dalla Cassa Depositi e Prestiti al MEF.

La relazione governativa al riguardo afferma che, tenuto conto che per la rata in scadenza il 31 dicembre 2018, Cassa depositi e prestiti retrocede l'importo delle rate versate dagli enti al MEF nel mese di gennaio successivo alla scadenza, l'onere derivante dal differimento delle rate è di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi.

Il **comma 2, lettera a)**, **proroga** dal 16 febbraio 2018 **al 31 maggio 2018** il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, i **soggetti diversi** da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni) potranno **versare le somme** oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, **mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili** (in luogo delle precedenti 9 rate) di pari importo.

Si ricorda che l'**articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016** prevede la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi a favore dei soggetti, persone fisiche e

imprese, localizzate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016.

Il comma 11, modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, individua il termine esplicito del **16 dicembre 2017** entro il quale, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, dovrà avvenire la **ripresa della riscossione** dei tributi sospesi e non versati.

Agli **imprenditori**, ai **lavoratori autonomi** e agli **agricoltori** è stata attribuita la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell'anno 2018. I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1 gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento (articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017).

Per i **soggetti diversi** dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori (per i quali, come detto, è stata prevista la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi sospesi) il **decreto-legge n. 50 del 2017** (articolo 43, comma 3) ha previsto la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante **rateizzazione** fino a un massimo di **9 rate** mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

Per tali soggetti la norma in esame estende la **rateizzazione** fino a un massimo di **24 rate** di pari importo che decorrono **dal 31 maggio 2018**.

Il **comma 2, lettera b)**, modifica la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 50 del 2017, che autorizza il commissario per la ricostruzione a concedere, con proprio provvedimento, un'apposita **anticipazione** fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse della contabilità speciale, al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni dei versamenti. Il commissario per la ricostruzione deve comunicare entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-*bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da **giugno 2018** (in luogo di febbraio 2018) tramite il sistema del versamento unitario, **per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti** per i quali, come si è visto, è ammessa la rateazione fino a 24 mesi (art. 48, commi 12-*ter* e 12-*ter*, del D.L. n. 189 del 106).

Con la norma in esame, pertanto, il recupero dell'anticipazione concessa ai comuni per il tramite del commissario per la ricostruzione viene allineato ai tempi della rateizzazione concessa.

## Articolo 66

*(Misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)*

L'articolo 66 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia**, interessati dal sisma del 21 agosto 2017; viene prevista una dotazione di **10 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020**. La norma demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo.

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il **Fondo per la ricostruzione** nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, con una dotazione di:

- 10 milioni di euro per l'anno 2018
- e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

In base al **comma 2**, un successivo **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, stabilisce gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati dal sisma del 21 agosto 2017.

Si ricorda che il 21 agosto 2017 una serie di scosse di terremoto hanno interessato l'isola di Ischia, con un evento, localizzato nel comune di Casamicciola Terme, di magnitudo locale pari a 3.6, successivamente precisato, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di 4.0 in base alla stima utilizzata per misurare eventi in area vulcanica. In base a quanto riportato nella relativa sezione del [sito della Protezione civile](#), "i danni sono circoscritti in un'area molto limitata a nord dell'isola, tra Casamicciola e Lacco Ameno". L'evento ha causato due vittime, e diverse le persone soccorse sotto le macerie. Il 22 agosto il Presidente del Consiglio ha firmato la dichiarazione del "Rischio di compromissione degli interessi primari", affidando il coordinamento dei primi interventi di soccorso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, attraverso le Componenti e le Strutture Operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

Il 29 agosto il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza. I comuni interessati dalla dichiarazione sono: Casamicciola Terme, **Forio** e Lacco Ameno.

Con la prima [ordinanza del Capo Dipartimento n. 476 del 29 agosto](#), è stato poi nominato Commissario delegato l'architetto Giuseppe Grimaldi, cui spetta il coordinamento dei centri operativi attivati sul territorio, degli interventi già avviati e di quelli che, successivamente, saranno ritenuti necessari al superamento delle criticità in atto (art. 1). In estrema sintesi, l'ordinanza ha dettato disposizioni in materia di Contributi di autonoma sistemazione (articolo 2), autorizzando il Commissario delegato,

anche avvalendosi dei Comuni interessati, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in € 400 per i nuclei monofamiliari, in € 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in € 700 per quelli composti da tre unità, in € 800 per quelli composti da quattro unità fino ad un massimo di € 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, si è prevista la concessione di un contributo aggiuntivo di € 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900 mensili previsti per il nucleo familiare. Si specifica che i benefici economici di cui al comma 1 sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. Si recando poi norme in materia di trattamento dei dati personali (articolo 3) e disposizioni di deroga (art. 4), nonché per spese funerarie (art. 5) e in materia di patrimonio culturale (art. 6). L'articolo 7 ha dettato norme per i benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 in materia di liquidazione dei rimborsi richiesti per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, mentre l'articolo 8 reca Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo e l'articolo 9 è in materia di Verifiche di agibilità post sismica degli edifici. Gli articoli 10 e 11 recano rispettivamente disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito nonché la nomina del Commissario a soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'articolo 5, della legge n. 225/1992. In materia di patrimonio pubblico e privato, rispettivamente gli articoli 12 e 13 recano norme per la ricognizione, mentre l'articolo 14 concerne le Attività economiche e produttive. Le procedure per la ricognizione sono disciplinate dall'art. 15, mentre l'articolo 16, recante la copertura finanziaria, dispone che agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui alla ordinanza in parola si provvede, nel limite del primo stanziamento di euro 7.000.000,00. Per le finalità in questione, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato. La regione Campania ed i Comuni interessati dall'evento sismico sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale, di cui al comma 2 dell'art. 16, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della ordinanza. All'autorizzazione del versamento delle si prevede si provveda con apposite ulteriori ordinanze. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

L'articolo 17, in materia di Relazione del Commissario delegato, prevede questi trasmetta, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Si ricorda che, con [Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017](#), recante dichiarazione dello stato di emergenza per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017, è stato dichiarato lo **stato di emergenza** sino al centottantesimo giorno dalla data del

provvedimento stesso, prevedendosi che per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4 (comma 2). Alla scadenza del termine fissato per lo stato emergenziale, la regione Campania provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale (comma 3).

Successivamente, sono state emanate: la [Ocdpc n. 480 dell'8 settembre 2017](#), recante Ulteriori interventi urgenti per l'evento sismico nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia; e la [Ocdpc n. 483 del 25 settembre 2017](#), recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia;

Infine, si ricorda che con D.M. 20 ottobre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze (G.U. 27 ottobre 2017, n. 252), si è previsto nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017, stabilendosi che non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni su indicati ed operano subordinatamente alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa, con trasmissione della richiesta medesima agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Si stabilisce che gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 19 dicembre 2017.

*Si fa presente che la dichiarazione di stato di emergenza concerneva anche il Comune di Forio, mentre la disposizione in esame fa riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.*



**Articolo 67**

*(Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali)*

L'**articolo 67** inserisce tra le **spese detraibili al 19 per cento** dall'IREPF i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il **rischio di eventi calamitosi** stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente **esentate dalla imposta sulle assicurazioni**.

Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a **decorrere dal 1° gennaio 2018**.

Il **comma 1** inserisce all'articolo 15 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), tra gli oneri detraibili al 19 per cento ai fini IRPEF, una nuova lettera *f-bis*) riguardante i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Il **comma 2** introduce tra le **operazioni esenti** in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni (indicate nella tabella prevista dall'allegato C della legge n. 1216 del 1961) le assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Il **comma 3** prevede che le predette agevolazioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

In un [intervento](#) dell'aprile 2017 in tema di assicurazioni sui disastri naturali il Presidente dell'IVASS, Salvatore Rossi, ha reso noto che molti Paesi, fra quelli più soggetti a fenomeni naturali avversi, non prevedono una presenza pubblica nella protezione assicurativa contro i rischi di calamità naturali. Ad esempio, negli Stati Uniti, in Giappone, nel Regno Unito, in Cile, le coperture assicurative sono del tutto volontarie e i premi sono quindi determinati in base al rischio. Invece in Francia, in Turchia, in Nuova Zelanda, le coperture assicurative sono obbligatorie o semiobbligatorie per legge e i premi tendono a essere indipendenti dal rischio. In Francia, Paese con un numero di abitanti non molto superiore al nostro, i premi pagati nel 2015 su queste polizze ammontavano a circa 1,6 miliardi di euro.

Al momento il sistema italiano non prevede alcun ruolo per il settore pubblico. L'unica norma vigente, che tuttavia è rimasta inattuata, è contenuta nell'[art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) (legge finanziaria 2005).

Da una recente un'indagine sul tema condotta dall'IVASS è emerso che oltre 12 milioni di abitazioni (35% del totale) sono coperte da polizze sugli incendi, ma che l'opzione facoltativa di copertura dei danni causati da terremoti e alluvioni è attivata solo nel **2,4% dei casi** (1,5% per il rischio di terremoto), prevalentemente in abbinamento a mutui bancari. In totale i premi per questa opzione hanno superato di poco i **20 milioni**. Se ad assicurare la propria abitazione anche contro terremoti e alluvioni fossero tutti coloro che stipulano polizze per gli incendi, i premi pagati salirebbero a quasi 400 milioni l'anno. Se la copertura integrale riguardasse tutte le abitazioni e non solo il terzo di esse assicurato contro il rischio di incendi, la spesa diverrebbe di circa 1,2 miliardi.

Nel medesimo intervento si segnala come negli ultimi cinquant'anni vi siano stati in Italia almeno dieci terremoti devastanti, dal Belice ad Amatrice, che sono costati molte



migliaia fra morti e feriti, senza contare gli sfollati e i senza-tetto. Lo Stato ha speso somme enormi per i soccorsi e le riparazioni materiali, equivalenti - secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri - a oltre tre miliardi di euro l'anno, ai prezzi di oggi. Si rammenta inoltre che, nella seduta del 5 febbraio 2014, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche, in cui, tra l'altro, viene affermato che "un quadro non obbligatorio costituisca la migliore soluzione in un'ottica di elaborazione di prodotti adattati ai rischi naturali in una determinata area geografica".

**Articolo 68, commi 1-3**  
*(Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario)*

L'**articolo 68, commi da 1 a 3**, intervengono sul concorso da parte delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il comma 2 riduce l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica (per un importo di 100 milioni di euro) e stabilisce che detto concorso dovrà essere realizzato mediante il contributo (introdotto al comma 1) finalizzato alla riduzione del debito regionale (pari a 2 miliardi di euro), il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria (per 94,10 milioni) e, per la restante parte (300 milioni), la riduzione di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi secondo quanto sarà previsto con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Qualora non si pervenga all'intesa entro i prescritti termini, è previsto il potere sostitutivo del Governo.

Il **comma 1** attribuisce alle regioni a statuto ordinario un **contributo** destinato alla **riduzione del debito** pari a **2.200 milioni** di euro per l'anno **2018**. Tale contributo è **ripartito** fra le regioni sulla base della **tabella A** di cui al comma 1 (e riprodotta a seguire).

È tuttavia prevista la facoltà da parte delle regioni di **modificare tale riparto**, ad invarianza del contributo complessivo, attraverso un accordo in sede di **Conferenza Stato-regioni**. Tale accordo dovrà eventualmente intervenire entro il 31 gennaio 2018, altrimenti il riparto verrà effettuato sulla base degli importi della tabella A (comma 1, secondo periodo).

**Tabella 1 - Riparto del contributo spettante alle regioni a statuto ordinario**

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo 2018
Abruzzo	3,16%	69.576.736,84
Basilicata	2,50%	54.968.736,84
Calabria	4,46%	98.132.736,84
Campania	10,54%	231.876.526,32
Emilia-Romagna	8,51%	187.144.736,84
Lazio	11,70%	257.472.947,37
Liguria	3,10%	68.217.368,42
Lombardia	17,48%	384.615.578,95
Marche	3,48%	76.612.105,26
Molise	0,96%	21.058.631,58
Piemonte	8,23%	180.998.631,58
Puglia	8,15%	179.359.052,63
Toscana	7,82%	171.980.947,37
Umbria	1,96%	43.165.157,89
Veneto	7,95%	174.820.105,26
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.200.000.000,00</b>
	Percentuali di riparto	Riparto contributo 2018

Tabella A di cui all'art.68, comma 1

Il comma 1, terzo periodo, impone a ciascuna regione a statuto ordinario di conseguire nell'anno 2018 un valore positivo del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art.1, comma 466, della legge n.232 del 2016 - legge di bilancio 2017) in misura pari all'importo ottenuto in sede di riparto del citato contributo. Come si legge nella relazione tecnica, tale previsione fa sì che non si determinino oneri in termini di indebitamento netto come conseguenza dell'erogazione del contributo.

L'art. 1, comma 466, L. 232/2016, richiamato dalla disposizione in esame, dispone che le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano siano tenuti, sia in fase previsionale che di rendiconto, a decorrere dall'anno 2017, ad assicurare un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012).

Il **comma 2** interviene sul **concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario**, disciplinato dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n.66 del 2014, nonché dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 e ripartito secondo i criteri definiti all'art.1, comma 534-*ter*, della legge n.232 del 2016. Come si legge nella relazione illustrativa, per l'anno 2018, a legislazione vigente, esso è **pari a 2.694,10**<sup>106</sup>.

Il citato **art. 46, comma 6**, dispone in materia di contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario.

Detto contributo è pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. La definizione degli ambiti di spesa e degli importi di ciascuna regione è demandata alle regioni medesime – in sede di auto coordinamento – che avanzano a tal fine una proposta, che deve essere successivamente recepita con **intesa in sede di Conferenza Stato-regioni**, da sancire entro determinati termini (il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014, e il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti).

Per gli anni dal 2016 al 2019 detta intesa deve essere sancita entro il 31 gennaio di ciascun anno (si veda il combinato disposto dei commi 680 e 682 dell'art.1 della legge n.208 del 2015).

Qualora non si pervenga alla predetta intesa nei prescritti termini, entro i successivi venti giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni<sup>107</sup>.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 6, terzo periodo, si prevede un contributo aggiuntivo per le regioni a statuto ordinario pari a 3.452 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020<sup>108</sup>.

Anche in questo caso, per la definizione degli ambiti di spesa e degli importi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il rinvio è ad una proposta delle regioni stesse – “in sede di auto coordinamento” (il riferimento è all’esame presso la Conferenza delle regioni) – da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni, entro il 31 gennaio 2015.

A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa è prevista l’attivazione di un potere sostitutivo da parte dello Stato che si esercita con DPCM, con le modalità sopra richiamate, salva la

<sup>106</sup> Tale importo è risultante dalla compensazione fra i contributi richiesti dal DL 66/2014 (pari a 2.214,10 milioni di euro per il 2018) e dalla legge 208/2015 (pari a 5.480 milioni annui fino al 2020) e la rideterminazione del Fabbisogno Sanitario Nazionale (per un importo pari a 5.000 milioni annui a partire dal 2018), a seguito dell’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016.

<sup>107</sup> A tal fine, il DPCM tiene anche conto del Pil e della popolazione residente e ridetermina i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Si veda tuttavia, in proposito, quanto dispone l'art.1, comma 534-*ter*, della legge n.232 del 2016 (v. *infra*), secondo cui occorre in tale sede avere riguardo ai fabbisogni *standard* e alle capacità fiscali *standard*.

<sup>108</sup> Il richiamato terzo periodo è stato introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (art.1, comma 398, della legge n.190 del 2014), che aveva introdotto il citato contributo aggiuntivo a carico delle regioni a statuto ordinario inizialmente per gli anni 2015-2018. Successivamente con l’articolo 1, comma 681, della legge di stabilità per il 2016, il periodo è stato esteso al 2019 e infine con l'art.1, comma 527 della legge di bilancio per il 2017, il medesimo periodo è esteso al 2020.

specificazione che in questo caso si tiene conto anche delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

**L'art.1, comma 680, della legge n. 208 del 2015** pone a carico delle regioni e delle province autonome l'onere di assicurare un contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2017 al 2020.

Il contributo è pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 e riguarda ambiti di spesa e importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime e recepiti con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. Trascorso infruttuosamente tale termine, è previsto un potere sostitutivo statale (da esercitarsi con DPCM da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro i successivi venti giorni)<sup>109</sup>.

**L'art.1, comma 534-ter, della legge n.232 del 2016**, richiamato dal comma 2 in commento, innova la disciplina dell'intervento statale sostitutivo nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato-regioni stabilendo che il riparto del concorso alla finanza pubblica debba avere a riferimento i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali *standard*.

Detto comma (introdotto dall'art.24, comma 1, DL 50/2017) prevede che, a decorrere dal 2018, in caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il concorso annuale alla finanza pubblica (previsto dall'articolo 46, comma 6, del DL 66/2014, nonché dall'articolo 1, comma 680, L 208/2015) è ripartito con DPCM tenendo anche conto dei fabbisogni *standard* (come approvati ai sensi del comma 534-bis) nonché delle capacità fiscali *standard* elaborate dal Dipartimento delle finanze<sup>110</sup> del Ministero dell'economia.

In caso di mancata approvazione dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, il concorso alla finanza pubblica è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il DPCM individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Il comma 2, con riferimento all'anno 2018, stabilisce che il **riparto del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario**:

- 1) è ridotto di **100 milioni** di euro;

---

<sup>109</sup> I richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti agli enti territoriali, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL (a partire dal 2018 occorre tener conto dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, v. art.1, comma 534-ter della legge n.232 del 2016, v. *infra*) e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

<sup>110</sup> Detto Dipartimento in tale attività si avvale della struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.

2) è **realizzato**:

- per **2.200 milioni** attraverso il contributo per la riduzione del debito regionale (v. comma 1);
- per **94,10 milioni** mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;
- per **300 milioni** negli ambiti di spesa e per importi - ferma restando l'esigenza di rispetto dei livelli essenziali di assistenza - che saranno oggetto di una proposta da parte delle regioni e dalle province autonome, in sede di autocoordinamento, che dovrà eventualmente essere recepita nell'ambito di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 30 aprile 2018.

In assenza della predetta intesa, il contributo di 300 milioni è ripartito - secondo la medesima procedura contenuta all'art.1, comma 534-ter, della L.232/2016 (v. *supra*) - con DPCM. È infatti previsto che quest'ultimo tenga anche conto dei fabbisogni *standard* (approvati ai sensi del comma 534-bis) e delle capacità fiscali *standard* elaborate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia che si avvale del CINSEDO<sup>111</sup>. In analogia a quanto previsto dal citato comma 534-ter, in caso di mancata approvazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali *standard*, il concorso alla finanza pubblica è ripartito "tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL". Il DPCM individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

*Al riguardo, considerato che, in caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il riparto è effettuato secondo la procedura di cui all'art.1, comma 534-ter, L.232/2016, si potrebbe valutare l'opportunità di operare un rinvio a tale disposizione piuttosto che riprodurre il contenuto.*

In relazione alla riduzione delle risorse prevista al comma 2, il **comma 3** dispone che:

- le **somme per interventi di edilizia sanitaria** compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 e ammessi a finanziamento nel 2018 **sono accertate** in entrata dalle regioni **nel 2019**. Ciò in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 118/2011<sup>112</sup>;

---

<sup>111</sup> Il CINSEDO svolge attività di studio, ricerca e, più in generale, supporta l'attività della Conferenza delle regioni (si veda l'art.3 dello statuto approvato il 13 ottobre 2005).

<sup>112</sup> L'art. 20, comma 3, primo periodo, del Dlgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) dispone che, per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento.

- i **termini di risoluzione** degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, **sono prorogati** in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.

Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 1, comma 310, della legge n. 266 - con l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria (di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988) - stabilisce che gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome<sup>113</sup> sono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla firma, con conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. I provvedimenti di revoca sono emanati anche per i casi in cui: a) la domanda di finanziamento sia valutata "non ammissibile al finanziamento" entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi; b) entro 9 mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento alla regione o alla provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori (a meno che non sia nel frattempo stata autorizzata una proroga dal Ministero della salute). Con riferimento agli accordi con sviluppo pluriennale, i richiamati termini decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

Il **comma 3** contiene disposizioni conseguenti alla riduzione delle somme programmate per interventi in edilizia sanitaria, recata al comma 2, lettera *b*) (v. *supra*). Come specificato nella relazione tecnica, tale riduzione avviene in presenza di accordi di programma già sottoscritti nel 2017 e per i quali si prevede una progressiva ammissione ai finanziamenti. Ai sensi della richiamata legislazione vigente (art.20, comma 3, D.lgs. 118/2011) le regioni sono tenute ad accertare in entrata le somme ammesse a finanziamento nell'esercizio di ammissione stessa. Pertanto il comma rinvia al 2019 il termine per effettuare tale accertamento e, di conseguenza, proroga in misura corrispondente i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.

Si segnala che il comma 3 riproduce disposizioni analoghe a quelle contenute all'art.31 del DL 50/2017.

L'art.31 riguardava la proroga dei termini di risoluzione degli accordi di programma sottoscritti nel 2016, a seguito della riduzione delle risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria (pari a 100 milioni di euro) concordate nell'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017.

---

<sup>113</sup> Il riferimento è agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (relativi alla ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico nel settore sanitario), e dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 (che al comma 203 definisce gli strumenti di programmazione negoziata).

**Articolo 68, comma 4**  
*(Proroga termini in materia di federalismo fiscale)*

L'articolo 68, comma 4, rinvia di un anno, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi **meccanismi di finanziamento** delle **funzioni regionali** relative ai **livelli essenziali** di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni come attualmente disciplinati dal **D.Lgs. n. 68 del 2011**, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009. Si tratta in particolare dell'attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione dei fondi perequativi.

Si rammenta che la **finalità del decreto legislativo n. 68/2011**<sup>114</sup> è quella di assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali. Il decreto provvede pertanto ad individuare le compartecipazioni delle regioni (a statuto ordinario) al gettito di tributi erariali ed i tributi delle regioni medesime, nonché ad introdurre una disciplina dei meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.

Il **nuovo regime** di alimentazione delle **risorse regionali** delineato dal provvedimento è **basato principalmente**:

- a) su una rideterminazione dell'addizionale regionale Irpef che assicuri un gettito corrispondente sia al gettito in essere che anche ai trasferimenti statali da sopprimere in base al medesimo decreto legislativo;
- b) su una nuova articolazione della compartecipazione regionale all'IVA;
- c) sulla soppressione (c.d. fiscalizzazione) di tutti i trasferimenti statali di parte corrente e (ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento) in conto capitale alle regioni a statuto ordinario, aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni;
- d) sulla istituzione di un fondo perequativo regionale.

**Il rinvio disposto dal comma 4** in esame - che **si aggiunge ai numerosi rinvii** finora intervenuti, da ultimo con l'articolo 24 del decreto-legge n. 50/2017 - deriva dalla circostanza che **la definizione dei nuovi meccanismi** sopra indicati - che nel testo iniziale del decreto legislativo n.68/2011 era previsto divenissero operativi dall'anno 2013 - richiede che siano **previamente individuati i livelli essenziali delle prestazioni** (Lep) e dei costi standard nelle materie diverse dalla sanità e che sia stato attuato il principio della **territorialità** nella

---

<sup>114</sup> Decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.



**compartecipazione Iva** suddetta, oltre che si siano esattamente individuati i **trasferimenti statali fiscalizzabili**.

A tali fini la norma in esame **interviene sugli articoli 2, 4, 7 e 15** del suddetto decreto legislativo - relativi rispettivamente alle nuove modalità di determinazione dell'addizionale regionale Irpef, alla nuova configurazione della compartecipazione Iva basata sulla territorialità della riscossione del gettito, sulla soppressione di talune categorie di trasferimenti statali ed, infine, all'istituzione di un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese Lep - **stabilendo**:

- all'**articolo 2** che la rideterminazione dell'**addizionale regionale Irpef** sulla base di nuovi criteri stabiliti dall'articolo 2 medesimo **decorra dal 2020**, anziché che dal 2019, e che la contestuale **riduzione** delle aliquote **Irpef di competenza statale** (tale da mantenere inalterato il prelievo fiscale per il contribuente) operi dal medesimo anno di imposta 2020;
- all'**articolo 4** che le **vigenti** modalità di determinazione della **compartecipazione regionale** al gettito **IVA** operino **fino al 2019** (invece che fino al 2018) e che, conseguentemente, la compartecipazione sulla base del **nuovo criterio di territorialità** decorra dal **2020**;
- all'**articolo 7** che la **soppressione dei trasferimenti statali** indicati dall'articolo - vale a dire quelli aventi carattere di generalità e permanenza destinati all'esercizio delle competenze regionali - **decorra dal 2020** invece che dal 2019, e che conseguentemente il D.P.C.M. per l'individuazione dei trasferimenti medesimi debba intervenire entro il 31 luglio 2019, invece che entro il 31 luglio 2018;
- all'**articolo 15**, che le **fonti di finanziamento** da esso previsti per delle **spese regionali** destinate ai livelli essenziali delle prestazioni (**Lep**) operino non più dal 2019 ma **dal 2020**, con eguale rinvio a tale anno dell' **istituzione del Fondo perequativo** previsto al comma 5 del medesimo articolo per garantire il finanziamento integrale dei Lep medesimi<sup>115</sup>.

Per quanto concerne tale ultimo articolo, che costituisce sostanzialmente la norma di completamento del nuovo sistema, si rammenta che lo stesso dispone che le fonti di finanziamento delle spese delle regioni per le funzioni Lep delle stesse sono costituite: dalla compartecipazione all'IVA, dalle quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, dall'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi, da quote del fondo perequativo istituito dallo stesso articolo e da talune entrate proprie.

<sup>115</sup> Il **Fondo è alimentato** dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni nelle funzioni della sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale ed, inoltre in ulteriori materie che potranno successivamente essere individuate.

**Articolo 68, commi 5-8**  
***(Ripiano disavanzo 2014 Regioni)***

L'**articolo 68**, con i **commi da 5 a 8**, consente alle Regioni che si impegnano a **riqualificare la propria spesa** attraverso il progressivo incremento degli investimenti di ripianare il **disavanzo al 31 dicembre 2014** in un massimo di **venti esercizi** (rispetto ai dieci attuali), rideterminandolo in quote costanti.

Attualmente l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015 disciplina le modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, in deroga alle disposizioni contabili vigenti.

In particolare, il citato comma 5 dispone che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni - al netto del debito autorizzato e non contratto - possa essere ripianato nei **dieci**<sup>116</sup> - esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, in deroga a quanto disposto in materia dall'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011: questo ne prevede infatti il ripiano nel primo esercizio del bilancio di previsione ovvero nei tre esercizi considerati dal bilancio a seguito dell'adozione di una apposita delibera consiliare; in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale.

La deliberazione contiene inoltre l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Nel nuovo piano di rientro proposto dalla norma in esame, il disavanzo è quello risultante dal **consuntivo** o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, quello risultante dal **consuntivo approvato dalla Giunta regionale (comma 5)**.

Il **comma 6** stabilisce il livello degli incrementi dei pagamenti complessivi per investimenti per gli anni dal 2018 al 2025.

Prendendo come anno base il 2017, tali incrementi non devono essere inferiori

- per il **2018**, al **2** per cento degli investimenti nell'anno base;
- per il **2019**, al **2,5** per cento degli investimenti nell'anno base;
- per il **2020**, al **3** per cento degli investimenti nell'anno base;
- per ciascuno degli anni **2021-2025**, al **4** per cento degli investimenti nell'anno base.

---

<sup>116</sup> Gli esercizi erano sette nel testo originario del D.L. n. 78/2015, e sono stati portati a dieci dall'articolo 1, comma 691, della legge n. 208/2015.

Da tali conteggi **sono esclusi** gli investimenti nuovi o aggiuntivi effettuati ai sensi dei seguenti commi dell'articolo 1, **commi 140-bis e 495-bis**, della legge di bilancio per il 2017:

- il comma **140-bis** (introdotto dall'articolo 25, comma 1, del D.L. n. 50/2017) attribuisce, per l'anno 2017, una quota del Fondo per il finanziamento **degli** investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese pari a 400 milioni di euro, alle Regioni a statuto ordinario a condizione che le stesse effettuino investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo totale almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. Sia la quota del Fondo attribuita ad ogni regione che l'importo minimo degli investimenti sono definiti da una tabella allegata<sup>117</sup>.
- il comma **495-bis** (introdotto dall'articolo 33, comma 1, del D.L. 50/2017, in deroga alle modalità di richiesta e **attribuzione** degli spazi finanziari disciplinata dalla medesima legge di bilancio 2017) stabilisce la ripartizione dei 500 milioni stanziati per il 2017 sulla base di una tabella in cui è riportata la quota spettante a ciascuna regione a statuto ordinario. Le Regioni utilizzano tali spazi finanziari per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi negli anni 2017 – 2021. Oltre il riparto dei complessivi 500 milioni, la tabella riporta infatti per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 la corrispondente quota di competenza.

Per il solo calcolo relativo all'anno **2018**, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 (anno base) possono essere desunti anche dal **preconsuntivo**.

Il **comma 7** prevede la certificazione da parte delle Regioni della realizzazione di tali investimenti **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di **mancata** o parziale **realizzazione degli investimenti**, si applicano le **sanzioni** previste nel caso di mancato raggiungimento del pareggio di bilancio dall'articolo 1, comma 475, della legge di bilancio per il 2017.

Il citato comma 475 stabilisce una serie di **sanzioni** in caso di mancato conseguimento del pareggio di bilancio, fra cui l'obbligo per le regione di versare all'entrata del bilancio statale, nel triennio successivo, l'importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato; il divieto, nell'anno successivo a quello di inadempienza, di impegnare spese correnti (al netto delle spese per la sanità), in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente ridotti dell'1 per cento, di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti e di procedere ad assunzioni di personale; l'obbligo per il presidente e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione di versare al bilancio dell'ente, nell'anno successivo a quello di inadempienza, il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

<sup>117</sup> Per approfondimenti si veda il Tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera relativo al citato [Fondo](#).

Secondo il **comma 8**, infine, le Regioni **adeguano il piano di rientro** del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014.

Nel caso in cui il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Giunta regionale (in luogo del rendiconto approvato dal Consiglio regionale), il piano di rientro è **adeguato a seguito dell'approvazione del rendiconto** 2014 da parte del Consiglio regionale.



**Articolo 68, commi 9 e 10**  
*(Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio)*

L'**articolo 68** reca ai, **commi 9 e 10**, un intervento di **semplificazione** in ordine ai documenti allegati al bilancio di previsione, con riguardo in particolare al **prospetto dimostrativo del rispetto del saldo** di equilibrio del bilancio. Elimina inoltre l'obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.

I due commi in esame intervengono in particolare sul **comma 468** dell'articolo 1 della legge n.232/2016 (**legge di bilancio 2017**), il quale ha disposto che al bilancio di previsione sia allegato il **prospetto dimostrativo del rispetto del saldo** di cui al comma 466 della medesima legge (vale a dire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), prevedendo, altresì, che tale prospetto non consideri gli stanziamenti "*non finanziati con risorse diverse dall'avanzo di amministrazione*" del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il medesimo comma dispone altresì che il prospetto è aggiornato dalla Ragioneria Generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro 60 giorni dall'aggiornamento, il Consiglio dell'ente territoriale approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione.

Il **comma 9** in esame opera **due** diverse **modifiche** a tale comma. **Con la prima** interviene sui contenuti del prospetto dimostrativo, allegato al bilancio di previsione, del rispetto del saldo di equilibrio. In proposito il secondo periodo del comma 468 medesimo prescrive che il prospetto medesimo non deve considerare gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione. **Il comma 9** in commento **espunge dalla norma** l'inciso "*non finanziati con risorse diverse dall'avanzo di amministrazione*", la cui presenza comporta il divieto di utilizzare le quote di investimento finanziate dall'avanzo medesimo. **Tale modifica deriva dalla circostanza che** già la disciplina contabile vigente non consente di applicare l'avanzo di amministrazione in sede di bilancio di previsione, non risultando quindi possibile in sede previsionale – precisa la relazione illustrativa della norma – applicare le quote accantonate dell'avanzo al fondo crediti dubbia esigibilità ed ai fondi rischi e spese future.

**Con la seconda modifica**, che ha evidenti finalità semplificative della gestione di bilancio degli enti interessati, si **sopprime l'ultimo periodo** del comma 468 in questione, nel quale si dispone che **il prospetto** dimostrativo del rispetto del

saldo sopradetto **debba essere allegato** - oltre che al bilancio di previsione - **anche alle variazioni di bilancio** approvate dal Consiglio e ad altre tipologie di variazioni indicate secondo periodo medesimo.

Si tratta, in sintesi, delle variazioni: a) approvate dalla Giunta riguardanti il fondo pluriennale vincolato; b) effettuate dai responsabili della spesa e riguardanti il fondo pluriennale vincolato; b-bis) riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa; c) effettuate dai responsabili della spesa su stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate; d) approvate dalla Giunta per l'istituzione di nuove tipologie di bilancio; e) effettuate dai dirigenti responsabili della spesa e riguardanti le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa

Con il **comma 10** si **modifica il comma 470** della legge n.232/2016, nella parte in cui si dispone che la mancata trasmissione della certificazione del rispetto del saldo da parte di ciascun ente entro la data del **30 aprile** di ogni anno – prevista quale termine ultimo dopo il quale il ritardato invio della certificazione attestante il conseguimento dell'obiettivo di saldo da parte di ciascun ente - comporta l'applicazione della sanzione (nei dodici mesi successivi al ritardato invio) del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato. Tale data viene **postposta di un mese**, sostituendosi al termine del 30 aprile quello del **30 maggio**.

**Articolo 68, commi 11-15**  
*(Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile)*

I **commi da 11 a 15** regolano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti territoriali competenti.

Il **comma 11** dispone che le **risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali** di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, **siano vincolate** alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992, nello stato di emergenza.

I commi 4-ter e 4-quater, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992 dispongono che almeno dieci giorni prima della scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile emani, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Con la predetta ordinanza può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Le risorse che residuano alla chiusura della contabilità speciale, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L'attuazione



delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
- e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

Il **comma 12**, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 11 secondo le procedure ordinarie di spesa, dispone che a decorrere dal 2018 **gli enti territoriali debbano conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo**, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio), di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

Si ricorda che il comma 466, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, richiede alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, alle città metropolitane, alle province e ai comuni, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,

Il **comma 13 assegna** agli enti territoriali, nel limite del saldo positivo di cui al comma 12, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, **spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali** di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012 stabilisce che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle

intese concluse in ambito regionale, siano effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali.

*Si segnala che erroneamente la disposizione indica quale riferimento ai patti nazionali l'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243, anziché l'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.*

Il **comma 14** prevede una procedura di **comunicazione da parte degli enti territoriali**, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Tali enti comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 13. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

Il **comma 15 modifica l'articolo 9-ter del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91**, concernente l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni, **aggiornandolo alla nuova normativa in esame**. A tal fine viene previsto che negli esercizi dal 2018 al 2022 siano assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. In linea con quanto stabilito al precedente comma 14 si stabilisce che entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati.



**Articolo 68, comma 16**  
*(Spese connesse ad eventi calamitosi)*

L'**articolo 68, comma 16**, integra le disposizioni contabili relative agli interventi per i terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017), al fine di prevedere una **verifica dell'andamento degli oneri** connessi agli eventi sismici. In base agli esiti della verifica, verrà determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare alle Regioni colpite, destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.

In particolare, vengono inseriti **due nuovi commi nell'articolo 44**, del **decreto-legge n. 189/2016**<sup>118</sup> che disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici in questione, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 (sisma del 24 agosto 2016), 2 (sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) e 2-bis (sisma del 18 gennaio 2017). L'articolo 44 reca in particolare le disposizioni contabili e di bilancio.

Il nuovo **comma 6-bis** dispone che venga effettuata una **verifica dell'andamento degli oneri** connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018 -2021. La verifica deve basarsi anche su apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388<sup>119</sup> e **dell'articolo 4, commi 3 e 4**, del decreto-legge n. 189/2016.

Si ricorda che il richiamato **comma 3** del D.L. n. 189/2016 prevede l'apertura presso la tesoreria statale di una apposita contabilità speciale **intestata al Commissario straordinario**, sulla quale sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare

---

<sup>118</sup> Recante (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016),

<sup>119</sup> L'[ordinanza n.388](#) del 26 agosto 2016, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", prevede, all'articolo 4, l'istituzione di contabilità speciali a favore delle Regioni interessate, per l'utilizzo dei 50 milioni stanziati per gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza.

alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

Il successivo **comma 4** prevede l'apertura presso la tesoreria statale di apposite contabilità speciali **intestate ai Presidenti delle Regioni** in qualità di vice commissari, per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.

Il **nuovo comma 6-ter** prevede che, **sulla base degli esiti della verifica** di cui al comma *6-bis*, venga **determinato l'ammontare** complessivo degli **spazi finanziari** per ciascun anno, da assegnare alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali (articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012).

La determinazione dell'ammontare complessivo degli spazi finanziari avviene con la comunicazione effettuata dal MEF ad Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. **1, comma 427**, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).

Si ricorda che con i commi da 422 a 428 della legge di stabilità per il 2016 viene disciplinata la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. In particolare, il richiamato **comma 427** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Il predetto Ministero provveda alla **comunicazione**, al Dipartimento della Protezione Civile, entro il termine del 31 marzo, dell'esito della verifica in questione.

L'ammontare complessivo deve essere **ripartito** tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria **in misura** proporzionale, e comunque **non superiore, all'importo delle quote capitale annuali sospese** per gli anni 2017-2021 ai sensi del **comma 4 dell'articolo 44** del D.L. n. 189/2016.

Si ricorda che tale comma prevede, per il **periodo 2017-2021, la sospensione** dal versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle **anticipazioni di liquidità** acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2 e 3, c. 1, lett. a) e b), del **D.L. n. 35 del 2013**<sup>120</sup> e

<sup>120</sup> Il dl n. 35 del 2013 disciplina, all'articolo 2, i pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome, mentre l'articolo 3 prevede la concessione di anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. I criteri per il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome sono costituiti dall'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati e dall'importo delle mancate erogazioni - per competenza e/o per cassa - delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari (lettere a) e b) del comma 1). A decorrere dal 2022, le Regioni in oggetto provvedono al rimborso di quanto non versato, e fino alla scadenza di rimborso contrattualmente prevista, in misura lineare, in quote annuali costanti. In tal modo si

successivi rifinanziamenti. **A decorrere, quindi, dal 2022**, le Regioni in oggetto provvedono al rimborso di quanto non versato, e fino alla scadenza di rimborso contrattualmente prevista, in misura lineare, in quote annuali costanti. In tal modo si cerca di ridurre, lungo un orizzonte temporale quinquennale, il grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri che dovranno essere sostenuti per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma.

La relazione tecnica quantifica l'importo delle quote capitali annuali sospese di cui sopra in circa 259,4 milioni di euro per il 2018, 264,8 milioni di euro per il 2019, 270,2 milioni di euro per il 2020 e 275,8 milioni per il 2021.

Gli spazi finanziari così concessi sono **destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici**. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154/2008.

---

cerca di ridurre, lungo un orizzonte temporale quinquennale, il grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri che dovranno essere sostenuti per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma.



**Articolo 68, commi 17-23**  
*(Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL)*

I **commi 17, 19 e 22** prevedono il trasferimento alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio **presso i centri per l'impiego**. Il **comma 20** disciplina la possibilità di **stabilizzazione**, presso la regione o agenzia o ente regionale suddetto, **ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro**, o presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore. I **commi 18, 21 e 23** recano gli stanziamenti per l'attuazione dei commi summenzionati e disciplinano la procedura per i trasferimenti delle risorse finanziarie alle regioni.

Il **comma 17** prevede che il personale delle città metropolitane e delle province, già collocato in soprannumero (rispetto alla dotazione organica delle stesse<sup>121</sup>), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso i centri per l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - (con esclusione dei dipendenti già collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge). A tal fine, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di 220 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018 (**comma 18**). Il suddetto importo non viene computato nella spesa per il personale, nell'ambito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno (**comma 17**).

Il trasferimento del personale in esame è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (**commi 17 e 22**).

Il **comma 19** prevede che la regione, ovvero l'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, succeda alla città metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere (alla data di entrata in vigore della presente legge) per lo svolgimento dei medesimi servizi. Anche tale subentro è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (**comma 22**).

Ai sensi del **comma 20**, la regione, ovvero l'agenzia o ente regionale suddetto, e l'ANPAL possono stabilizzare, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, i lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa. La stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (relativo alle procedure di stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020).

---

<sup>121</sup> Riguardo a quest'ultima, cfr. l'art. 1, comma 421, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.



Ai fini di cui ai **commi 19 e 20**, a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di 16 milioni di euro annui, mentre i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati di 2,81 milioni annui (**comma 21**). Il suddetto incremento relativo alle regioni a statuto ordinario non viene computato nella spesa per il personale, nell'ambito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno (**comma 20**).

Il **comma 23** prevede che i trasferimenti alle regioni alle regioni a statuto ordinario di cui ai **commi 18 e 21** siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

**Articolo 68, comma 24**  
**(Compensazioni minor gettito IRAP)**

L'articolo 68, comma 24 attribuisce alle regioni un contributo a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015.

Si ricorda che il **comma 20**, nonché i **commi da 22 a 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014** introducono alcune agevolazioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). In particolare, si dispone **l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato**, eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a imposta e decorre dal periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al 31 dicembre **2014**.

In sostanza, ove la sommatoria delle deduzioni – analitiche o forfetarie – previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulti inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

In particolare, il **comma 20** introduce all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il **comma 4-octies** il quale, in sostanza, concede la possibilità a taluni soggetti IRAP di **ridurre** la base imponibile **IRAP** di un importo pari alla **differenza** tra il **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato** e l'importo di alcune **spese già deducibili ex lege**.

Alle regioni a statuto ordinario è quindi attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di **compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016**, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle richiamate agevolazioni.

A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma “Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria” relativo alla missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.

Si rileva che il capitolo 2862 “*Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA*”, presenta residui pari a 18,6 milioni di euro. Il capitolo reca questa nota: “Lo stanziamento del capitolo tiene conto: del livello del **finanziamento del servizio sanitario nazionale**, come stabilito dall'art.1 comma 392 della legge di bilancio n. 232/2016 e ridotto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro della salute del 5 giugno 2017, per un **valore pari a 113,396 miliardi di euro per il 2018 e 114,396 miliardi di euro per**

**il 2019**; delle minori entrate fiscali (IRAP e addizionale regionale IRPEF). Per l'anno 2020 si è ipotizzata una stima di crescita del 2,2% rispetto al 2019”.

Sul punto si ricorda che la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 392, legge 232/2016) aveva rideterminato in diminuzione, rispetto a quanto stabilito con l'[Intesa dell'11 febbraio 2016](#), il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, portandolo a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018. Per il 2019 il livello del finanziamento era stato fissato in 115.000 milioni di euro.

Successivamente, il [decreto 5 giugno 2017](#), a causa del mancato contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, ha nuovamente rideterminato il livello del fabbisogno sanitario nazionale, stabilendo ulteriori riduzioni, pari a: 423 milioni di euro per il 2017 e 604 milioni di euro per il 2018.

Pertanto, il Fondo sanitario nazionale nel 2018 risulta pari a 113.396 milioni di euro (anziché a 114.000 milioni come previsto dalla legge 232/2016 - Legge di Bilancio 2017).

Si chiarisce che la norma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

**Articolo 68, comma 25**  
*(Soppressione del Fondo per esigenze in termini  
di saldo netto da finanziare e fabbisogno)*

L'**articolo 68, comma 25**, sopprime il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, iscritto nello stato di previsione del MEF.

Si tratta di un fondo che è stato recentemente **istituito dall'articolo 20, comma 3, del decreto-legge n. 148/2017**<sup>122</sup> (in corso di esame presso il Senato, A.S. 2942), in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. La soppressione – al cui riguardo la relazione illustrativa della norma non fornisce indicazioni - comporta corrispondenti effetti in termini di riduzione di spesa sui due saldi in questione, come esposto nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziario del disegno di legge di bilancio in esame.

---

<sup>122</sup> Recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.



## **Articolo 69** *(Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale)*

L'**articolo 69** istituisce un **fondo di 60 milioni** di euro annui dal 2018 in favore delle autonomie speciali, stabilisce il definitivo passaggio alle regole del **pareggio di bilancio**, a decorrere dall'anno 2018, per quelle di tali autonomie cui continuavano ad applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno ed, infine, esclude alcune tipologie di spesa dal calcolo della spesa corrente della **Regione Siciliana**.

In particolare il **comma 1** dell'articolo, nell'istituire un **fondo di 60 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2018** in favore dei territori delle autonomie speciali, dispone che la definizione dei beneficiari, delle finalità, dei criteri e delle modalità di riparto del fondo – al cui riguardo la relazione illustrativa non fornisce elementi ulteriori rispetto a quanto riportato in norma - sono rinviati ad un **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il **15 febbraio 2018**, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Quanto ai **commi 2 e 3**, con essi viene stabilito il **definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio**, a decorrere dall'anno 2018, per la Regione Friuli-Venezia giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento, unici enti ai quali si **continuavano ad applicare** i vincoli di finanza pubblica stabiliti dal **patto di stabilità**.

In riferimento alla **Regione Friuli-Venezia Giulia**, il **comma 2** stabilisce che non si applicano, a decorrere dall'anno **2018**, **le norme sul patto di stabilità** contenute nell'articolo 1, comma 454 e seguenti della legge di stabilità 2013. Per la regione in questione, infatti, fino all'anno 2017, la disciplina della riduzione del debito pubblico è basata sul contenimento della spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile. La disciplina generale, nonché le norme sul monitoraggio degli adempimenti e dei risultati e le sanzioni in caso di inadempienza, sono contenute nelle disposizioni della legge di stabilità 2013, di cui la **norma in esame stabilisce la disapplicazione**.

Gli obiettivi della regione Friuli-Venezia Giulia, vale a dire il limite alle spese complessive sono stati determinati dalla legge di stabilità 2015, ai commi 517-521 dell'unico articolo e recepiscono il protocollo d'intesa tra Stato e Regione sottoscritto il 30 ottobre 2014, in materia finanziaria. In particolare il comma 517 stabilisce l'obiettivo programmatico della regione per l'esercizio 2014, nonché gli obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Per quanto concerne la regione **Trentino-Alto Adige** e le **Province autonome di Bolzano e di Trento** il passaggio alla **disciplina del pareggio di bilancio** a decorrere dal 2018 è già stato stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014,

art. 1, comma 407, lettera e) che ha modificato l'art. 79 dello statuto (DPR 670/1972), in attuazione dell'accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome sottoscritto il 15 ottobre 2014.

Nello specifico l'articolo 79 contiene la disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica e stabilisce che per i tre enti il pareggio di bilancio si applica a decorrere dal 2018. Fino a quella data continuano ad applicarsi le norme contenute nella legge di stabilità 2013 che stabiliscono le modalità di determinazione dell'obiettivo del patto di stabilità, basato sul conseguimento del saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, nonché il monitoraggio, la certificazione e le sanzioni (rispettivamente comma 455 e commi 460, 461 e 462 della legge 228/2012). Quanto all'obiettivo specifico per ciascun anno del triennio dal 2015 al 2017, esso è stato stabilito dal comma 408 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) per ciascuno dei tre enti.

Il **comma 3** dell'articolo 69 in esame **abroga il comma 483** della legge di bilancio 2017 che stabilisce che alla Regione Friuli-Venezia Giulia, alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Bolzano e di Trento non si applicano le norme concernenti le sanzioni e le misure premiali in relazione alla disciplina del pareggio di bilancio (stabilite rispettivamente dal comma 475 e dal comma 479 della medesima legge).

Agli enti citati, infatti, fino al 2017 si applicavano le regole del patto di stabilità dettate dalla legge di stabilità 2013.

L'abrogazione del suddetto comma 483 comporta che alle autonomie speciali in questione **si applichino** dal 2018 le misure sanzionatorie e premiali previste dalla **normativa sul pareggio di bilancio**.

Si ricorda che la disciplina del **pareggio di bilancio** si applica alla **Regione Sardegna**, a decorrere **dall'anno 2015** (secondo quanto stabilito prima dal decreto legge 133/2014, art. 42, commi 9-13, poi dal comma 478-bis della legge di stabilità 2015), **alla Regione siciliana** a decorrere **dall'anno 2016** in attuazione dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 20 giugno 2016 e recepito dall'articolo 11 del decreto-legge 113/2016 ed alla **Regione Valle d'Aosta** a decorrere **dall'anno 2017**, secondo quanto stabilito dal comma 484 della legge di bilancio 2017.

**A decorrere dall'anno 2018, quindi**, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica **tutte le autonomie speciali** seguiranno le stesse regole sul pareggio di bilancio, dettate, da ultimo dai commi 463-482 della legge di bilancio 2017.

Il **comma 4**, infine, **esclude alcune tipologie di spesa** dal calcolo della riduzione della spesa corrente a cui la **Regione Siciliana** si è impegnata con l'accordo del 20 giugno 2016.

In particolare non vengono considerate in tale computo:

- il contributo di annuo 70 milioni di euro che la Regione Siciliana si è impegnata a destinare, con l'accordo del 12 luglio 2017, ai liberi consorzi di

comuni (ex Province) del proprio territorio, in aggiunta ai contributi riconosciuti nel 2016;

- le spese sostenute dalla stessa Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

In tal modo, la norma in esame recepisce il punto 4 dell'accordo siglato tra lo Stato e la Regione Siciliana il 12 luglio 2017

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2017 (commi 509-516) ha fornito applicazione ai contenuti **dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 20 giugno 2016**, che ha ridefinito i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione al fine di superare lo stato di grave sofferenza finanziaria del bilancio regionale. I contenuti principali dell'accordo riguardano il concorso della regione agli obiettivi di finanza pubblica, le misure per la riduzione della spesa corrente regionale e la rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). In particolare, con il comma 510 della suddetta legge di bilancio viene stabilito che la Regione provveda a realizzare misure di razionalizzazione della spesa corrente – attraverso la **riduzione degli impegni** di parte corrente - **non inferiori al 3 per cento annuo, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020**. La riduzione deve essere considerata al netto delle seguenti voci di spesa: la spesa sanitaria, le spese correttive e compensative relative a regolazioni contabili, il concorso della regione alla finanza pubblica e gli oneri per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali per il pubblico impiego (nei limiti fissati dalla legge di bilancio).

Successivamente è stato siglato tra lo Stato e la Regione Siciliana l'accordo del **12 luglio 2017**, sempre in materia finanziaria, in cui al punto 4 si formalizza l'impegno della Regione a destinare ai liberi consorzi di comuni un contributo di 70 milioni a partire dal 2017 (aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016). Nell'accordo si precisa l'esclusione di tale contributo dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo. Si esplicita anche l'esclusione delle spese sostenute per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.





## **Articolo 70** *(Risorse per province e città metropolitane)*

L'**articolo 70** destina risorse in favore di province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e di città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'art.20 del D.L. 50/2017 che il comma 2 intende sopprimere). L'articolo destina inoltre un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione.

Il **comma 1** destina risorse per le **funzioni fondamentali** attribuite agli enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario:

- alle **città metropolitane** spetta un contributo pari a **82 milioni** di euro per l'anno 2018;
- alle **province** spetta un contributo pari a **270 milioni** di euro per il **2018**, a **110 milioni** per ciascuno degli anni **2019 e 2020** e a **180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021**.

Le **funzioni fondamentali delle province**<sup>123</sup>, cui sono destinate le risorse in commento, sono le seguenti (art.1, comma 85, legge n. 56 del 2014):

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- gestione dell'edilizia scolastica;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

<sup>123</sup> Ai sensi del comma 86, le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

Le **funzioni fondamentali delle città metropolitane** sono le seguenti (art.1, commi 44-46, della legge 56/2014):

- le funzioni fondamentali attribuite alle province;
- le funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province;
- le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana, riguardanti i seguenti ambiti: a) definizione del piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale; b) pianificazione territoriale generale; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Il **riparto** è determinato sulla base di un **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri e importi definiti, previa **intesa** in sede di **Conferenza Stato-città** ed autonomie locali, su **proposta** dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (**Anci**) e dell'Unione delle Province d'Italia (**Upi**). Detta intesa dovrà essere raggiunta entro il 31 gennaio 2018.

Nel caso in cui **l'intesa non sia raggiunta** entro tale data "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta" (da parte di Anci e Upi) si prevede una specifica procedura per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, entro il 10 febbraio 2018 (comma 1, terzo periodo).

*Il tenore della disposizione si potrebbe prestare a eventuali incertezze interpretative circa la possibilità da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-città, ma in presenza della proposta di riparto da parte delle Associazioni degli enti locali (o anche di una sola di esse). Qualora l'intento fosse quello di consentire al Governo di procedere comunque nel caso in cui non si raggiunga la predetta intesa, si potrebbe valutare la soppressione delle parole "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta".*

Nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, il **contributo è ripartito in proporzione alla differenza** per ciascuno degli enti interessati (sempre che questa sia positiva) tra:

- **l'ammontare della riduzione della spesa corrente** indicato nella **tabella 1** allegata al **decreto-legge n. 50 del 2017**, una volta dedotta la riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

La richiamata tabella 1 allegata al DL 50/2017 reca la riduzione della spesa corrente che gli enti di area vasta (delle regioni ordinarie nonché di Sicilia e Sardegna) devono conseguire annualmente a partire dal 2017 ai sensi del comma

418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in termini di concorso alla finanza pubblica.

Quest'ultimo comma, si rammenta, impone agli enti di area vasta, al fine di assicurare il loro concorso al contenimento della spesa pubblica, una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tali riduzioni di spesa sono ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna.

- **e l'ammontare dei contributi** di cui **all'articolo 20** e dei contributi annuali di cui alla **tabella 3** del medesimo decreto legge n. 50 del 2017, nonché alle **tabelle F e G** allegate al **D.P.C.M. 10 marzo 2017**. Si tratta di contributi finalizzati a sostenere l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti di area vasta.

I contributi di cui all'art. 20 del DL 50/2017 sono destinati: i) alle province delle regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni a decorrere dall'anno 2019; alle città metropolitane delle medesime regioni, per un importo pari a 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (il riferimento al 2018 è tuttavia oggetto di soppressione ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, v. *infra*).

La tabella 3, richiamata dal medesimo articolo (e dall'articolo in esame), definisce il riparto del contributo di cui al comma 754 dell'art. 1 della legge n.208 del 2015 (per le funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica) fra le singole città metropolitane e le singole province delle regioni a statuto ordinario (v. art. 17 del DL 50/2017). Ai fini che qui interessano, la parte relativa al riparto fra ciascun ente di area vasta è presa come parametro per l'ulteriore riparto delle risorse di cui al richiamato art. 20 nel caso in cui non sia possibile giungere ad una diversa allocazione delle risorse, da sancire con intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro i prescritti termini.

Si segnala che in attuazione dell'art.20 è intervenuto il DM 14 luglio 2017, recante "Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019", che ha preso atto del mancato raggiungimento dell'intesa.

Le tabelle F e G del D.P.C.M. 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)" definiscono gli importi spettanti a ciascun ente di area vasta per un totale di 650 milioni per le province delle regioni a statuto ordinario (tabella F) e di 250 milioni per le città metropolitane delle medesime regioni (tabella G). Tali importi sono attribuiti agli enti locali in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 113 del 2016 (si tratta dell'ammontare della riduzione della spesa

corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire, e del corrispondente versamento, ai sensi del citato articolo 1, comma 418, della legge n.190 del 2014).

Ai fini della determinazione della richiamata differenza per gli anni **a partire dal 2019**, occorrerà tener conto del venir meno del concorso da parte delle province e città metropolitane al contenimento della spesa pubblica previsto dall'art. 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (comma 1, quarto periodo).

Ai sensi dell'art.16, comma 3, del DL 50/2017 detto contributo è determinato, per gli anni 2017 e 2018, per ciascun ente di area vasta secondo quanto previsto nella tabella 2 allegata al medesimo decreto.

Il **comma 2** sopprime ogni riferimento all'anno 2018 contenuto all'art.20, comma 1-*bis*, del decreto legge n.50 del 2017.

Il comma 1-*bis* aveva disposto che alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, fosse attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, secondo criteri di riparto e importi definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (e prevedendo che, in caso di mancata intesa entro i prescritti termini, il contributo dovesse essere assegnato in proporzione agli importi indicati nella tabella 3 allegata al medesimo decreto-legge). Viene ora meno il contributo di 12 milioni per il 2018.

**Squilibri finanziari degli enti di area vasta evidenziati da Sose<sup>124</sup>**

Le disposizioni recate dall'articolo in esame sono volte a riassorbire gli squilibri finanziari fra fabbisogni e risorse degli enti di area vasta, ed in particolare delle province, rilevati da Sose<sup>125</sup>, nell'ambito dell'analisi condotta su costi e fabbisogni *standard*<sup>126</sup>.

Con riferimento alla capacità fiscale per province e città metropolitane, Sose ha evidenziato che rispetto alla spesa storica, margini di efficientamento sono

<sup>124</sup> Tali esiti sono stati illustrati nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale lo scorso 16 marzo. Per un approfondimento si veda "Ex Province. Il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla riforma", documento di analisi n.1, Ufficio valutazione impatto, Senato della Repubblica, pagg.47-48.

<sup>125</sup> SOSE è una società per azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'art. 10, comma 12, della legge 146 del 1998. La Società svolge attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, compie analisi strategiche dei dati e svolge funzioni di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa. Per quanto ci interessa, fra le principali funzioni ha anche quella di determinare i fabbisogni standard in attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

<sup>126</sup> Il calcolo dei fabbisogni *standard* per singola funzione è stato effettuato tramite la rielaborazione dei dati riferiti alla spesa storica del 2012, rilevati tramite questionari elaborati da 86 enti di area vasta. Facendo ricorso ad un modello lineare SOSE ha stimato sia i costi medi, sia i costi efficienti (questi ultimi ottenuti attribuendo un peso maggiore ai valori di spesa registrati da parte degli enti più virtuosi).

limitati alle funzioni generali di amministrazione e, seppur in minor misura, dell'ambiente. Quanto alla stima della capacità fiscale, ha rilevato che rispetto al gettito attuale, a legislazione vigente, anche accrescendo al massimo le aliquote dei tributi propri l'incremento del gettito sarebbe molto contenuto.

Dall'analisi condotta confrontando spesa efficiente per le funzioni che gli enti di area vasta sono chiamati a svolgere e il gettito potenziale (nell'ipotesi di massimo incremento delle aliquote) si registra uno squilibrio, pari a 651,5 milioni di euro nel 2017. Per le città metropolitane lo squilibrio è di 15 milioni di euro.

Rispetto al contesto ordinamentale in cui è stata condotta l'analisi di SOSE, sono successivamente intervenuti il decreto-legge n.50 del 2017, che ha stanziato per le province un contributo per spese correnti di 180 milioni<sup>127</sup>, e il DL n. 91 del 2017, che ha stanziato ulteriori 100 milioni per gli enti di area vasta<sup>128</sup>.

Il **comma 3** destina un contributo, pari a **30 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2018-2020**, a favore delle **province** che risultano in **dissesto** o hanno presentato il **piano di riequilibrio finanziario pluriennale** o ne hanno conseguito l'approvazione. Detto contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta", il decreto ministeriale è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, e il contributo è ripartito in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.

<sup>127</sup> L'art. 20, comma 1, destina alle province delle regioni a statuto ordinario 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2017 ("Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019") è stata data attuazione a tale disposizione. Alle città metropolitane, al comma 1-bis, è stato destinato un contributo pari a 12 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (quello per il 2017 è stato attribuito dall'art. 15-*quinquies*, comma 1, del DL 91/2017 interamente alla città metropolitana di Milano). Al comma 3, sono poi previsti ulteriori 170 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017. A tale disposizione ha dato attuazione un ulteriore decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2017 ("Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019").

<sup>128</sup> L'art. 15-*quinquies*, comma 2, del DL 91/2017 ha stanziato, nello specifico, 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Con decreti del Ministero dell'interno 29 settembre 2017 ("Ripartizione, a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario, di un ulteriore contributo, pari a 72 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017") e 4 ottobre 2017 ("Ripartizione a favore delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di un ulteriore contributo, pari a 28 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017") è stata data attuazione al richiamato comma 2.

*Quanto a quest'ultima previsione, valgono le considerazioni - in merito a possibili incertezze interpretative circa la facoltà da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa, ma in presenza della proposta di riparto da parte dell'UPI - già svolte con riferimento al comma 1, terzo periodo (v.supra).*

**Articolo 71, commi 1-10**  
*(Interventi a favore dei comuni)*

L'**articolo 71, commi 1-9**, dispone, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Disciplina, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari (**comma 1**), le modalità di presentazione della richiesta (**comma 2**) e di assegnazione del contributo (**comma 3**), gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (**comma 5**), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (**comma 6**) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (**comma 7**), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (**commi 8 e 9**). Il **comma 10** è diretto a riconoscere ai piccoli comuni un contributo pari a 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di medesimi interventi in favore dei piccoli comuni.

Il **comma 1** prevede l'assegnazione, a favore di determinati comuni, per il triennio 2018-2020, di **contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali**.

I contributi sono quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni per l'anno 2019; 400 milioni per l'anno 2020.

Sono enti beneficiari di tali risorse **i comuni che non risultano assegnatari delle erogazioni connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia"**, istituito, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).

Sono escluse dall'assegnazione dei predetti contributi le opere che siano integralmente finanziate da altri soggetti.

Il **comma 2** disciplina **le modalità di presentazione delle richieste** da parte dei comuni che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 1.

Le richieste di contributo:

- sono presentate al Ministero dell'interno entro i seguenti termini aventi natura perentoria: 20 febbraio 2018 per l'anno 2018; 20 settembre 2018 per l'anno 2019; 20 settembre 2019 per l'anno 2020;
- sono riferite a opere inserite in uno strumento di programmazione;
- non possono superare l'importo massimo di 5.225.000 euro complessivi per ciascun comune;
- per quanto riguarda i contenuti, devono recare le informazioni relative:
  - alla tipologia dell'opera;
  - al codice unico di progetto (CUP), la cui mancata o errata indicazione comporta l'esclusione dell'opera dalla procedura di assegnazione;
  - a eventuali contributi finanziari di altri soggetti.



Il codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) istituito presso il CIPE (art. 1, comma 5, della legge n.144 del 1999 e art.11 della legge n.3 del 2003).

Il CUP - costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri (v. deliberazione del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, disciplinante il sistema per l'attribuzione del CUP) - accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere (MGO) (art. 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 e deliberazione del CIPE n. 15 del 28 gennaio 2015, recante Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere).

### **Il comma 3 disciplina le modalità di assegnazione del contributo.**

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro le seguenti date: 31 marzo per l'anno 2018; 31 ottobre 2018 per l'anno 2019; 31 ottobre 2019 per l'anno 2020.

Se le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare le richieste presentate, hanno **priorità** i comuni con minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

L'art. 11 del decreto legislativo n.118 del 2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") prevede che le regioni e gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati<sup>129</sup>.

L'Allegato 13 al decreto legislativo n.118 del 2011 reca l'Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie.

I titoli richiamati nel comma in esame sono i seguenti: titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa); titolo 2 (Trasferimenti correnti); titolo 3 (Entrate extratributarie); titolo 4 (Entrate in conto capitale); titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie); titolo 6 (Accensione prestiti).

<sup>129</sup> Sul sito del Governo (al seguente link: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/>) sono consultabili i nuovi schemi di bilancio adottati a decorrere dall'esercizio 2013, aggiornati al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2017 ("Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi").

Nella Relazione illustrativa si specifica che la priorità accordata ai comuni con minore incidenza dell'avanzo di amministrazione è motivata dalla volontà di "assicurare prioritariamente le risorse agli enti che presentano una minore capacità di spesa, a valere su risorse proprie, per investimenti".

Il **comma 4** prevede che le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente comma 3 siano tratte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo, trasmessi - ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2001 - alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, alla data di presentazione della richiesta, devono essere stati trasmessi alla predetta banca dati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett. b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, riferiti al rendiconto di gestione da ultimo approvato.

Per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali l'art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ha disposto la sospensione per dodici mesi, salva ulteriore proroga, dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Tuel (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni, le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del comma 3 sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

L'art. 13 della legge n.196 del 2009, recante la disciplina della Banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, impone alle amministrazioni pubbliche di inserire in essa i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della medesima legge n. 196.

L'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n.118 del 2011 - richiamato nel comma in esame - dispone che le regioni e gli enti locali trasmettano i loro bilanci preventivi e i bilanci consuntivi alla predetta banca dati, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n.196, il quale ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati.

In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge n.196, è stato adottato il decreto ministeriale del 12 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni".

Nel comma in esame vengono richiamati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett.b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 12 maggio 2016. Si tratta dei seguenti documenti:

- i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo n. 118 del 2011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 1, comma 1, lett.b));

- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 1, comma 1, lett.*e*));
- i dati afferenti al rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato (art.3).

Il **comma 5** specifica gli **obblighi cui è tenuto il comune** che ha ottenuto il contributo per investimenti di cui al comma 1.

L'ente è chiamato ad **affidare i lavori** per la realizzazione delle opere pubbliche nel termine di **otto mesi** decorrenti dalla data di adozione del decreto interministeriale con il quale è stato determinato l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune (ai sensi del precedente comma 3).

Il comma in esame disciplina, inoltre, l'utilizzo di eventuali **risparmi derivanti da ribassi d'asta**. Si prevede che tali risparmi siano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui all'art. 102 del codice dei contratti pubblici (su cui v. comma 6). Successivamente, i comuni beneficiari del contributo possono utilizzarli per ulteriori investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, purché tali risparmi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Il **comma 6** disciplina i **tempi e le modalità di erogazione dei contributi** in questione. Una volta assegnati con il decreto interministeriale di cui al comma 3, i contributi sono erogati ai comuni beneficiari da parte del Ministero dell'interno, secondo la seguente scansione:

- per il 20 per cento: entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018; entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019; entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020;
- per il 60 per cento: entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018; entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019; entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, richiamato al successivo comma 8;
- per il restante 20 per cento: a seguito della trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Per il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n. 229 del 2011, v. il successivo comma 8.

L'art. 102 del codice dei contratti pubblici disciplina il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture. Si tratta di procedure volte a certificare che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

In determinati casi il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori. Il comma 8 dell'art. 102 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, la disciplina e la definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori (e il certificato di verifica di conformità) possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, (individuati dal predetto decreto ministeriale) di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non è stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102, comma 3).

Il **comma 7** dispone che - in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti ai comuni beneficiari dei contributi dai commi 5 e 6 - il **contributo è recuperato** dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

L'art. 1, comma 128, della legge n.228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) reca disposizioni relative al recupero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

Il successivo comma 129 disciplina il recupero delle somme in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, prevedendo che, in tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate provveda a trattenere le relative somme all'atto del pagamento ai comuni dell'imposta municipale propria<sup>130</sup>. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono quindi riversati da essa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il **comma 8** dispone che i comuni beneficiari provvedano al **monitoraggio delle opere pubbliche** da realizzare con i contributi di cui al comma 1 attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018".

- Il decreto legislativo n.229 del 2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di

<sup>130</sup> Nel caso il recupero riguardi somme precedentemente erogate agli enti di area vasta, ai sensi del medesimo comma 129, l'Agenzia delle Entrate trattiene le somme all'atto del riversamento ai medesimi dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.229 del 2011).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L'art. 5 del decreto legislativo n.229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Il **comma 9** prevede che il **Ministero dell'interno**, in collaborazione con il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, provveda ad effettuare un **controllo a campione** sulle opere pubbliche finanziate con i contributi erogati ai sensi del comma 1.

Il **comma 10** novella il comma 640 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015, introducendo due periodi recanti disposizioni volte ad assegnare **ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti** nonché ai **comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti** un contributo, pari a **10 milioni di euro annui** a decorrere dal 2018, da destinare a determinate finalità.

L'importo per ciascun ente non può in ogni caso essere superiore a 500.000 euro annui.

Gli interventi finanziabili sono quelli diretti:

- alla tutela **dell'ambiente** e dei **beni culturali**;
- alla mitigazione del **rischio idrogeologico**;
- alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei **centri storici**;
- alla **messa in sicurezza** delle **infrastrutture stradali e degli istituti scolastici**;
- alla promozione dello **sviluppo economico e sociale** e all'insediamento di nuove attività produttive.

Il comma demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la disciplina degli enti beneficiari, dei criteri di riparto e di attribuzione del contributo. Il decreto interministeriale dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2018.

L'art. 1, comma 640, della legge n.208 del 2015:

- autorizza la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità ad alcuni percorsi specificamente richiamati, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
- autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini»;
- definisce le modalità di individuazione dei progetti e degli interventi riguardanti i richiamati ambiti.

I soggetti beneficiari e gli ambiti di intervento oggetto di finanziamento sono per molti aspetti analoghi a quelli contenuti nella legge n. 158 del 2017 recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni".

La **legge** riguarda i "**piccoli comuni**" che l'art. 1 definisce come i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti<sup>131</sup>.

Quanto agli ambiti di intervento considerati nel comma in esame, essi corrispondono a quelli elencati all'articolo 3 della legge, cui sono destinati finanziamenti del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, ivi istituito.

Le risorse del Fondo potranno essere allocate secondo le indicazioni del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni che assicura priorità a determinati interventi (specificamente individuati al comma 2 dell'art.3 della richiamata legge sui "piccoli comuni").

Il Piano nazionale viene predisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art.3, comma 2).

<sup>131</sup> Occorre precisare che, ai sensi dell'art.1, comma 2, secondo periodo, della legge i "piccoli comuni" possono beneficiare dei finanziamenti del provvedimento qualora rientrino in una delle tipologie specificamente riportate.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati in concreto i progetti finanziabili mentre con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle risorse del Fondo (art.3, comma 6).

*Al fine di favorire una più efficace programmazione degli interventi, parrebbe opportuno tener conto delle misure già introdotte dalla legge n. 158 del 2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. A tale riguardo, il comma potrebbe essere riformulato al fine di destinare le risorse ivi previste alle finalità della citata legge o, in alternativa, di farle confluire nel Fondo di cui all'art. 3 della medesima legge<sup>132</sup>.*

---

<sup>132</sup> Si tratterebbe di una soluzione in linea con l'art.3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, secondo cui, per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo affluiscono le risorse che l'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, destina alla progettazione e alla realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini».

**Articolo 71, commi 11 e 12**  
*(Risorse per la gestione liquidatoria degli enti locali in dissesto)*

I **commi 11 e 12** dell'**articolo 71** incrementano la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

Il **comma 11** prevede che per il triennio 2018-2020 continui a trovare applicazione l'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di **incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario**.

Si prevede che le risorse derivanti da tale applicazione siano destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, **deliberato tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame**.

L'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 174 del 2012 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012") reca misure per l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato fino al 31 dicembre 2015.

Lo stato di dissesto finanziario degli enti locali è disciplinato dall'art. 244 e seguenti del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000). In particolare l'art.244 prevede che tale situazione si verifichi quando l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio), nonché con le modalità di cui all'articolo 194 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste. In tali ipotesi il consiglio dell'ente locale adotta la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario, recante una valutazione delle cause che hanno determinato il dissesto (art.246).

Il **comma 12** prevede che, per l'anno 2018, le somme di cui al comma 11 - destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario deliberato tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame - sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro.





**Articolo 71, commi 13 e 14**  
***(Incentivi per fusione dei Comuni)***

I **commi 13 e 14** dell'**articolo 71** mirano a favorire la fusione di comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura.

Il comma 13, al fine di **favorire le fusioni di comuni**, modifica l'art. 20 del decreto-legge n.95 del 2012, incrementando sia l'entità del contributo spettante ai comuni per i processi di fusione, sia l'importo massimo erogabile per tale finalità a ciascun ente locale.

Le **modifiche** proposte dalla disposizione in esame intervengono sul **comma 1-bis dell'art. 20 del DL 95/2012**, nel senso di prevedere che a partire dal 2018:

- a) il **contributo straordinario** per la fusione dei comuni sia **incrementato**: la relativa quantificazione dovrà essere commisurata al 60% (e non più al 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010;
- b) il **limite massimo** del contributo stesso attribuibile a ciascun comune sia **elevato** a 3 milioni di euro (rispetto ai 2 milioni attualmente previsti).

Al fine di favorire la fusione dei comuni, l'articolo 15, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000 dispone che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni successivi alla fusione stessa. Tali contributi sono commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Tale contributo è stato esteso con l'art. 23, comma 1, lettera *f-ter*), del D.L. n. 90 del 2014 (che ha modificato l'art 20, comma 1, del DL 95/2012, v. *infra*) anche alle fusioni per incorporazione, previste dall'articolo 1, comma 130, della legge 56/2014.

Circa la quantificazione del contributo straordinario, l'art.20 dispone (ai commi 1 e 1-bis) che esso sia erogato con cadenza annuale, ai comuni che danno luogo alla fusione, nonché alla fusione per incorporazione (v. *supra*), e che sia commisurato, a decorrere dall'anno 2016, al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 (e ora al 60 per cento con il comma in esame), nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro (che il comma in esame eleva a 3 milioni) per ciascun beneficiario. Le modalità di riparto del contributo sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In proposito, il decreto deve prevedere che: in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno previsto siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Modalità, criteri e termini per il riparto e per l'attribuzione dei contributi sono definiti con il decreto del Ministero dell'interno del 27 giugno 2017.

Il decreto, oltre a riprodurre le disposizioni legislative riguardanti la durata (decennale) del contributo e l'entità, stabilisce che, qualora le richieste di contributo erariale risultino superiori agli stanziamenti finanziari complessivi previsti, nella determinazione del trasferimento erariale la priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità viene assicurata assegnando a queste ultime un coefficiente di maggiorazione del 4 per cento per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4 per cento per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40 per cento (corrispondente alle fusioni con anzianità pari a dieci anni, oltre i quali il contributo, come detto, viene meno). Nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Il decreto dispone, inoltre, in ordine ai termini e alle modalità di inoltro della documentazione relativa alle fusioni o all'ampliamento delle fusioni da parte delle Regioni.

Già in passato erano stati disposti stanziamenti in favore delle fusioni di comuni. Si ricordano in proposito le seguenti disposizioni legislative:

- articolo 1, comma 164, della legge 662/1996 (legge finanziaria per il 1997), per un importo pari a circa 1,5 milioni di euro (3000 milioni di lire) complessivi per la fusione e l'unione di comuni;
- articolo 1, comma 730, della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha stabilito, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la destinazione di una quota non inferiore a 30 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale in favore dei comuni istituiti a seguito di fusione.

A fronte dell'incremento dei contributi per le **fusioni di comuni**, è **accresciuta la dotazione finanziaria** destinata a tale finalità per un importo pari a 10 milioni annui (**comma 14**, primo periodo).

La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata (comma 14, secondo periodo) mediante corrispondente riduzione del contributo, pari a 155 milioni di euro, in favore dei comuni per il ristoro del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) (a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E per l'anno 2016, v. articolo 1, comma 24, della legge 208/2015).

A decorrere dall'anno 2017, il citato contributo annuo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

Con DM 11 luglio 2017 si è proceduto all'approvazione della nota metodologica, alla determinazione e corresponsione del richiamato contributo a decorrere dal 2017 e si è stabilito che eventuali rettifiche a tali importi (che saranno necessarie in caso di

approvazione della disposizione in commento) potranno essere effettuati con la medesima procedura seguita per l'adozione del DM stesso.



**Articolo 71, commi 15 e 16**  
***(Rimborso minor gettito comuni)***

I **commi 15 e 16** dell'**articolo 71** attribuiscono ai **comuni** un **contributo nel 2018 a ristoro** del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la **TASI** su tutti gli immobili.

Il contributo è assegnato nell'importo di **300 milioni** complessivi, da attribuire ai comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i comuni dell'analogo contributo assegnato per l'anno 2017.

La norma è finalizzata a confermare per l'anno 2018, così come già avvenuto negli anni precedenti, il contributo finalizzato a ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all'introduzione della TASI, ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013. Infatti, la sostituzione dell'IMU con la TASI presupponeva **l'invarianza di gettito**, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un'aliquota TASI all'1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia, come ricordato nella Relazione illustrativa, tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull'abitazione principale.

Di conseguenza, **contributi** destinati alla compensazione degli oneri derivanti dal passaggio al regime TASI sono stati **concessi** in favore dei comuni a partire dal **2014**, ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del D.L. n. 16/2014<sup>133</sup>, nell'importo di **625 milioni** di euro, ripartito con il **D.M. 6 novembre 2014**.

Per il **2015**, il contributo è stato concesso nell'importo di **530 milioni** dall' articolo 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015 e ripartito con **D.M. 22 ottobre 2015**.

Per il **2016**, il contributo è stato autorizzato dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 208/2015, nell'importo di **390 milioni**, e ripartito tra i comuni interessati con il **D.M. 26 maggio 2016**.

Per il **2017**, il contributo compensativo è stata assegnato ai comuni nell'importo di **300 milioni** con il **D.P.C.M. 10 marzo 2017**, in sede di ripartizione delle risorse del "Fondo

---

<sup>133</sup> Si ricorda che l'originaria formulazione del comma 731 della legge di stabilità 2014 attribuiva ai comuni un contributo di 500 milioni di euro, finalizzandolo alla previsione, da parte dei medesimi enti, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale (che non erano più previste *ex lege* ma lasciate all'autonomia dei singoli comuni). Con le modifiche del decreto-legge n. 16 del 2014 – che ha attribuito ai comuni, per l'anno 2014, la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille - l'importo del contributo per il 2014 è stato innalzato a 625 milioni ed è stata eliminata la specifica finalizzazione delle risorse al finanziamento di detrazioni. Anche per il 2015, l'articolo 1, comma 679 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha confermato il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille); è stata inoltre confermata, per il medesimo anno 2015, la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, alle richiamate condizioni.

per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare”, istituito dall’articolo 1, comma 433, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

Si ricorda, infine, che per la medesima finalità nell’ambito del **Fondo di solidarietà comunale** è costituito, a partire dal 2016<sup>134</sup>, un **accantonamento** di risorse, nell’importo massimo di 80 milioni di euro (ridotti a 66 milioni dall’art. 14 del D.L. n. 50/2017), destinato specificatamente ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l’equivalente del gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base.

A **compensazione** degli **effetti finanziari** in termini di indebitamento netto, il **comma 16** richiede a ciascun comune beneficiario del contributo di conseguire nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di equilibrio, di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo ad esso assegnato.

---

<sup>134</sup> Dall’articolo 1, comma 17, lett. *f*), della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

**Articolo 72, comma 1**  
***(Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti)***

L'**articolo 72, comma 1**, interviene, **incrementandone le risorse**, sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui sono stati assegnati **spazi finanziari agli enti locali** (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all'edilizia scolastica - ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate le procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziata da parte degli enti richiedenti. **L'articolo aumenta lo stanziamento** previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un **ulteriore finanziamento**, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Viene inoltre inserita una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'**impiantistica sportiva** e si apportano alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di un'unione di comuni.

Per quanto riguarda l'incremento delle risorse, la norma (**lettera a)** **sostituisce il comma 485 della legge n. 232 del 2016**, laddove si prevede il sopra citato stanziamento di 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, di cui 300 milioni per l'edilizia scolastica, **confermando le risorse** ivi previste per il **2017**, ed invece **aumentando di 200 milioni** annui – vale a dire innalzandole da 700 a 900 milioni – le risorse stanziata per il successivo **biennio 2018-2019**. Contestualmente, sempre con riferimento al biennio in questione, si incrementa di 100 milioni (aumentandola a 300 a 400 milioni) la quota delle suddette risorse da destinare all'edilizia scolastica, e si inserisce una **ulteriore finalizzazione**, per 100 milioni annui, in favore degli interventi di **impiantistica sportiva**.

La norma dispone poi, per ciascuno degli **anni dal 2020 al 2023** un nuovo stanziamento – sempre riferito all'assegnazione di spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale - pari a **700 milioni** di euro **annui**.

I **patti di solidarietà nazionali** cui fa riferimento il comma 485<sup>135</sup> sono quelli previsti dall'**articolo 10 della legge n.243 del 2012** che dispone ai **commi da 1 a 3**, che il

---

<sup>135</sup> Si rammenta che il **patto di solidarietà nazionale** era già stato **in precedenza introdotto** con il comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), con la funzione di costituire uno strumento di flessibilità di livello nazionale con il aggiuntivo rispetto a quelli già previsti a livello regionale (disciplinati, da ultimo, dal comma 728 della legge n. 208/2011). Il meccanismo si basa, come per il patto regionale orizzontale, sulla cessione di spazi finanziari da parte degli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto al saldo non negativo previsto dalla normativa nazionale - la cui entità va comunicata al Ministero dell'economia entro il termine del 15 giugno - a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nel medesimo anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo prefissato. Lo scopo è quello di consentire a tali ultimi enti l'utilizzo di maggiori spazi finanziari per effettuare maggiori spese **esclusivamente per sostenere impegni di spesa in conto capitale**. Come per il patto orizzontale regionale, le amministrazioni che hanno ceduto o acquisito spazi



ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei comuni, delle province e delle città metropolitane è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Le operazioni di indebitamento suddette e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite **intese concluse in ambito regionale** che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Il **comma 4** stabilisce le medesime operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese regionali, sono effettuate sulla base dei **patti di solidarietà nazionali**, fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali. In attuazione di tale disciplina è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.

Nell'incrementarne le risorse, il comma 1 in esame **mantiene ferma la disciplina sull'utilizzo** degli spazi finanziari dettata dai commi 485 e seguenti della legge n.232/2016.

Si rammenta che questa dispone, al fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l'utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, che gli spazi in questione non possano essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio: vale a dire, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 243/2016, ove l'ente consegua sia in fase di revisione che di rendiconto un "*saldo non negativo*" in termini di competenza tra entrate e spese. Si tratta di una disciplina – è utile rammentare- che **mira a favorire gli investimenti degli enti locali virtuosi**, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità<sup>136</sup>.

---

finanziari ottengono nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un peggioramento del proprio obiettivo di saldo, commisurato alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione). Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti che necessitano di sostenere spese di conto capitale superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

<sup>136</sup> Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall'articolo 167 del TUEL (D.Lgs. n.267/2000), costituisce una delle principali novità introdotte ad opera della nuova disciplina dell'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 ed ha la finalità di assicurare che gli enti locali utilizzino, in termini di spesa, solo le risorse aventi un alto tasso di riscuotibilità. Al fondo è quindi affidata la funzione di rettificare tutte quelle risorse non effettivamente esigibili nel corso dell'anno, mediante il conferimento ad esso di un accantonamento il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione: tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

**Oltre all'incremento delle risorse** per l'assegnazione degli spazi finanziari, il comma disciplina (**lettera b**) la **richiesta di spazi** finanziari da parte di **comuni facenti parte di un'unione** di comuni, che hanno ad essa delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, disponendo che gli stessi possono richiedere spazi finanziari (sempre nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui sopra si è detto) per la quota di contributi trasferiti all'unione per investimenti in opere pubbliche riferite alla delega effettuata.

Quanto alla **lettera c**) del comma, essa, oltre ad intervenire sul comma 487 in ordine alla tempistica della richiesta di spazi (di cui più avanti si dirà congiuntamente alle altre lettere del comma che effettuano analoga operazione), precisa espressamente che il comma medesimo fa riferimento alle richieste di spazi relativi all'edilizia scolastica.

In disparte la **lettera e**), che apporta due precisazioni di coordinamento formale al comma 488, una ulteriore modifica alla vigente disciplina dell'utilizzo degli spazi finanziari è operata dalle **lettere d) ed f)**, che **introducono** una nuova finalizzazione di spazi a **favore dell'impiantistica sportiva**, mediante l'inserimento nella legge n.232/2016 di **due nuovi commi**, numerati **487-bis e 488-bis**, con i quali rispettivamente si dispone:

- che gli enti locali comunichino gli spazi finanziari di cui necessitano per l'impiantistica medesima – entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza degli stessi – **all'Ufficio per lo Sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri, riportando nella richiesta anche le informazioni previste dalla disciplina vigente ( commi 487 e 491), vale a dire il fondo di cassa e l'avanzo di amministrazione – al netto di alcune poste – relativi all'anno precedente;
- che gli spazi richiesti vengano assegnati secondo un **ordine di priorità**, secondo un criterio che appare basato sulla effettiva **cantierizzazione** degli interventi: in tal senso si pone al primo posto (lettera a) gli interventi di messa a norma, compreso l'adeguamento antisismico, l'abbattimento delle barriere architettoniche e di ripristino della funzionalità, su impianti sportivi esistenti, per i quali gli enti richiedenti dispongano del progetto esecutivo, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma della spesa e delle opere, ed in coda (lettera d) gli interventi su impianti sportivi per i quali gli enti dispongano del progetto definitivo completo del CUP.

Quanto alla **lettera g**), essa **sostituisce il comma 489** nel quale, oltre a modificarsi la tempistica di presentazione delle richieste e quella di concessione degli spazi in termini identici a quanto operato in altre parti (vedi oltre), viene precisato – in considerazione della nuova finalità relativa all'impiantistica sportiva – che anche **l'Ufficio per lo Sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale. Analoga funzione di tener conto della nuova finalità ha anche la modifica al comma 491 operata dalla **lettera i**).

Con la **lettera m)** si **modificano le priorità** previste dal **comma 492** della L.n.232/2016 **per l'assegnazione degli spazi** finanziari agli enti richiedenti, per gli interventi diversi da quelli sull'edilizia scolastica. Tali proprietà, si rammenta, sono attualmente, nell'ordine, le seguenti:

- 0a)** investimenti dei comuni ricompresi nei territori delle regioni Emilia–Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (individuati ai sensi dei decreti-legge n.74 ed 83 del 2012) finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;
- a)** investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione, nonché dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- c)** investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione;
- d)** investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale.

Per entrambe le tipologie previste dalle lettere c) e d) è previsto il requisito che gli investimenti stessi siano finanziati con avanzo di amministrazione, e che gli enti dispongano del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

**La lettera m)** in esame **introduce** ora, dopo la lettera a) una **nuova priorità, posta nell'ordine come lettera b)**<sup>137</sup>, relativa agli investimenti (finanziati da avanzo di amministrazione o da indebitamento) la cui progettazione esecutiva è finanziata a **valere sulle risorse** stanziata dall'articolo 41-bis del decreto-legge n.50/2017 in favore dei **comuni delle zone ad alto rischio sismico**<sup>138</sup>, stabilite da tale norma in 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019. La **lettera n)** riporta una conseguente norma di coordinamento al comma 493.

Il **comma 1** in esame provvede poi a **modificare sia i termini di presentazione delle domande** di concessione degli spazi finanziari da parte degli enti territoriali **che quelli di ripartizione degli spazi** medesimi da parte del Ministero dell'economia (ovvero del Presidente del Consiglio).

Tale intervento è operato dalle **lettere c), g), h), l), o), p), q) ed r)**. Tali termini, attualmente fissati nel corso dell'anno di primo utilizzo delle risorse richieste, vengono tutti **anticipati all'esercizio precedente** quello di competenza: ciò al fine di permettere agli enti interessati di **approvare i bilanci** di previsione **includendo** anche gli **investimenti da effettuare a valere sugli spazi** finanziari assegnati agli enti locali medesimi. Si tratta in particolare:

---

<sup>137</sup> Lettera attualmente mancante nella vigente elencazione delle priorità, come sopra riportata, in quanto la previgente lettera b) è stata abrogata dall'articolo 25 del decreto-legge n.50 /2017.

<sup>138</sup> Individuate dall'articolo 41-bis nelle zone a rischio sismico 1, vale a dire quelle in cui possono verificarsi fortissimi terremoti

- del termine del 20 gennaio di ciascun anno previsto dai commi 487 e 490 per le richieste da parte degli enti locali rispettivamente per gli interventi di edilizia scolastica e per gli altri interventi, che viene anticipato al 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza degli spazi. Per il 2018 tale termine (previsto anche nella lettera d) al comma 487-bis) è stabilito al 20 gennaio 2018;
- dei termini del 15 e del 20 febbraio di ciascun anno previsti dai commi 489 e 492 per la ripartizione, rispettivamente con D.P.C.M. (edilizia scolastica) e con decreto MEF (altri interventi) dei suddetti spazi, che vengono anticipati al 15 ed al 20 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza degli spazi. Per il 2018 tali termini sono stabiliti rispettivamente al 15 ed al 20 febbraio 2018;
- del termine del 20 gennaio di ciascun anno previsto dal comma 497 per la richiesta di spazi finanziari da parte delle regioni e di quello del 15 febbraio di ciascun anno previsto dal comma 499 per l'assegnazione degli spazi stessi con decreto MEF, che vengono rispettivamente anticipati al 20 ottobre ed al 20 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza degli spazi. Per il 2018 tali termini sono rispettivamente fissati al 20 gennaio ed al 15 febbraio 2018.

Da ultimo viene **reformulata la tempistica con cui opera la norma sanzionatoria** prevista dal **comma 507**, nella quale si prevede che qualora gli spazi finanziari concessi all'ente richiedente non siano totalmente utilizzati, lo stesso non potrà beneficiare di spazi nell'esercizio successivo. **La nuova disciplina** ora introdotta dalla **lettera s)** stabilisce che l'ente attesti l'utilizzo degli spazi finanziari ad esso concesso in sede di certificazione – che deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - del rispetto dell'obiettivo del proprio saldo annuale di equilibrio. Qualora l'ente attesti il non totale utilizzo degli spazi suddetti, esso non potrà beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello della certificazione.



**Articolo 72, comma 2**  
*(Semplificazione dei limiti al ricorso al debito da parte degli enti locali)*

L'articolo 72, comma 2, abroga alcune disposizioni contenute nel D.L. n. 112/2008 (ai commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis), finalizzate a **tenere sotto controllo** la dinamica di crescita dello *stock di debito del comparto degli enti locali*, in quanto superate dai vincoli introdotti dalla nuova contabilità armonizzata nonché dall'applicazione del principio del pareggio di bilancio.

In particolare, la norma che si vuole abrogare dispone che, a decorrere **dall'anno 2010**, le province ed i comuni possono **aumentare la consistenza del proprio debito** al 31 dicembre dell'anno precedente in **misura non superiore ad una percentuale determinata**, con proiezione triennale, in misura differenziata per le province ed i comuni, con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria (comma 10). Nel caso in cui l'ente registrati per l'anno precedente un rapporto percentuale superiore alla misura determinata con il decreto, la **percentuale** medesima fissata nel decreto viene **ridotta di un punto** (comma 11).

Nella Relazione illustrativa si sottolinea che si tratta di disposizioni che, di fatto, non hanno ricevuto attuazione nell'ordinamento, le cui finalità di contenimento del debito degli enti locali sono ora assorbite dalle nuove disposizioni contabili **armonizzate**, introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011, nonché dall'applicazione alle amministrazioni territoriali, dal 2016, del principio del **pareggio di bilancio**.

In merito, si ricorda che, **dal 2016**, le disposizioni che regolano il ricorso all'indebitamento di regioni ed enti locali sono contenute nella legge n. 243/2012, come recentemente modificata dalla legge 12 agosto 2016, n.164, di attuazione del principio del **pareggio di bilancio**.

L'applicazione del principio del **pareggio** alle amministrazioni territoriali ha inciso sulla capacità di indebitamento degli enti, essendo ora il **ricorso al debito** consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 10 della citata legge n. 243/2012. Tale articolo introduce alcune **condizioni all'indebitamento**<sup>139</sup>, richiedendo che ad esso si possa procedere solo "*contestualmente all'adozione di piani di ammortamento*" per il rimborso del debito e "*sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale*" che garantiscano che l'equilibrio di bilancio sia rispettato "*per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione*".

Le operazioni di indebitamento non soddisfatte dalle **intese regionali** devono essere effettuate sulla base dei "**patti di solidarietà nazionali**", mediante la cessione/acquisizione tra enti territoriali di spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti

---

<sup>139</sup> Compresa le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (art. 10, comma 3, della legge n. 243/2012).

ed il ricorso all'indebitamento, fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio del complesso degli enti territoriali.

Le modalità applicate delle suddette disposizioni - ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome ad avviare l'iter delle intese - sono disciplinate con il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

La stessa legge n. 243/2012, all'articolo 12, ribadisce, inoltre, il principio secondo cui gli enti locali e le regioni - tenuto conto dell'andamento del ciclo economico - concorrono anche alla riduzione del debito pubblico, attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Resta fermo, in ogni caso il **limite massimo** fissato per gli enti locali per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento dall'articolo 204 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), pari, dal 2015, **al 10 per cento** degli interessi passivi in rapporto alle entrate correnti.

### Articolo 72, comma 3

*(Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista)*

L'articolo 72, comma 3, estende fino al **31 dicembre 2021** il periodo di **sospensione** dell'applicazione del **regime di tesoreria unica "misto"** per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il **mantenimento** per tali enti, fino a quella data, del **regime di tesoreria unica** previsto dall'articolo 1 della legge n. 720/1984.

Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreria–originariamente previsto fino alla data del 31 dicembre 2014 dall'articolo 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che viene qui novellato, e poi prorogato al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 395 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - comporta che le **entrate proprie degli enti** sopracitati rimangano **depositate per altri 4 anni, fino al 31 dicembre 2021**, presso la **tesoreria statale**, invece di confluire nel sistema bancario

La disposizione determina – secondo la Relazione tecnica - un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6 miliardi di euro nel 2018 e a 3 miliardi di euro nel 2019.

Si ricorda che il sistema di tesoreria unica previsto dalla legge n. 720/1984 – che obbliga gli enti locali a **depositare** tutte le loro **disponibilità liquide in apposite contabilità speciali** aperte presso le sezioni di **tesoreria provinciale** dello Stato - costituito negli anni '80 con la legge n. 720/1984 rispondeva all'esigenza di **contenimento dei costi dell'indebitamento**, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo pertanto il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.

Con l'accelerazione del processo di rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, manifestatosi a partire dal 1997 con l'istituzione dell'IRAP, si è imposta l'esigenza un **progressivo superamento del sistema di tesoreria unica**. Per tali enti è stato, dunque, definito - con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (articoli 7-9) - un nuovo sistema di tesoreria definito come **"misto"**, secondo il quale le **entrate proprie dell'ente** (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso il **sistema bancario**.

L'applicazione del sistema c.d. "misto", inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato esteso a decorrere dal 1999 alle **Università statali**, con la legge n. 449/1997 (articolo 51, comma 3), poi, dal 2007 alle **Autorità portuali**, ai sensi della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 988) e infine, con l'articolo 77-*quater* del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, a **tutte le regioni, a tutti gli enti locali** e agli enti del **settore sanitario**.



Per i **Dipartimenti universitari** e per le **Camere di commercio** era stata prevista la **fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica** (dal 1999 per i Dipartimenti universitari, ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge n. 448/1998, e dal 2006 per le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 45, della legge n. 266/2005).

Le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica hanno portato il legislatore a **sospendere**, con l'articolo 35, commi da 8 a 10, del D.L. n. 1/2012, il **regime di tesoreria unica misto** per gli enti sopraindicati e a **ripristinare l'originario regime di tesoreria unica**.

Analoghe considerazioni hanno comportato la **reintroduzione** del sistema di tesoreria unica per i **Dipartimenti universitari** (articolo 35, commi 11-12, D.L. n. 1/2012) e per le **Camere di commercio** (queste ultime, reinserte dal 2015, ex art. 1, commi 391-394, legge n. 190/2014) che ne erano fuoriusciti. Sempre nel 2012, con il D.L. 95/2012 (c.d. *spending review*, articolo 7, commi 33-36) è stato inoltre disposto l'assoggettamento al sistema di **tesoreria unica** delle **istituzioni scolastiche ed educative statali**, alle quali il sistema non era mai stato applicato.

Infine, i commi da 742 a 746 della legge n. 208/2015 prevedono dal 2016 l'assoggettamento al regime di **tesoreria unica** dell'**Autorità di regolazione dei trasporti**, dell'**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico**, dell'**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni** e del **Garante per la protezione dei dati personali**.

Anche l'**Ispettorato nazionale del lavoro** è dal 2015 assoggettato alla tesoreria unica (articolo 5 del D.Lgs. n. 149/2015).

**Articolo 73**  
***(Credito di imposta per il Sud)***

L'articolo 73 incrementa di **200 milioni per il 2018** e di **100 milioni per il 2019** le risorse destinate al finanziamento del **credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali** destinati a strutture produttive nelle regioni del **Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

Sulla materia è intervenuto recentemente il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che, attraverso una rimodulazione, ha ridotto di 110 milioni le risorse originariamente stanziare per il 2017, che venivano traslate per 55 milioni alle annualità 2018 e 2019. Di conseguenza, le risorse stanziare per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno venivano fissate dal D.L. n. 50/2017 in 507 milioni per il 2017 e in 672 milioni sia per il 2018 che per il 2019.

Fermo restando le quote già indicate per il 2016 e il 2017 (rispettivamente 617 e 507 milioni), con la disposizione in esame l'autorizzazione di spesa viene elevata a 872 milioni per il 2018 e a 772 milioni per il 2019.

Si ricorda che il comma 108 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) poneva l'onere previsto per tale credito di imposta (617 milioni annui dal 2016 al 2019) per 367 milioni a valere sulle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e per 250 milioni sui fondi strutturali UE (PON "Imprese e Competitività 2014/2020" e risorse FESR 2014/2020 dei POR delle regioni in cui si applica l'incentivo).

La rimodulazione delle risorse disposta dal D.L. n. 50 del 2017 veniva posta a carico esclusivo delle risorse del FSC (la Relazione tecnica al d.d.l. di conversione - A.C. 4444 - precisa che la predetta rimodulazione non è effettuata sulla quota parte di risorse, pari a 250 milioni annui, a valere sui fondi strutturali europei e di cofinanziamento nazionale.

Anche l'onere relativo all'incremento di spesa disposto dalla norma in esame (200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019) è posto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Quota Fondo Sviluppo e Coesione	367	257	622	522
Quota Fondi strutturali	250	250	250	250
<b>Autorizzazione di spesa totale</b>	<b>617</b>	<b>507</b>	<b>872</b>	<b>772</b>

La **legge di stabilità 2016** (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del

Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d'imposta è pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese (tali misure sono state elevate dalla norma in esame). Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi. La norma originaria prevede che l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese (elevata a 3 milioni dalla norma in esame), di 5 milioni (elevati a 10 milioni dalla norma in esame) per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese.

Con [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, **a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019**. Con la [circolare n. 34/E](#) del 3 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell'agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.

L'articolo 7-*quater* del **decreto-legge n. 243 del 2016** ha introdotto alcune **modifiche** alla relativa disciplina. Oltre ad inserire la regione Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato, è stato stabilito l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la **misura massima consentita** dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il **25 per cento** per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex 107.3 **lett. a**) TFUE) e il **10 per cento** per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex 107.3 **lett. c**) TFUE), individuati dalla Carta. Inoltre l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, è **elevato** da 1,5 a **3 milioni** di euro per le **piccole** imprese e da 5 a **10 milioni** per le **medie imprese**, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; è **soppressa** la disposizione che prevede **il calcolo del credito d'imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta** per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili. Infine è soppresso il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.

Si ricorda che il D.M. 29 luglio 2016 (modificato dal D.M. 9 agosto 2017) ha definito le modalità di assegnazione delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FERS al credito d'imposta per

l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.



**Articolo 74**  
***(Proroga delle agevolazioni per le assunzioni  
a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)***

L'**articolo 74** prevede la possibilità, per **specifiche regioni**, di introdurre **misure complementari** volte all'**assunzione di giovani entro i 35 anni** di età - o con **età superiore ai 35 anni** a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da **almeno 6 mesi** -, in particolare estendendo nel **2018** l'esonero contributivo disposto per la generalità dei neo assunti dal precedente articolo 16 sia riguardo alla percentuale dello sgravio contributivo sia riguardo alla sua entità economica.

L'**articolo 74** prevede la possibilità, per i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i Programmi Operativi Complementari, di prevedere (nell'ambito specifici obiettivi previsti dalla relativa programmazione) **misure complementari** volte all'**assunzione di giovani entro i 35 anni di età**, nelle **regioni** Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, o con **età superiore ai 35 anni** a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da **almeno 6 mesi (comma 1)**.

Per i soggetti ai quali è applicabile anche l'esonero contributivo previsto dall'**articolo 16 del disegno di legge in esame** (Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile<sup>140</sup>) le misure complementari possono prevedere (in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 16, comma 11<sup>141</sup>) l'**estensione dell'esonero contributivo fino al 100%**, entro i limiti annuali di importo previsti dalle rispettive misure.

Per i richiamati fini sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di **rimodulazione dei programmi interessati (comma 2)**.

**Gli sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato nella legislazione recente.**

L'**articolo 1, comma 118, della L. 190/2014** (legge di stabilità per il 2015) ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con

---

<sup>140</sup> Vedi scheda relativa all'articolo 16 del presente dossier.

<sup>141</sup> L'articolo 16, comma 11, dispone che l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente.

esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Il beneficio non è riconosciuto:

- nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato e nel settore del lavoro domestico;
- per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Successivamente, l'**articolo 1, commi da 178 a 181, della L. 208/2015** (legge di stabilità per il 2016) ha previsto, per il settore privato, la proroga dello sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016 consistente nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi. Particolari disposizioni concernono il settore agricolo (commi 179 e 180).

Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 (così come già previsto per quelle effettuate nel 2015) non è riconosciuto per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico; per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; ai lavoratori per i quali il beneficio (ovvero quello per le assunzioni relative al 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti il 1° gennaio 2016.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente. Ai fini della misura del trattamento pensionistico si applicano gli ordinari criteri di calcolo. Il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni nel 2015) non è subordinato ad un meccanismo di ordine cronologico di presentazione delle domande e di connessa verifica di sussistenza di risorse residue.

Inoltre, si prevede che, nel caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di lavoro subentrante che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo stabilito da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo, preserva il diritto alla fruizione dello sgravio medesimo, nei limiti della durata e della misura che residui (considerando, a tal fine, anche il rapporto di lavoro con il datore cessante).

Nell'ambito delle **misure riferite al Mezzogiorno**, i **commi 109 e 110** dell'articolo della medesima L. 208/2015, hanno esteso alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 il richiamato esonero contributivo ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi (con decreto interministeriale) entro il 31 marzo 2016. È prevista una maggiorazione della percentuale di decontribuzione per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Da ultimo in materia è intervenuta la **L. 232/2016** (legge di bilancio per il 2017).

In particolare, l'**articolo 1, commi da 308 a 313**, ha disposto, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi.

Sempre in materia di apprendistato, sono stati previsti ulteriori finanziamenti per la proroga (fino al 31 dicembre 2017) dei benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (27 milioni di euro) (art.1, comma 240 lett. b), L. 232/2016).





## Articolo 75 (Integrazione finanziamento aree interne)

L'articolo 75 incrementa di **91,2 milioni**, di cui **30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021**, le risorse nazionali destinate alla "Strategia per le Aree interne" a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Le risorse nazionali destinate alla "Strategia Nazionale per le Aree Interne" (SNAI), autorizzate originariamente dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nell'importo di **90 milioni** di euro (3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016), sono state successivamente integrate dall'articolo 1, comma 674, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) di ulteriori **90 milioni** di euro per il triennio 2015-2017 e, poi, dall'articolo 1, comma 811, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) di ulteriori **10 milioni** di euro per il triennio 2016-2018.

Le "Aree interne" rappresentano una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di **programmazione 2014-2020**, definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato<sup>142</sup>, che interessa tutto il territorio nazionale, senza distinzioni tra Nord e Sud.

La Strategia - sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali - rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza tali aree, definite come quelle più lontane dai servizi di base.

Il processo di selezione delle aree interne - che interessano oltre il 60% del territorio nazionale ed il 7,6% della popolazione italiana<sup>143</sup> - è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta da tutte le Amministrazioni centrali raccolte nel Comitato Nazionale Aree Interne e dalla Regione (o Provincia autonoma) interessata.

La strategia, che ha lo scopo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, nonché di migliorare la

<sup>142</sup> L'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei è stato [adottato](#) il 29 ottobre alla Commissione europea.

<sup>143</sup> Al fine di definire il concetto di aree interne, il territorio nazionale è stato suddiviso a livello comunale non in base ad un criterio minimo di popolazione, né secondo parametri altimetrici, ma secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali, che sono stati identificati nella presenza sul territorio di un istituto di scuola secondaria superiore, di una struttura ospedaliera sede di un DEA di primo livello e di una stazione ferroviaria classificata non inferiore a "Silver". In base alla compresenza di questi tre requisiti sono stati individuati i "poli urbani" e i "poli intercomunali", composti da quei comuni tra loro vicini nei quali erano presenti "congiuntamente" i tre servizi essenziali. Conseguentemente, i comuni non rientranti nei poli sono stati classificati in base ad un indicatore di "accessibilità", calcolato in termini di minuti di percorrenza per raggiungere il polo più prossimo: i limiti sono stati fissati in meno di 20 minuti (aree periurbane o di cintura), tra 20 e 40 minuti (aree intermedie), tra 40 e 75 minuti (aree periferiche) e oltre i 75 minuti (aree ultraperiferiche). I comuni con tempi di accessibilità superiori ai 20 minuti dal polo più vicino sono stati classificati "aree interne".

manutenzione del territorio stesso, è volta al finanziamento di “**interventi pilota**” per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari. Il comma 17 della legge n. 147/2013 prevede che i risultati degli interventi pilota vengano annualmente (entro il 30 settembre) sottoposti al CIPE dal Ministro responsabile per la valutazione in ordine ai successivi rifinanziamenti.

Con la **delibera 28 gennaio 2015, n. 9** il CIPE ha approvato gli **indirizzi operativi** della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. La struttura di *governance* è stata individuata attraverso la costituzione di un apposito “**Comitato tecnico aree interne**” (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I finanziamenti statali gli interventi pilota sono stati assegnati dal CIPE con le due delibere **28 gennaio 2015, n. 9** e **10 agosto 2016, n. 43**.

Nell'ultima [Relazione annuale](#) sulla Strategia nazionale per le aree interne, presentata al CIPE dal Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di dicembre 2016, si fa riferimento a 68 aree selezionate, che riguardano “1.043 comuni, con 2.026.299 abitanti e con una superficie complessiva di 49.103 kmq. Le aree selezionate rappresentano 24,9% di tutti i comuni italiani classificati come Aree Interne; e il 12,9% dei comuni italiani; il 15,3% della popolazione residente in aree interne e il 3,4% della popolazione nazionale”.

In conseguenza dell'incremento di risorse autorizzato dall'articolo in esame, il **comma 2 ridefinisce il riparto annuale** dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla “**Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese**” per il periodo **2015-2021**, autorizzate ora nella misura complessiva di **281,2 milioni**, nei seguenti importi: 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018, 30 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020 e 31,18 milioni per il 2021.

Le risorse inizialmente stanziare per le aree interne dalla legge di stabilità 2014 (90 milioni di euro per il triennio 2014-2016), sono state così rifinanziate e rimodulate dalle successive leggi di stabilità 2015 (90 milioni per il triennio 2015-2017) e 2016 (altri 10 milioni per il triennio 2016-2018), nonché dall'articolo in esame:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
<b>Legge di Stabilità 2014</b>	<b>3,0</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>						<b>90,0</b>
<i>Rifin. Stabilità 2015</i>	-	-20,0	+16,5	+94,0					+90,0
<b>Legge di Stabilità 2015</b>	<b>3,0</b>	<b>23,0</b>	<b>60,0</b>	<b>94,0</b>					<b>180,0</b>
<i>Rifin. Stabilità 2016</i>	-3,0	-7,0	0	0	+20,0				+10,0
<b>Legge di Stabilità 2016</b>	<b>-</b>	<b>16,0</b>	<b>60,0</b>	<b>94,0</b>	<b>20,0</b>				<b>190,0</b>
<i>Rifin. Ddl Bilancio 2018</i>						+30,0	+30,0	+31,2	+91,2
<b>Ddl Bilancio 2018</b>		<b>16,0</b>	<b>60,0</b>	<b>94,0</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>31,2</b>	<b>281,2</b>



## **Articolo 76** **(Fondo imprese Sud)**

L'**articolo 76** – le cui disposizioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della legge in G.U.- dispone l'istituzione di un fondo denominato "**Fondo imprese Sud**" a sostegno della crescita dimensionale delle **piccole e medie imprese** aventi sede legale e attività produttiva **nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, con una dotazione di **150 milioni di euro**, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020. Il Fondo, per il quale l'articolo consente che quote aggiuntive dello stesso possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni.

Quanto alle **modalità operative**, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell'intervento. La gestione del Fondo è affidata a **Invitalia S.p.A.**, che dovrà rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull'impegno delle risorse.

L'**articolo 76** dispone, al **comma 1**, l'istituzione di un fondo denominato "**Fondo imprese Sud**" a sostegno della crescita dimensionale delle **piccole e medie imprese** aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Quanto alla definizione di PMI beneficiarie del sostegno del Fondo, si tratta delle piccole e medie imprese come definite dal Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER), Regolamento europeo di **esenzione dall'obbligo di notifica alla Commissione** di determinate categorie di aiuti. Tra le categorie di aiuti esentate dall'obbligo di notifica, vi rientrano appunto, **a date condizioni**, gli **aiuti alle PMI per investimenti in zone assistite** individuate nella [carta degli aiuti a finalità regionale](#).

Il **Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation)** GBER prevede, per certe categorie di aiuti di Stato e a date condizioni, apposite **esenzioni dall'obbligo di notifica alla Commissione UE**<sup>144</sup>. Il GBER (articolo 1, comma 1, lett. b)) esenta dall'obbligo di notifica, a date condizioni, gli **aiuti alle PMI** sotto forma di aiuti **agli investimenti**, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti. A tal fine, nell'**Allegato I**, definisce la categoria di impresa, micro, piccola e media, confermando la disciplina europea vigente. In particolare, qualifica impresa **qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma**

<sup>144</sup> Le misure che non rientrano nelle categorie contemplate e che, nell'ambito di queste, non soddisfano tutte le condizioni di cui al GBER dovranno essere notificate alla Commissione UE e su di esse la Commissione effettuerà un'analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nei diversi Orientamenti concernenti i settori interessati.

**giuridica.** La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle **medie imprese** (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Definisce **micro impresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. I dati impiegati per calcolare gli effettivi<sup>145</sup> e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua.

L'allegato 1 definisce altresì l'**impresa autonoma**, le **imprese associate** e le **imprese collegate** ai fini dell'applicazione del GBER.

Come sopra accennato, il GBER descrive le specifiche condizioni in presenza delle quali gli aiuti a finalità regionale al funzionamento possono essere esentati dall'obbligo di notifica. *In primis*, si deve trattare di **PMI in zone assistite**.

Nel caso di **aiuti alla coesione** di cui all'articolo 107, par. 3, lettera a) TFUE (cioè di aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione) **gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale a prescindere dalle dimensioni del beneficiario**.

Quanto ai costi ammissibili, rientrano nel GBER i costi per gli investimenti materiali e immateriali; i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni o una combinazione dei costi di cui sopra, con dati limiti di cumulo (l'importo cumulato non deve superare l'importo più elevato fra i due).

Ulteriore condizione è che l'**investimento sia mantenuto nella zona beneficiaria** (regione interessata) per almeno cinque anni **o per almeno tre anni nel caso di PMI**.

In via generale, l'intensità di aiuto in termini di ESL non deve superare l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata.

Inoltre, il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

È **obbligo per il beneficiario dell'aiuto confermare che non ha effettuato una delocalizzazione** verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, **nei due anni precedenti la domanda** di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

Come sopra accennato, il comma 1 dota l'istituendo "Fondo Imprese Sud" di **150 milioni di euro**, al cui onere si provvede a valere sull'**annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione** (FSC) – Programmazione 2014-2020.

Si segnala che la **copertura** a valere sulle risorse dell'annualità **2017** del Fondo può essere effettuata in quanto la **disposizione in commento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione** della legge di bilancio in esame sulla gazzetta ufficiale.

---

<sup>145</sup> Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno.

Per quanto riguarda le risorse disponibili del FSC 2014-2020, si evidenzia che nel **bilancio di previsione assestato per il triennio 2017**, il **capitolo 8000** dello stato di previsione del Ministero (ove sono iscritte le risorse del FSC) presenta stanziamenti pari a **3.418 milioni** di euro per il **2017**, interamente destinate agli interventi rientranti nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020. Nel Fondo, si ricorda, sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici, la cui programmazione e ripartizione è effettuata dal CIPE con proprie deliberazioni. Per il ciclo di programmazione 2014-2020, l'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha disposto una dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella misura complessiva di **54.810 milioni**.

La programmazione delle risorse si articola, ai sensi dell'art. 1, co. 703, della legge n. 190/2014, in aree tematiche, individuate con la delibera n. 25 del 2016, la quale ha destinato 15,2 miliardi ai **Programmi operativi**, di cui 11,5 relativi alle infrastrutture, 1,9 miliardi all'ambiente, 1,4 miliardi alle attività produttive e 400 milioni all'agricoltura. In attesa delle ripartizioni per "aree tematiche", parte delle risorse sono state nel frattempo assegnate nell'ambito dei c.d. **piani stralcio** approvati dal CIPE con singole delibere, al fine di avviare alcuni interventi nei settori della banda ultra-larga (3,5 miliardi), dell'ambiente (per complessivi 780 milioni), della ricerca (500 milioni), del turismo e della cultura (1 miliardo), dell'edilizia giudiziaria e scolastica (380 milioni nel complesso).

Con la delibera n. 26 del 2016 sono stati assegnati 13,4 miliardi ai **Patti per il Sud** e con la delibera n. 56 del 2016 2 miliardi ad alcuni **patti e intese per il Centro-Nord**.

Ulteriori risorse sono state utilizzate mediante assegnazioni *ex lege* (c.d. **preallocazioni**), nel 2014 e nel 2015 (per 5 miliardi complessivi); ulteriori preallocazioni sono state disposte successivamente alla delibera n. 25 dell'agosto 2016 (pari a circa 6 miliardi). Ulteriori 2 miliardi sono stati utilizzati dal CIPE quale reintegro alle regioni per precedenti riduzioni di spesa a valere sul FSC 2007-2013 (1,1 miliardi) e, nello scorso luglio (delibera n. 50), per il cofinanziamento nazionale (800 milioni) delle risorse addizionali europee riconosciute all'Italia dalla Commissione UE quale adeguamento, connesso all'evoluzione del reddito nazionale lordo, del Quadro finanziario pluriennale.

Dei 54,8 miliardi originari risulterebbero ancora **non assegnati** in sede di programmazione circa **4,7 miliardi**.

Si segnala, infine, che il disegno di legge di bilancio 2018 in esame, nella **Sezione II, rifinanzia** il FSC 2014-2020 di **5 miliardi** per il 2021 e annualità seguenti.

Il comma 1 affida la **gestione del Fondo** all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – **Invitalia**, che può **avvalersi della Banca del Mezzogiorno**.

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa **Invitalia** (ex Sviluppo Italia) S.p.A., è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico i



seguenti poteri in riferimento al suo operato: definire, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approvare le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con il **D.M. 18 settembre 2007** sono stati individuati degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale. Le funzioni di INVITALIA risultano poi implementate nel tempo da vari interventi legislativi afferenti specifici ambiti operativi.

La creazione della "Banca del Mezzogiorno" era già delineata in un primo momento nella XIV legislatura, con la legge finanziaria per il 2006 ([legge n. 266/2005](#)), all'articolo 1, commi da 376 a 378, e poi nuovamente disciplinata, nella XVI legislatura, dall'[articolo 6-ter del D.L. n. 112 del 2008](#).

La **legge finanziaria per il 2010** ([legge n. 191 del 2009](#)), all'articolo 2, commi da 161 a 177, ha definito concretamente un insieme di disposizioni dirette ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle regioni del Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali canalizzando il risparmio privato in quelle regioni. A tal fine è stata introdotta un'articolata disciplina, volta alla **costituzione della Banca del Mezzogiorno S.p.A.**, quale società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati invitati a parteciparvi da un Comitato promotore all'uopo istituito. La banca agisce attraverso la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono con l'acquisto di azioni e sua finalità precipua è quella di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle PMI anche con il supporto di intermediari finanziari.

Conseguentemente la Banca d'Italia ha rilasciato a Poste Italiane l'autorizzazione per l'acquisto del Medio Credito Centrale (MCC), individuato come struttura di vertice per dare attuazione alla realizzazione della Banca del Mezzogiorno. La cessione di MCC si è perfezionata il 1° agosto 2011 e la banca ha assunto la denominazione di Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale (BdM-MCC). La banca opera sul territorio utilizzando la rete degli sportelli postali (attualmente attraverso 250 sportelli postali, come delineato nel piano strategico di BdM-MCC). Con il **decreto-legge n. 70 del 2011, all'articolo 8, comma 4**, oltre a sopprimere alcune disposizioni relative alla Banca del Mezzogiorno relative al limite massimo per sottoscrittore e al limite temporale minimo per la detenzione in portafoglio, si è **autorizzato l'emissione**– fino ad un massimo di **3 miliardi di euro - di specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale** fiscalmente agevolati (imposta sostitutiva sugli interessi al 5 per cento) da parte di banche italiane. Alla disposizione si è data attuazione con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2011.

Le risorse del Fondo sono accreditate in un'apposita **contabilità speciale** intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. La gestione da parte dell'Agenzia ha dunque natura di **gestione fuori bilancio**, assoggettata al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 9 della legge n.1041/1971<sup>146</sup>. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

<sup>146</sup> L'articolo 9 della legge n. 1041/1971 (richiamato nel testo del comma 1 dell'articolo in esame) dispone che tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione. Per tali aspetti, l'articolo dispone specificamente che il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Il comma 1 prevede che l’Agenzia stipuli un’apposita **convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Ai sensi del successivo **comma 5**, la convenzione dovrà definire:

- le azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese, tenuto anche conto degli indicatori economici di ciascuna regione interessata;
- le modalità e i termini di operatività del Fondo;
- il riconoscimento all’Agenzia degli oneri sostenuti per la gestione della misura;
- le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione;
- i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo;
- i **livelli minimi di investimento** da parte di **soggetti terzi, pubblici o privati**, al fine di **assicurare l’attivazione di risorse private** in misura pari almeno a quelle stanziare dal comma 1.

Con riferimento alla partecipazione di soggetti terzi al Fondo, il **comma 2** consente che **quote aggiuntive del Fondo** stesso **possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali**, pubblici e privati, inclusi la Banca del Mezzogiorno, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di Istituto nazionale di promozione nell’ambito del Fondo europeo degli investimenti strategici (FEIS) di cui all’articolo 1, **comma 826, della legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015) la Banca Europea per gli Investimenti e il Fondo Europeo per gli Investimenti, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente.

I **commi dal 822 al 830** della richiamata legge di stabilità 2016 hanno individuato la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali e di eventuali fondi apportati da amministrazioni ed enti pubblici o privati, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata. In particolare, il comma 826 qualifica la Cassa come **istituto nazionale di promozione**, come definito dall’articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 *final*) della Commissione europea del 22 luglio 2015.

Le «**banche o istituti nazionali di promozione**» sono le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un’entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione così come definite all’articolo 2, n. 3 del Regolamento (UE) 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.

Secondo la Comunicazione COM (2015) 361, la principale **motivazione economica** dell’istituzione di una banca di promozione risiede nel fatto che i fallimenti del mercato possono ridurre gli investimenti e, di conseguenza, rallentare la crescita futura

portandola a livelli non efficienti sotto il profilo economico, e che **un istituto con un mandato pubblico si trova in posizione migliore rispetto agli operatori privati per rimediare ai fallimenti del mercato**. Secondo il documento<sup>147</sup>, l'Italia ha annunciato di partecipare al progetto FEIS tramite la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 8 miliardi di euro.

Quanto alle modalità operative del **Fondo**, esso – ai sensi del **comma 3 - opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese** di cui al comma 1, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti.

L'investimento nel capitale di ciascuna impresa *target* deve essere finanziato, **per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati** indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 1 alle medesime condizioni.

Ai sensi del **comma 4**, il **Fondo**, inoltre, **può investire** - previa selezione tramite procedura aperta e trasparente - nel rispetto della normativa vigente, **in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR)**, che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell'intervento di cui al comma 1. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.

Il **comma 5** dispone che la Convenzione tra Invitalia e Presidenza del Consiglio dei ministri regolerà anche le **modalità di selezione dei soggetti** di cui ai commi 3 e 4, anche tenendo conto della presenza di professionalità esperte dedicate esplicitamente alle finalità del Fondo.

La Convenzione regolerà altresì le **modalità di restituzione** delle somme rinvenienti dai **rimborsi e dai proventi degli investimenti** diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La Convenzione può essere periodicamente aggiornata anche sulla base dell'analisi dei risultati monitorati.

In proposito, il **comma 6** dispone che Invitalia dovrà **fornire**, con cadenza almeno semestrale, **alla Presidenza del Consiglio i dati in merito all'impegno delle risorse**, evidenziando le tipologie di attività esercitate dalle imprese che sono state interessate dalla misura, la loro crescita dimensionale, in termini di fatturato e di occupazione derivante dall'apporto di capitale, dando indicazione dell'apporto di capitale privato attivato.

<sup>147</sup> Il documento prefigura la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI tramite accordi di coinvestimento (piattaforme di investimento) che vengono strutturati al fine di aggregare i progetti d'investimento, ridurre i costi delle operazioni e dell'informazione e ripartire più efficacemente il rischio fra i vari investitori. Le piattaforme d'investimento possono essere società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento. Si ricorda inoltre che, ai sensi della disciplina relativa al Fondo europeo investimenti strategici (FEIS) l'intervento può essere combinato attraverso strumenti finanziari e piattaforme di investimento, nazionali, regionali o sovraregionali, purché si mantengano contabilità separate dei differenti *budget*.

Ai sensi del **comma 7**, le risorse di cui al comma 1 sono gestite, nella contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato intestata a Invitalia, assicurando la **tracciabilità** delle relative operazioni mediante adeguata codificazione, nel rispetto della normativa europea applicabile. Il medesimo comma dispone infine che le **disposizioni** contenute nell'articolo **entrano in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento** in esame **in Gazzetta Ufficiale**.



**Articolo 77**  
*(Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale – Fatturazione elettronica)*

L'articolo 77 prevede, a decorrere dal **1° gennaio 2019**, l'introduzione della **fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati** (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e, contestualmente, **l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro)**.

In sintesi, nell'ambito dei **rapporti fra privati (B2B)**, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista **esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio**. Sono **esonerati** dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la **riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti** a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di **dichiarazioni precompilate** riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è **anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e **per le prestazioni dei subappaltatori** nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A. (comma 4).

Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla **SOGEI non** si applicano le disposizioni inerenti a

**vincoli e limiti assunzionali**, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro (comma 5).

Si segnala, in premessa, che la norma in commento sembra attuare quanto richiesto al Governo dalla **risoluzione in Commissione n. 7-01355**, approvata alla Camera il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l'altro, ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di *compliance* e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci; a investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali.

Il **comma 1** modifica il **D.Lgs. n. 127 del 2015**, attuativo della delega fiscale, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 127 del 2015 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016 (**articolo 1, comma 1**).

Dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il **Sistema di Interscambio**, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della **trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche**, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica (**articolo 1, comma 2**).

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi possono **optare** per la **trasmissione** telematica all'Agenzia delle entrate **dei dati di tutte le fatture**, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio (**articolo 1, comma 3**).

La **lettera a), n. 1)**, **sopprime il secondo periodo** dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le **specifiche categorie di soggetti passivi IVA** a favore delle quali viene messo a disposizione il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto per le PMI dall'articolo 4, comma 2, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi dalle P.A.. Il decreto che avrebbe dovuto individuare tali categorie non risulta emanato.

La **lettera a), n. 2)**, integra l'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 precisando che il **Sistema di Interscambio (SID)**, messo a disposizione dei soggetti passivi IVA, è gestito dall'Agenzia delle entrate **anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti**, ai fini della trasmissione e della

ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti **o stabiliti** nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.

La **lettera a), n. 3)**, al dichiarato fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, sostituendo il comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015, rende **obbligatoria l'emissione di fatture elettroniche mediante il SID** per le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** effettuate **tra soggetti residenti** o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. Sono esonerati da tale obbligo i soggetti che applicano il regime forfetario e quelli che continuano ad applicare il regime dei minimi (c.d. regime fiscale di vantaggio).

Si ricorda che legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89) ha istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale il **regime forfetario** di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento, senza limiti di tempo. All'interno del nuovo regime è prevista una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni. La stessa legge (comma 88) consente ai soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si trovavano nel **regime fiscale di vantaggio** con imposta sostitutiva del 5 per cento (di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011) di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

La **lettera a), n. 4)**, aggiunge all'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 il **comma 3-bis**, con il quale si prevede per i soggetti passivi indicati dal precedente comma 3 la **trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni** (cessione di beni e di prestazione di servizi) con **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo che si tratti di operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata **entro il giorno 5 del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

La **lettera a), n. 5)**, **sopprime** il comma 4 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 il quale demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, il compito di definire le regole e soluzioni tecniche e i termini per l'**esercizio dell'opzione** per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il [provvedimento del 28 ottobre 2016](#).

La **lettera a), n. 6)**, apporta una modifica di coordinamento all'articolo 1, comma 5, inserendo il riferimento al nuovo comma 3-bis.

La **lettera a), n. 7)**, sostituisce il comma 6 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 prevedendo la **sanzione amministrativa applicabile in caso di emissione di fattura**, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, **con modalità diverse** da quelle previste dal comma 3 (fattura elettronica). In tal caso **la fattura**



**si considera non emessa** e si applica la sanzione prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA (articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997).

La norma richiamata prevede una **sanzione compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta** relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

Il cessionario e/o il committente per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250) devono adempiere agli obblighi documentali previsti dalla citata norma mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione dei dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione prevista dal nuovo comma 2-*quater* del D.Lgs. n. 471 del 1997 (si veda oltre).

La **lettera a), n. 8)**, aggiunge all'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 i **commi 6-bis e 6-ter**. Il comma 6-*bis* prevede che **gli obblighi di conservazione elettronica** stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 **sono considerati assolti per tutte le fatture elettroniche** e per tutti i documenti trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio. Si prevede l'adozione di un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei tempi e le modalità di applicazione della norma. Un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà stabilire le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Il citato D.M. 17 giugno 2014, in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) prevede le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

Con il comma 6-*ter* si demanda ad un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015.

La **lettera b)** introduce a **decorrere dal 1° luglio 2018**, l'obbligo di **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati** dei corrispettivi con riferimento alle **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburante per motori (comma 1-*bis*, dell'articolo 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015).

La **lettera c)** sostituisce l'articolo 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015 il quale reca gli incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture (resa obbligatoria dall'articolo in esame) o dei relativi dati e dei corrispettivi. Il **nuovo articolo 3** prevede, invece, **incentivi per la tracciabilità dei pagamenti**: a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un **decreto ministeriale**, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro, **i termini di decadenza per gli accertamenti** in tema di IVA e di imposte sui redditi **sono ridotti a due anni**. Tale riduzione non si applica ai soggetti che esercitano anche il commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972), salvo che abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, prevista dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 130-132) ha modificato la **disciplina dei termini per l'accertamento** delle imposte sui redditi e dell'IVA. In sintesi, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, è abrogata la disciplina che prevede il raddoppio dei termini in caso di denuncia di reato tributario. Contestualmente i termini ordinari per l'accertamento sono aumentati di uno e di due anni (in caso di dichiarazione omessa o nulla), passando rispettivamente a **cinque** e a **sette anni**: gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 e articolo 43 del DPR n. 600 del 1973).

L'**articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015** prevede che dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) hanno la **facoltà di trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle entrate **i dati dei corrispettivi** giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza ciò consente il superamento dell'obbligo di emissione dello scontrino ai fini fiscali. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto. Con il D.M. 7 dicembre 2016 sono state individuate le tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

La **lettera d)** sostituisce l'articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 il quale reca la **riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili** per specifiche categorie di soggetti.

Tale articolo 4 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la realizzazione, da parte

dell'Agenzia delle entrate, di un programma di assistenza, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con cui sono messi a disposizione in via telematica i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale ai fini IVA. Vengono così meno gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 (obbligo di registrazione delle fatture emesse) e 25 (obbligo di registrazione degli acquisti di beni e servizi effettuati) del D.P.R. n. 633 del 1972 nonché l'obbligo di apposizione del visto di 19 conformità e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972 (relativo alle modalità mediante le quali si effettuano i rimborsi d'imposta). Condizione necessaria per usufruire della riduzione dei citati adempimenti è che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture e delle relative variazioni, emesse e ricevute e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22, del D.P.R. n. 633/1972, optino per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Il **nuovo articolo 4** prevede, invece, che, nell'ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2, comma 1), **l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:**

- a) gli elementi informativi necessari per la **predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;**
- b) una **bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi,** con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- c) le **bozze dei modelli F24 di versamento** recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti** (articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972). Si prevede l'emanazione di un **provvedimento** attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La **lettera e)** abroga l'articolo 5 del D.Lgs. n. 127 del 2015, il quale dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

Nello specifico, per il contribuente che abbia optato per la fatturazione elettronica o per la trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la perdita del diritto alle "agevolazioni" di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, (sostituiti dalla norma in esame) nei casi in cui lo stesso:

- a) ometta l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- b) non trasmetta le relative variazioni;
- c) trasmetta dati incompleti o inesatti; d) ometta di inviare i dati dei corrispettivi.

La **lettera f)** proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2018**, la disciplina relativa alla **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione**, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 regolano la possibilità, per le aziende della grande distribuzione commerciale, di trasmettere giornalmente all'Agenzia delle entrate i corrispettivi in via telematica, sostituendo in tal modo gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi. In base al comma 430, si tratta sia delle imprese che operano con esercizi commerciali con superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000, sia di quelle facenti parte di un gruppo che sia definibile societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che operi con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizzi un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro.

L'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015 ha abrogato tale regime a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il D.Lgs. n. 193 del 2016 ha disposto una prima proroga annuale, fino al 31 dicembre 2017, della disciplina in esame, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.

Il **comma 2**, introducendo il comma *2-quater* all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, prevede una specifica **sanzione amministrativa** in caso di **omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere** (di cui al nuovo comma *3-bis* dell'articolo 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015). In tali casi si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il c.d. cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

Il **comma 3** prevede che le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire **dal 1° gennaio 2019**. A decorrere dalla stessa data è **abrogato** l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (**c.d. spesometro**).

Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 4) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi (semestralmente per il primo anno): la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011); la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articolo *21-bis* del decreto-legge n. 78 del 2011).

Il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi

non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

L'articolo 14-ter del decreto-legge n. 244 del 2016 ha stabilito che per il primo anno di applicazione la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute è effettuata **su base semestrale**: la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è stata prorogata, in un primo momento, dal 25 luglio al 16 settembre 2017; per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per la comunicazione dei dati delle liquidazioni resta confermata la cadenza trimestrale.

Il termine per la trasmissione dei dati relativi al primo trimestre 2017 è stato differito più volte: in un primo momento al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. 22 maggio 2017; successivamente il termine è stato prorogato prima al 16 e poi al 28 settembre (D.P.C.M. 5 settembre 2017). In conseguenza del funzionamento irregolare del servizio per la trasmissione dei dati "Fatture e Corrispettivi", il direttore dell'Agenzia delle entrate ha firmato il provvedimento 28 settembre 2017, che ha differito il termine di scadenza del 28 settembre al 5 ottobre. Infine il termine è stato fissato al **16 ottobre 2017**.

Il **comma 4** dispone che l'introduzione della **fatturazione elettronica obbligatoria** è anticipato al **1° luglio 2018** per le fatture relative a:

- a) **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori**;
- b) prestazioni rese da **oggetti subappaltatori** e subcontraenti **della filiera delle imprese**, nel quadro di un **contratto di appalto** di lavori, servizi o forniture **stipulato con una amministrazione pubblica**.

Ai fini della norma in esame per **filiera di imprese** si intende l'insieme di soggetti, destinatari della normativa sul Piano straordinario contro le mafie (di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Le fatture elettroniche emesse ai sensi della lettera b) riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Si ricorda che la legge finanziaria 2008 ha introdotto l'**obbligo della fatturazione elettronica** nei rapporti economici **tra pubblica amministrazione e fornitori**, in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica (legge n. 244 del 2007, articolo 1, commi 209-214, come modificati dal D.L. n. 201 del 2011). La scansione temporale dell'entrata in vigore degli obblighi nei confronti delle singole amministrazioni è stata stabilita con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza il divieto di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea decorre dal 6 giugno 2014. Per i restanti enti nazionali il D.M. n. 55 del 2013 indicava il termine del 6 giugno 2015. Tale termine è stato anticipato al 31 marzo 2015 dal [D.L. n. 66 del 2014](#) (articolo 25) anche per le amministrazioni locali. A partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non possono procedere al pagamento, neppure

parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. Al riguardo si segnala che il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica hanno diffuso il 31 marzo 2014 la [circolare 1/DF](#) al fine di fornire chiarimenti. Con la [circolare n. 1](#) del 9 marzo 2015 gli stessi Dipartimenti hanno chiarito quali sono le amministrazioni interessate dalla procedura.

Il **comma 5** prevede che al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla **SOGEI** (società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge n. 112 del 2008) **non si applicano** le disposizioni inerenti **vincoli e limiti assunzionali**, incentivazione all'esodo del personale e gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.

#### **Stato di attuazione della fatturazione elettronica**

Nel corso dell'audizione del 27 settembre 2017 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, il **Direttore dell'Agenzia delle entrate** ha fornito il quadro della situazione riguardante la fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda la **fatturazione elettronica verso la PA**, da giugno 2014, data di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica, al 31 agosto 2017, il Sistema di Interscambio ha ricevuto e gestito circa 75,5 milioni di file fattura; di questi, circa 70,2 milioni sono stati consegnati alle pubbliche amministrazioni destinatarie. Nel corso del 2017, sono stati gestiti mediamente circa 2,5 milioni di file fattura al mese; il tasso di scarto dei file fattura si è progressivamente ridotto da oltre il 18% del 2014 al 4,16% del mese di agosto 2017. Il Sistema negli oltre tre anni di esercizio non ha registrato diminuzioni del livello qualitativo del servizio erogato: a fronte di ciascun file inviato, il trasmittente riceve una comunicazione dopo un tempo medio inferiore alle 3 ore. Le fatture sono state emesse da circa 988 mila fornitori e sono state consegnate, nel rispetto dei livelli di servizio, a oltre 63 mila "uffici virtuali" di circa 23 mila amministrazioni pubbliche, valori che tendono costantemente ad aumentare nel tempo.

Da gennaio 2017, è consentito utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per inviare le **fatture elettroniche nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B)**. Le imprese italiane che utilizzano la fatturazione elettronica sono il 30%, percentuale di molto superiore alla media dell'UE (18%).



## Articolo 78

### *(Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali)*

**L'articolo 78** introduce misure di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.

Si rammenta in via preliminare che la base imponibile dell'IVA è costituita dal prezzo industriale degli olii minerali e, in misura maggiore, dall'accisa gravante sui prodotti medesimi. Il mancato pagamento dell'IVA (componente rilevante del prezzo finale) comporta di fatto un vantaggio competitivo di prezzo per gli operatori che evadono tale imposta rispetto agli operatori che agiscono nel rispetto delle regole. Il contrasto delle frodi in commento, oltre a determinare benefici in termini di gettito, rafforza la tutela degli interessi di mercato.

Il **comma 1** prevede che l'immissione in consumo di olii minerali dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'IVA con modello F24<sup>148</sup> senza possibilità di compensazione e i relativi riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa) del Testo Unico delle Accise<sup>149</sup>.

Il comma stabilisce altresì che la base imponibile, che include anche l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.

Il comma individua il soggetto obbligato a versare l'imposta e cioè il soggetto per conto del quale il depositario autorizzato o il destinatario registrato procede all'estrazione dei prodotti in questione. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, si prevede che per i prodotti introdotti nei depositi in parola, a seguito di un'operazione di importazione l'importo della base imponibile sia depurato dell'ammontare sul quale l'IVA risulti già assolta in Dogana.

La nozione di olii minerali si riferisce alla benzina o al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, ovvero ad altra tipologia individuata con decreto

<sup>148</sup> Il modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 è utilizzato da tutti i contribuenti per il versamento di tributi (tra cui per l'appunto le accise e l'imposta di consumo e di fabbricazione), contributi e premi. D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".

<sup>149</sup> Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative".



del Ministro dell'economia e delle finanze - introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici) e 8 (Destinatario registrato) del Testo Unico delle Accise.

I prodotti assoggettati ad accisa circolano infatti con un apposito documento di accompagnamento.

Per deposito fiscale si intende l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Il depositario autorizzato è il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.

Per destinatario registrato si intende invece la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato.

La Circolare n. 8/D dell'1 giugno 2017 dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli ha chiarito i requisiti a carattere soggettivo e oggettivo che devono essere soddisfatti dal titolare di un deposito commerciale (munito di licenza d'esercizio) ai fini del rilascio dell'autorizzazione a operare come destinatario registrato. In sintesi, deve esistere un legame durevole tra l'effettivo svolgimento di un'attività economica da parte del soggetto richiedente e la ricezione di prodotti in regime sospensivo, complementare e funzionale all'esercizio della prima e il soggetto deve disporre di un deposito adeguato alla ricezione dei prodotti avendo riguardo anche alla separazione e contabilizzazione dei vari prodotti soggetti ad accisa. Inoltre il richiedente nei 5 anni precedenti alla richiesta non deve essere stato condannato per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e non deve essere incorso in procedure concorsuali, infine, non gli devono essere state comminate sanzioni amministrative per violazioni relative all'accisa, all'imposta sul valore aggiunto e ai tributi doganali.

Il **comma 2** stabilisce che la ricevuta di versamento va consegnata dall'estrattore al gestore del deposito al fine di poter immettere in consumo il bene. È prevista, inoltre la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell'IVA.

Il **comma 3** prevede che alle cessioni dei prodotti di cui al comma 1 che intervengono durante la loro giacenza nel deposito fiscale non si applichi l'IVA.

La relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione, benché non sia connaturale ad un deposito fiscale solo accise (in cui l'IVA dovrebbe applicarsi a tutti i passaggi o lavorazioni che avvengono all'interno), rappresenta un'eccezione necessaria al fine di non vanificare l'effetto anti frode che si vuole ottenere attraverso il versamento diretto dell'imposta una volta estratto il bene.

Il **comma 4** prevede che, fatti salvi i casi di riconosciuta affidabilità del soggetto che procede all'estrazione dei prodotti oppure di prestazione di idonea garanzia, le disposizioni di cui ai tre commi precedenti si applicano, anche nell'ipotesi in cui il deposito fiscale è utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione in commento evita che gli operatori che intendano non versare l'IVA al momento dell'estrazione, preconstituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi IVA, la quale prevede che all'atto dell'estrazione, l'imposta si applichi con l'inversione contabile.

Si ricorda che la disciplina dei depositi IVA di cui all'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993 è stata modificata dall'articolo 4, commi 7, del decreto-legge n. 193 del 2016 prevedendo che dal 1° aprile 2017 tutte le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito, a prescindere dalla provenienza dei beni stessi, sono effettuate senza pagamento dell'Iva (art. 50-*bis*, c. 4, lett. c), a eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito. In pratica l'introduzione delle merci nel deposito IVA comporta, infatti, che l'assolvimento dell'imposta è differito al momento della loro estrazione dal deposito per l'immissione in consumo nello Stato.

Inoltre il comma 4 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio la definizione dei criteri di affidabilità del soggetto che procede all'estrazione dei prodotti e le modalità e i termini con cui dovrà essere prestata l'idonea garanzia.

Il **comma 5** stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo in commento si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.



## **Articolo 79**

*(Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi)*

L'**articolo 79** disciplina i principi e le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso. Si prevedono inoltre le condizioni generali che comportano il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della stessa. La definizione delle modalità attuative è invece rinviata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 1** prevede che il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale (di cui all'art. 23 del Testo unico delle accise) o del deposito di un destinatario registrato (di cui all'art. 8, comma 1 del Testo unico delle accise), dei quali non sia il titolare, al fine di poter esercitare tale attività deve presentare **un'istanza di preventiva autorizzazione** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale autorizzazione ha validità biennale e attribuisce ai soggetti autorizzati un codice identificativo.

Per deposito fiscale si intende l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Per destinatario registrato si intende invece la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato.

Il **comma 2** prevede che, per i soggetti che risultino già titolari nel territorio nazionale di un deposito fiscale di prodotti energetici (di cui al citato art. 23 TUA), l'autorizzazione di cui al comma 1 sia sostituita da una **comunicazione**, avente validità annuale da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima di iniziare l'attività. L'ultimo periodo del comma in esame stabilisce che l'efficacia della stessa è vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.

Il **comma 3** dispone che l'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'**atto di assenso** del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 2.

L'atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato all'Ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.

Il **comma 4** stabilisce che **l'autorizzazione è negata e l'istruttoria** per il relativo rilascio è **sospesa** allorché il richiedente, nei 5 anni precedenti alla richiesta, sia stato condannato per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare o sia incorso in procedure concorsuali, o gli siano state comminate sanzioni amministrative per violazioni relative all'accisa, all'imposta sul valore aggiunto e ai tributi doganali (di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico n. 504 del 1995). La medesima autorizzazione è **revocata** ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna (ex art. 648, c.p.p.), ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444, c.p.p.), per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione (di cui al comma 9 del citato articolo 23).

Il **comma 5** prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli **sospende l'autorizzazione** allorché, nei confronti del soggetto sia stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (di cui al comma 8, secondo periodo, dell'art. 23). Il secondo periodo del comma 5 in esame stabilisce altresì che l'autorizzazione **può essere sospesa** nei confronti del soggetto, per il quale sia stato emesso decreto (ex articolo 424, c.p.p.) che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (di cui al comma 8, primo periodo, dell'art. 23). Infine, l'ultimo periodo del comma in esame prevede che l'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, qualora il soggetto autorizzato, sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.

Il **comma 6** prevede che, nel caso di **persone giuridiche e di società**, le disposizioni in materia di diniego, sospensione e revoca (commi 4 e 5) dell'autorizzazione, nonché di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste (commi 4 e 5) ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

Il **comma 7** stabilisce che nei casi in cui l'autorizzazione sia sospesa o revocata (commi 4 e 5), ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione (comma 2), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.

Il **comma 8** introduce misure in materia di **trasparenza** e di **poteri di controllo** e **indagine** da parte dell'Amministrazione finanziaria; si dispone che i soggetti autorizzati e i soggetti che hanno effettuato la comunicazione redigano un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere a ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.

Il **comma 9** dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce le **condizioni** che consentono l'**estrazione** di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace.

Il **comma 10** prevede che per l'autorizzazione è dovuto un **diritto annuale** da versare nella misura di 258,23 euro e secondo le modalità stabilite per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici (art. 63, comma 2, lett. *a*), del Testo unico delle accise).

Il **comma 11** fa salve le disposizioni di cui al Testo unico delle accise, con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali.

Il **comma 12** dispone che, ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo in esame si applica la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma di denaro da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Il secondo periodo del comma stabilisce la **responsabilità solidale** per il pagamento dell'IVA del **depositario autorizzato** o del **destinatario registrato** che consente lo stoccaggio ovvero procede alla estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti energetici.

Il **comma 13** prevede che le **modalità attuative** delle disposizioni in commento e la **disciplina del flusso informativo** dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione definite da quest'ultime, siano stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dal 1° di gennaio 2018.

Il **comma 14** dispone che il **Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, entro 60 giorni dal 1° gennaio 2018, approvi una **determinazione** con la quale siano stabiliti:

- i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa (di cui all'art 12, comma 1, del TUA),
- la modifica delle disposizioni del Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise (DM 23 marzo 1996, n. 210),
- gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.

Il **comma 15** prevede che le disposizioni di cui all'articolo in esame, ad eccezione di quelle previste ai commi 13 e 14, abbiano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 13.

**Articolo 80**  
*(Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità)*

Per favorire lo smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione, l'**articolo 80** prevede il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio). L'incarico dura tre anni e non è rinnovabile. Possono essere chiamati a ricoprire, a domanda, l'incarico onorario i magistrati ordinari in pensione da non più di 5 anni, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 25 anni e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni. Agli ausiliari è corrisposta una indennità forfettaria di 1.000 euro mensili per undici mensilità.

Per il solo triennio 2018-2020, l'articolo 80 consente inoltre l'applicazione nella sezione tributaria della Cassazione anche dei magistrati addetti all'ufficio del massimario con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità. L'impegno finanziario per il 2018 è stimato, nel massimo, in 400.000 euro (1,1 mln di euro nel quadriennio 2018-2021).

L'articolo 80 prevede la **nomina straordinaria di un massimo di 50 giudici ausiliari** da destinare esclusivamente alla **sezione** che si occupa dei **procedimenti civili in materia tributaria della Corte di cassazione** per la lo smaltimento dell'arretrato.

L'intervento risponde alla grave emergenza segnalata dal primo Presidente della Cassazione Giovanni Canzio che, nella relazione per l'inaugurazione del anno giudiziario 2017, pur sottolineando il miglioramento delle pendenze nel settore civile, ha rimarcato *“la peculiare imputazione del 38% delle sopravvenienze (oltre 11.000) e del 47% dell'intera pendenza (oltre 50.000) alla sezione Tributaria, la quale, nonostante l'intenso lavoro della struttura e l'impiego di risorse supplementari definisce un numero di procedimenti, molti dei quali pendenti da oltre quattro anni, nemmeno pari alle sopravvenienze”*. Secondo il Primo Presidente si rende necessario *“che il legislatore appresti un piano straordinario di abbattimento dell'arretrato, giustificato dall'elevato valore delle poste finanziarie in gioco e imperniato sulla costituzione di una Tributaria-bis, col simmetrico aumento di organico dei magistrati e del personale. Come pure è auspicabile il contributo del MEF per avviare a soluzione un problema che, a legislazione invariata, rischia di travolgere l'assetto della Cassazione civile”*.

Si ricorda che il comma 8 dell'art. 59 del d.d.l. in esame riduce di pari numero (da 400 a 350) il contingente massimo di giudici ausiliari presso le corti di appello, reclutati per lo smaltimento dell'arretrato nel settore civile ai sensi dell'art. 63 del DL 69/2013 (v. ante).



L'art. 80 stabilisce che lo smaltimento delle liti tributarie avviene con le modalità stabilite dal Primo Presidente della Cassazione nel programma annuale per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti.

Nel dettaglio, si prevede che **i giudici ausiliari andranno a formare esclusivamente i collegi della sezione tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio)**; la nomina avviene con decreto del ministro della giustizia, su deliberazione del CSM e proposta del consiglio direttivo della cassazione (nella composizione integrata da avvocati e professori universitari).

Possono essere chiamati a ricoprire l'incarico onorario i **magistrati ordinari**, compresi i consiglieri di Cassazione nominati per meriti insigni (in base all'art. 106, terzo comma, Cost.):

- in pensione da non più di 5 anni;
- che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 25 anni;
- e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni di età.

**Il mandato**, non prorogabile, durerà per **3 anni**.

I **requisiti di nomina** ricalcano quelli previsti dall'art. 64 del D.L. 69/2013 per il reclutamento dei giudici ausiliari presso le corti d'appello per lo smaltimento dell'arretrato civile (cittadinanza, possesso dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne per delitti non colposi; non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; idoneità fisica e psichica; mancanza di precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario).

Inoltre, in modo simile, ma non identico, a quanto previsto dal citato art. 64 per i giudici ausiliari di corte d'appello, è previsto che non possono essere nominati giudici ausiliari per la sezione tributaria della Cassazione coloro che: siano stati o siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali, sindaci o assessori comunali, provinciali e circoscrizionali; ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

*Diversamente da quanto previsto dal D.L. 69/2013, la nomina a giudice ausiliario presso la sezione tributaria della Cassazione è interdetta anche a coloro che abbiano in qualunque tempo ricoperto le cariche indicate e non solo a coloro che ricoprano tale cariche al momento della nomina.*

Le modalità e i termini di presentazione della domanda sono demandati a un decreto del ministro della giustizia, da adottare entro il 31 gennaio 2018.

La **preferenza per la nomina** ad ausiliario è prevista per chi ha già esercitato funzioni di legittimità e, in subordine, alla minore età anagrafica.

Per i giudici ausiliari sono previste le medesime incompatibilità stabilite per i magistrati ordinari, compresa quella all'esercizio della professione di avvocato.

Analogamente, specifiche disposizioni sono dettate per quanto riguarda le ipotesi di cessazioni dall'incarico, dimissioni e **revoca**; in particolare si prevede – su proposta del Primo Presidente al consiglio direttivo della cassazione - la revoca dell'ausiliario che non abbia definito **almeno 150 procedimenti tributari all'anno**.

La cessazione dall'ufficio per decadenza (per il venir meno dei requisiti), dimissioni, incompatibilità e revoca avviene con decreto del ministro della giustizia su deliberazione del CSM.

È previsto un rimborso forfettario onnicomprensivo per il giudice ausiliario di **1.000 euro al mese per 11 mensilità** (si tiene conto, come precisato nella relazione tecnica, "*dell'interruzione estiva dell'attività giudiziaria ordinaria*"), importo non costituente reddito imponibile e non soggetto a ritenute.

L'articolo 80 prevede, inoltre – fino ai 3 anni successivi alla data di entrata in vigore della indicata disciplina – **l'applicazione** nelle sezioni tributarie anche dei **magistrati ordinari addetti al massimario** della Cassazione con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; si tratta dei requisiti già indicati nell'art. 115, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, richiesti per l'applicazione temporanea dei magistrati, addetti all'ufficio del massimario, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. Con la modifica dell'art. 80, l'applicazione di tali magistrati riguarderà esclusivamente la sezione alla quale sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria.

Le funzioni dei magistrati addetti all'ufficio del massimario sono state oggetto di due recenti interventi legislativi.

In particolare, l'art. 74 del DL 69/2013 ha introdotto un nuovo comma nell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario (OG), prevedendo che il Primo Presidente della Corte di cassazione può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio; i magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.

L'art. 1 del DL 168/2016 ha poi introdotto un ulteriore comma nell'art. 115 OG, in cui è previsto che il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del terzo comma.

Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame è disposta un'**autorizzazione di spesa** (calcolata sul contingente massimo di 50 giudici):

- di 400.000 euro per il 2018;

- di 550.000 euro per gli anni 2019 e 2020;
- di 150.000 per il 2021.

**Articolo 81**  
***(Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale (Mutual Agreement Procedures - MAP))***

**L'articolo 81** autorizza l'Agenzia dell'entrate ad espletare procedure concorsuali, anche in deroga, per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, al fine di consentire all'Agenzia di far fronte al picco di lavoro connesso con la trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.

Il **comma 1** stabilisce che, al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia proceda alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi al 1° gennaio 2018.

Il **comma 2** prevede che, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga al limite fissato per gli anni 2016, 2017 e 2018, di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (di cui all'art 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e all'ulteriore limite dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica (di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101), l'Agenzia delle entrate sia autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1. Il comma fissa un limite di contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il secondo periodo del comma stabilisce che ai predetti oneri, valutati in termini di indebitamento netto in euro 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154).



## **Articolo 82** *(Pagamenti delle pubbliche amministrazioni)*

L'**articolo 82** riduce - a decorrere dal **1° marzo 2018** - da diecimila a **cinquemila euro** la soglia oltre la quale le **amministrazioni pubbliche** e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono **verificare** anche in via telematica **se il beneficiario è inadempiente** all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Più in dettaglio, l'**articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973**, in materia di **riscossione**, impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di **verificare** - prima di effettuare pagamenti per importi superiori a diecimila euro (ora **cinquemila**, con le modifiche introdotte dal **comma 1** dell'articolo in esame) - **che il beneficiario del pagamento non abbia debiti con l'agente della riscossione**. In tal caso tali soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Si segnala al riguardo che il **comma 2-bis** del citato articolo 48-bis dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui sopra può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

*Occorrerebbe quindi verificare la necessità della norma di rango primario in commento.*

Il **comma 2** introduce **analoga modifica** al regolamento approvato con il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40**, di attuazione dell'articolo 48-bis del predetto DPR n. 602 del 1973 (lettera *a*)).

Inoltre, con una modifica all'articolo 3, comma 4, del predetto regolamento, si **aumenta** da trenta a **sessanta giorni** il periodo durante il quale il soggetto pubblico **non procede al pagamento** delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest'ultimo (lettera *b*)).

Il **comma 3** prevede che le nuove disposizioni si applichino a decorrere dal **1° marzo 2018**.

Ai sensi del **comma 4**, resta fermo il potere regolamentare previsto al comma 2 dell'articolo 48-*bis*, che demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di attuazione dell'articolo medesimo qui modificato.

### **Articolo 83** *(Sospensione deleghe di pagamento)*

L'**articolo 83** prevede che l'**Agenzia delle entrate può sospendere**, fino a trenta giorni, le **deleghe di pagamento** (F24) delle imposte effettuate mediante **compensazioni** che presentano **profili di rischio**, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Si ricorda che l'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 disciplina i versamenti unitari effettuati dai contribuenti, con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. La compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi. Il modello è definito "unificato" perché permette al contribuente di effettuare con un'unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti. I contribuenti titolari di partita Iva hanno l'obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.

Il decreto-legge n. 66 del 2014 ha previsto l'obbligo di modalità telematica nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero ovvero di importo positivo. Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 3, comma 3) ha reso obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.

A tal fine è inserito un **nuovo comma 49-ter all'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006**, il quale dispone, in particolare, che l'Agenzia delle entrate può **sospendere fino a trenta giorni** l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti **compensazioni che presentano profili di rischio**, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

Nel caso in cui il controllo dia esito negativo la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

Si prevede l'emanazione di un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale devono essere stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della norma in esame. È prevista inoltre l'invarianza finanziaria della stessa.



L'Agenzia delle entrate, al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, opera già controlli preventivi sui modelli F24 che presentino compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui. Si ricorda, inoltre che il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 3, comma 1) ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro annui il limite dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto da utilizzare in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità.

## **Articolo 84** *(Imposta sulle assicurazioni)*

L'**articolo 84** sposta da maggio a **novembre** la scadenza entro la quale deve essere versato dalle imprese assicurative **l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, elevando, dal 40 al 52,5 per cento** per gli anni 2018 e 2019 e **al 65 per cento** per gli anni successivi, **l'aliquota** dell'acconto.

L'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, disciplina il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati dagli assicuratori. La norma vigente prevede che entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori debbano versare, a titolo di acconto, una somma pari al 40 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Tale percentuale, originariamente fissata al 12,50%, è stata elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi dall'art. 82, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Il **comma 1** posticipa il termine per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta a titolo di acconto dalle imprese assicurative sulla base degli incassi dell'anno precedente (metodo storico) dal 16 maggio al 16 novembre di ogni anno. Il nuovo termine è successivo a quello della liquidazione dell'imposta dell'anno precedente, la quale costituisce la base di computo su cui calcolare l'acconto.

Il **comma 2** eleva la percentuale della somma da versare al 52,5 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 65 per cento per gli anni successivi.



**Articolo 85**  
***(Interessi passivi)***

**L'articolo 85 prevede l'esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Tale esclusione determina una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi dall'IRES.**

In particolare la norma sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 96, comma 2, del TUIR, il quale prevede che ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria: articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 96, comma 1, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi ad essi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Il risultato operativo lordo – ROL è definito, ai sensi del richiamato comma 2, come la differenza tra il valore e i costi della produzione (come definiti dal codice civile), con specifiche esclusioni (tra cui i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio). L'articolo 4 del D.Lgs. n. 147 del 2014, aggiungendo l'ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 96 (soppresso dalla norma in esame) ha incluso nel calcolo del ROL anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere.



## **Articolo 86** *(Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica)*

L'**articolo 86** introduce l'**esenzione dall'imposta di bollo** per le copie degli **assegni in forma elettronica** e della relativa documentazione.

In particolare, il **comma 1** dispone che l'**imposta non è dovuta** per le **copie**, dichiarate conformi all'originale informatico, **degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica** per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa **documentazione**.

A tal fine è modificata la **nota 1 dell'articolo 1 della tariffa** parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l'imposta di bollo. Tale nota, nella sua formulazione vigente, prevede che l'imposta per le copie dichiarate conformi - attualmente pari a 16 euro - è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

Si ricorda che l'**articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70**, ha modificato il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, in materia di assegni bancari e circolari, prevedendo che l'assegno bancario possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica; che l'assegno circolare possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica.

La successiva **lettera c)** ha stabilito che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche. In attuazione di tali norme sono stati emanati il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205**, e il **regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016**.

In particolare, l'articolo 4, comma 3, del decreto MEF n. 205/2014 stabilisce che il portatore riceve copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento, secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia. Quest'ultimo, all'articolo 15, chiarisce che al portatore del titolo siano rilasciate:

- a) una copia analogica dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi;
- b) una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi.

Inoltre, a richiesta degli aventi diritto, il negoziatore rilascia copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dell'assegno, dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo.

**Articolo 87**  
*(Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni)*

**L'articolo 87 proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva.**

**L'articolo 87, al comma 1, riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate,** introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. I termini sono stati da ultimo prorogati dalla legge di bilancio per il 2017, articolo 1, comma 554 della legge n. 232 del 2016.

In particolare, la norma consente di **rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018;** il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo termine del 30 giugno 2018.

Più in dettaglio, la disposizione in esame novella l'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002, volto ad introdurre la prima riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni. I richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli sia edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti. Le disposizioni sono state successivamente prorogate nel tempo e, da ultimo, per effetto della citata legge di bilancio 2017.

**Il comma 2 fissa le aliquote di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge n. 448 del 2001 in misura pari all'8 per cento.**

Il citato articolo 5, comma 2, prevedeva un'aliquota del 4 per cento per le partecipazioni qualificate e del 2 per cento per quelle non qualificate; l'articolo 7, comma 2, indicava per l'imposta sostitutiva del 4 per cento per la rivalutazione di terreni.

Un innalzamento dell'aliquota era stato disposto dal comma 888 della richiamata legge di stabilità 2016 il quale ha previsto, in relazione alle partecipazioni non quotate e ai terreni, che le aliquote delle imposte sostitutive di cui al predetto articolo 5, comma 2 fossero pari all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge fosse raddoppiata. Le predette aliquote sono state confermate dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 555 della legge n. 232 del 2016).





## Articolo 88

*(Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa)*

L'**articolo 88** assoggetta i **redditi di capitale** e i **redditi diversi** conseguiti da **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla **cessione di partecipazioni societarie qualificate**, a **ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26 per cento**, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

La disposizione in commento intende uniformare e semplificare il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi, conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, allo scopo di rendere irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che, ai sensi delle norme vigenti, il livello di tassazione sostenuto dal contribuente in caso di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate è più elevato rispetto a quello gravante sui medesimi redditi, ove rivenienti da partecipazioni non qualificate.

A seguito dell'innalzamento dell'aliquota sostitutiva sulle partecipazioni qualificate susseguitasi nel corso degli anni, nonché delle modifiche dell'aliquota IRES da cui è discesa una nuova tassazione delle partecipazioni qualificate, il legislatore ha conseguito un **sostanziale allineamento del livello di tassazione** dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti con riferimento a **entrambe le tipologie di partecipazioni**.

L'aliquota sui redditi di capitale è stata infatti innalzata nel corso del tempo: il decreto-legge n. 138 del 2011 ne ha elevato la misura dal 12,5 al 20 per cento e, da ultimo, il **decreto-legge n. 66 del 2014** ha fissato l'attuale misura dell'aliquota al **26 per cento**.

Dall'altro lato, le modifiche all'aliquota IRES hanno comportato un **aumento della percentuale di concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo del contribuente**, per garantire un prelievo aggiuntivo IRPEF tale da mantenere invariato il livello complessivo di tassazione società-socio. La quota imponibile di tali redditi in capo al socio, con aliquota IRES al 27,5 per cento, era pari al 49,72 per cento.

La legge di stabilità 2016 (commi 61-64 della legge n. 208 del 2015) ha disposto l'abbassamento dell'IRES, a partire dal 1° gennaio 2017, al 24 per cento; con l'innalzamento della quota imponibile in capo ai soci, da rideterminarsi con decreto ministeriale. Essa è stata dunque innalzata al **58,14 per cento** dal decreto MEF del 25 maggio 2017.

In particolare il comma 64 della legge di stabilità 2016, in conseguenza del taglio dell'IRES al 24 per cento, ha affidato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la proporzionale riduzione delle percentuali di esenzione degli utili da partecipazione distribuiti ai soci (ai sensi dell'articolo 47, comma 1, TUIR), delle plusvalenze (articolo 58, comma 2, TUIR) dei dividendi (articolo 59 TUIR), delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (articolo 68, comma 3, TUIR), nonché della quota non imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344.

Per effetto di tali modifiche, il livello di tassazione in capo al socio è attualmente pari al **25 per cento**, considerando l'aliquota marginale massima.

La norma in commento **estende l'imposizione sostitutiva al 26 per cento, innalzando** dunque la misura della tassazione di circa un punto percentuale, **anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate**, nonché agli **utili, ai proventi e alle plusvalenze** derivanti da **strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e**, in particolare, ai **titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni** ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del TUIR, nonché ai contratti di **associazione in partecipazione e cointeressenza** con apporto diverso da quello di opere e servizi.

Più in dettaglio, il **comma 1** modifica **l'articolo 68 del TUIR**, nel quale è contenuta la disciplina **della tassazione delle plusvalenze**.

La **lettera a)** **abroga il comma 3** dell'articolo 68, che reca i criteri per determinare la concorrenza alla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (40 per cento delle stesse, sommato algebricamente al 40 per cento delle relative minusvalenze).

Di conseguenza, le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito (**lettera b)**, **che modifica il comma 5**) con il medesimo criterio di calcolo utilizzato per le altre plusvalenze. Con finalità di coordinamento è dunque abrogata la lettera *b*) del comma 7.

Il **comma 2** modifica **l'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997**, che reca la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi.

Con la **lettera a)** si modifica il **comma 2, primo periodo**, al fine di assoggettare ad **imposta sostitutiva con aliquota al 26 per cento anche le plusvalenze** derivanti da **cessione di partecipazioni qualificate**. Di conseguenza, **la lettera b)** **apporta modifiche al secondo periodo** dell'articolo 5, comma 2, al fine di espungere il riferimento ai soli proventi derivanti da titoli non qualificati.

La **lettera c)** **abroga il primo periodo dell'articolo 5, comma 3**, ai sensi del quale - in ragione dell'attuale diversità del regime di tassazione - le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva sono indicati distintamente dalle plusvalenze da partecipazioni qualificate, nella dichiarazione annuale dei redditi. Riscrivendo il secondo periodo del comma 3, si affida a uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire, eventualmente, **particolari adempimenti ed oneri di documentazione** per la determinazione

dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva, stante l'uniformazione del trattamento fiscale operata dalle norme in commento.

La **lettera d) abroga il secondo periodo del comma 4**, che consente di detrarre da IRPEF l'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto che rendono "qualificata" una partecipazione societaria, secondo i criteri indicati nell'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*) TUIR.

Il **comma 3 modifica l'articolo 6** del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che disciplina l'opzione per l'applicazione dell'**imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato**, al fine di ricomprendere nel campo dell'opzione anche le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate ed effettuare gli opportuni interventi di coordinamento.

**Analogamente, il comma 4** dell'articolo in esame apporta **modifiche al successivo articolo 7** del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che disciplina l'**imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafogli**, al fine di ricomprendere nell'opzione esercitabile dal contribuente in favore della tassazione del "maturato" anche le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate; vengono apportate le relative modifiche di coordinamento.

Il **comma 5 modifica l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, che attualmente disciplina la **ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento** applicata agli utili da partecipazione derivanti alle persone fisiche.

In primo luogo (**lettera a)**), il primo e il secondo periodo del comma 1 sono **sostituiti con un unico comma**, che dispone l'assoggettamento alla **ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta gli utili in qualunque forma corrisposti** a persone fisiche residenti, in relazione a **partecipazioni qualificate e non qualificate**, nonché agli **utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni** ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del TUIR, nonché ai **contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza** con apporto diverso da quello di opere e servizi (di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), TUIR) , non relativi all'impresa.

Per effetto delle modifiche in esame, si assoggettano ad imposta sostitutiva gli utili derivanti da **contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, indipendentemente dal valore dell'apporto**.

Viene espunta dalla norma la disposizione che prevede l'applicazione della ritenuta da parte delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione corrisposti a persone fisiche residenti.

Le **lettere da b) a d) del comma 5** apportano modifiche di coordinamento all'articolo 27.

**Il comma 6 modifica l'articolo 47 TUIR**, che disciplina il computo degli **utili da partecipazione** nella base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi.

In particolare, viene abrogato (**lettera a**) il primo periodo del comma 1, che attualmente dispone che gli utili distribuiti dalle società o dagli enti assoggettati a IRES concorrano alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.

E' sostituito (**lettera b**) il comma 2 dell'articolo 47, che determina la percentuale di concorrenza al reddito imponibile degli utili derivanti da **contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza** con apporto diverso da quello di opere e servizi (di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), TUIR). Viene eliminato il riferimento alle partecipazioni qualificate; la **percentuale di concorrenza all'imponibile**, coerentemente alle suseposte modifiche all'IRES ed alle percentuali rideterminate con DM 26 maggio 2017, viene **rideterminata nel 58,14 per cento**.

Il contribuente può optare per i cd. regimi del **risparmio amministrato** e del **risparmio gestito** anche per le partecipazioni qualificate, ivi incluse quelle in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata per le quali sia stata dimostrata, tramite apposito interpello, la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR.

**I commi 7 e 8 recano la disciplina transitoria.**

Le modifiche di cui all'articolo in esame si applicano (**comma 7**) con **riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018** e ai **redditi diversi realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2019**.

**Il comma 8**, per non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017, prevede che, in deroga alle norme in esame, agli **utili derivanti da partecipazioni qualificate** prodotti **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**, la cui **distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022**, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al **D.M. 26 maggio 2017**; essi, pertanto, **conservano l'attuale regime impositivo e concorrono parzialmente**, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, **alla formazione del reddito imponibile del contribuente**.

## Articolo 89

### *(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G)*

**L'articolo 89** intende conseguire, come concordato al livello di Unione europea, un'efficiente utilizzazione dello spettro, anche al fine di favorire la transizione alla tecnologia 5 G.

Si prevede di utilizzare le bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz come bande pioniere da assegnare ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per il lancio di servizi digitali innovativi basati sulla tecnologia 5G. Al contempo, si propone la ridestinazione delle frequenze in banda 694-790 MHz (attualmente destinata principalmente alle trasmissioni televisive in ambito nazionale e locale) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali.

La norma regola: la definizione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali; l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze; l'eventuale liberazione delle frequenze in uso; l'adozione di un Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018); il servizio televisivo digitale terrestre, anche in ambito locale; l'adozione di un calendario nazionale che individui in dettaglio le scadenze della tabella di marcia per la gestione efficace dello spettro e la transizione dell'industria verso la tecnologia 5 G.

La norma in esame si propone di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire, al livello nazionale, la transizione verso la tecnologia 5G, conformemente alle indicazioni provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea.

La **tecnologia 5 G** è così denominata in quanto costituisce la 5<sup>a</sup> generazione di tecnologia progettata per la generazione mobile. Oltre a consentire di trasmettere dati ad una velocità finora sconosciuta, la tecnologia dovrebbe essere caratterizzata da più ampia disponibilità e *performance* stabilmente migliori. La relazione illustrativa del disegno di legge mette in luce la "rilevante valenza strategica del 5G per lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali innovativi, quali l'Internet degli oggetti, il commercio elettronico, il *cloud computing*, per cogliere i vantaggi dell'industria 4.0 e, più in generale, per la crescita della competitività e produttività dell'economia europea".

In materia di transizione verso il 5G la Commissione europea ha adottato la Comunicazione "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" il 14 settembre 2015; il 17 maggio 2017, poi, è stata adottata la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/899.

La Comunicazione della Commissione europea "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" ([COM\(2016\)588](#)) prevede una serie di azioni mirate volte al dispiegamento tempestivo e coordinato in Europa delle reti 5G, la nuova

generazione di tecnologia di rete che dovrebbe offrire connessioni dati a velocità di molto superiore ai 10 Gigabit al secondo, tempi di latenza inferiori a 5 millisecondi e capacità di sfruttare tutte le risorse senza fili disponibili (dal Wi-Fi al 4G). Il Piano d'azione mira ad abbattere le differenze esistenti tra i vari Stati membri negli standard 5G e a promuovere un adeguato coordinamento tra gli approcci nazionali attraverso un partenariato tra la Commissione europea, gli Stati membri e l'industria. Si ricorda che tale partenariato (5G-Infrastructure-PPP) è stato lanciato nel 2013 ed è uno dei partenariati pubblico-privato cofinanziati dalla Commissione Ue nell'ambito del programma Horizon 2020 per il campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

Il Piano d'azione è basato sui seguenti elementi chiave:

- 1) allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per il dispiegamento coordinato delle reti 5G per una loro rapida introduzione **entro il 2018** e per una progressiva introduzione su larga scala **entro il 2020**;
- 2) messa a disposizione di bande di spettro provvisorie per il 5G in vista della conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del **2019** (WCR-19), con l'intento di giungere alle **bande superiori ai 6 GHz** specifiche per il 5G;
- 3) dispiegamento iniziale nelle aree urbane e lungo i principali assi di trasporto;
- 4) promozione di test multipartecipativi paneuropei volti a trasformare l'innovazione tecnologica in soluzioni aziendali in piena regola;
- 5) attuazione di **un fondo di capitale di rischio** a sostegno dell'innovazione;
- 6) collaborazione tra i principali attori al fine di giungere a **standard globali**.

In tale ambito il Piano prevede 8 azioni:

- 1) la Commissione europea collaborerà con gli Stati membri e con l'industria per stabilire un **calendario comune** su base volontaria con i seguenti obiettivi: promuovere sperimentazioni preliminari a partire dal **2017**, e sperimentazioni precommerciali con una dimensione transfrontaliera a partire dal **2018**; incoraggiare gli Stati membri a sviluppare tabelle di marcia nazionali per il **dispiegamento del 5G entro la fine del 2017**; garantire che ogni Stato membro designi una città principale come **"abilitata al 5G" entro la fine del 2020** e che **entro il 2025 tutte le aree urbane e i principali assi di trasporto** abbiano una **copertura 5G ininterrotta**;
- 2) la Commissione collaborerà con gli Stati membri per stilare un elenco provvisorio di **bande di spettro pioniere entro la fine del 2016** per il lancio iniziale dei servizi 5G;
- 3) la Commissione collaborerà con gli Stati membri per concordare **entro la fine del 2017 l'armonizzazione delle bande di frequenza** per il dispiegamento iniziale delle reti 5G in Europa e per lavorare ad un **approccio raccomandato per l'autorizzazione delle bande di spettro 5G specifiche al di sopra dei 6 GHz**;
- 4) nell'ambito dell'elaborazione delle tabelle di marcia nazionali sul 5G, la Commissione collaborerà con gli Stati membri e l'industria per: stabilire

**obiettivi per il monitoraggio del progresso** nel dispiegamento delle celle e della fibra, per raggiungere l'obiettivo di una copertura 5G ininterrotta entro il 2025 in almeno tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre; **individuare le migliori prassi** immediatamente realizzabili;

- 5) la Commissione europea invita gli Stati membri ad impegnarsi per garantire la disponibilità delle **norme globali iniziali sul 5G entro la fine del 2019**; per promuovere un **approccio olistico** alla normazione; per istituire **partenariati intersettoriali, entro la fine del 2017**; per sostenere la definizione di norme supportate da prove sperimentali da parte di utenti industriali;
- 6) la Commissione europea invita l'industria a **pianificare esperimenti tecnologici** già nel 2017 e a presentare entro marzo 2017 le tabelle di marcia dettagliate per l'attuazione di **sperimentazioni precommerciali**;
- 7) la Commissione incoraggia gli Stati membri a valutare l'utilizzo delle reti 5G per i servizi di comunicazione utilizzati per l'**ordine pubblico** e la **sicurezza**;
- 8) la Commissione europea collaborerà con l'industria e il gruppo BEI ad uno strumento di **finanziamento basato sul capitale di rischio**, la cui fattibilità sarà valutata entro la fine di marzo 2017, tenendo conto delle possibilità di incrementare i finanziamenti privati aggiungendo varie fonti di finanziamento pubblico, in particolare a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e altri strumenti finanziari dell'UE.

La [Decisione \(ue\) 2017/899](#) del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che **entro il 30 giugno 2020** gli Stati membri autorizzino l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz ("dei 700 MHz"). A tal fine essi dovranno concludere i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze **entro il 31 dicembre 2017**. Tale autorizzazione può essere ritardata per un periodo massimo di **due anni** qualora sussistano uno o più motivi, espressamente enunciati dalla decisione, che dovranno essere debitamente motivati (problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti; necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di trasmissione avanzati; costi della transizione superiori ai ricavi generati dalle procedure di aggiudicazione; forza maggiore). In questo caso ne dovranno essere informati la Commissione europea e gli altri Stati membri (articolo 1).

Al momento della concessione dei diritti d'uso nella banda larga di frequenza dei 700 MHz, gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto di tali diritti secondo procedure aperte e trasparenti e nel rispetto del diritto dell'Ue (articolo 2).

Inoltre, nell'autorizzare l'uso della banda dei 700 MHz o nel modificare i diritti d'uso esistenti per tale banda, essi dovranno tenere conto della necessità di conseguire specifici obiettivi di velocità e di qualità (almeno 30 Mbps entro il 2020 per tutti cittadini, come previsto dalla [Decisione n. 243/2012/UE](#) all'articolo 6, comma 1), tra cui la copertura nelle zone prioritarie nazionali predeterminate e nei principali assi di trasporto terrestre. A tal fine è prevista la possibilità di imporre condizioni ai diritti d'uso (articolo 3).



La banda larga di frequenza 470-694 MHz ("al di sotto dei 700 MHz") sarà invece disponibile **almeno fino al 2030** per la fornitura terrestre di servizi di trasmissione, **tra cui i servizi televisivi liberamente accessibili**, e per l'uso di apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (PMSE) o per e altri usi che siano compatibili con esigenze nazionali di trasmissione e che non causino interferenze dannose alla fornitura terrestre dei servizi di trasmissione negli Stati limitrofi (articolo 4).

I piani e i calendari nazionali ("tabelle di marcia nazionali") dovranno essere elaborati, previa consultazione con i portatori di interesse, e resi pubblici non appena possibile e in ogni caso entro e non oltre il **30 giugno 2018**. Le tabelle di marcia dovranno includere anche eventuali misure di sostegno volte a limitare l'impatto della transizione sul pubblico e sulle apparecchiature PMSE senza fili (articolo 5).

La decisione prevede poi la possibilità per gli Stati membri di garantire una forma di compensazione per il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro, soprattutto per quello a carico degli utenti finali (articolo 6).

La Commissione europea riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz (articolo 7).

Il testo in esame articola il **percorso verso la tecnologia 5 G** nelle seguenti tappe e scadenze:

- 1) **entro il 31 marzo 2018 definizione**, da parte **dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso** di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali (**comma 1**).

Saranno utilizzate la **banda 694-790 MHz** che allo stato attuale è utilizzata prevalentemente per i servizi di trasmissione televisiva in ambito nazionale e locale e le **bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz** che è destinata dal piano nazionale delle frequenze a servizi di comunicazione elettronica di rete fissa, a servizi di comunicazione via satellite ESV, al servizio satellitare fisso, per applicazioni MFCN (Mobile/Fisso Communications Networks) e le bande **26,5-27,5 GHz**, solo in parte gestite dal Ministero dello sviluppo economico destinate all'esplorazione della terra via satellite, alla ricerca spaziale, alle comunicazioni intersatellite, alle frequenze campione e ai segnali orari via satellite.

Di tali attuali assegnazioni si terrà peraltro conto, e si faranno salve, da un lato le assegnazioni per il **servizio satellitare fisso** e per il **servizio di esplorazione della terra via satellite** e, dall'altro, le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7 - 3,8 GHz usate **per l'attività di sperimentazione della tecnologia 5G** promossa dal Ministero dello sviluppo economico<sup>150</sup>.

L'assegnazione ha luogo conformemente a quanto previsto dal [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#) ("Codice delle comunicazioni

<sup>150</sup> La relazione tecnica del Governo specifica che sono state concluse le procedure di selezione ed assegnati i diritti d'uso delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz per le attività di sperimentazione basate sulla tecnologia 5G nell'area metropolitana di Milano e nelle città di Prato, L'Aquila, Bari e Matera. Per dettagli sulle sperimentazioni pre-commerciali del 5G in corso, si rinvia al [sito del MISE](#).

elettroniche) e deve essere realizzata - in linea con gli indirizzi dell'UE - con selezione su base competitiva, "in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G sul territorio nazionale". Si dovrà tenere conto dei diritti d'uso concessi e garantire benefici socio-economici a lungo termine.

Nell'ambito del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2003, n 259](#) e successive modificazioni, l'articolo 27 disciplina le modalità per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. Esso prevede che l'utilizzo delle frequenze radio sia subordinato ad un'autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico. Qualora sia necessario concedere i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti o comunicazioni elettroniche il Ministero attribuisce tali diritti all'impresa che ne fa richiesta e che possiede i requisiti per ottenere l'autorizzazione generale. I diritti d'uso sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso di frequenze radio, al momento del rilascio delle frequenze il Ministero precisa se esse possano essere trasferite e a quali condizioni. Vengono quindi fissati i termini per l'adozione e la pubblicazione delle decisioni in materia di concessione di diritti d'uso da parte del Ministero. L'articolo stabilisce che ogni qualvolta ciò sia possibile l'uso delle frequenze radio non è subordinato al rilascio di diritti individuali d'uso. Questi ultimi possono essere concessi per evitare interferenze dannose, assicurare la qualità tecnica del servizio e un uso efficiente dello spettro o per conseguire altri obiettivi di interesse generale. Le procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione dei diritti individuali d'uso sono disciplinate poi dall'articolo 29.

Infine l'articolo prevede che quando ciò sia necessario per garantire un uso efficiente delle risorse il numero dei diritti d'uso per le frequenze radio possa essere limitato.

A tal riguardo l'articolo 29 prevede che, qualora sia necessario concedere in numero limitato tali diritti, il Ministero dello sviluppo economico inviti a presentare domanda per la loro concessione e ne effettui l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l'Autorità, AGCOM). Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in considerazione gli obiettivi dell'attività di regolamentazione e le prescrizioni relative alla gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica disciplinati rispettivamente dagli articoli 13 e 14 del Codice. L'articolo 29 prevede inoltre che, qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa il Ministero, su proposta dell'Autorità, può prorogare il termine massimo di sei settimane (di cui all'articolo 27). fissato per rendere pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica. Tale proroga non può eccedere comunque gli otto mesi. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, su proposta dell'Autorità il Ministero può chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

di costituire un comitato incaricato di coordinare la procedura, con particolare riferimento al bando e al disciplinare di gara.

Il Ministero dello sviluppo economico è incaricato di **adeguare, entro il 30 settembre 2018, il piano nazionale di ripartizione delle frequenze** alla luce della normativa in via di introduzione.

Il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) costituisce un vero e proprio piano regolatore dell'utilizzo dello spettro radioelettrico in Italia. Lo scopo del documento è stabilire, in ambito nazionale e in tempo di pace: l'attribuzione delle bande di frequenze oggetto del piano; l'individuazione dell'autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili; la verifica dell'efficiente utilizzazione dello spettro, al fine di liberare risorse per il settore televisivo e di gestire al meglio gli eventuali contenziosi con i Paesi frontalieri. Per maggiori dettagli, si rinvia al [sito Internet del MISE](#).

Il comma 1 si conclude specificando l'applicabilità dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 del [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#) (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Si applicano dunque, in eventuali giudizi di fronte al giudice amministrativo, le norme relative al rito abbreviato: ad esempio, i termini processuali ordinari sono, di regola, dimezzati (comma 2); specifiche norme si applicano alla domanda cautelare (comma 3) e misure cautelari (comma 4).

- 2) **entro il 30 settembre 2018 assegnazione**, da parte del Ministero dello sviluppo economico, **dei diritti d'uso delle frequenze** in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. L'assegnazione avrà luogo a favore degli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. La disponibilità delle frequenze in banda 694-790 MHz avrà luogo a partire dal 1° luglio 2022, "tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso *standard* di trasmissione avanzati" (**comma 2**).

Il **comma 18** specifica che **i proventi** derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 (procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso ed effettiva assegnazione dei medesimi) **non devono essere inferiori a 2.500 milioni di euro**. Qualora invece dovessero rivelarsi inferiori, nell'esercizio 2022 si prevede l'applicazione dell'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

Il comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("Copertura finanziaria delle leggi"), regola l'ipotesi in cui si preveda uno scostamento rispetto alle previsioni degli introiti derivanti da leggi che indicano previsioni di spesa. In questo caso il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente. Tale misura è applicata in attesa di idonee misure correttive e nel rispetto dei vincoli

di spesa derivanti da oneri inderogabili (spese obbligatorie quali il pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, ecc).

Degli introiti specifici derivanti dall'assegnazione delle bande di frequenza, il comma 18 dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022. Viene individuato l'importo esatto da versare per ogni singolo anno e si specifica che tali introiti devono essere assicurati prioritariamente per le entrate derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz;

- 3) **entro e non oltre il 1° dicembre 2018 liberazione**, ove necessario, **di frequenze** in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz attualmente in uso per fini diversi.

In caso di mancata liberazione entro le scadenze previste, il **comma 10** abilita gli Ispettorati territoriali del MISE a procedere senza ulteriore preavviso, tramite gli organi della polizia postale e delle comunicazioni, alla disattivazione coattiva degli impianti. Trova applicazione la normativa sulle **sanzioni** prevista dal codice di comunicazioni elettroniche (articolo 98 del [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#)).

Al Ministero dello sviluppo economico spetterà individuare entro il 30 settembre 2018, a favore degli operatori titolari del diritto d'uso sulle frequenze liberate, porzioni di spettro idonee all'esercizio dei servizi da essi prestati in precedenza. Vengono fatte comunque salve, come anticipato, le assegnazioni temporanee per la sperimentazione dei servizi 5G e per i servizi satellitare fisso e di esplorazione della terra via satellite (**comma 3**);

- 4) **entro il 31 maggio 2018, adozione** da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni **del piano nazionale di assegnazione delle frequenze** da destinare al **servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018)**. Il piano dovrà considerare le specifiche o *standard* più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro ed utilizzare il criterio delle **aree geografiche tecniche** per la pianificazione in ambito locale. Al fine di evitare interferenze nei confronti dei Paesi radio-elettricamente confinanti, saranno oggetto di pianificazione ed assegnazione solo le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi internazionali sottoscritti, citati nel **comma 4**. Si evidenzia che le frequenze in banda III-VHF sono pianificate in conformità all'[accordo di Ginevra del 2006](#);

- 5) in tema di **servizio televisivo digitale terrestre**, per i diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF:

a) **entro il 30 settembre 2018, individuazione** ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni **dei criteri per l'assegnazione** in ambito nazionale. Si tratta - come specifica la relazione al disegno di legge in esame - di una "**attività prodromica** per l'attuazione del Piano

nazionale di assegnazione delle frequenze destinate al servizio televisivo digitale terrestre. Si dovrà tenere conto della necessità di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e realizzazione delle reti, ma anche della minimizzazione dei costi e dell'impatto sugli utenti finali;

- b) **entro il 28 febbraio 2019, rilascio** - a cura del MISE - **dei diritti d'uso** ad operatori di rete nazionali e **assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF** al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un *multiplex* regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale. Si specifica che la capacità trasmissiva del *multiplex* regionale assegnato al concessionario è destinata al trasporto di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, selezionati secondo la procedura descritta nel successivo comma 8. Il 20 per cento della capacità trasmissiva locale dovrà essere riservata all'informazione regionale, con la possibilità - in via transitoria e non oltre il 30 giugno 2022 - di dedicare il 40 per cento della capacità trasmissiva a programmi trasportati nel *multiplex* del concessionario contenente l'informazione regionale (**comma 5**);
- 6) **entro il 30 giugno 2018, elaborazione**, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e previo svolgimento di una **consultazione pubblica, di un calendario nazionale** che - ai sensi del **comma 6** - individuerà scadenze e tabella di marcia per la gestione efficace dello spettro e la transizione dell'industria verso la tecnologia 5 G. I criteri da seguire sono illustrati nelle **lettere a) - f) del comma 6** e sono relativi, in estrema sintesi, all'individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale ed al rilascio delle frequenze utilizzate, con contestuale attivazione delle frequenze individuate dal PNAF 2018. Si prevede di tenere conto della necessità di fissare un **periodo transitorio** (1° gennaio 2020 - 30 giugno 2022) per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di diritti d'uso e per la ristrutturazione del *multiplex* contenente l'informazione regionale e locale da parte del concessionario del servizio pubblico.

In caso di mancata liberazione entro le scadenze previste, il **comma 10** abilita gli Ispettorati territoriali del MISE a procedere senza ulteriore preavviso, tramite gli organi della polizia postale e delle comunicazioni, alla disattivazione coattiva degli impianti. In questo caso - prosegue il comma 10 - "e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso (...) hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022". Dei relativi importi il MISE può rivalersi "sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione".

**Il comma 5** specifica che **secondo il medesimo calendario sono rilasciate tutte le frequenze** assegnate in ambito nazionale e locale **per il servizio televisivo digitale terrestre** ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz. Si prevede, peraltro, anche la **trasformazione dei diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari gli operatori di rete nazionali** alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame **in diritti d'uso di capacità trasmissiva in *multiplex* nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2;**

- 7) **entro il 30 settembre 2018** avvio, da parte del MISE, delle **procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze** per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi *media* audiovisivi in ambito locale. La selezione - specifica il **comma 7** - dovrà concludersi entro il 30 giugno 2019. Il medesimo comma elenca altresì i criteri di assegnazione (**lettere a**) - **e**);

Si ricorda che, sulla base del Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 2 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 44 del 2010) l'operatore di rete è responsabile dell'utilizzo delle frequenze e delle reti trasmissive per il trasporto dei programmi mentre il fornitore di servizi *media* è responsabile editoriale della scelta del contenuto del servizio di *media* audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione.

- 8) **entro il 31 dicembre 2018 predisposizione** da parte del MISE, al livello di area geografica tecnica, **di una graduatoria dei** soggetti abilitati quali **fornitori di servizi di *media* audiovisivi in ambito locale**. Si prevede la possibilità di intervenire in ambito territoriale inferiore alla regione e l'applicazione, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, dei criteri stabiliti dal [decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146](#) ("Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali").

Il DPR n. 146/2017 disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. L'articolo 2 stabilisce che l'85 per cento delle risorse sia riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive ed il restante 15 per cento alle emittenti radiofoniche. L'articolo 3 individua con maggiore precisione i soggetti beneficiari e l'articolo 4 i requisiti di ammissione ai contributi. La procedura per l'erogazione è dettagliata nell'articolo 5 mentre l'articolo 6 elenca specifici criteri di valutazione delle domande.

I rapporti tra operatori di rete in ambito locale e fornitori di servizi di *media* audiovisivi che rientrano in posizione utile in graduatoria avviene, in linea di massima, "sulla base di una negoziazione commerciale fino al

completo soddisfacimento della domanda". Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, è previsto che il MISE associ la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori.

Il termine ultimo per la **conclusione delle procedure** è fissato nel periodo 30 giugno 2019 - 30 giugno 2021 (**comma 8**);

- 9) **entro il 30 novembre 2018 adozione**, ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, **di un nuovo piano di numerazione automatica dei canali di servizio televisivo digitale terrestre** ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#) (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

Ai sensi del citato articolo 32, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre. L'operato dell'Autorità segue i principi e criteri direttivi specificati dalla norma in ordine di priorità, tra i quali si ricordano, tra gli altri, la garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali ed il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.

Entro la medesima scadenza del 30 novembre 2018 **l'Autorità** stabilisce, con proprio **regolamento**, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori. Oltre ai criteri di cui al citato articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si prescrive il rispetto del "pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione". Un adeguato spazio all'interno dei primi archi di numerazione - specifica infine il **comma 9** - dovrà infine essere riservato ai consorzi di emittenti locali e ad eventuali intese tra emittenti. L'attribuzione della numerazione ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi locali è effettuata dal MISE.

Il **comma 11** - che interveniva in tema di riordino del **processo amministrativo** - è stato **stralciato ai sensi dell'articolo 126, co. 3**, del Regolamento del Senato.

Il **comma 12** prevede la possibilità di **trasferimento o affitto dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate** ai sensi dei commi 5 (servizio televisivo digitale terrestre), 7 (procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso per digitale terrestre) e 8 (servizi di media audiovisivi in ambito locale). E' prevista la necessaria autorizzazione del Ministero per lo sviluppo economico e si fa ricorso alla procedura descritta nell'articolo 14-*ter* del citato [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#).

Ai sensi dell'articolo 14-*ter*, par. 5, l'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità. Il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. In

particolare il Ministero, sentita l'Autorità, comunica il proprio nulla osta - ovvero i motivi che ne giustificano il diniego - entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente. L'impresa subentrante è tenuta a notificare al Ministero l'avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti. Il par. 6 consente al Ministero di apporre all'autorizzazione specifiche condizioni "all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso".

Le autorizzazioni di spesa per l'attuazione dell'articolo sono contenute nel **comma 13**, che **stanziava per il periodo fino al 2022**: 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018; 35,5 milioni di euro per il 2019; 293,4 milioni per il 2020; 141 milioni per il 2021 e 272,1 milioni per il 2022. Le relative cifre saranno iscritte su appositi capitoli dello stato di previsione del MISE.

Le **lettere a) - d)** elencano dunque le **finalità per le quali i relativi importi saranno utilizzati**:

- 1) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, se necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz;
- 2) erogazione di indennizzi per gli operatori di rete in ambito locale che rilascino le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso;
- 3) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di ultima generazione, ovvero che integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU, (comma 5, terzo periodo, dell'articolo 3-quinquies [del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#)). Il contributo copre anche i connessi costi di erogazione;
- 4) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento di specifiche attività (elencate nella lettera *d*) da parte del MISE. Il **comma 17** prevede, ai fini del coordinamento di tali attività, l'autorizzazione a costituire una *task force* costituita da un massimo di cinque unità di personale. Queste possono essere anche in posizione di comando, provenienti da altre pubbliche amministrazioni, comprese le autorità indipendenti. I relativi oneri sono rimborsati ai sensi dell'articolo 70 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Il comma 12 del citato articolo 70 prevede, in via generale, che "in tutti i casi (...) nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando (...) l'amministrazione che utilizza il



personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale".

Della *task force* può far parte anche personale di società o organismi *in house* ovvero di società partecipate dallo Stato, previo rimborso da parte del Ministero dei relativi costi. E', invece, espressamente preclusa la partecipazione del personale scolastico.

E' espressamente specificato che gli importi così attribuiti al MISE devono essere utilizzati "in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Come noto, gli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea proibiscono gli aiuti di Stato a favore di determinate imprese o prodotti che provocano distorsioni della concorrenza. Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota illustrativa del Parlamento europeo sulla [politica della concorrenza](#).

Ai sensi del **comma 14**, la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità sopra elencate viene rimodulata con **decreti del Ministro dell'economia e delle finanze**, che apporta le eventuali, occorrenti variazioni di bilancio su proposta del Ministro dello sviluppo economico. L'individuazione delle modalità operative e delle procedure di attuazione per gli interventi sopra descritti saranno, invece, individuate da a uno o più successivi **decreti del Ministro per lo sviluppo economico**, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 14**).

A favore del MISE è, ancora, autorizza la **spesa di 572 mila euro annui** per il periodo 2018-2022 per "favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici". Tale attività - specifica il **comma 15** - deve avvenire "in coerenza con gli obiettivi del piano d'azione per il 5G della Commissione europea" ed assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico "anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche ed amministrative". Per fornire copertura a queste attività, si dispone la corrispondente riduzione di 572 mila euro annui, per lo stesso periodo 2018-2022, dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 ([legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), articolo 1, comma 167).

Tale articolo aveva autorizzato la spesa di 2,724 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per mettere a disposizione alla Città del Vaticano, senza oneri, di una capacità trasmissiva pari a 4 M/bits su un *multiplex* televisivo, in attuazione dell'Accordo Italia-Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010.

Il **comma 16** prevede che il Ministero si avvalga della collaborazione della **Fondazione Ugo Bordoni**.

La [Fondazione Ugo Bordoni](#) è un'Istituzione di Alta Cultura e Ricerca soggetta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico. Ai sensi dell'articolo 41, comma 5, della [legge n. 3 del 16 gennaio 2003](#) (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), la Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario,

gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio.

Il **comma 19** contiene una clausola di abrogazione espressa dei commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Il comma 165 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz. Si stabiliva altresì che tali entrate sarebbero state utilizzate per il perseguimento di specifiche finalità: promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale; individuare modalità di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (*refarming*) sostenute dagli attuali assegnatari della banda; realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale in vista della concessione del medesimo servizio; compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultraveloci.

Ai sensi del comma 166 le effettive maggiori entrate, nonché la ripartizione di tali risorse tra le finalità indicate, avrebbero dovuto essere stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi all'incasso delle entrate.

La relazione illustrativa specifica che le relative disposizioni erano rimaste inattuata e sarebbero comunque superate dai progetti di norme in commento.



## **Articolo 90** *(Disposizioni in materia di giochi)*

**L'articolo 90** reca disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo.

Il **comma 1** apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014):

- la lettera a) estende alle concessioni in scadenza nel biennio 2017-2018 (la vigente normativa riguarda quelle in scadenza nel periodo 2013-2016) la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, fissando il termine per la sua effettuazione al 30 settembre 2018 ed introducendo la previsione che tale gara consenta un introito almeno pari a 73 milioni di euro;
- la lettera b) eleva da 5.000 a **7.500 euro** e da 2.500 a **3.500 euro** i versamenti dovuti dal concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, rispettivamente per ogni mese o frazione di mese inferiore ai 15 giorni di proroga del rapporto concessorio scaduto. Inoltre, prevede che la sottoscrizione dell'atto integrativo accessivo alla concessione (occorrente per adeguarne i contenuti ad una serie di principi), previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010, possa avvenire anche successivamente alla scadenza del termine inizialmente previsto (di fatto, il 29 giugno 2011).

Il **comma 2** prevede che, al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa approvata in Conferenza Unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge n. 208 del 2015, con un introito almeno pari a 410 milioni.

Le condizioni richiamate sono: a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande; b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la

commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione; d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

A tal fine, le **concessioni in essere**, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015 (il cui combinato disposto, in sostanza, richiedeva una domanda da parte del soggetto interessato e la regolarizzazione fiscale da perfezionare con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016), sono **prorogate al 31 dicembre 2018**, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia sul regime concessorio dei giochi e delle scommesse, si ricorda che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 (sentenza Costa-Cifone) ha stabilito la compatibilità di un regime di monopolio in favore dello Stato e di un sistema di concessioni e autorizzazioni nel settore dei giochi e delle scommesse, purché siano rispettati i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, parità di trattamento degli operatori - attraverso il principio di equivalenza e di effettività - e proporzionalità, assicurando inoltre il rispetto della certezza del diritto e del dovere di trasparenza.

È quindi possibile offrire esclusivamente le tipologie di giochi figuranti in un elenco, sanzionando con la decadenza della concessione l'offerta di qualsiasi altro gioco, purché le decisioni amministrative relative alla redazione dell'elenco siano basate su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, e possano essere oggetto di un rimedio giurisdizionale. È inoltre possibile prevedere la decadenza di una concessione di gioco quando nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio nell'ambito di un determinato procedimento penale, purché questa ipotesi sia definita con riferimento a fattispecie penali collegate all'attività di gioco e chiaramente definite.

Il **comma 3** stabilisce che, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1 e 2, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata.

## **Articolo 91** *(Differimento disciplina IRI)*

L'**articolo 91 differisce** di un anno, **al 1° gennaio 2018**, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (**IRI**) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.

La norma posticipa al **1° gennaio 2018** l'applicazione della disciplina dell'IRI. Essa è stata introdotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 232 del 2016), dunque con originaria decorrenza dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della medesima legge).

Il regime è stato introdotto in un'ottica di equiparazione dell'imposizione dei redditi d'impresa a prescindere dalla forma organizzativa adottata. Inoltre si intende favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso la separazione del reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore, assoggettati all'ordinaria IRPEF in misura progressiva.

L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017).

In particolare il nuovo articolo 55-bis del TUIR (introdotta dai commi 547 e 548 dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016) prevede che il **reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice**, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a **tassazione separata** (a titolo di IRI) con l'aliquota prevista dall'articolo 77 del TUIR (Ires), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata **al 24%** (articolo 1, comma 61 della L. n. 28/12/2015, n. 208). Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

In deroga al vigente regime fiscale (articolo 8, comma 3 del TUIR) delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni relative all'IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandata semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

La tassazione è quella ordinaria quando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell'IRI sono prelevati dall'imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone.

Gli imprenditori e le società di persone possono optare per l'applicazione della nuova IRI a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale e quindi il nuovo regime è fruibile anche da soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata; l'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi.

Per gli imprenditori individuali e per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice non si applica la disposizione contenuta nell'articolo 5 del TUIR limitatamente all'imputazione per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

Le nuove disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell'IRI.

**Articolo 92**  
*(Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)*

L'**articolo 92** reca un **rifinanziamento** del **Fondo** per far fronte ad **esigenze indifferibili in corso di gestione** di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si evidenzia altresì che il Fondo presenta anche un **definanziamento** di **600 milioni** per il 2018, effettuato con la **Sezione II** del ddl di bilancio in esame. Nel bilancio di previsione per il 2018, il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076) presenta una dotazione di 604,8 milioni di euro per il 2018, 334,5 milioni per il 2019 e 358,8 milioni per il 2020.





### **Articolo 93** *(Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale)*

**L'articolo 93** modifica i requisiti di contabilizzazione richiesti per assegnare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione all'apposito "Fondo per la riduzione della pressione fiscale", ne rende più flessibile l'utilizzo e riduce gli appostamenti su tale Fondo per gli anni 2018-2021.

Il **comma 1** apporta una serie di modifiche alla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014).

La lettera a) del presente comma modifica la lettera b) del comma 431 della citata legge, prevedendo che nel "Fondo per la riduzione della pressione fiscale", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinate l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate (derivanti dal contrasto all'evasione fiscale) risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato, anziché - come previsto finora - le risorse permanenti che si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente.

Si ricorda che il citato Fondo è iscritto, nello stato di previsione del MEF, al capitolo 3833, nell'ambito del programma "Fondi da assegnare".

La lettera b) apporta le seguenti modificazioni al comma 432:

Il numero 1) consente l'utilizzo annuale delle risorse confluite nel sopra citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale al fine di incrementare una serie di deduzioni e detrazioni non più, puntualmente, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, bensì dall'esercizio successivo a quello di assegnazione (quindi anche negli anni seguenti a questo).

Le deduzioni in parola sono quelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (relative alla deducibilità dalla base imponibile ai fini IRAP dei redditi da lavoro corrisposti ai dipendenti) e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (detrazioni dall'imposta lorda riconosciute ad alcune tipologie di reddito assimilate a quello da lavoro dipendente), nonché le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (detrazioni riconosciute ai redditi da lavoro dipendente o da pensione).

Il numero 2) elimina il previo accertamento in sede di consuntivo finora richiesto per disporre la destinazione delle risorse in questione al fine di incrementare le

deduzioni e le detrazioni sopra indicate, nei limiti delle disponibilità del Fondo, in relazione ai quali viene altresì eliminato - in coerenza con quanto disposto dal numero 1) della lettera b) - il riferimento all'anno di assegnazione delle risorse.

La lettera c) apporta le seguenti modificazioni al comma 434:

Il numero 1) prevede che la valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale effettuata nella Nota di aggiornamento al DEF avvenga non più rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso, bensì, a quelle a legislazione vigente.

Il numero 2), nel confermare che le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431, elimina tuttavia il limite rappresentato dal fatto che tale operazione è finora riferita soltanto al primo anno del triennio di riferimento.

Il numero 3) reca una disposizione di mero drafting, sostituendo nel comma, le parole "La legge di stabilità," con le seguenti "La legge di bilancio,".

Il **comma 2** riduce il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013, di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021.

Sul punto, si rileva che le anzidette riduzioni determinano l'azzeramento del Fondo in questione per il triennio 2018-2020, come si evince dal disegno di legge di bilancio integrato (sez I + sez II).

A latere si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

**Articolo 94**  
**(Tabelle A e B)**

**L'articolo 94** dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Nel disegno di legge in esame gli importi della **Tabella A (fondo speciale di parte corrente)** ammontano complessivamente a 215,7 milioni per il 2017 e a 343 milioni dal 2018. Per quanto riguarda la **Tabella B (conto capitale)**, il disegno di legge prevede importi pari a 366,9 milioni per il 2017, a 503,4 milioni per il 2018 e a 504,9 milioni annui a decorrere dal 2019.

(importi in milioni)

<b>Tabella A</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	146,1	143,3	143,3
Disegno di legge di bilancio	215,7	343	343

Cap. 6856 dello stato di previsione del MEF

(importi in milioni)

<b>Tabella B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	356,9	403,4	404,9
Disegno di legge di bilancio	366,9	503,4	504,9

Cap. 9001 dello stato di previsione del MEF

L'articolo 21, comma 1-ter, lett. *d*), della legge di contabilità ([legge n. 196 del 2009](#)) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle.

Prima della riforma della legge di contabilità ad opera della legge n. 163 del 2016, la determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle della legge di stabilità era prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge n. 196. Tali modifiche non hanno comunque innovato il contenuto della normativa previgente.

Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi

speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio (A.S. n. 2960). Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame.

*Si segnala, peraltro, che gli elenchi numeri 3 e 4 allegati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (A.S. 2960, Tomo III) riproducono gli stanziamenti previsti, rispettivamente, dalla Tabelle A e B e non gli importi a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti. Tali dati sono stati successivamente forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.*

**Tabella A - Fondo speciale di parte corrente**  
(importi in euro)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	70.404.754	60.869.754	60.869.754
Disegno di legge di bilancio	82.223.732	160.884.124	160.884.124

**Finalizzazioni:**

- Disposizioni in materia di donazione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (AC 100 - AS 1534);
- Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 750 - AS 1629);
- Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (AC 75 AS 2272);
- Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (AS 951 TU con AS 4653 - AC 4653);
- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017 (AC 4505 - AS 2886);
- Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (AS 2708 - AC 3113);
- Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (AC 3558 - AS 2883);
- Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (AS 119-...-B - AC 4144);

- Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (AS 2719 - AC 3772).
- interventi diversi.

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	1.180.000	-	-
Disegno di legge di bilancio	2.000.000	2.000.000	2.000.000

**Finalizzazioni:**

- copertura finanziaria dell'Accordo tra Italia EURATOM per la gestione di rifiuti radioattivi
- interventi diversi.

**MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Disegno di legge di bilancio	10.000.000	10.000.000	10.000.000

**Finalizzazioni:**

- Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (AC 261-AS 2574)
- interventi diversi.

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	6.524.632	5.415.841	5.415.841
Disegno di legge di bilancio	11.178.632	15.069.841	15.069.841

**Finalizzazioni:**

- Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (AS 2719 - AC 3772)
- Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa (AC 3785 - AS 2816)

- interventi diversi.

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	49.764.958	59.693.870	59.693.870
Disegno di legge di bilancio	60.000.000	70.000.000	70.000.000

**Finalizzazioni:** ratifiche di accordi internazionali.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di bilancio	2.000.000	10.000.000	10.000.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DELL'INTERNO**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di bilancio	2.000.000	10.000.000	10.000.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	4.320.500	4.320.500	4.320.500
Disegno di legge di bilancio	4.320.500	10.000.000	10.000.000

**Finalizzazioni:**

- Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (AC 338 - AS 2914)
- interventi diversi.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Disegno di legge di bilancio	8.000.000	10.000.000	10.000.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di bilancio	10.000.000	20.000.000	20.000.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di bilancio	4.000.000	5.000.000	5.000.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DELLA SALUTE**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	874.020	-	-
Disegno di legge di bilancio	20.000.000	20.000.000	20.000.000

**Finalizzazioni:**

- Istituzione della fondazione del Museo di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia (AC 2546)
- interventi diversi.



**Tabella B - Fondo speciale di conto capitale**  
(importi in euro)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	201.400.000	191.900.000	193.400.000
Disegno di legge di bilancio	201.400.000	244.648.000	216.148.000

**Finalizzazioni:**

- Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali (AC 65 - AS 2541, approvato definitivamente, non ancora pubblicato al momento della redazione della presente scheda);
- Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (AC 1994 - AS 580)
- potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza
- interventi diversi.

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	43.000.000	43.000.000	43.000.000
Disegno di legge di bilancio	43.000.000	43.000.000	43.000.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	27.753.000	27.753.000	27.753.000
Disegno di legge di bilancio	27.753.000	27.753.000	27.753.000

**Finalizzazioni:**

- Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.C. 750 - A.S. 1629)
- stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di bilancio	2.000.000	15.000.000	25.000.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di bilancio	5.000.000	10.000.000	20.000.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	20.000.000	30.000.000	30.000.000
Disegno di legge di bilancio	20.000.000	30.000.000	30.000.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DELL'INTERNO**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	14.000.000	40.000.000	40.000.000
Disegno di legge di bilancio	16.000.000	50.000.000	50.000.000

**Finalizzazioni:**

- Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (AC 1039 - AS 2134)
- potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale
- interventi diversi.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	27.748.000	47.748.000	47.748.000
Disegno di legge di bilancio	27.748.000	50.000.000	50.000.000

**Finalizzazioni:**

- interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati,
- interventi a favore della difesa del suolo
- interventi diversi.

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di bilancio	1.000.000	10.000.000	20.000.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DELLA SALUTE**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bilancio a legislazione vigente	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Disegno di legge di bilancio	23.000.000	23.000.000	23.000.000

**Finalizzazioni:**

- Risorse a favore dell'Agenzia europea per i medicinali EMA
- interventi diversi.

## **Articolo 95** **(Fondo investimenti)**

L'**articolo 95** rfinanzia il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.940 milioni di euro per l'anno 2019 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Si prevede inoltre, per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, che ogni Ministero invii una apposita relazione, entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il Fondo investimenti è stato istituito dal comma 140 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

La norma istitutiva indica espressamente anche i settori di spesa relativi, che sono:

- a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;
- b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
- c) ricerca;
- d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
- e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
- f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
- g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
- h) prevenzione del rischio sismico;
- i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- j) l) eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato (comma 140, secondo periodo).

La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati (comma 140, terzo periodo).

La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio

dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica (comma 140, quarto periodo).

Sull'utilizzo del Fondo, da ultimo concluso con il **D.P.C.M. 21 luglio 2017**, si veda per approfondimenti il [Tema dell'attività parlamentare](#) sul sito della Camera dei Deputati<sup>151</sup>.

Il **comma 1** dell'articolo 95 in esame elenca specifici **settori di spesa** tra cui ripartire le risorse oggetto di rifinanziamento:

- a) trasporti e viabilità;
- b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
- c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
- d) ricerca;
- e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
- f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
- g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
- h) digitalizzazione delle amministrazioni statali;
- i) prevenzione del rischio sismico;
  - investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;
  - potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
  - eliminazione delle barriere architettoniche.

Rispetto all'elenco originario di settori di spesa, in quello predisposto per le risorse oggetto di rifinanziamento si può notare che non risulta più nominata la "riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie", l'"informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria" viene ampliata in "digitalizzazione delle amministrazioni statali" e al settore "investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" si toglie la specificazione relativa alle città metropolitane e i comuni capoluogo, per ricomprendere tutte le periferie. Infine, risulta introdotto il nuovo settore di spesa "potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso".

Per quanto riguarda la procedura di ripartizione delle risorse, l'articolo 95 in esame tiene fermo quanto previsto dalla norma istitutiva al secondo, terzo e quarto periodo del comma 140 (vedi ricostruzione normativa nel box), in relazione al riparto tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (si segnala, peraltro, che in questo caso viene posto il **termine di 60**

<sup>151</sup> [http://www.camera.it/leg17/465?tema=il\\_fondo\\_per\\_il\\_finanziamento\\_degli\\_investimenti\\_e\\_lo\\_sviluppo\\_infrastrutturale\\_del\\_paese](http://www.camera.it/leg17/465?tema=il_fondo_per_il_finanziamento_degli_investimenti_e_lo_sviluppo_infrastrutturale_del_paese)

**giorni** per l'emanazione, che non era previsto citato comma 140 che ha istituito il Fondo), al parere parlamentare e al contenuto dei decreti.

Il **comma 2** richiede a ciascun Ministero di inviare entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia **una apposita relazione**, per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo investimenti e l'effettivo utilizzo di tali risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al D.Lgs. n. 229/2011 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti) e delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato.

Tale relazione deve contenere anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento e una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il comma 142 della legge di bilancio per il 2017 riguarda il monitoraggio degli interventi connessi al Fondo, e richiede il monitoraggio ai sensi del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 degli interventi di cui ai commi 140, 140-bis (che riguarda una quota del Fondo investimenti di 400 milioni per il 2017 attribuita alle regioni che effettuano importi determinati di nuovi investimenti), 140-ter (relativo alle risorse del Fondo attribuite dal MIUR alle province e città metropolitane per il finanziamento dell'edilizia scolastica) e 141 (inerente ulteriori risorse assegnate dal CIPE per il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie).



## Articolo 96

### *(Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività)*

**L'articolo 96** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Fondo** per interventi volti a favorire lo sviluppo del **capitale immateriale, della competitività e della produttività**, con una dotazione di **5 milioni** di euro per l'anno 2018 e **250 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2019. Ad una delibera del Consiglio dei ministri è demandata la definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale da perseguire con il Fondo, volto a finanziare **progetti di ricerca e innovazione** da realizzare in Italia nonché il supporto operativo alla realizzazione dei progetti stessi (comma 1).

L'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse, dell'assetto organizzativo per l'uso delle stesse risorse, nonché dell'amministrazione vigilante è rimessa ad un regolamento del Governo (comma 2). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 3).

In particolare, il **comma 1**, nell'istituire il sopra citato Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del **capitale immateriale, della competitività e della produttività** - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - indica genericamente le finalità di tale istituzione nel perseguimento di obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0<sup>152</sup>, e nel miglioramento della competitività e la produttività del sistema economico.

La **definizione annuale degli obiettivi** di politica economica ed industriale da perseguire con il Fondo è rimessa ad una **delibera del Consiglio dei ministri**.

*Andrebbe valutata l'opportunità di specificare la natura dell'atto, e il relativo procedimento di adozione, con il quale vengono definiti annualmente gli obiettivi del Fondo, prevedendo eventualmente l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.*

Con riferimento **alla destinazione** del Fondo, la disposizione in commento prevede che esso sia volto a finanziare :

- **progetti di ricerca e innovazione** da realizzare in Italia, da parte di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del paese (comma 1, lett a);  
Non esiste, nell'ordinamento, una definizione normativa delle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale, per cui anche l'individuazione di tali

<sup>152</sup> Per una descrizione del programma Industria 4.0 si rinvia alla scheda di approfondimento relativa all'articolo 7 del provvedimento in esame, contenuta nel presente *Dossier*.



aree è rimessa alla delibera del Consiglio dei ministri che definisce annualmente gli obiettivi del Fondo.

*Andrebbe valutata al riguardo l'opportunità di individuare con maggiore specificità i criteri per l'individuazione di tali aree e conseguentemente per l'individuazione dei progetti oggetto di finanziamento.*

- il **supporto operativo** ed amministrativo alla realizzazione dei progetti, volto al trasferimento degli stessi verso il sistema economico produttivo (comma 1, lett. b).

Il **comma 2** demanda ad un regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988<sup>153</sup>, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

- a) l'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse;
- b) la definizione **dell'assetto organizzativo** per l'uso efficiente delle risorse; al riguardo sono esplicitate le finalità del collegamento tra i diversi settori della ricerca interessati, della collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali nonché le relazioni col sistema dei fondi di *venture capital* italiani ed esteri;
- c) l'individuazione dell'amministrazione vigilante.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio

---

<sup>153</sup> Come è noto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 detta la normativa concernente i regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

**Articolo 97**  
*(Disciplina finanziaria e contabile della RAI)*

L'articolo 97 dispone che alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. **non si applicano le misure di contenimento della spesa** in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente<sup>154</sup> per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT, **ferme restando**, invece, le disposizioni vigenti in materia di **tetto retributivo**.

Si rende in tal modo permanente una esclusione che era già stata disposta temporaneamente dall'art. 6, co. 4, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

In particolare, l'art. 6, co. 4, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha disposto il differimento al **1° gennaio 2018** dell'applicazione alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. delle misure di contenimento di spesa sopra indicate, dopo che la stessa società era stata inclusa per la prima volta nell'[elenco 2016](#) predisposto dall'ISTAT ai sensi della legge di contabilità (L. 196/2009), nella sezione "Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali"<sup>155</sup>.

Per completezza, si segnala, inoltre, che la RAI risulta inserita anche nel corrispondente [elenco 2017](#).

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 e 3, della L. 196/2009, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (c.d. "Settore S13" nel Sistema europeo dei conti - SEC) è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento

<sup>154</sup> Per quanto concerne le **misure di contenimento delle spese** attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della **spesa per consumi intermedi** delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto, sia attraverso l'introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di contenimento sono state introdotte con riferimento alle **spese per immobili** (controllo delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle **spese per organi collegiali** ed altri organismi, nonché per i **costi di personale**.

Una **disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica** applicabili non solo alle Amministrazioni statali ma anche agli enti ed organismi pubblici è contenuta nella [Circolare del 13 aprile 2017, n. 18](#), con la quale si forniscono istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione 2017 degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica introdotte, in particolare, dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) e dal D.L. 244/2016 (proroga termini). Nell'Allegato 1, le misure sono esposte, con riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di riferimento.

<sup>155</sup> Al riguardo, si veda l'audizione del Direttore generale e del Presidente della RAI nella [seduta](#) della Commissione parlamentare di vigilanza del 6 ottobre 2016.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre, **annualmente aggiornato sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea**. L'ultimo elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2017, n. 228, è stato predisposto dall'Istat sulla base del SEC 2010 (definito dal Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC stesso fornite nel [Manual on Government Deficit and Debt](#) pubblicato da Eurostat (Edizione 2016)<sup>156</sup>.

Secondo il SEC 2010, il **Settore S13** "è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di **beni e servizi non destinabili alla vendita**, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese". In generale, come si legge nella [nota esplicativa](#) dell'Istat, per stabilire se una unità debba essere classificata nel settore S13, il Sec2010 prevede di verificarne il comportamento economico attraverso l'analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui essa opera<sup>157</sup> e l'applicazione del **test market/non market** (o test del 50%). Il test market/non market è funzionale alla distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita e **verifica in quale quota le vendite coprono i costi di produzione** (compreso il costo del capitale) dell'unità istituzionale considerata.

Qualora tale quota risulti **inferiore al 50%** per un congruo periodo di tempo, il test indica che l'unità opera come **produttore di servizi non di mercato**.

La finalità dichiarata dell'esonero è quella di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo.

Come già accennato, si dispone che restano comunque **ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo** previste dall'art. 49, co. 1-ter e 1-quater, del d.lgs. 177/2005.

L'art. 9 della L. 198/2016, novellando l'art. 49 del d.lgs. 177/2005, ha previsto che agli **amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti** del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, **si applica il "tetto" retributivo**, pari a € 240.000, fissato dall'art. 13 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014).

<sup>156</sup> In particolare, il paragrafo I.2.4.7 del Manuale riguarda il caso specifico delle TV pubbliche (v. pag. 38).

<sup>157</sup> Il grado di concorrenzialità dei mercati in cui operano le specifiche unità istituzionali deve essere verificato mediante valutazioni qualitative che riguardano la struttura della domanda e dell'offerta, quali ad esempio le modalità di affidamento della concessione, le condizioni contrattuali di fornitura, il tipo di attività svolta.

Ai fini del rispetto di tale limite, non si applicano le esclusioni previste dall'art. 23-*bis* del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) (ossia, nel caso di specie, l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate)<sup>158</sup>.

---

<sup>158</sup> L'art. 23-*bis*, co. 1, del D.L. 201/2011 ha affidato ad un decreto ministeriale (DM 23 dicembre 2013, n. 166) la definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche, **ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate**.



## Articolo 98 (Liquidazione patrimoni)

L'articolo 98 interviene sulla disciplina delle **gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po** in corso presso il **gruppo Fintecna**. Per quelle relative al **Comitato** la vigente disciplina prevede che **al termine della liquidazione** delle stesse l'eventuale maggior importo risultante dal risultato dell'attività liquidatoria rispetto al corrispettivo inizialmente stimato all'avvio della medesima **sia distribuito** per il 70 per cento al Ministero dell'economia e per il restante 30 per cento alla società che ha operato la liquidazione. **L'articolo introduce ora una distribuzione intermedia**, anche essa operata secondo la suddetta ripartizione, stabilendo che sulla base di una perizia estimativa intermedia (rispetto a come risulterà a fine liquidazione) del suddetto maggior importo, lo stesso viene attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018. Per la gestione del **Consorzio** se ne dispone per il medesimo anno il versamento allo Stato dell'attivo della liquidazione, prossima alla conclusione.

La norma fa in particolare riferimento ai patrimoni trasferiti al [gruppo Fintecna](#) ad opera dell'articolo **6, comma 16**, del decreto-legge n.78 del 2010, nonché dall'articolo 1, **commi da 488 a 497**<sup>159</sup>, della legge n. 296 del 2006.

La **prima disposizione** ha disposto la **soppressione**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, del **Comitato per l'intervento nella Sir**<sup>160</sup> e in settori ad alta tecnologia.

Essa ha stabilito che il patrimonio residuo, al netto del versamento al bilancio dello Stato della somma di 200 milioni di euro, è trasferito con ogni sua attività, passività e rapporto<sup>161</sup>, alla Fintecna S.p.A. o a società da essa interamente controllata. Il patrimonio trasferito costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato suddetto. La società subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi.

La norma medesima ha inoltre previsto l'intervento di un collegio di periti, il quale è chiamato a verificare la situazione economico-patrimoniale entro 90 giorni dalla data di consegna della stessa e a predisporre, sulla sua base, una **valutazione estimativa**

<sup>159</sup> La norma fa riferimento, per un refuso, ai commi "da 488 a 495" di tale articolo, mentre il riferimento sembra da intendersi ai commi da 488 a 497 dello stesso, come indicato nella relazione illustrativa.

<sup>160</sup> Istituito con decreto-legge, n. 301/1980. Tale organo, insediato presso il Ministero delle partecipazioni statali, è stato autorizzato a partecipare (per il 60% delle azioni) alla società consortile CBS spa (consorzio bancario SIR) per consentire il risanamento del gruppo controllato dalla società finanziaria SIR (Società Italiana Resine), composto di una serie di società operanti nel settore petrolchimico. L'attività del Comitato si è successivamente estesa ad altre società.

<sup>161</sup> Ivi incluse le partecipazioni nella REL S.p.A. (Ristrutturazione elettronica) in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.A. in liquidazione.

**dell'esito finale della liquidazione** del patrimonio trasferito. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione specifica inoltre che **al termine della liquidazione** del patrimonio trasferito il collegio dei periti determina **l'eventuale maggior importo** risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze – e viene da questo versato all'entrata del bilancio dello Stato affinché sia riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato - e la residua quota del **30%** è di competenza della società in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

**La seconda disposizione** ha disposto il **trasferimento dei patrimoni e rapporti dell'EFIM** (Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere) in liquidazione coatta amministrativa e di quelli delle società dalla stessa controllate alla Fintecna S.p.A. o a società da essa interamente controllata, disciplinando la procedura di liquidazione secondo modalità sostanzialmente analoghe a quella che si sono illustrate per il Comitato SIR.

Anche in tal caso si prevede infatti la valutazione estimativa della situazione patrimoniale da parte di un collegio di periti, che provvede ad individuare il valore stimato dell'esito finale della liquidazione, sulla cui base è viene versato il corrispettivo dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia. Al termine della liquidazione di patrimoni trasferiti – che rimangono separati dal patrimonio della società che ne cura la liquidazione – l'eventuale **maggior importo** dell'esito economico effettivo rispetto a quello stimato in sede estimativa provvisoria viene versato nelle percentuali del 70 e 30 per cento rispettivamente al Ministero dell'economia ed alla società trasferitaria.

**Rispetto a quanto ora disciplinato da tali due disposizioni**, che prevedono il versamento dell'eventuale maggior importo del risultato finale dell'attività liquidatoria rispetto al corrispettivo provvisorio versato in sede di acquisizione dei patrimoni da liquidare solo al termine della stessa, **la norma introduce ora**, al **comma 1**, una previsione di **distribuzione intermedia del suddetto maggior importo**, del quale una quota pari al 70 per cento viene attribuito al Ministero dell'economia, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018

**Tale disposizione si applica altresì**, secondo quanto dispone il terzo periodo del comma 1 medesimo, al trasferimento del **patrimonio separato** in origine facente parte **dei c.d. enti disciolti**, in precedenza attribuiti (articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n.63/2002) all'attività dell'Ispettorato Generale Enti disciolti presso la Ragioneria Generale dello Stato, anche esso ora affidato, dall'articolo **41, commi da 16-ter a 16-septies, del decreto-legge n. 208/2007**, alla società Fintecna o società da essa interamente controllata.

Anche tali commi prevedono un **corrispettivo provvisorio** spettante allo Stato per il trasferimento, da versarsi entro il 31 ottobre 2010, e poi al termine della liquidazione del patrimonio trasferito la determinazione **dell'eventuale maggior importo** rispetto al

primo corrispettivo, da ripartirsi secondo le percentuali del 70 e 30 per cento stabilite dai commi da 488 a 497 della legge n.296/2006 prima illustrati.

Il **comma 1** in esame dispone infine che qualora al termine della liquidazione trasferiti il risultato relativo a uno dei patrimoni separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato si potrà procedere alla **compensazione** con l'eventuale maggior importo risultante dalla gestione liquidatoria da altro patrimonio separato.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, le gestioni liquidatorie in questione fanno tutte capo a [Ligestra due s.r.l.](#), società interamente controllata da Fintecna S.p.a., che dal luglio 2017 ha incorporato Ligestra s.r.l e Ligestra tre s.r.l. società anche esse controllate da Fintecna medesima, cui facevano in precedenza capo talune di tali gestioni. A Ligestra due è da ricondurre anche la gestione liquidatoria del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo in esame, soppresso e posto in liquidazione dal gennaio 2000, che dal gennaio 2009 è passata alla suddetta società.

Il **comma 2** interviene in ordine alla procedura del [Consorzio del Canale Milano Cremona Po](#), per il quale le funzioni di liquidatore sono state affidate alla società Fintecna (o società da essa interamente controllata), ad opera del comma 16-*octies* dell'articolo 41 del già citato decreto-legge n.207/2008, che ha in proposito anche disposto che termine delle operazioni di liquidazione il **saldo finale venga versato al bilancio dello Stato**. Poiché, come precisa la relazione illustrativa, la conclusione della fase liquidatoria è ormai in fase avanzata, il comma 2 in esame dispone che il **relativo attivo**, come presente in bilancio alla data di entrata in vigore dalla presente legge (quindi al 1° gennaio 2018) sia versato all'entrata del bilancio dello Stato 2018.

La relazione tecnica, nel precisare che il versamento intermedio disposto dal comma 1 avviene a titolo definitivo e non è soggetto a revisioni al ribasso a fine liquidazione, segnala come in base alla situazione attuale dei tre patrimoni separati sussista un **fondo intermedio**<sup>162</sup> **pari a 40 milioni** quanto al Comitato Sir ed a **6 milioni** per il Consorzio del Canale Milano Cremona Po.

<sup>162</sup> Che nel caso del Consorzio canale Milano Cremona Po sembra invece da configurarsi, come dispone il comma 2, come attivo finale della liquidazione alla data del 1° gennaio 2018.





**Articolo 99**  
*(Equo compenso degli avvocati - STRALCIATO)*

L'**articolo 99** è stato stralciato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.



## **Articolo 100** *(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)*

**L'articolo 100** modifica il decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 (testo unico bancario) per intervenire in materia di gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli "strumenti di debito chirografario di secondo livello", emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario, e declinandone le caratteristiche.

I nuovi strumenti si caratterizzano in particolare per i profili riassumibili nei seguenti termini:

- a) durata originaria pari ad **almeno dodici mesi**;
- b) **assenza di componenti derivate**;
- c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito deve fare **esplicito riferimento alla specifica collocazione nella gerarchia fallimentare**.

I nuovi strumenti si collocherebbero nella gerarchia fallimentare dopo le azioni, gli strumenti aggiuntivi di capitale (*additional Tier 1*) e gli elementi di classe 2, nonché ove presenti, gli altri strumenti il cui regolamento contrattuale prevede clausole di subordinazione e sarebbero subordinati al credito chirografario.

Nell'intenzione dell'intervento esplicitata nei documenti di accompagnamento al testo, la nuova tipologia di crediti si interporrebbe, pertanto, fra gli strumenti di capitale e le obbligazioni *senior*, assicurando a queste ultime una ulteriore protezione in caso di crisi.

### **Gli orientamenti comunitari in tema di riduzione dei rischi bancari**

L'Ecofin del 17 giugno 2016 ha individuato le misure di riduzione dei rischi bancari tra le quali vi è appunto l'armonizzazione della gerarchia dei crediti in insolvenza, armonizzazione ora limitata ai depositi coperti dai sistemi di garanzia e ai depositi superiori al limite entro il quale opera detta garanzia intestati a persone fisiche e PMI.

La Commissione il 23 novembre 2016 ha approvato le proposte, incluse nella *roadmap* approvata dall'Ecofin di giugno 2016, di modifica della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. *CRD4/CRR package*), della direttiva 2014/59/UE (BRRD) e del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), nonché una proposta, separata, di modifica dell'articolo 108, BRRD, relativa alla gerarchia dei crediti in insolvenza.

Le proposte assicurano la coerenza dell'ordinamento dell'Unione con gli indirizzi recentemente definiti dagli enti internazionali di settore, in particolare dal Comitato di Basilea sulla supervisione bancaria e dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board), e rappresentano un progresso nella direzione della costituzione di un'Unione bancaria coerente.

Il pacchetto di proposte, noto come "Pacchetto bancario", riguarda tanto la fase di ordinaria attività di una banca, quanto quella di crisi ed eventuale risoluzione. Le proposte modificano, in particolare, il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), adottati nel 2013, che stabiliscono i requisiti

prudenziali per gli enti creditizi e le imprese d'investimento e le disposizioni in materia di governance e vigilanza; modificano, inoltre, la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e il regolamento concernente il meccanismo di risoluzione unico (SRM), adottati nel 2014, che fissano le norme in materia di risanamento e risoluzione degli enti in dissesto e stabiliscono il meccanismo di risoluzione unico. Sono, infine, previste nuove disposizioni relative al risanamento e alla risoluzione delle controparti centrali.

Nella citata comunicazione (COM(2017)592) dell'11 ottobre scorso, la Commissione invita il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'UE ad adottare quanto prima il pacchetto di proposte.

Il **comma 1** istituisce la nuova categoria degli "strumenti di debito chirografario di secondo livello".

La norma introduce inoltre, il divieto di modifica successiva delle condizioni, onde evitare comportamenti fraudolenti. Si assicura inoltre che rientrino nella nuova posizione in graduatoria di insolvenza solo quegli strumenti che rispettino le caratteristiche prescritte, sancendo la nullità di clausole che prevedano tale posizionamento in graduatoria in assenza delle caratteristiche predette. Il comma 1 interviene poi sull'articolo 91 TUB al fine di precisare che i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società.

Il **comma 2** reca-modifiche di coordinamento al Testo unico della Finanza per estendere la descritta disciplina alle società di intermediazione mobiliare (SIM).

Il **comma 3** stabilisce che il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello sia pari ad almeno 250.000 euro. Precisa, inoltre, che i medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.

## **Articolo 101** *(Istituto vulcanologia)*

L'articolo 101 prevede la promozione di un **piano straordinario** per lo **sviluppo e l'implementazione** di una **rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano** da parte dell'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)**, al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra.

La disposizione in esame specifica che il piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano, promosso dall'[INGV](#), prevede in particolare l'implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio "*space weather*"<sup>163</sup>.

Per l'attuazione della norma in esame, viene previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Si ricorda che l'art. 41, comma 4-*bis*, del D.L. 50/17 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) ha consentito di destinare, fino a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV), per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, una ulteriore quota delle risorse del Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, istituito dal medesimo art. 41, comma 2, del D.L. 50/17.

Per un quadro delle entrate previste per l'esercizio finanziario 2017 si può consultare il [Bilancio di previsione del 2017 dell'INGV](#).

---

<sup>163</sup> Con il termine *space weather* (meteorologia spaziale) si indica la possibilità di prevedere le condizioni del mezzo circumterrestre per quanto concerne in particolare le sue proprietà fisiche. Infatti l'insieme delle perturbazioni che hanno luogo nello spazio interplanetario, generate dal Sole, possono influenzare in maniera significativa l'ambiente circumterrestre. Tali perturbazioni, ad esempio in conseguenza di brillamenti ed esplosioni solari o emissioni di massa coronale solare, modificano le condizioni dell'alta atmosfera e provocano disturbi del campo geomagnetico (Fonte: [Piano triennale delle Performance 2015/2017](#)).



**Articolo 102**

*(Modifica della tabella A di cui all'articolo 1 della legge n. 93 del 1994 in materia di associazioni combattentistiche - STRALCIATO)*

L'**articolo 102** è stato **stralciato**, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.